

D I F F E S A
D E'

Padri di S. Martino, e della
loro Certosa di Napoli,

CONTRA

Le Pretensioni dell'Avvocato
dello Spedale di S. Co-
rona-Spina .





J. M. J.



STAVANO essi i Padri Certosini della Venerabil Certosa di S. Martino allogata nell'alture di questa Città di Napoli, godendo la loro pace e quiete nell' esercizio della Contemplazione, e de' Divini Uffizj, applicando le loro Orazioni per le Anime de' Re benefattori, che loro han lasciate le rendite per sostegno della lor rigida Osservanza: quando improvvisamente s'è lor suscitata una tempesta, che mettendo in forse la chiarezza della lor sempre venerata Religione, e del lor buon nome, turba 'l sereno de'loro cuori, e pone altresì in pericolo la loro osservanza, apportando loro non picciola agitazione, e molestia. Possedono essi molti Beni assegnati già dalla Regina Giovanna I. allor Regina di Napoli allo Spedale, e Chiesa di S. Corona Spina istituito dalla medesima con darne al Priore di S. Martino *pro tempore* l'amministrazione, ed il governo, come incorporati alla medesima Certosa fin dall'anno 1448. con ispezial Bolla del Sommo Pontefice Niccolò V. E perche poi lor fu mossa lite dall'Appostolico Collettore di questo Regno, per le rendite esatte, e non impiegate nell'opere della Regina Giovanna destinate, dopo molti litigj così in questa Nunziatura, come nelle Congregazioni di Roma a tempo del Pontefice Pio IV. finalmente essendo succeduto al governo della Chiesa Universale il S. Pontefice Pio V. questi avendo ben maturamente tutta la Causa ponderata, e riconosciuta,

A

sciuta,

sciuta gli ammise ad una transazione per ciò, che si pretendea dalla Camera Apostolica per le rendite esatte, di più migliaja di ducati, come appare dalla sua Bolla, che comincia *Exigit Immensa Benignitas*, sotto il dì 20. febbrajo dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1565. e con l'altra Bolla sotto il medesimo dì spedita, che comincia *Romanus Pontifex*, estinse l'opera, o per meglio dire il nome dello Spedale, commutandolo in simili opere Pie, e confermando l'incorporazione già fatta da Niccolò V. a' 27. febbrajo dell'anno 1448., che comincia *Pastoralis Officii Debitum*.

Fin da quel tempo adunque la detta Venerabile Certosa ha posseduto i detti Beni, adempiendo esattamente le Opere ingiunte nella mentovata Bolla del S. Pontefice Pio V. senza che niuno le avesse dato molestia alcuna; anzi i Ministri non meno Apostolici, che Regj e col loro silenzio, e colla deferenza, e venerazione, che sempre han conservato inverso de' medesimi Padri, hanno espressamente, non che tacitamente ed approvato, e goduto ch'essi fossero stati sottratti all'altrui molestie, e con tanto bene di questo Pubblico esiggeffero le rendite suddette, e ne soccorressero le miserie de' Poveri di questa Capitale.

Ma perche il Signore, a cui essi servono, ha voluto esercitare la loro pazienza, ha permesso, che dopo il decorso di cento sessantaquattro anni, fossesi mosso il zelo di un tal *Ottavio Madonna*, il quale credendosi di promuovere una Causa di Pietà inverso de' Poveri, ha dinunciato a questo Regio Fisco, che i menzionati Padri di S. Martino possedevano indebitamente molti fondi donati dalla Regina Giovanna I. allo Spedale di S. Corona Spina, esiggendone i frutti a loro prò, senza badare alle Opere ingiunte dalla medesima Regina, e senza erigere lo Spedale da lei ordinato. Questa Dinuncia presentata in Regia Camera, e notificata a' Padri, essi hanno opposta l'eccezion declinatoria del foro, ed han domandato rimettersi la Causa al di loro Giudice competente, facendo premurose istanze di non procedersi ad altro atto nel mentovato Tribunale della Regia Camera.

Proposta l'istanza de' Padri il degnissimo Signor Avvocato Fiscale della medesima Regia Camera in data de' 12. Settembre del passato anno 1729. fe istanza per l'esclusion della medesima, e per lo sequestro de' beni, che si pretendono donati, riserbandosi l'istanza a riguardo degli altri beni proprj della Certosa.

Ri-

Ritrovandosi le cose in questo stato, ed essendo uscito un lungo, ed erudito Scritto in beneficio de' medesimi Padri di S. Martino, in cui l'Avvocato, che gli difende, si è sforzato addimostrar come giusta, e ragionevole la Declinatoria domandata da' medesimi: il degnissimo, ed eloquentissimo Avvocato dello Spedale suddetto Signor D. Francesco Mastelloni ha dato fuori una eruditissima Scrittura fornita di tutti gli arredi proprj per difendere il suo Principale, in cui pretende dimostrare per tutti i versi, tra per la ragion civile, e per la canonica, non men che per la ragion naturale, oltre all'immensa mole delle Storie così sagre, come profane, che la Declinatoria opposta da' Padri sia affatto irragionevole, ed ingiusta, ed opposta affine di eternare la Causa per lo timore, ch'essi hanno di soccombere se sia trattata ne' Regj Tribunali. E passando più oltre con molta eloquenza, e dottrina s'industria a far vedere, che il possedimento de' beni suddetti sia una mera usurpazione de' Padri, e che non abbian titolo alcuno, per cui ritener gli possano; e perciò s'inoltra a domandare non solo la restituzione de' beni già più fiate mentovati: ma altresì la restituzione de' frutti finora percepiti, e per conseguenza il sequestro sopra tutti i beni della medesima Certosa di S. Martino.

Egli dapprima impugna la Declinatoria pretesa da' Padri, e crede aver dimostrato, ch'essi non siano immuni dalla Regia Giurisdizione, tra per altri capi, e per la natura delle robe, come procedenti dalla Donazion Regia: indi passa a provare gli altri Punti, già da noi mentovati.

Or noi che abbiamo avuto il peso di sostener le ragioni, che son pur chiare de' medesimi Padri, essendosi già data fuori altra Scrittura colle risposte opportune alle oggezioni del degnissimo Contraddittore per quel che riguarda l'Immunità, o Esenzione Ecclesiastica considerata per tutt' i rapporti, per li quali egli la considera, stimiamo colla presente Scrittura esser nostro debito, di chiarire le ragioni, per cui i medesimi Padri possono, e debbono possedere i beni altre volte dello Spedale.

Il nostro Avversario, se ben ci apponiamo, riduce tutta la gran macchina de' suoi degnissimi argomenti, per quel che riguarda il possedimento de' beni, a due generi, cioè: E perche i beni donati allo Spedale son beni regj, come procedenti dalla donazio-

ne Regia, e perche il detto Spedale debbe stimarsi Juspadronato regio, e come tale inalienabile, ed immutabile senza l'espresso consenso del Re; Secondo perche la Bolla presentata da' Padri del detto Pontefice Pio V. è di niun valore, come quella, che oltrepassa i limiti della podestà Pontificia, e perche le manca l'assenso degli eredi, cioè de' Re successori, e finalmente, perche è destituta del tanto necessario requisito del *Regio Placito*, o dir vogliamo *Regio Exequatur*.

Sicchè Noi stimiamo per adempir le nostre parti essere in obbligo di addimostrire ad evidenza tutto l'opposto, ed additare, che non sia mai stato Regio Padronato l'anzidetto Spedale, nè ne abbia la natura: E che i beni quantunque dipendenti dalla donazion Regia, per la natura della medesima donazione abbian mutata condizione, o dir vogliamo qualità, e da regj sian divenuti ecclesiastici, e sagri: E che la Bolla del S. Pontefice Pio V. con cui mutò la forma dello Spedale, lasciando nel suo intero stato la principal parte dell'opera, ch'è la Chiesa Collegiata, niente eccede i limiti della Podestà Pontificia, nè è contraria alle disposizioni Canoniche, e Legali: E che abbia il requisito dell'Assenso de' Re successori. E finalmente, che non le manchi il requisito del *Regio Placito*, o *Exequatur*, ilche andremo tratto tratto divisando per li seguenti Capi.

C A P. I.

Si dimostra, che lo Spedale, e Chiesa di S. Corona Spina non fu mai, nè è Regio Juspadronato.

Quantunque il degnissimo nostro Avversario abbia trattato pria della natura de' beni del mentovato Spedale, e siasi affaticato a dimostrare, ch'essendo beni dipendenti dalla Regal liberalità, debbano soggiacere alle giudicature de' Tribunali Supremi del medesimo Re, per così gittare a terra la declinatoria da' Padri pretesa, e poi sia passato a provare, che il detto Spedale sia Juspadronato regio: Noi nondimeno batteremo diversa strada, e terremo diverso metodo; e perciò in questo primo Capo dimostreremo, che lo Spedale più volte mentovato non sia Juspadronato regio; e poscia passeremo a dimostrare, che i beni a quello donati, comechè dipendenti dalla regal munifi-

niffenza, abbian cambiata in virtù della Pietà Regia medefima la natura de' beni regj, o profani; e fian divenuti beni fagri. Ciocchè Noi ftimiamo efferè obbligati a dimoft:are, da che nell' anzi divifata Scrittura data fuori per le rifpofte alle oggezioni del dottiffimo Contraddittore per la declinatoria da' Padri pretefa, fi è omefsa la rifpofa a quefto genere di argomenti.

Il dottiffimo Avvocato dello Spedale dopo avere molto logorato di fatica a provare, che la Caufa de' Padri di S. Martino debba fpettare a' Tribunali Regj, ed efferè infuffifiente la declinatoria da effi pretefa, tra perche quei beni eran feudali, quantunque ne aveffe voluto la Regina Giovanna I. toglier la ragione di feudo, e perche quantunque foifero burgenfatici, perche eran beni pervenuti dalla Corona Regia, dovean foggjacere alla giurifdizione del Re in ogni cafo di litigio, alle quali fue pruove, noi nel Capo fequente darem forse per quanto fi ftenda la nofta fievolezza adeguata rifpofa: dopo, dicevamo, di quefte pruove, e di quefte ragioni, fi avanza a dire, che lo Spedale ordinato dalla Regina Giovanna debbefi riputare come cofa profana; e non Ecclefiaftica, e perciò come un Corpo meramente laico; poiche gli Spedali fondati fenza l'autorità de' Vefcovi ftanno fogggetti a' Magiftrati fecolari, ed apporta a ciò la dottrina di Giorgio de Cabedo. Noi non fappiamo a che fine egli alleghi le parole del detto Scrittore, o pure perche faccia queft'ufcita d'effere lo Spedale fondato fenza autorità del Vefcovo.

Certamente i Corpi edificati come puramente laici, e fenza l'autorità del Vefcovo non hanno la qualità di beneficio ecclefiaftico, quantunque sù le robe agli Spedali concedute, perche deftinate ad opere Pie, non può negarfi la giurifdizione ecclefiaftica nell'ufò di quelle, come abbiamo nella *Clement. quia contingit de Religiofis domibus*. Dovea bensì riflettere il noftro Avverfario, che quefto Spedale colla fua Chiefa fu eretto coll'autorità del Sommo Pontefice Gregorio XI. come appare dal fuo Diploma fpedito in Avignone nell'anno terzo del fuo Pontificato, che viene ad effer l'anno 1373. che comincia: *His qua Ecclefiarum*, e dall'altro fpedito parimente nel medefimo anno nel dì 1. Settembre, che comincia: *Ad ea, qua falubrem*, e dall'altro, che comincia: *Magne devotionis*, fpedito nel medefimo anno, come può leggerfi dalle loro copie già date alle ftampe,

pe, nelli quali concede molte esenzioni a' Cherici, ed esenta lo Spedale predetto, è la Chiesa dalla giurisdizion dell'Arcivescovo di Napoli; e di essi a suo tempo farem parola. Or dica egli, il nostro Contraddittore, se un Corpo eretto coll'Autorità Pontificia possa dirsi meramente laico, perche gli manca l'autorità del Vescovo? Non crediamo, che voglia dire, che il Papa non abbia questa autorità sopra de' Vescovi; poiche gli stessi Re, e Principi Sovrani gli farebbon contrarj, come quelli, che si vantano di molte esenzioni concesse alle Chiese da essi fondate, ed immediatamente soggettate alla Sede Apostolica.

Passa poi a dir così: *Anzi perche detto Spedale chiamar deesi Regio juspadronato, ne discende, che per inutile, e temeraria la eccezione proposta da' RR.PP. si abbia a reputare.* Quindi passa a dir molte cose concernenti il Juspadronato, e si sforza provare, che sia il detto Spedale vero Juspadronato, e per conseguenza in tutto soggetto alla semplice giurisdizione regia.

Or Noi chiediamo licenza al nostro Avversario, che pria di rispondere alle dottrine da lui allegate, ci conceda di fermarci un poco sù questa materia del Juspadronato, e di spiegare i nostri sentimenti sulle dottrine degli Autori più celebri in questa materia.

Primieramente fa d'uopo riflettere con tutti gl'Autori (1), che questo Juspadronato non è che una mera grazia data dalla Chiesa a' Laici; poiche la Chiesa da se avrebbe la libertà, e non sarebbe soggetta a Padronato alcuno. Ed in fatti per i cinque primi secoli della Chiesa raro vestigio ritrovar si può di questo Juspadronato, come ben lo dimostra il Tommasini nell'aurea sua Opera *De veteri, & nova Ecclesia disciplina circa beneficia* (2), nè è contrario Bernardo Van-Espen (3). Nel quinto secolo, cioè nel

(1) *Gonsalez in lib.3. Decretal. tit.38. de Jure patr. cap.4. num.4. 5. & 6., Fagnanus ad cap. In Singulis tit.38.lib.3. Decr. de Jur.patr. à num.4. ad 10., Barbosa Jur.Eccl.lib.3.cap.12.n.27., Riccius in Prax.tom.3.resol.288., Lambertin. de Jur.patron. lib.1.par.1.art.4. quest.1.Princip., De Luca to.13.de Jure patr. In summa à n.1. ad 7. & num.13.*

(2) *Thomassin. par.2. lib.1. à c.29.*

(3) *Van Espen Juris Ecclesiast.Univers. par.2. tit.25.*

nel 441. nel Concilio d'Oranges il primo celebrato sotto S. Leone il I. nel *Can. 10.* leggesi una concessione fatta al Vescovo, che in altrui Territorio avesse fondato qualche Chiesa, colla podestà di eleggere quei Cherici, che a lui piacerà per servizio della Chiesa edificata; ma doveano questi essere ordinati se eran privi dell'Ordine dal Vescovo, di cui era il Territorio, aggiungendo queste parole; *Et omnis Ecclesie ipsius gubernatio ad eum, in cujus Civitatis Territorio Ecclesia surrexerit, pertinebit.* Non creda l'Avversario, che a caso abbiamo riferito queste parole; lo preghiamo a notarle per l'uso, che in appresso se ne farà.

Ma in quel Canone solamente si stabilisce un Juspadronato, che vorremmo dire Ecclesiastico, e v'ha dubbio se tal Juspadronato passi agli eredi del Vescovo, o pure a' Vescovi successori. Ed a riguardo di questi se il fondo era Ecclesiastico anche v'ha dubbio, se passasse il Juspadronato. E' da rifletterfi bensì ciocchè Tommasini nel luogo addotto al n.6. scrive, che se il fondo dato dal Vescovo fosse suo patrimoniale, non per questo è chiara la mente del Concilio, che il diritto di presentare il Cherico nella Chiesa fondata passi agli eredi del medesimo, anzi nel n.5. inclina alla parte negativa, afferendo che è assai più plausibile la causa de' Vescovi in questa specie di cose; in modo tale che debba a lui lasciarsi il peso di eleggere il ministro della medesima: sicchè per li laici non vien concesso in quel Concilio diritto di Padronato: anzi espressamente si vieta con queste parole: *Quod si etiam secularium, quicumque Ecclesiam edificaverit, & alium magis quam eum in cujus Territorio edificat invitandum putaverit: tam ipse cui contra constitutionem, ac disciplinam gratificari vult, quam omnes Episcopi, qui ad ejusmodi dedicationem invitantur à conventu abstinebunt. Si quis excesserit in reatum devocabitur; si quis excesserit ordinem recognoscat canonicum.* Sulle quali parole riflettendo il Tommasini nel luogo addotto, scrisse: *Quinimmo videri potest laicos omnino proscripsisse patronos, quando in eodem Canone penas decernit in laicos, qui constructas à se Ecclesias voluerint ab alio, quam à Diocesano Episcopo dedicari; & ne verbum quidem facit ullum de jure eo, quo possint hi laici ministros Ecclesie suae Episcopo presentare.* Congettura altresì l'istesso Tommasini nel luogo addotto
al

al num.6.; che à tempo di S.Gio:Crisostomo ; cioè nel secolo quarto vi fosse qualche immagine del diritto del Padronato , adducendo un luogo del medesimo Padre, cioè l'*Omilia* 18. *In Acta*.

Egli è certo, non per tanto, che nel secolo sesto, anzi e settimo nell'Italia, non vi fosse ancora introdotto il Juspadronato a riguardo de' laici; poiche abbiamo dalle lettere di S. Gregorio Papa, che se mai fosse fondata, e dotata qualche Chiesa da chi che sia, dovestesi consegnare dal Vescovo; ma che non avesse ad acquistarsi diritto niuno al Fondatore, fuorchè la grazia, cioè il diritto, di assistere al Sacrificio, ed all'Orazione, come spiega Natale Alessandro (1), esponendo la parola *processionis gratiam*, nell'*epistola* scritta a Felice di Messina, di cui faremo fra poco menzione, e Ludovico Tommasino spiegando i due *Rescritti* di Gelasio Pontefice riferiti da Graziano ne' *Canoni Pie mentis*, & *Frigentius* 16. qu.7., ed altri. Il medesimo S. Pontefice Gregorio nell'*epist.* 9. del *lib.* 2. *Indic. X.* scritta a Castorio Vescovo di Rimini espressamente proibisce lo stabilirsi ivi Prete incardinato; ma se voglia la pia Fondatrice chiamata Timotea la celebrazione delle Messe, doveste egli trasmetterle il Sacerdote: *Nec Presbyterum constituas Cardinalem; & si Missas forte maluerit fieri sibi à dilectione tua, Presbyterum noverit postulandum, quatenus nihil alias à quolibet Sacerdote alio nullatenus presumatur.* E nell'*epistola* 10. del *lib.* 12. scritta a Felice Vescovo di Messina, gli permette, che consagri la Basilica de' Martiri fondata da Gennaro Suddiacono di quella Chiesa, dopo aver bene esaminato, se la dotazione fatta era sufficiente per tutto ciò, che facea d'uopo alla Chiesa, ed alla sostentazion de' Chericì, indi aggiugne: *Enuntiaturus ex more nihil illic conditoris Juris ulterius jam deberi nisi processionis gratiam, quæ Christianis omnibus in communi debetur.* Certamente se dritto alcuno a' Fondatori delle Chiese fosse allora dovuto, senza dubbio il Santo Pontefice lo avrebbe espresso.

Nel Concilio Namnetense celebrato, al dire del Padre Lecoing, nell'anno 656. (quantunque appresso gli eruditi sia l'epoca di questo

Con-

(1) *Histor. Eccles. tom.5. Sec.6. cap.6. art.4. num.8., Thomasin. loc.cit. num.8.*

Concilio incerta) nel *Can. 16.* additafi esser già nella Francia fuo di concedere il dritto del Padronato a' laici, come lo afferisce Natale Alessandro (1).

Nelle Chiese della Spagna ritrovasi conceduto dal *Can. 2.* del Concilio Toletano 19. celebrato nell'anno 655. il dritto del Padronato a' Fondatori; ma solo durante la lor vita: *Quia fieri plerumque cognoscitur* (son le parole del Canone) *ut Ecclesie Parochiales, vel Sacra Monasteria, ita quorumdam Episcoporum, vel insolentia, vel incuria horrendam decidant in ruinam, ut gravior ex hoc oriatur edificantibus moror, quam in struendo, gaudii extiterat labor: ideo pia compassione decernimus, ut quamdiu earumdem fundatores Ecclesiarum in hac vita superstites extiterint pro eisdem locis curam permittantur habere sollicitam, & sollicitudinem ferre precipuam; atque Rectores idoneos in eisdem Basilicis iidem ipsi offerant Episcopis ordinandos.* Guardisi qui come andava ristretta la Chiesa della Spagna in concedere i dritti del Padronato nel secolo settimo, che non volea, che il dritto passasse oltre alla vita del Fondatore, e per conseguenza niente ne acquistavano gli eredi.

Questa disciplina di dare a' Fondatori delle Chiese il dritto del Padronato s'introdusse nella Chiesa Orientale pria di quella delle altre Chiese di Occidente; poiche abbiamo la *Nov. 57. cap. 2.* e la *Nov. 123. cap. 18.* di Giustiniano, nelle quali si concede a' Fondatori, e loro Eredi questo dritto, purchè somministrassero le spese necessarie alla sostentazione de' Cherici, che doveano ministrare i Divini Uficij, e presentassero al Vescovo Cherici degni di una tal carica; che se nominavano Cherici non degni del beneficio, si devolveva al Vescovo il dritto di conferirlo: *Si vero,* (così parla la *Novella 123. al capo citato*) *qui ab eis eliguntur tanquam indignos prohibent Sancta Regula ordinari, tunc Episcopus quoscumque putaverit meliores ordinare procurat.*

Tutto ciò abbiam voluto prevenire, affin di porre in chiaro il rigor della Chiesa in concedere questi dritti a' laici; e maggiormente far conoscere, che non è se non che una pura grazia della Chiesa medesima. Ma perche questa grazia si ritrova già racchiusa nel corpo del dritto canonico, già è divenuta giustizia,

B

Co-

(1) *Nat. Alex. tom. 5. & 7. cap. 3. art. 4.*

come lo avvertono comunemente i Dottori, e per conseguenza vien costretto il Vescovo, o qualunque Superiore Ecclesiastico, ad accordare un tal diritto a coloro, che edificano, fondano, o dotano *ex integro* una Chiesa, o sia Cappella, come lo avvertono comunemente i Dottori; debbonsi non pertanto osservare le regole da' Sacri Canoni prescritte. Egli è vero altresì, che concorrendovi uno de' tre requisiti, particolarmente la fondazione, ed edificazione della Chiesa, si acquista il diritto del Patronato, quantunque il Fondatore, o Costruttore non si abbia riservato un tal diritto; poichè gli viene concesso dalla legge medesima, come concordemente scrivono i Dottori, afferendo esser questa l'opinione più comune (1) secondo la disposizione del testo nel *cap. significavit de test.* e nel *cap. Nobis 25. de Jure patronat.*, nel qual testo, se si legge intera la decretale di Clemente III. secondo si rapporta da Antonio Agostino nella 2. collezione, asserisce il Van-Espen esser chiara la decisione a favor de' Fondatori, quantunque non si riservino nella fondazione il diritto del Patronato. Che però siamo in questo d'accordo coll'Avversario, il quale asserisce, che quantunque la Regina Giovanna non si abbia riservato questo Patronato, non per ciò venga ad esserne esclusa, mentre ella fondò, edificò, e dotò il detto Spedale non meno che la Chiesa di S. Corona Spina. Diciamo che siamo d'accordo per quel che riguarda a questo punto del non richiedersi la riserva del Patronato per acquistarlo, qualora vi concorrano la fondazione, edificazione, e dotazione. Ma non per questo intendiam concedere all'Avversario quel che egli pretende, cioè che di fatto siasi acquistato un tal diritto di Patronato, e che già sia Patronato regio.

Ed a far ciò chiaro fa d'uopo avvertire, che quantunque non vi si ricerchi espressa riserva nella fondazione della Chiesa per acquistare il Juspatronato, può nondimeno questo rimettersi dal Fondatore

(1) *Gonzalez in notis in cap. Nobis fuit num. 3., Fagnanus ibidem num. 4., Card. de Luc. de Jur. patronat. disc. 55. num. 3., Lambertin. de Jure patronat. art. 4. 2. quest. princ. par. 1. lib. 1. ferè per tot., Van-Espen. Juris Ecclesiast. Univ. par. 2. tit. 25. cap. 3. num. 2. & alii, Barbosa Juris Ecclesiast. Univ. lib. 3. cap. 12. num. 60. 61. & 62.*

datore secondo i termini del *capit. significavit extra de testib.* E questa remissione si può fare, o espressamente, o tacitamente, di sì fatta maniera, che se tali circostanze concorrono, che si possa probabilmente giudicare non averli voluto riferbare un tal diritto il Fondatore, certamente il Patronato non si acquista, come ben lo avvisa il Cardinal de Luca (1): dottrina seguita comunemente da' Dottori, i quali han comunemente asserito, che se vi concorrono tali circostanze, che possa giudicarsi della remissione, la Chiesa rimanga libera: eccone l'autorità di un Autore in questa materia non solo classico, ma che gli si può arrogare il titolo di testo, tant'egli è celebre, e concordemente applaudito. Questi è Cesare Lambertino (2), il quale nel luogo citato volendo accordare la sua opinione col testo nel *capitolo significavit* sopra citato, e così spiegare la sentenza di Paolo de Cittadinis, che difende il contrario da lui parimente mentovato, con apportarne le ragioni, che sostentano la di lui sentenza, scrive così: *Tamen ego salvarem, & concordarem opiniones hoc modo, & dicerem duos requiri consensus, unus expressus ex quo oritur licentia ad fabricandum, alter qui ex eodem procedit inconsequentia, qui constituit illum patronum* (intende del consenso del Vescovo, che concorre alla fondazione della Chiesa) *& sic non haberet exprimere se velle esse patronum. Est bene verum quod ego tenerem patronum, seu fundatorem numquam exprimere mentem suam, scilicet an velit esse patronus, sed distinguerem isto modo, quod si aliquis construxit Ecclesiam; & nihil dixit, & prima vice fuit ab Ordinario solo illa Ecclesia ordinata, sine aliqua presentatione, ex quo visus est declarasse esse suam voluntatem Ecclesiam essendi liberam, si in secunda vice cum vacaverit, voluerit presentare tamquam patronus, quod non admittatur, quia sua declaratio ejus tacita voluntatis sibi prejudicavit, & Ecclesia semel libera, non recipit servitutem secundum Bald. in d. cap. significavit in primo notabili, & ibidem Felin. in 2. art. legis fin. Cod. de bonis lib. così Lambertino: Dalla quale dottrina ad evi-*

B 2

denza

(1) *Luc. de Jur. patr. disc. 55. n. 3.*(2) *Lambertin. de Jur. patr. lib. 1. par. 1. qu. 2. principal. art. 4. num. 17.*

denza si deduce esser sufficiente la tacita remissione del padronato, qualor congetture vi concorrano, che sufficientemente la pruovino.

E di ciò la ragione è altresì chiarissima; poichè trattandosi di una servitù da imporsi ad una cosa che per altro sarebbe libera, basta la tacita volontà di colui, che la potrebbe far serva, di volerla liberare: e già sopra abbiamo dimostrato, che per sua natura costrutta la Chiesa dovrebbe rimaner totalmente sotto la libera disposizione del Vescovo, e che per molti secoli nella Chiesa non si è sentito questo nome di Juspadronato, e solamente nella fine del quinto secolo, in cui regnò Gelasio Sommo Pontefice fu conceduta ad un tal Giulio, che edificava una Chiesa, solamente la grazia di assistere al Sacrificio, e soddisfare al precetto della Chiesa nel Tempio da lui costruito, come abbiamo nel *Can. pia mentis* 16. qu. 7. e nel *Can.* seguente, le di cui parole sono: *Ipsum procul dubio prater processionis aditum, qui omni Christiano debetur nihil ibidem se proprii juris habiturum.* E nel *Can.* seguente, che comincia *Frigentius* 27. le stesse parole ripetonsi: *Nihil tamen sibi fundator ex hac Basilica noveris vindicandum, nisi processionis aditum, qui Christianis omnibus in communi debetur:* la parola *processionis*, così come da Noi è stato accennato, viene spiegata eruditissimamente, e diffusamente dal non mai abbastanza lodato Emanuello Gonzalez (1), che apporta molte altre spieghe, e le rifiuta.

Ed in vero la ragion naturale medesima persuade una tal verità, da che qualunque cosa che per sua natura dovrebbe avere uno stato, e questo muta per l'impedimento, che *ab extrinseco* le avviene, se questo impedimento si rimuova certamente al suo stato ritorna. Or se egli è vero, come negar non si può che le Chiese debbano essere per loro natura sotto la libera amministrazione de' Superiori Ecclesiastici, e questo venga impedito per lo diritto del padronato; se questo cessi, o per espressa, o per tacita, e congetturale volontà del Fondatore, chi potrà negare, che debba la Chiesa fondata al suo antico stato ritornare, ed in istato di libertà riporsi? Nè questo è nuovo nel diritto così canonico,

(1) Gonzalez in notis in cap. Nobis fuit 25. de Jure patronat. lit. F. num. 6. 7. & 8.

co , che civile ; che a favor della libertà , e della Chiesa ammetter si debbano le pruove congetturali , quando elleno siano sufficienti.

Ma chi potrebbe credere che questa dottrina medesima , e con maggior chiarezza , venga stabilita dal più forte sostenitore delle proposizioni dell'Avversario , cioè dal celebre Bernardo Van-Espen , e nel luogo medesimo da lui citato , tacendo però quel che immediatamente prima delle parole di Van - Espen da lui rapportate il medesimo Scrittore registra : le rapportaremo Noi , e son le seguenti : *Attamen si ab antiquo fundata fuerit Ecclesia , & fundator ejusque hæredes Jurepatronatus nisi non sunt ; præsumendum est eos in fundatione Jus hoc renisisse , ac voluisse fundare Ecclesiam liberam , aut certè successu temporis saltem tacite eo non utendo renunciasse , uti monet ibidem le Roy ;* cioè nelli *Prolegomeni al commentar. de jure patronat. cap. 15. (1)* Egli è vero , che nel *num.* seguente dall'Avversario additato con addurne le parole asserisce , che dubitandosi del Juspadronato , se si pruovi la fondazione, intendesi riservato il dritto del Padronato : Il che dee intendersi , per esser coerente ne i suoi detti , quando la presunzione di non essersi riservato il dritto del Padronato non sia tale, che escluda ogni dubbio prudente in contrario : come chiaramente dalle di lui parole medesime nel numero dall'Avversario citato si deduce : da che egli dice , che se si dubiti del Juspadronato , e si dimostri la fondazione fatta da taluno , che in tal caso aggiudicar si dee al fondatore , o a i suoi eredi , poiche la fondazione seco apportar suole il dritto del Padronato : e però deesi presumere riservato al fondatore , se il contrario non sia in una tal maniera dimostrato . Le sue parole susseguenti immediatamente alle riscrite da Noi sono queste : *Interim si de Jurepatronatus dubitetur , & probetur aliuem esse fundatorem , aut saltem fundatoris hæredem , ipsi Juspatronatus adjudicabitur eo quod fundatio secum soleat trahere Juspatronatus , ideoque præsumatur fundatori reservatum , nisi contrarium quodammodo ostendatur .* In queste parole dee rifletterli a quel *dubitetur* , ed a quel *quodammodo ostendatur* : parole , che dinotano la dottrina del Van Espen aver luogo quan-

(1) *Van-Espen Jur. Ecclesiast. Univ. par. 2. tit. 25. cap. 3.*

quando si dubiti del dritto del Padronato : e che il dubbio possa escludersi colla dimostrazione non già vera , e propria ; ma con tal pruova , che forza , ed efficacia di dimostrazione abbia . E tanta forza appunto ha per sentimento del medesimo Van-Esren l'esserli costruita la Chiesa *ab antiquo* , e non essersi nè il fondatore , ne i suoi eredi serviti del dritto del Padronato , come in fatti accade nel caso nostro . Di questa sentenza ponno vedersigli Addenti alla *decisione* 1. *cor. Buratt.*

Or ciò supposto veniamo a considerare nel caso nostro , se vi concorrono queste congetture , le quali con certezza morale persuadano non averli voluto riservare la Regina Giovanna un tal diritto di Padronato . E come potrà negarsi ? La Regina fonda questo Spedale , e questa Chiesa di S. Corona Spina : ne ottiene il diploma dal Sommo Pontefice : ne incarica la perpetua amministrazione al Priore di S. Martino . In quel diploma non si legge parola , in cui si riserbi alla Regina costruente diritto di Padronato sul medesimo edificio : Sono scorsi tanti secoli , e non mai i Serenissimi Re successori han preteso questo Juspadronato , siccome non lo pretesse la medesima Regina Giovanna . Si destina al governo di quella Chiesa un Vicario , e questo viene istituito dal Priore di S. Martino , secondo il tenor del diploma , senza che se ne richiegga il Beneplacito regio : e così per lo spazio di più centinaja d'anni si è profeguito . E quali congetture più chiare ponno ritrovarsi di una total rinuncia , e remissione di ogni diritto , di questa di cui ragioniamo ?

Uno degli effetti principali del Juspadronato , è la presentazione del Rettore , o Prete che governa la Chiesa : questo non è stato mai istituito , o dal Re , o con beneplacito Regio : e ciò a vista de' Ministri regj nella Città metropoli del Regno , dove risiedono , ed han riseduto i Ministri principali del Re , uomini di sommo senno , di gran dottrina , e di ardentissimo zelo per gl'interessi della Corona Regia , e per tanti secoli . Come adunque può negarsi esservi intervenuta una certissima remissione del Juspadronato ? E quantunque nelli tempi della Regina Giovanna I. vi fossero state molte guerre , come le nostre istorie ci rammentano , nulla di marco per gran tempo sfiede il nostro Regno quieto , e pacifico sotto il governo della Regina Giovanna , e particolarmente nell'anno seguente a quello , in cui si ve-

de

de formato il secondo istrumento dell'erezione dell' Ospedale; cioè nell'anno 1376. in cui in età di anni 46. celebrò le nozze con Ottone Duca di Bransvic Principe dell'Imperio (1), tutto che non mancastero alla Regina sospetti dell'animo di Carlo di Durazzo, che poi fu Re di Napoli, a i di cui movimenti per ovviare celebrò il matrimonio. Seguirono poi nel 1378. i rumori per lo scisma sortito in Roma quando fu eletto Urbano VI., e cominciarono i rumori in Napoli, che finalmente apportarono tumulti in questo Regno, e seguitarono per molto tempo fino alla morte di Ladislao: E nel tempo di Giovanna II. non mancarono veramente torbidi nel nostro Regno; ma non può dirsi, che non riluceffero nel medesimo da tempo in tempo lumi di pace. Ma dopo la coronazione di Alfonso I. già possessore del Regno, e nel Regno di Ferdinando I. non vi furono tai rumori di guerra nel nostro Regno, che avessero potuto impedire i Ministri regj dal considerare ciò, che apparteneva agl'interessi della Real Corona. E dopo l'intero possesso di questo Regno di Ferdinando il Cattolico, seguito per lo gran valore del celebratissimo gran Capitano Consalvo di Cordova, e ne' tempi susseguenti particolarmente ne' tempi di Carlo V. Filippo II. Filippo III. e Filippo IV., e di Carlo II. di felice, e santa memoria prossimo predecessore del nostro Augustissimo Imperadore, si contano più anni di sicura pace, e perfetta quiete. Ed in tutti questi tempi non han mai pensato i Ministri regj a questo grande interesse della Regia Corona, ed a questo padronato della Chiesa di S. Corona Spina. Che maggior prouva di una perfetta remissione del diritto?

A ciò si aggiugne, che in questi tempi intramezzati fino al dì d'oggi non hanno impedito le turbolenze delle guerre il badare a molti punti, ed interessi della Corona reale, come dalle nostre storie si raccoglie, e particolarmente per lo padronato di S. Niccolò di Bari, ed altri interessi simili colla Chiesa, siccome ne fa testimonianza, e minutamente gli esamina Piero Giannone nella sua Storia civile di Napoli. Ciò sia detto per ovviare ad alcune opposizioni, che si sentono mustrare da coloro che

(1) Vedi Pietro Giannone *Istor. Civil. di Nap. tom. 3. lib. 23. cap. 3. & sequen.*

che si dimòstran parziali dello Spedale; i quali affin di rigettar questa tacita remissione, borbottano, che i tempi calamitosi delle guerre non han dato l'agio a' Ministri Regj di pensare ad un punto così rilevante alla Regia Corona, ricordato loro da tanti scrittori delle storie, e cose Napoletane, che di questa donazione della Regina Giovanna I. han fatto tante volte menzione; e che sono andate le loro opere per le mani di tutti, specialmente la Napoli Sagra di Cesare di Engenio, e le storie del Summonte.

Or rimettiamci in filo: Alle cose già dette per provar questa tacita, ma evidente remission del diritto si aggiugne, che più volte i PP. di S. Martino sono stati vessati dalla Camera Apostolica per questo Spedale: essi han pagate le grosse somme alla medesima per transazione, come lo stesso Avversario attesta; ed in tutti questi travagli, che la Certosa pativa, e pativa pubblicamente, ed a vista di tutti i Tribunali regj, non si legge, che giammai avessero questi chiamati a se i PP., o impedito il Nunzio Apostolico, che non proseguisse le sue commessioni, come cosa spettante al diritto Regio, siccome in altre occasioni han fatto, e nelle memorie dell'Archivio Regio del Chioccarello si legge. Finalmente il Sommo Pontefice Pio V. spicca fuori una Bolla; commuta le opere, quietà il Monistero di S. Martino, e niuno de' Ministri regj s'opponne: ed in quel tempo medesimo, in cui ebbero il petto forte di resistere ad altri diplomi del medesimo Santo Pontefice per difendere con vigore i diritti regj, siccome le nostre storie ci rammentano, e nell'Archivio suddetto si accenna. Potea esser questa Bolla così oculata, che non fosse penetrato il suo tenore da i Senatori del primo Consiglio del Re? E' possibile, che i Ministri della Regia Camera, ed i Fiscali di quel tempo non ne avessero contezza? Fatto così pubblico, maneggiato sotto due gran Pontefici Pio IV. e Pio V. nelle Congregazioni di Roma, nel Tribunale della Nunziatura Apostolica: Chi mai potrà immaginarselo?

Inoltre non è inverisimile, che la Regina Giovanna I. mossa da divozione, e pietà avesse voluto fondar questa Chiesa, senza ritenersene padronato alcuno: imperciocchè è ufficio di maggior pietà il costruire, o edificare una Chiesa, e lasciarla sotto l'arbitrio de' superiori ecclesiastici, senza pretenderci diritto alcuno

no. Ed in fatti il Pontefice Innocenzi o III. in una lettera scritta a Metilde Contessa Fiamenga, che lo richiedea d'un simil diritto sulle Chiese da lei fondate, risponde con parole tali, che la persuade a contentarsi della negativa, che egli le ne dà. Ecco le di lui parole: *Et si pro cibus tuis favorem prestare secundum Deum benevolum intendamus, eas tamen, quas repellit justitia, Nos admittere non debemus, cum ejus locum qui justus est & justitiam dirigit, licet immeriti teneamus in terris. Oblata quidem nobis ex tua parte petitio continebat quod cum in quodam loco tui dotavit Nepa nomine, ad honorem Dei Ecclesiam fundare proponas, de bonis tuis sic plena manu dotare, quod Canonicis, qui Deo ibidem pro tempore servient, necessaria vite non desint, Jus patronatus, & prebendarum collationem in ea tibi ac successoribus tuis reservare petebas. Quorum primum admittimus, secundum vero non ducimus concedendum, cum non expediat saluti concedi. Quia cum ea devotione te afferas assumpsisse propositum in loco predicto Ecclesiam construendi, acquies eo plus animæ, quominus in eo corpori reservabis. Unde devotionem tuam exhortamur in Domino, quatenus illud perficere studeas, quod ad tuam salutem, & ecclesiasticam pertinere dignoscitur honestatem, datum Laterani XI. Nonas Junii Pontificatus nostri anno xv. (1).* Le parole d'Innocenzo sono interpretate da Bosqueto nelle note a detta pistola, non solo per la negazione della collazione delle mentovate prebende; ma altresì per lo diritto di presentare gli ecclesiastici alle medesime. Quantunque Gonzalez, ma non con sufficienti ragioni, pretende esser negato dal Pontefice il solo diritto di conferire, ch'è proprio della potestà ecclesiastica. (2)

E qui ci sia lecito il considerare le dottrine del Cardinal de Luca, e di Lotterio, i quali espressamente insegnano, che laddove non vi sia espressa la riserva del padronato, se la costruzione, fondazione, e dotazione della Chiesa sianfi fatte per sola pietà, e per riguardo della salute dell'anima, e rimessione de' proprj peccati, s'intende senz'altro rimesso il dritto del padronato.

Il Cardinal de Luca adunque così scrive (3). *Vtrum in casu etiam*

(1) *Innocen. III. lib. 3. registr. 15. epist. 192.*

(2) *Gonzalez in cap. præterea 4. de Jure patronat. n. 7.*

(3) *Card. de Luc. de jur. patr. disc. 55. num. 20.*

regula, quod scilicet agatur de constructione, vel donatione ex integro, ob quam etiam sine expressione jus patronatus acquiritur, adhuc id provenit ex quadam simplici juris presumptione, cessante non solum ex contraria probatione expressa animi faciendi opus ex solo motivo pietatis, ac salutis animæ sine hoc premio, sed etiam si conjecturaliter, ac adminiculative, ad communiter notat in cap. significavit de testibus ex planè collectis per Buratt. adden. decis. 1. num. 14. & communiter. Unde propterea si quis absque dicto animo acquirendi jus patronatus opus faciat, vel faciendum precipiat, non videtur quod hæres, vel successor id prætere valescat; Quinimo, neque ipsemet ex intervallo, postquam Ecclesia jam constructa, vel dotata in statu libertatis constituta est.

Epiù diffusamente Lotterio (1) il medesimo insegna con tai parole: Fateor tamen majorem esse vim expresse reservationis patronatus, quam tacite, & subintellecte, non quidem ad effectum producendi jus patronatus, nam ubi voluntas fundatoris est certa, illud, ut dictum est, solo juris ministerio inducitur, sed tamen ad effectum ostendendi voluntatem illam: etenim ubi non est expresse reservatum, hinc inde contraria incurrant juris præsumptiones, siquidem, quod in dubio censeatur fundator sibi reservasse patronatum, licet non expresserit, valida urget conjectura, quæ ducitur ab eo, quod communiter, & ut plurimum fieri est consuetum, de qua per Dec. in consil. 28. num. 3. & per Menoch. consil. 10. num. 7. & consil. 13. num. 13. quod vero noluerit contraria suadet ratio majoris boni, nec enim est dubitandum quin plus promereatur apud Deum fundans Ecclesiam, & eam dotans, nullo reservato patronatu, quam fundans sub reservatione hujusmodi: hic enim mercedem suam videtur recipere in hoc sæculo, quippe illi deperit omne meritum, nedum ex tali reservatione, sed etiam ex appositione proprii nominis, vel armorum, sive insignium, secundam opinionem Gemin. in can. dicitur ad finem vers. nota hoc dictum 45. distin. Addentes ad Abatem in cap. delicti num. 4. in verbo possit fumere de excess. Prælat. sequitur Bassan. in catal. gloss. num. part. 1. in 13. cond. ad fin. vers. advertite tamen. Unde Magnus Con-

(1) Lotterius de re beneficiaria lib. 2. quest. 7. tom. 1. num. 5.

sanctitas (quem in hoc nescio quinam fuerint Principes imitati)
cum iam celebres, & insignes memorias in honorem Dei, atque
Sanctorum, sum Romæ, tum in aliis pluribus Romani Orbis
erectis doctis in nullis tamen modestissimus Imperator, reperitur
sui nominis, memorie titulum insculpsisse, quin contempsisse,
quod alii tanopere affectant, ut habet Baron. in anno 324. n. 116.
repetitio in anno 337. n. 24. In hoc ergo concurrentiam presump-
tionum, sive coniecturarum conflictu rem statim ab effectu judi-
camus, ut si videlicet in prima provisione de beneficiis facta à pri-
mæ illius erectione, fundator presentaverit, & ad ejus præsentationem
Episcopus providerit, satis sic intelligatur declarata præ-
existens voluntas Testatoris, & fundatoris sibi tale jus reservandi
etiam de consensu Episcopi; observantia enim illic subsequuta
benè indicat quid gestum sit. l. si de interpretatione ff. de legib. Rota
decis. 697. sub n. 4. ad fin. par. 2. in reben. & in his terminis procedit
decis. 672. num. 2. & per tot. eadem par. 2. Ex diverso vero conside-
ramur cum liberalioris etiam Divinam Numen fuisse mentis, si
passus sit beneficium provideri sine aliqua sua præsentatione.
Lambert. dicit. 4. sub n. 19. vers. est benè verum. Cessaret autem
controversia hec omnis si ex verbis foundationis posset etiam vo-
luntas hec generosi, & liberalis animi educi, velat si professus
esset fundator in ipsomet actu moveri intuitu elemosinæ, aut spa-
retributionis æternæ, istæ enim causæ videntur de directo ad-
versari animo acquirendi patronatam, Cresc. det. 1. num. 3. de
jure Patronat. & censuit Rota in Albanen. Prioratus 26. No-
vembri 1588. coram Orano, que legitur in 4. par. recen. decis. 564.
sub num. 7. vers. & hoc eo magis.

Or si legga la donazione della Regina Giovanna, e vedrassi, che
 a questo oggetto fa la fondazione del detto Spedale, cioè per la
 salute della sua anima, per la rimessione de' suoi peccati, ed in
 ricompensa de' beneficj da Dio ricevuti, e non già per memo-
 ria della sua incoronazione, come altrui s'immagina, e non ha
 avuto ritegno di dirlo in pubblico Senato.

Può ben anche considerarsi nella detta Pistola d'Innocenzo, che
 il Pontefice negasse il detto diritto di presentare alla Contessa
 Metilde, che lo richiedea, perchè la Chiesa, che intendea
 edificare era Chiesa conventuale, e collegiata, e per conseguen-
 za, richiedea l'onestà, e la decenza della medesima, che l'ele-

zione de' ministri di quella si facesse dagli ecclesiastici; e non da secolari, come altresì lo nota Bosqueto. E ciò dà a noi altro motivo di escludere il padronato dalla detta Chiesa, e Spedale; poichè quella doveva essere una Chiesa collegiata col suo Rettore, e Cappellani, che conventualmente doveano vivere; e che formavano, come al presente formano un corpo colla Certosa di S. Martino, anzi con tutto l'ordine Certosino, come fu disposto dalla Serenissima Giovanna I. ed approvato dalla Santa Sede, come dal diploma del Sommo Pontefice apparisce, a cui cioè al Vicario si concede facoltà di esercitar giurisdizione su di quel clero esente dalla giurisdizione de' l' Arcivescovo. Ora è notissima la disposizione del capitolo *Sacrofancta*, e del capitolo *Messuna extra de electione*, che proibisce acquistarsi in tali Chiese per la fondazione il dritto di presentare il superiore, senza privilegio speciale della Santa Sede Apostolica: ond'è che comunemente i DD. han detto, che per fondazione della Chiesa non può il fondatore laico pretendere questo dritto in Chiesa conventuale, o collegiata, se non sia nella medesima fondazione per ispezial privilegio a lui dal Sommo Pontefice conceduto, sian le Chiese secolari, sian regolari: (1) son degne di essere apportate le parole di Fagnano nel *comment. del cap. Nobis de Jurepatronat. secunda nota ibi in conventuali ecclesia ex constructione ecclesie conventualis, seu collegiate, etiam de diocessani consensu non acquiri construendi Juspatronatus, seu presentandi Prælatum absque privilegio Apostolico, ut hic, Et in cap. hinc est etiam 16. q. 1. 1. Pus. decis. 366. num. 4. Et sequen. lib. 2., Rot. decis. 421. num. 2. par. 2. recen. Quod*

(1) Fagnan. in cap. nobis extra de Jurepatronat. num. 14. Et 15. Gonzalez. in comment. in cap. Sacrosancta Romana Ecclesia extra de electione. Et electi potestate: Glossa in dicto cap. Nobis in verbo nisi aliter vers. vel exponendi de jurepatronat. vide Joann. Aloysium Riccium in opere postumo praxis aureæ novissime probationis Jurispatronat. resol. 62. ubi plures refert Doctores, Et decisiones. Card. de Luc. de Jurepatronat. disc. 55. num. 14. addentes ad Barut. dec. 1. Lambertin. de Jurepatronat. lib. 1. par. 1. q. 11. art. 3. Aug. Barbof. jur. eccl. univ. lib. 3. cap. 12. num. 46. 47. 48. Et 49. cannino vidend.

locum habet., sive ecclesia collegiata sit secularis, sive regularis juxta text. in clementina ut ii de etate, & qualitate, nam sub nomine ecclesie conventualis comprehenditur etiam ecclesia collegiata licet de consuetudine hoc verbum referatur ad ecclesias religiosorum, ut hic per Abb. num. 3. in 2. notabili: e tale è la Chiesa di Santa Corona Spina, come abbiamo fin ora divisato.

Ma a che tanto logorarci nell'indagar congetture di tacita rimesione se nel caso nostro concorrono tali circostanze di fatto, che ad evidenza dimostrano aver la Regina Giovanna I. da se abdicato ogni diritto di Juspatronato, che potea competerle, trasferendolo espressamente nel Priore *pro tempore* di S. Martino. E' assai notevole la Dottrina del celebre Covarruvias nel più volte citato capo 36. nella fine del n. 2 al §. *Distinguitur autem*, dove così scrive: *Distinguitur autem Juspatronatus clericorum a Jurepatronatus laicorum in hoc quod illud acquiritur quousque ex ecclesie bonis ecclesia constituitur vel datur, ac denique ratione ecclesie, vel dignitatis ecclesiasticae competit alicui. Hoc vero à rebus propriis, & secularis patrimonii originem trahit: E nel n. 5. §. secundo illud scrive così: Secundo illud erit observandum omnino, ac mente tenendum quod licet Juspatronatus originem habuerit ex patrimonio alicujus laici, fuerit tamen, vel ab initio, vel postea donatione, testamento, vel alio quovis titulo in ecclesiam translatum, aut in collegium ecclesiasticum canonicorum regularium, vel secularium ita quod ad id collegium pertineat presentatio, dicitur plane hoc Juspatronatus clericorum, & ecclesiasticum, non laicorum, textus hoc probat satis aperte in cap. unico §. ult. de Jurepatronat. in v1. notant idem Marinus Socc. in cap. de monachis, de præbendis ult. col., Felin. in tract. quanto literæ Apostolicæ sexta limitatione. Casar Lambert. in tract. de Jurepatron. lib. 1. quest. 1. art. 8. qui hoc ipsum expressim asseverant non tantum quoad privilegia, sed etiam quoad derogationem, quemadmodum tenet glossa in verbo ecclesiasticus illic communiter recepta in d. cap. unico §. ult. idem responderunt in specie, Paulus Paritius corf. 123. num. 19. & seq. lib. 4. Casar Lambertinus in dist. tract. lib. 2. part. 3. quest. 9. art. 20. Quæ ratione cum hoc Juspatronatus etiam quoad derogationem censi debet clericorum, & ecclesiasticum minime pertinet ad hujus*

ius Regni edita NEC SUB ILLIS CONTINETUR. Quo fit ut reservatio juris communis cujus mentio fit in d. cap. 2. de prob. in v. 1. in his obtineat beneficiis que ad hoc Juspatronatus pertinent. Preghiamo il nostro contraddittore a riscontrare il luogo del Covarruvias, che vedrà aver noi fedelmente, e senza abbaglio trascritte le di lui parole. Rifletta poi di grazia, che questo Spedale, e Chiesa di S. Corona Spina fu talmente da Gregorio XI. unito, e sottomeſſo alla cura del Priore di S. Martino coll'ampia facoltà di eleggere il Vicario, o Rettore a suo arbitrio, che dà a lui la facoltà d'amministrare i beni del medesimo colla Bolla da lui spedita ad istanza della medesima Regina Giovanna à' 23. d'Agosto dell'anno 1373. che era l'anno terzo del suo Pontificato, che comincia. *His que ecclesiarum*, in cui leggonsi le seguenti parole: *Quodque idem Prior hujusmodi pauperes ac unum vicarium loco sui, necnon sacerdotes, & diaconos, & officiales, & familiares, ac procuratorem, seu negotiorum gestorem, ac physicum chirurgicum, speciarium, colonos, pensionarios, & alios servitores, & ministros quoscunque Hospitalis, & Ecclesie predictorum eligendi, ponendi, instituendi, assumendi, eosque immutandi, & destituendi, & alios subrogandi semel, & pluries pro sue voluntatis, arbitrio, sicut sibi pro meliori videbitur, nulla juris, vel consuetudinis solemnitate servata, habeat liberam potestatem.* E poi con altra Bolla spedita sotto il 1. Settembre del medesimo anno, che comincia: *Ad ea que salubrem, & quietum* ad istanza parimente della medesima Regina di nuovo sottomette detto Spedale, e Chiesa di S. Corona Spina al medesimo Priore; e gliene dà così libera l'amministrazione, e così assoluta l'autorità, che proibisce a chiunque sia di qualsivoglia dignità anche regia, ed imperiale adornato sotto pena di scomunica *lata sententia* d'intromettersi al governo di quello Spedale, e Chiesa, o di deputare sacerdoti per l'amministrazione di quella, o abitare, o far che abitino altre persone nello Spedale senza la licenza, e consenso del medesimo Padre Priore. Ci convien qui rapportare le parole della Bolla nella quale dopo aver riferite le istanze della Regina Giovanna: dice così il Papa: *Prædictæ Regine in hac parte supplicationibus inclinatis, auctoritate Apostolica tenore presentium districtius inhibemus universis, & singulis personis cujus-*
cum-

cumque dignitatis status, gradus, ordinis, vel conditionis existentibus etiamsi Patriarchali, Archiepiscopali, & Episcopali, Imperiali, aut Regali, vel quavis alia ecclesiastica, vel mundana præfulgeant dignitate, ne in Hospitali, vel Ecclesia prædictis contra voluntatem dicti Prioris pro tempore-existentis, aut illorum, qui per eum ad gubernandum hujusmodi Hospitalis, & Ecclesiam deputati extiterint, in dictis Hospitali, vel Ecclesia, aut eorum domibus pro habitando intrare, vel aliquos ad habitandum ponere, seu prædictum Priorem, vel Gubernatores per minas, aut terrores directe, vel indirecte ad recipiendum in Hospitali, vel Ecclesia, aut domibus prædictis pauperes, vel sacerdotes, seu diaconos, aut ponendum ibidem aliquos officiales, seu servitores (aut aliquos qui ibidem pro tempore fuerint positi removendum) inducere præsumant. Nos enim eos, qui secus egerint eo ipso excommunicationis sententia decernimus subjacere (a qua nisi prius congrue pro hujusmodi satisfecerint Hospitali, vel ecclesia prædictis, absolvi nequeant) præterquam in mortis articulo constituti. Nulli ergo omnino hominũ liceat hanc paginam, &c. Così il Sommo Pontefice Gregorio XI. a richiesta della Regina: confrontinsi queste parole della Bolla fatta in limine fundationis, coll'autorità, e dottrina del Covarruvias poco fa addotta, e veggasi se possa questo Spedale chiamarsi padronato laico, e regio, e non piuttosto beneficio mero ecclesiastico, dache secondo la dottrina del Covarruvias per volontà della medesima Regina sta trasferito in una Comunità ecclesiastica, in modo tale, che al Superiore di quella spetti il governo, presentazione, o dir vogliamo istituzione del Rettore, o Vicario. Noi che siam di corta veduta non sappiamo conoscerci difficoltà alcuna, e ravvisiamo in questo Spedale, e Chiesa tutte le condizioni, che il Covarruvias ricerca per lo beneficio ecclesiastico; per cui derogare non si attendono i decreti, ed editti emanati nella Spagna.

Abbiam con tanta minutezza ponderata la dottrina del Covarruvias, come Autore, a cui il degnissimo Avversario ragionevolmente molto deferisce, e perchè parla specialmente delle leggi della Spagna così rigorose per quel che riguarda i Padronati, che gli esimono dalle provvisioni, e lettere Appostoliche; determinando, che in esse i medesimi non sian mai compresi, ma non già perchè questa dottrina fosse unicamente del Covarruvias; dache

che oltre a gli Autori ch' egli medesimo cita, avvi altri Autori che la medesima dottrina insegnano, e stabiliscono. Agostino Barbofa la conferma con tai parole (1) *Tertio & illud quoque juspatronatus ecclesiasticum dicitur, quod licet originem habuerit ex patrimonio laici, fuit tamen vel ab initio, vel fundatione, testamento donatione, aut alio quovis titulo in Ecclesiam translatum, aut in Capitulum, seu Collegium ecclesiasticum, Canonorum regularium, aut secularium, vel in aliquam personam ecclesiasticam ratione Ecclesie, dignitatis, aut beneficii: probat caput unicum §. verum de jur. patronat. lib. v. 1.* Cita poi lo stesso Covarruvias nel luogo, e numeri da noi mentovati, ed altri Autori, oltre a quelli, che cita il medesimo Covarruvias: soggiugne il dotto Barbofa la ragione con queste parole: *Mutata enim conditione personae, & honorum conditio mutata videtur Valasc. de Jure emphyteu. qu. 17. num. 15. col. 2., & quando res non privilegiata pervenit ad privilegiatam amittit naturam antiquam, & efficitur res privilegiata secundum Tiraquellum de jure primog. in praef. num. 133. D. Barbofa in l. haeres absens in princ. num. 176. de judiciis.*

E perchè vegga il nostro Avversario quanto siamo esatti in addurre intere le dottrine degli Autori non c'incresce trascrivere ciocchè soggiugne nel medesimo luogo (2) Barbofa: *Potest tamen in fundatione apponi conditio ut juspatronatus reservatum personis ecclesiasticis non cadat sub reservatione, sed habeatur pro mere laicali, ut fuit resolutum in Romana jurispatronat. 31. Maii 1613. coram B. M. Cardinali Sacro cujus meminit Lotter. de benefic. lib. 2. qu. 10. n. 4.* Ma questa condizione non si vede apposta nelle Bolle mentovate del detto Sommo Pontefice Gregorio XI.

Inoltre Prospero Fagnano (3) canonizza la stessa dottrina colle seguenti parole: *Posita posteriore decisione Sacrae Congregationis Concilii à Sanctissimo approbata, qua declaratum fuit in institutione Parochialium Ecclesiarum juspatronatus partim ecclesiastici, partim laicalis non esse observandam formam examinis per*

(1) Barbofa juris. Eccl. l. 3. c. 12. num. 10.

(2) Idem ibid. num. 12.

(3) Fagnanus in cap. cum propter de jurepatr. n. 39. & 40.

per concursum . An idem sit dicendum de Parochialibus juspatronatus, quod origine erat totum laicale, sed pro duabus tertiis partibus ex donatione laicorum effectum fuit postea Ecclesiasticum : proposito hoc dubio mense Decembri Sacra Congregatio non dubitavit, quin juspatronatus origine laicale immutaverit naturam, & effectum fuerit in omnibus ecclesiasticum, si donatione, vel alio legitimo titulo transferit in Ecclesiam : extant enim hac de re jura aperta in cap. unico §. finali de jure patronat. in vi., & in cap. dilectus il 3. supra de præbend., & utrobique notant Glos. & DD. Covarr. pract. q. c. 36. num. 5. v. illud.

Niccolò Garzia (1) lo stesso asserisce apportando altresì decisioni della S. Rota, che la medesima cosa decidono, e dichiarano, e così scrive: *Illud autem est juspatronatus ecclesiasticum, quod licet originem habuerit ex patrimonio laici; fuerit tamen, vel ab initio, vel postea fundatione, testamento, donatione, aut alio quovis titulo in Ecclesiam translatum, aut in Capitulum, seu Collegium ecclesiasticum Canonorum regularium, aut secularium, vel in aliquam personam ecclesiasticam ratione Ecclesie, dignitatis, aut beneficii, & tandem, quod competit Ecclesie, vel ratione Ecclesie cap. unico §. fin. de jure patr. in vi. cita infiniti Autori oltre delle due decisioni della Rota già mentovate, e fra gli altri Giorgio Cabedo de Patronatibus R. Coronæ Lusit.*

Questi da noi riscontrato scrive così: (2) *Juspatronatus ecclesiasticum, dicitur quando ex bonis unius Ecclesie altera Ecclesia fuit constructa, dotata, seu fundata, seu quando ratione dignitatis aut Ecclesie competit personis ecclesiasticis, VEL VOLUIT FUNDATOR ABATEM, AUT ALIAM PERSONAM ECCLESIASTICAM ESSE PATRONUM IN TALI ECCLESIA, ET EJUS SUCCESSORES.*

Bernardo Zegero Van-Espen al nostro degnissimo Avversario certamente gradito, e familiare lo stesso a chiare note come certo, e stabilito asserisce (3) *Juspatronatus, così scrive, ecclesiasticum itaque propriè dicitur, quod competit Ecclesie, seu ratione Ecclesie,*

D

sive

(1) Nic. Garzia de Benef. p. 5 c. 1. n. 553.

(2) Cabedo de Jure patronat. R. Coron. Lusitan. cap. 1. n. 11.

(3) Van-Espen. juris Eccl. univ. part. 2. tit. 25. cap. 2. nu. 6.

sive clerico, sive etiam laica persona v.g. Abatissa. Neque refert quod primitus ex patrimonio & fundatione laici originem habuerit: nam sufficit postea quovis modo, sive testamento, aut donatione translatum esse in Ecclesiam capitulum, seu collegium ecclesiasticum Canonorum Regularium, aut Secularium, aut alicui dignitati, aut beneficio ecclesiastico esse annexum. Ita communiter docent Canonistae; & non obscure probatur in cap. unico de jure patronat. in 6. ubi dicitur, quod ECCLESIA, VEL MONASTERIUM, CUI ALAICO, JURISPATRONATUS COLLATIO FACTA EST habeat semestris ad presentandum, quod evidens est juris patronatus ecclesiastici indicium, ut infra cap. 5. videbimus. Huic canonistarum resolutioni etiam consonat moderna Praxis. Hoc ipso enim, quo jus patronatus probatur alicui competere ratione dignitatis, aut tituli ecclesiastici, reputatur ecclesiasticum, neque de origine ipsius ulterius inquiritur: Così il Van-Espen.

Le dottrine di questi due celebri Dottori ci danno l'adito a far riflessione, che qualora la Chiesa da' laici costruita, è dotata di beni ecclesiastici, o pure sia annessa a' beneficj ecclesiastici, allora si faccia padronato ecclesiastico, come chiaramente essi il dicono. E tanto appunto adviene nel caso nostro, perche il Sommo Pontefice Gregorio XI. con sua Bolla spedita nel medesimo anno, che comincia: *Ad ea quae Ecclesiarum*. afferisce, che a richiesta della Regina Giovanna, che avea fondato uno Spedale, ed una Chiesa col medesimo Spedale incorporata, egli concede, ed unisce al detto Spedale le Chiese di S. Luigi, S. Martino, della Santa Trinità, e di S. Maria de Gritta, incorporandole al medesimo Spedale, e Chiesa per autorità apostolica: ecco le parole della Bolla, che già è stata data fuori colla Stampa; *Nos igitur cupientes quod hujusmodi pauperes, sacerdotes, & diaconos, ac servitores, eo melius in Hospitali, & Ecclesia praedictis valeant sustentari, quo majoribus redditibus, & praeventibus fuerint communiti, ac volentes votis ipsius Reginae nobis super hoc humiliter supplicatis favorabiliter annuere Sancti Ludovici, & Sancti Martini, ac Sanctae Trinitatis, & Sanctae Mariae de Gritta Ecclesias sine cura Neapolitanae Diocesis cum omnibus juribus, & pertinentiis earundem Ecclesiarum, praefatis Hospitali, & Ecclesiae Corone Spine communiter auctoritate Apostolica perpetuo incorporamus*

com-

commendamus, & unimus: Così il Pontefice nella Bolla. Or se per la dottrina del Covarruvias, quando un corpo sacro vien sottoposto ad un luogo ecclesiastico, o dir vogliamo Chiesa, si dee stimare un padronato ecclesiastico, e non già secolare, o laico, quanto maggiormente, secondo le dottrine di Cabedo, e Van-Espen, dee dirsi ecclesiastico il padronato, quando non solamente è unito e sottoposto ad una Chiesa, ma per formarlo il Sommo Pontefice gli concede l'unione, e l'incorporazione di quattro Chiese certamente della giurisdizione ecclesiastica, e della disposizione del Pontefice, come indubitatamente beneficj, giusta l'espressione del medesimo Pontefice Gregorio XI.

A ciò si aggiugne la disposizione del capitolo *dilectus* 34. colla riflessione della Glossa *verbo ex donatione regis de Præbendis*. Ci convien qui fermarci nella discussione di questo capitolo, e rammentarne la specie per così penetrarne il sentimento, e del Pontefice, che lo stabilisce, e della Glossa, che lo comenta. Trattavasi adunque di provvedersi un tal povero Chericò eletto Canonico dal Pontefice Onorio III. nella Chiesa di S. Martino d'Angiò, per lo mandato, che ne avea spedito l'istesso Pontefice, il quale essendo già vacate due prebende nella medesima Chiesa, non potea ottenerne una per l'opposizione, che gli si faceva dal procuratore del Decano, e del Capitolo, dicendo che le lettere del Sommo Pontefice non aveano valore alcuno, non facendosi in esse menzione, che il medesimo Decano avesse il diritto di conferire le prebende di quelle Chiese per regia donazione. A questa opposizione non ebbero cuore di resistere gli esecutori del Papa, anzi asserirono essi non essere esecutori del di lui mandato, e così le due prebende frattanto vacate furono provvedute in persona d'altri. Or il Pontefice per rintuzzare la detta opposizione così scrive. *Nolentes igitur ut sepè dictus clericus frustratus à vobis, literarum nostrarum commodo ulterius suspendatur, vobis, firmiter mandamus, quatenus ratione hujusmodi, quam reputamus frivolum, non obstante, mandatum nostrum ad vos pro ipso directum taliter sine difficultate qualibet exequamini, quod ipse propter hoc ad nos ulterius non recurrat, nec vos possitis de inobedientia reprehendi, quæ idololatriæ comparatur.* Così il Pontefice.

Or fa d'uopo riferire, e riflettere alle parole della Glossa, la quale

D a

nella

nella parola *ex donatione Regis* così scrive: *Hæc ratio movit, istos ad exceptionem hujusmodi proponendum: quia si Rex conferret ratione Jarrispatronatus hujusmodi præbendas, non posset compelli per Papam ad hoc de jure, infra de jurepatron. cap. cum dilectus. Unde decanus cum succedit in hoc jure regio non deberet compelli ad hoc: quia qui in locum alterius succedit utitur eodem jure Cod. de Temporal. in integr. restit. l. ea que arg. sed hoc non est verum in casu isto, quia ex quo collatio istorum beneficiorum incipit pertinere ad ecclesiasticam personam, statim res sortitur naturam aliorum beneficiorum: quia res ecclesiastica non debet duplici jure censi 12. q. 2. cap. cognovimus in fin. & inf. de decim. cum in tua, & ita ex hoc exceptio non valuit; unde male inter locuti fuerunt isti Iudices. E nella parola *frivolam*; chiosa così: *Et merito quia jã incipit presentare decanus ex donatione non tamquam laicus, sed tamquam clericus, & ita subest Domino Papæ.**

Non meno chiara è la Chiosa, che ne fa Emannello Gonzalez nelle *Note* all'allegato Capo nella lettera C, alle medesime parole: *Ex donatione Regis*: le di cui parole noi qui riferiremo quantunque non per intero, essendo molto lunga la detta annotazione, e non tutto ciò, che ivi adduce, fa al nostro istituto. Scrive adunque così: *Quo tamen jure Reges Galliæ conferrent præbendas hujus Ecclesiæ non satis liquet, præcipuè cum jus commune resistat, & cautam sit laicis nullam competere de rebus Ecclesiasticis disponendi facultatem, ut probavi in cap. Ecclesia de constit. & dicemus in cap. 2. de rebus Ecclesiæ. cui difficultati ut alii satisfaciunt relati ab Arnulpho Rufo in tract. de Republ. opin. 4. affirmant præscriptione jus conferendi Beneficia Regibus Galliæ competere. Que solutio facile refellitur; siquidem præscriptio non tollit incapacitatem laicorum circa ecclesiasticas res administrandas cap. causam 7. de præscript. & talis præscriptio injusta omnino esset cap. clerici de judiciis.*

Edopo aver ributtata l'opinione di Gio: Andrea, e Monaco, che afferirono competere questo diritto a i Re della Francia, per ragione della loro Consagrazione, o Sagra Unzione, adduce altre ragioni di altri Autori, che giustificano questo diritto de' Re di Francia, fra quali annumera Pietro, Marca Alteserra, Pietro Gregorio, e Roberto, Chopino, e Solorzano, apportando altresì altri testimonj per lo medesimo diritto nell'Inghilterra, e numerando

rando altri diritti del Re di Francia riconosciuti anche da' testi Canonici; finalmente così conchiude la sua Nota . *Unde cum hoc jus erogandi prebendas Rex decano ipsius Ecclesie concessisset, in eumque transtulisset, Decanus, & Canonici in presenti specie allegabant litteras impetratas ad prebendam proximè vacaturam in ipsa Ecclesia, concedi debere expressa ipsius prebenda innata qualitate, videlicet quod ad Regem ejus collatio spectabat, eam tamen excusationem Decani, & Capitali, ut frivolum rejecit Innocentius in presenti* (forse sta così scritto per error di stampa, volendosi dire *Honorius*, a cui sta attribuito il detto capitolo, o pure perche il Gonzalez abbia stimato esser d'Innocenzio: dache appressò lui nell'epigrafe del capo non sta notato *Idem*, come sta nel Codice delle *Decretali* per riferirsi ad Onorio, di cui era il capo precedente) *Et merito cum collatio ipsarum Prebendarum residens penes Decanum redierit ad suam naturam, & ad communes juris canonici regulas, juxta quas plenissima Beneficiorum Ecclesiasticorum dispositio semper est penes Pontificem cap. 2. loc. cit. in sexto, & licet ex jure, quod Rex Gallie in Decanum transtulit Decanus ipse prebendas conferret; tamen Pontifex prebendas etiam Jurispatronatus Ecclesiastici conferre potest cap. cum dilectus de Jurepatr. docet Boetius epon. quest. heroicarum tit. de regalibus n. 15. unde rectè Pontifex in presenti predictam Decani allegationem, ut frivolum rejecit.*

MA dirà l'Avversario, che in ogni caso non puo negarsi al Re il diritto sopra il mentovato Spedale, e Chiesa, non solamente per lo alto dominio che hà di proteggere, e difendere i suoi Vassalli, e per lo diritto che alla Real Corona stà attaccato di difendere le Chiese, e proteggere l'osservanza de' Sagri Canonici (di che nell'altra mentovata scrittura si è trattato) ma perche le robe donate alla d. Chiesa sono uscite dalla Real Corona, e dal Regio Erario; ed in una parola perche sono sue: nel qual caso compete à fondatori per difesa delle proprie robe, il ricorrere à Regj Ministri, se siano malamente menati i beni donati dagli Ecclesiastici allegando il Testo del Concilio Toletano nono riferito da Graziano nel *Can. 31.* che comincia *Filiis vel Nepotibus 16. quest. 7.*, le cui parole son le seguenti: *Filiis vel Nepotibus, ac honestioribus Propinquis ejus, qui construxit vel ditavit Ecclesiam, licitum sit hanc bonæ intentionis habere solertiam, ut si Sacerdotem, seu Ministrum*

*stram aliquid ex collatis rebus praeviderint defraudare , aut
 commonitionis honesta conventione compefcent , aut Epifcopo vel
 Judici corrigenda denuntient. Quod fi talia Epifcopus agere ten-
 zet , Metropolitanò ejus hac infinuare procurent . Si autem
 Metropolitanus talia gerat , Regis hac auribus intimare non diffe-
 rant.* Or qui ripiglia l'Avverfario: fe ciò è permesso ad ogni parti-
 colare , e privato , come non fia lecito al R^e medefimo colla fua
 autorità difendere le robe donate alle Chiefe, fe quefte fiano mal-
 menate . Qui egli fuppone , che i Padri di S. Martino di-
 lapidino le robe donate dalla Regina Giovanna fervendofene
 à proprio comodo contra la volontà di effa , ma di quefto frà
 brieve.

Frattanto ponderiamo le parole del Tefto allegato , e fenza molto
 prenderci briga bafterà addurre le parole della Gloffa al detto
 Tefto *lit. c. v. Regis* le quali fono , *ut enim corrigat cum per Ec-
 cleftasticum Judicem cogi non potest ut 11. ou. 1. can. petimus 17.
 dift. Cnec licuit, vel etiam cum Judex Eccleftasticus defes est, ut
 extra de foro competentì Can: ex transmissa , alias non potest
 adiri Judex feularis ut 11. quæft. 1. c. placuit ut quisquis* . Non
 fappiam conofcere , che quefte condizioni abbiano avuto luogo
 nel cafo di cui ragioniamo: Che i Padri di S. Martino abbiano
 malmenate le dette robe, è troppo duro à crederfi, fapendofi bene
 la loro interezza e religiofità; Ma fiano ftati tali, quali l'Avverfario
 gli pretende, cioè fcialacquatori, e dilapidatori delle robe del San-
 to Spedale : Sono ftati perciò defidi i Superiori in correggerli, in
 prenderne conto, in volerne l'ammenda ? E tante fomme che tan-
 te volte han pagato ; E la Bolla del Sommo Pontefice S. Pio V.
 che hà commutate le opere , fono forse argomenti di defidia ne
 Superiori Eccleftastici ? Al più potrebbe pretenderti di vedere fe
 effi ora adempifcono ciò che il Sommo Pontefice in quel diploma
 impofe di peso . E pure entrerebbe il dubbio fecondo la lettera di
 quefto Tefto, e degli altri allegati dalla Gloffa, fe poteffè farfi fen-
 za pria richiederne il Superiore Eccleftastico , cioè il Supremo
 Pontefice , che dovrebbe giudicare, fe effi fieno efatti nell'adem-
 pimento de pesi impofiti . E quando quefti foſſe omefſo , e deſide,
 e vi foſſe probabile congettura della mancanza de Padri , allora
 potrebbe aver luogo ciò , che nel Tefto allegato ftà diſpoſto . Ma
 à che tanto travagliarci : Baſta addurre qui le parole del Gonza-
 lez

lez il quale sponendo il detto Testo (1) come opposizione che si fa alla decisione sopra accennata fa vedere che la disposizione di quello ha luogo in que' casi, ne quali ha luogo la cognizione per *violentiam*, ecco le di lui parole. *Rectius expendi potest Text. in Can. Filiis vel Nepotibus 16. qu. 7. in illis verbis: Regis hac auri- bus intimare non differant. Ubi cum agatur de jure Patronatus asseritur Regem in ea causa esse adendum. Igitur quia laici causas Jurispatronatus terminare valent pro hujus Textus interpretatione varias adducunt solutiones* Marta *de jurisdic. p. 2. cap. 48. num. 26. Diana par. 1. tract. 2. resol. 15. Et omnes Doctores, qui cognitionem Judicis Secularis per viam violentie injustam esse affirmarunt. Et contra vero Barbosa in cap. 2. hoc tit. num. 230. Salgado de protectione Regia part. 1. cap. 1. num. 110. Covarr. pract. quaest. 35. Sesse de inhibitione cap. 8. Bruno Chafsaing. de Privileg. Regular. cap. 1. prop. 10. Parexa de Istrum. edition. par. 1. tract. 3. resol. 1. Et innumeri ab eis relati, qui iustitiam hujus cognitionis defendunt, ex eo Textu precipuum deducant fundamentam, asseruntque causas Jurispatronatus non principaliter ad Regis Curiam deferri, sed ob omissionem aut vim Judicis Ecclesiastici, quo casu juxta eorum sententiam videri potest Judex secularis: docet Salzedo in Praxi cap. 102. sed veram hujus Textus interpretationem dabimus infra in cap. 3.*

Finalmente è da avvertirsi, che qualunque Padronato si supponga alla Regina Giovanna riservato; ella non per tanto ne ha trasferito tutto il diritto nel P. Priore, e Monistero di S. Martino costituendolo perpetuo Amministratore della detta Chiesa, e Spedale: Ed in questo caso non trattandosi qui di cose feudali, entra la disposizione del *cap. dilectus 34. de Prebendis*, altre volte da noi discusso, e ponderato, il quale chiaramente dimostra, che il diritto Regio di nominare alle Prebende trasferendosi in persona Ecclesiastica, diviene di diritto Ecclesiastico. Non occorre qui ripetere le parole, perche bastevolmente, anzi soprabondantemente sta sopra da noi discusso, e ponderato, con apportarsi altresì la spiegazione di Emanuello Gonzalez. Basta riflettere per ora, che spettando questo diritto del Padronato alle persone laiche per

con-

(1) Gonzalez in comment. capituli quanto 3. de Judicis n. 10.

condiscendenza; e grazia della Chiesa; come per confession di tutti gli Autori abbiám di sopra dimostrato, deesi nel regolamento di esso seguire in tutto la disposizione de' Sacri Canoní. Se l'Avversario dica che essendo beni pervenuti dalla Real Corona, quantunque non vi sia Padronato, ne spetti precisamente la cognizione al supremo Senato di essa, a ciò noi nel seguente capo risponderemo con dimostrare, che perdendo la natura di feudali, divengono ecclesiastici, e per conseguenza alla giurisdizione ecclesiastica soggetti; oltre di che il celebre Giureconsulto Autor dello scritto fatto a favore de' PP. di S. Martino, ci ha risposto con tanta pienezza, e con prevenzione, che non sappiamo conoscere, che si possa agguigner dippiù. Fin qui abbiám colla nostra debolezza divisato, come debba procedersi in questa materia di Juspadronato, ed allegate quelle dottrine, che in corto tempo abbiám potuto rinvenire: ma che a giudizio nostro sono più che sufficienti per fondar la nostra intenzione.

Or ci sia lecito far un'altra riflessione, la quale par che sia convincente, e molto contribuisca alla causa, di cui si ragiona. Se mai volessesi concedere, che la Regina Giovanna I. avesse costituito un Juspadronato regio, non è egli assioma stabilito nel diritto canonico, che la prescrizione almen centenaria possa render la Chiesa Padronata libera? Tanto più, che la libertà è propria della Chiesa, ed il Juspadronato benché non abbia resistenza di legge, non ha però l'assistenza, o la presunzione, la quale sempre è contraria, come lo fonda il Covarruvias (1), ed il Cardinal de Luca (2), ed altri da lui rapportati; e tale presunzione assistente alla libertà della Chiesa, non solo s'intende a riguardo de' privati, ma ben anche a riguardo de' Supremi Principi, come dimostrasi nella decisione della Rota Romana (3). E per queste ragioni hanno insegnato comunemente i Dottori, che il Juspadronato per la diuturnità del tempo possa perder la qualità di Padronato, e rendersi totalmente ecclesiastico, come espressamente lo insegnano Lambertino (4), ed il Cardinal de

(1) *Covarruvias in Reg. Possess. par. 2. §. 10. num. 7.*

(2) *Card. de Luc. de Jurepatron. disc. 57. num. 6. & 7.*

(3) *Rot. dec. 568. num. 8. par. 4. recen.*

(4) *Lambertin. lib. 3. de Jurepatron. q. 7. princ. art. 8. n. 1. & 2.*

de Luca (1) allegando altri Autori , e per conseguenza esser sottoposto alla prescrizione , e son da avvertirsi le parole del Cardinal de Luca , il quale asserisce , non doverfi procedere con tanto rigore in questa prescrizione , con cui rendesi libera la Chiesa , e non sottoposta al Padronato , e per conseguenza non volervi tante condizioni , quante si richiederebbero in altre prescrizioni: *Idemque* , son le sue parole , *quoad prescriptionem procedit si illa allegaretur per Ordinarium , vel alterum de beneficii libertate contendentem , seu illam ex parte Ecclesie allegantem . Iste autem casus in parte majorem , in parte vero minorem patitur difficultatem ad prescriptionem inducendam .* E dopo aver descritta la prima per l'equivocazione , che potrebbe averfi nelle collazioni fatte nel tempo scorso , la quale difficoltà non ha luogo nel nostro caso , siegue a dire: *Minorem vero ob minus rigorose justificandam ; cum non agatur de prescriptione odiosa continente quamdam speciem punitiois negligentiae , ob quam rei dominium ab uno abdicetur , & alteri acquiratur ; sed de favorabili , per quam Ecclesia suae naturali libertati restituitur . Ac etiam quia ea potius continere videtur remissionem , quam formalem alienationem .* Sono celebri poi le dottrine de' Dottori , che scrivono sul Capitolo *Cam de beneficio de Præbendis in 6.* la cui specie è , che un Cherico provveduto d'un beneficio di sua natura regolare , solito non però per lungo tempo provvedersi a' Cherici secolari , si dubitava , se per questo antico , e diuturno solito erasi mutata la sua prima natura di regolare in secolare , ed il Sommo Pontefice asserisce essersi mutata la di lui natura per la diuturnità del tempo scorso nel costume di conferirsi a' Cherici secolari , e la Glossa ne apporta la ragione in dicendo , *ex spatio tanti temporis praesumitur mutatio status talis beneficii* , veggasi di questa materia Gio: Luigi Riccio (2) .

Quindi han poi dedotto i medesimi Dottori , che anche un legato pio possa divenire col diuturno uso vero beneficio ecclesiastico ,

E

co-

(1) *Card. de Luc. in Summa de Jure patronat. num. 133.*

(2) *Riccus dec. 153. par. 3.*

così Cirillo (1): *Legatum pium usu posse beneficij naturam induere Doctores sentiunt omnes; neque in alio nisi in tempore prescriptionis dissentiunt*. Non occorre qui impiegar più fatica per istabilir questo punto, che non sembra controvertirsi fra i Dottori: la difficoltà sola cascherebbe nel tempo che ha da intercedere per acquistar la qualità di beneficio ecclesiastico, e ridursi in libertà la Chiesa. Ma certamente niun Dottore ha dubitato, che non basti la prescrizione centenaria, la quale è sufficiente a prescrivere anche contra la Chiesa Romana; e per conseguenza è battevole a prescrivere contro al Fisco, da che il Fisco, e la Chiesa s'uguagliano, come lo scrisse Fragosio (2) tanto commendato dall'Avversario; tanto più se vi concorrono la scienza, la tolleranza, e la presunzione della remission del jus o diritto del Padronato. Or noi nel nostro caso abbiamo una prescrizione così diuturna, la quale oltrepassa la centenaria; e volendo parlare dal tempo del Diploma del Santo Pontefice Pio V. finora son passati cento sessantacinque anni, nel qual tempo sempre è stata trattata la detta Chiesa di S. Corona Spina, e suo Spedale, come ecclesiastica, e soggetta alla giurisdizione ecclesiastica, siccome chiaramente di sopra abbiam divisato. E tutto ciò su gli occhi di tanti Regj Tribunali, e di sì ragguardevoli Senatori, e Ministri, così del Regio Collaterale, come della Regia Camera.

Il finora detto è soprabbondante, non che sufficiente a provar che qualunque diritto di Padronato regio si supponesse dapprima nella detta Chiesa, e Spedale di S. Corona Spina, pure per lo decorso di tante centinaia d'anni, senza che mai si sia esercitato dai Serenissimi Re successori, si deduce ad evidenza, che si sia rimesso, e divenuto affatto Padronato ecclesiastico, se pur Padronato appellar si possa. Con tutto ciò ci piace aggiugnere la decisione di Puteo, la quale con chiarezza, e dimostrazione mat.

(1) *Civill. cap. 85. n. 6., Gonzalez ad reg. 8. Cancell. glos. 7. §. 6. num. 58., Azor tom. 2. Moral. Institut. lib. 3. cap. 26. qu. 3., Garzia par. 1. de benefic. cap. 2. num. 115., Barbof. de jur. univ. Ecclesiast. lib. 3. cap. 7. num. 12.*

(2) *Fragos. de regim. Reip. Christian. par. 1. lib. 2. disp. 4. §. 4. membr. 4. num. 354.*

matematica le ragioni de' Padri di S. Martino divisa , & conferma: ecco le di lui parole(1): *In una Elnensi Prioratus de Corniliano, in qua Imperator de anno 1538. presentaverat per resignationem ad dictum Prioratum, & illa presentatio erat sortita effectum; tamen quia eramus in potente, dicebatur quod quasi possessio ex illa presentatione quaesita, praesumeretur ex usurpatione. Et ideo ad purgandum illam praesumptionem, fuerunt examinati testes de publica voce, & fama, quod esset ex dotatione, & fundatione, sed quia istud non sufficiebat, cum essemus in Ecclesia Conventuali, in qua non potest quari jus presentandi, nisi sit facta reservatio tempore fundationis de auctoritate Episcopi, quae reservatio in casu nostro non probabatur. Imo Imperator in presentatione dicebat, quod presentabat ut Comes Rossilionis, ad quem ex privilegio Apostolico jus presentandi pertinebat. Et quia supra decis. 356. hoc lib. 2. fuit dictum, quod decernatur remissoria ad probandum saltem famam privilegii, dubitavit D. Moberdanus qui erat Auditor causa die 1. Februarii 1546. praesuppositis, quod privilegium probaretur; An quia Comites Rossilionis, puta Rex Catholicus, et Carolus non erant usi illo privilegio spatium 120. annorum, quo tempore multae vacationes intervenerant, & Papa semper de beneficio ut libero, non faciendo mentionem de Patronatu, nec ei derogando semper providerat, an privilegium esset amissum. Et fuit resolutum, quod esset amissum: Quia hic non solum intervenerat spatium 10. annorum, quo potuerat uti dicto privilegio, & non fuerat usus, sed etiam spatium 120. annorum, quo casu privilegium amittitur per l. 1. ff. de nundinis, late per Felin. & dec. in c. cum accessissent de constit. e dopo aver appor- tato molte ragioni a favor di Cesare, e spezialmente perche non si dubitava della dotatione, e fondazione della Chiesa, e per consequenza il Privilegio del Patronato, quantunque fosse in Chiesa Conventuale, non era meramente grazioso, soggiugne nel num. 2. Quia fuit responsum, quod postquam Ecclesia Conventualis est edificata, & in ea non est reservatum Jus presentandi, si postea concedatur, illud est mere privilegium; quia contra observantiam juris communis, ut patet in cap. nobis de jur. patr. ubi si non est reservatum, dotans, vel fundans, non potest presentare.*

F. 2

E nel

(1) Puteo decis. 369. num. 1. lib. 2.

E nel num. 5. non obstat quod diceretur quod hic eramus in privilegio facultativo, quod spatium decem, nec centum non amittitur juxta not. per Felin. & Decium in d. c. cum accessissent: Quia respondebatur quod tunc erat privilegium facultativum, quando in expressa voluntate alicujus conceditur: prout declarant dicti DD. et ideo debebatur pro parte Cesaris de tali qualitate doceri; cum alias presumatur quod sit privilegium simplex. Or se di cento anni così parla il Puteo in un caso dove l'Imperadore Carlo V. era Fattore, come non si dee dire il medesimo in un caso dove parimente fa le veci d'attore il Regio Fisco del nostro Augustissimo Padrone successore di un sì rinomato Principe; ma dove son trascorsi da trecento sessant'anni, o a questo torno. E tanto basti aver detto per lo solo punto del padronato: Che per quel, che riguarda la qualità de' beni regi, che quantunque donati alle Chiese sempre rimangan soggetti alla regia giurisdizione, che è altra quistione, nel seguente capo ne ragioneremo. E per quel che riguarda la facultà del Sommo Pontefice nelle commutazioni delle opere imposte da' disponenti, ne faremo lungo ragionamento nel suo proprio luogo.

C A P. II.

Si dimostra, che i beni donati allo Spedale di Santa Corona-Spina dalla Regina Giovanna I. in virtù della medesima donazione soggiacciono all'amministrazione ecclesiastica, e per conseguenza sieno stati legittimamente dal Sommo Pontefice incorporati alla Certosa di S. Martino.

L'Incomparabile nostro Contraddittore pensa aver dimostrato, che i beni dalla Regina Giovanna I. donati al più volte mentovato Spedale, come discendenti dalla regal donazione sieno sottoposti alla giurisdizione de' Giudici laici, ed all'amministrazione del Rè. Questo punto egli lo tratta pria del punto del padronato, come altre volte accennammo. Noi però abbiam segui-

guitato ordine diverso; ed avendo chiaramente addimosttrato non esser detto Spedale regio Padronato, ci resta il peso di far chiaro, che i beni al medesimo Spedale donati, benchè di patrimonio regale, e pervenienti da donazion regale, sieno nondimeno per volontà della medesima Regina donante divenuti sagri, ed ecclesiastici, e conseguentemente non poterli sottrarre all'amministrazione, e giuridizion degli ecclesiastici: il che faremo seguitando le tracce del medesimo nostro avversario, ed avvalendoci per lo più delle dottrine de' medesimi autori, ch'egli cita.

Quì però sul bel principio ci conviene far una dichiarazione, che Noi quì non intendiamo trattar questa materia colle leggi, e costumanze di altre Regioni; ma colle leggi, e costumanze del nostro proprio Regno; da che colle leggi patrie, e colle proprie costumanze debbonsi decidere le cause, che occorrono ne' Supremi Tribunali, e non già colle leggi, e consuetudini forse praticate in altri paesi. Quindi è, che al riferir di Pomponio, (1) Quinto Muzio gran Giureconsulto de' suoi tempi riprese Servio, anch'egli poscia divenuto maestro del diritto legale, che ignorasse quel diritto in cui si aggirava nel trattare, e perorar le cause: *Turpe esse Patricio, & nobili, & causas oranti, jus, in quo versaretur ignorare*. Sicchè noi non dobbiamo attendere ciò, che in altri regni si pratica; ma quel che si è sempre praticato, ed insegnato da' nostri Dottori regnicoli. E nella causa, che noi abbiamo per le mani fa d'uopo avvertire, ciocchè avvertì il gran Pietro Marca, il quale volendo scusar ciò che detto avea nel quarto libro della sua concordia (2), cioè che i confini delle diocesi, e le rendite delle Chiese siano soggette alla regal giurisdizione scrisse (3): *Quod petitum est ex usu Gallie: ubi que de bonorum ecclesiasticorum possessione, fructibus, & plerumque etiam de proprietate oriuntur lites, apud magistratus seculares disceptantur. Ejus consuetudinis originem copiose explicabo tomo tertio*: colle quali parole dà a divedere, ch'egli intende parlare in ciò che riguarda la giurisdizion regia sù de' beni temporali delle Chiese, secondo le costumanze della Gallia, e non già se-

con-

(1) *In l. 2. §. servius 43. ff. de orig. jur.*

(2) *Petrus Marca in concordia cap. 13. §. 3.*

(3) *Idem pref. 2. in libros concord. suc. §. Imp. num. 12.*

condo il diritto comune ; e le leggi , che si osservano in altri regni .

Ed in fatti osservano i nostri autori aver libertà i nostri Re di donare ancora le lor regalie. colla ritenzion bensì del supremo dominio, o dir vogliamo regia preeminenza, o dominio alto, che al dir di Montano (1) *proprie est illud jus superioritatis regie*, che non può mai separarsi dalla Corona , e dalla regal persona , e perciò non si può mai cedere , di che noi fra breve farem parola . „ In regno hereditario (ecco le parole di Montano), potest concedere
 „ regalia (cioè il Re, nedum in feudum id enim est minus dubi-
 „ tabile , Afflicto teste *in constitutione puritatem num. 11. quia re-*
 „ *tinetur directum dominium penes concedentem ratione quali-*
 „ *tatis feudalis cap. 1. §. fin. &c.* sed dico plus posse concedere etiam
 „ in allodium : ratio, quia habet dominium regaliū , ut proba-
 „ tum est supra . Virtus autem Domini est libera dispositio rei, ut
 „ notant Doctores *de acquir. rer. domin.* , quia non est dismembra-
 „ tio a Corona, dum supremum regale dominium non transfertur,
 „ quia nec transferri potest, diximus sup. in 3. qu. & cum remaneat sub Corona, tenetur subvenire Coronæ, sicut, & ceteri, ut
 „ latius docuimus in *d. §. præterea ducatus num. 88.* E Freccia (2) lo
 „ stesso a chiare note insegnò dicendo : „ Dum Rex in dominio est
 „ suo non dicitur de jure publico remittere, quia est pater, & do-
 „ minus feudorum, & potest mutare omnem naturam feudorum
 „ *cap. 1. de feudo non habente propriam naturam feudi* „ & potest
 „ feuda vertere in burgenfaticum, ut Andreas scribit in *cap. 1. de*
 „ *controv. feudorum apud par. ter. & in cap. 1. §. si vero continge-*
 „ *rit de pactis juramento firmandis.* „ Et legimus nonnulla feuda a
 „ regibus concessa in burgenfaticum, & Roberti Regis, qui Domino Nicolao Freccia suo a latere Consiliario Locumtenenti Pro-
 „ tonotarii, quædam bona feudalia in casalibus Suefsæ consistentia in naturam allodialium deducit, & extinguendo appellationem,
 „ nem, & nomen feudi, in burgenfaticum concedit d. Dom. Nicolao, & hæredibus ex corpore pro summa unciarum 50. Non
 „ dicitur tunc de se relaxare duritiem juris cum jus feudale in re
 „ principis non resistit, neque aliquem nexum apposuit: ipse
 „ enim

(1) *Montan. de regal. in præl. qu. 4. sub num. 29.*

(2) *De subfeudis lib. 2. qu. 37. a n. 3.*

„ enim est legibus solutus, *l. Princeps de leg.* Aut sint bona patri-
 „ monialia , aut Cæsaris , aut demanialia , aut regalia **POTEST**
 „ **DISPONERE PROUT VULT**, sive fiscalia sint , per An-
 „ dream , & alios in *rubr.* quæ sint regalia , dum tamen non gra-
 „ ve damnum Coronæ inferant , ut per Andream in *cap. Imperia-*
 „ *lem §. præterea ducatus de probib. feud. alien. per Frider.* , &
 „ *modernos*, così il Freccia .

E' qui è degna di ponderazione l'aurea dottrina di Ugon Grozio il
 quale addita ad avidenza questa distinzione da noi proposta del
 vario uso, e costumanza delle regioni, attorno alla podestà regia,
 di donare le lor regalie , e ciò che del patrimonio regio siappel-
 la : poiche egli nel citato luogo nel margine (1) nel *num. 11.* con-
 sommo rigore asserisce , che il patrimonio regio in niun conto
 possa alienarsi dal Re , come quello , che non soggiace al libero
 dominio regio . E va tanto avanti in questo suo rigore, che giugne
 a dire non poterfi dal Re dismembrare neppur picciola parte ,
 o donarsi cosa quantunque menoma , che al regal patrimonio s'attenga :
 „ Nec admitto (son sue parole) exceptionem si
 „ res modicum valeat ; quia quod meum non est , nec exiguam
 „ partem alienare mihi jus est : “ soggiugne bensì una limitazione
 „ assai ragionevole dicendo : „ Sed in rebus modicis, quam in ma-
 „ gnis consensus populi ex scientia , & ex silentio facilius præsumi-
 „ tur . Quo sensu ad res patrimonii publici aptari possunt , quæ
 „ de necessitate , aut utilitate publica in alienandis imperii parti-
 „ bus supra diximus (2) tantoque magis , quia momenti minoris
 „ res hic vertitur . Est enim patrimonium imperii causa constitu-
 „ tum . Ma egli nel numero antecedente avea espressamente in-
 „ segnato , che per ispecial costumanza, che introduca tacito con-
 „ senso , o per espresso consenso del popolo, può bene accadere che
 „ data sia facoltà al supremo Principe di spogliarsi anche de' beni
 „ al regal patrimonio spettanti . Son notabili le sue parole , e deb-
 „ bonfi qui trascrivere „ : Minores vero (così egli scrive) functio-
 „ nes civiles, quominus populus etiam jure hereditario possit con-
 „ cedere nihil obstat , cum ea corporis summiq; imperii integri-
 „ tatem nihil imminuant . Inconsulto vero populo Rex id non po-
 „ test

(1) *Lib. 2. cap. 6. num. 11.*

(2) *Lib. 1. cap. 3. num. 12.*

„ test , si maneamus intra terminos naturales ; quia juris tempo-
 „ rarii, quale est Regum electorum , aut lege succedentium ad im-
 „ perium, effectus nisi pariter temporarii esse non possunt . Potuit
 „ tamen populi , ut expressus consensus , ita tacitus, consuetudi-
 „ ne introductus, qualem nunc passim vigere cernimus, id jus re-
 „ gibus tribuere . Eo jure usos olim reges Medos , & Persas , aut
 „ Regiones totas perpetuo jure tenendas donasse , passim in histo-
 „ riis legimus : „dove nella lettera H. nota egli medesimo, *ut a Da-
 „ rio Sylofonti urbem , & insulam Samiorum* . E nel num. 13. co-
 „ se aggiugne , che il divisato punto a maraviglia s'piegelano , e di-
 „ chiarano : „ Partes autem patrimonii pignori opponi ex causa
 „ possunt a regibus qui plenum habent imperium , idest qui jus
 „ habent ex causa tributa nova indicendi . Nam sicut populus
 „ tributa ex causa indicta solvere tenetur , ita & rem ex causa pi-
 „ gnori oppositam luere . Luitio enim ista, tributi quaedam est spe-
 „ cies . Est autem populi patrimonium regi pro debitis populi pi-
 „ gnoris jure obligatum . Potest autem pignori dari etiam res mi-
 „ hi pignorata . **QUÆ AUTEM DICTA SUNT A NOBIS**
 „ **HACTENUS , ITA LOCUM HABENT, NISI LEX IMPE-**
 „ **RIO ADDITA , AUT REGIS , AUT POPULI POTE-**
 „ **STATEM MAGIS , AUT AUXERIT , AUT CONTRA-**
 „ **XERIT** , così il Grozio .

Nella dottrina di quest'Autore così celebre, che secondo l'attestato
 di Dionigi Petavio morì cattolico, quantunque non avesse avuto
 l'agio di fare pubblica l'abjura della sua eresia, si deduce, che le
 costumanze, o dir vogliamo Restrizioni, o Ampliazioni del Regal
 dominio son varie in varj Regni: ond'è che in quei Regni, i quali
 si acquistano *Jure sanguinis*, oppure son *Regni Electivi*, han det-
 to i DD., e tale è la pratica, che i Rè han più ristretta la loro auto-
 rità, in modo tale che essi non ponno a loro arbitrio le robe del
 Regal Patrimonio in altrui trasferire: e se mai cagion di necessità
 gli costringa a trasferirle col contratto della vendita, vi s'intende
 sempre racchiuso il patto tacito della ricompra: Così nel Regno
 della Francia vien molto ristretta la Podestà Regia nelle donazio-
 ni, o alienazioni de' beni del Patrimonio Reale essendovi colà mol-
 tissime leggi con cui si proibisce a que' Monarchi sottrarre al Real
 Dominio, o Patrimonio cosa tuttoche menoma : da che essi i Rè
 della Francia si son dichiarati Curatori, non già Padroni della
 Monar-

Monarchia, come ben lo attesta Coppino (1) il quale apporta il giuramento, che a tempo della Coronazione dar sogliono i Rè della Francia concepito in queste note: *Proinde Rhemis inaugurandus Rex Gallie, Sacramento rogatur more Majorum, se Augustum Canonem minime alienaturum*: Soggiugnendo, che a cagion di questo giuramento sianfi rivate in molti tempi nella Francia le distrazioni delle robe del Regal Domanio, delle quali egli descrive un lungo catalogo.

In oltre il Regno della Francia non essendo ereditario, nè succedendovisi colla qualità ereditaria; ma per diritto di sangue, ne siegue che il Rè debba stare astretto alle leggi fondamentali di quel Regno, di non alienare le robe a lui consegnate piuttosto in custodia, che donate, del Regal Patrimonio. Questo lo avvertì Orazio Montano (2) nel luogo altre volte accennato, dove parlando della rievocazione, che far si possa dell'alienazione, o concessione de' beni Regali asserisce, che ad istanza del popolo debba il Rè rievocar la donazione fatta, se ella sia pregiudiziale all'interessa del Regno, e scrive così: *idcirco utili in rem actione advocantur Regalia à Concessionario penes Coronam, idest ad integritatem Regni; sicut in simili docet Glossa in constitutione Regni, consuetudinem pravam hactenus, in verbo cum his: idque populo instante ob formale interesse ipsius; vel instante Filio, nepoteque Regis, & deinceps, si regnū sit transmissibile ad descendentes sanguinis, ABSQUE QUALITATE HEREDITARIA* puta si *Populus submitit se Titio, & descendentibus suis UT EST REGNUM FRANCORUM: Secus si QUALITATEM HEREDITARIAM habeat admixtam sanguis; ut si Populus submitit se Titio, & heredibus suis, vel sic concessum sit, UT EST REGNUM NEAPOLITANUM* Andreas in c. 1. n. 8. in fin. de inv. de re aliena facta. Et iā *Regnum Hispaniarum habet admixtam qualitatem hereditariam; quia pervenit ad Carolum V. ex institutione heredis facta à Ferdinando Avo suo; ut historia testantur. E nel num. 30. aggiugne: nec obstat textus in cap. intellecto extra de jurejur. est enim decretalis illa directā Regi Hungariae, cujus Regnum erat antiqui-*

F

(1) Coppinus de Domanio Francia lib. 2. tit. 1. de Prohibita Regi Francia domanii alienatione à n. 1. cum seqq.

(2) De Regal. in Prelud. qu. 4. num. 29.

tus electivum Gherardo Mercatore teste in suo minori Atlante ; in descriptione Hungariae . Et sic loquitur in Regno electivo: Rex in tali Regno est administrator , non dominus instar Episcopi , ut Glossa & Abbas num. 1. & 4. ibi adnotarunt ; & quod loquatur de Regno electivo , colligitur ex eo quod in sua Coronatione juraverat non alienare Regalia Regni : Rex Regni hereditarii non praestat hoc juramentum . Lo stesso del Regno della Francia attestata Veruditissimo Antonio Fabro . (1)

Queste cose abbiám volute premettere affine di far conoscere , che non si possano in ogni Regno colle medesime leggi decidere , o definire le cause ; da che debbonsi trattare in qualsivoglia Regno secondo le leggi , e consuetudini di quello . Ed abbiám voluto altresì , per adempir le nostre parti , indicare , che i nostri Rè Napoletani abbian la facoltà di donare non solo in feudo ; ma anche con donazione assoluta , ed intera colla clausola *nihil sibi reservantes* , che ne trasferisce in altrui il dominio in Burgensatico , ed Allodiale : senza però pregiudizio del diritto supremo annesso alla Regia Corona da cui spiccar non si possono . Or la donazione della Regina Giovanna I. fatta allo Spedale già più volte menzionato e appunto di questa natura : Ed è da avvertirsi , che non è già una donazione meramente gratuita , o dir vogliam graziosa , ma è una donazione compensatoria , remuneratoria , e satisfattoria ; da che la Regina si dichiara , far questa concessione in ricompensa de' beneficj ricevuti da Dio , ed in remission de' suoi peccati , come dall'istrumento della concessione rapportato *ad litteram* nello scritto fatto a prò de i Padri di S. Martino , per difenderne le ragioni , e dalle Bolle del Sommo Pontefice Gregorio XI. da noi sopraventovate , e pubblicate altresì colla stampa , appare . Il che abbiám voluto avvertire acciocche l'Avversario non ci carichi colla dottrina di Montano medesimo da noi allegato nel luogo parimente da noi lodato , il quale ivi chiaramente insegna , anche ne' regni ereditarj poterli revocare da' Rè le concessioni graziose : quantunque ivi non parli di concessioni fatte alle Chiese , o di beni consecrati a Dio , delle quali qual ragione debba averli nel decorso di questa scrittura lo divisè-

(1) *Lib. 7. Cod. tit. 12. ne rei dominica vel templorum vindicatio temporis praescriptione summoveatur def. 2. circ. fin.*

viseremo: Diciamo adunque, che la donazione della Regina Giovanna già mentovata è della natura di quelle donazioni, che tolgono dalle cose donate ogni ragion di fendo, o di servitù, e le rendono affatto Burgenfatiche, ed Allodiali che passano in pieno dominio di colui a cui sian donate. Non ci pigliam quì la briga di trascriverne le parole, perche sono state trascritte dal Dottissimo difensore de' Padri di S. Martino nella sua già menzionata scrittura: nè il nostro Avversario ce lo contrasta. Or ciò supposto, veniamo a diciferare ciò che gli Autori nostri han detto di tal sorte di donazioni de' beni Regali fatte alle Chiese, seguendo sempre le orme del nostro Savissimo Contraddittore.

Egli frattanto nella *pagina 53.* asserisce non potere i Padri di S. Martino declinare dal foro secolare quantunque s'ingegnasse, com'egli dice, che i beni donati a favor dello Spedale fossero stati donati a dirittura al Monistero di S. Martino ancorchè si finga, che quelli fossero stati di natura burgenfatica da principio, e senza ingiugnimento di opere: imperocchè (son sue parole) è massima certa de Dottori, che quei fondi che alle Chiese da Principi si donano sotto la di lui giurisdizione indubitatamente rimangano. Ed a provar questa massima che egli con tanta franchezza stabilisce, adduce non pochi Autori. Noi esamineremo le dottrine de medesimi tenendo dietro al nostro medesimo Avversario.

Il primo, ch'egli cita è Matteo d'Afflitto, addita il luogo nel margine *dec. 2.*, e ne adduce le parole che son le seguenti: *Res Ecclesie à Rege procedens efficitur de foro ipsius Regis.*

Ci compatisca il nostro Dottissimo Avversario: queste parole non sono di Matteo d'Afflitto, nè in quella decisione si leggono: si citano bensì, e si adducano come di Afflitto da Girolamo Cevallos (1) citato altresì da lui in appresso: e non solo non vi son le parole; mà nemmeno Afflitto in quella decisione ebbe tal sentimento; anzi l'ebbe totalmente contrario non solo per quello che insinua nella detta decisione; ma per quello che diffusamente, e chiaramente stabilisce in altra decisione da noi in appresso citanda Afflitto adunque in quella *decis.* tratta la causa, che allor si controvertea tra 'l Venerabile Monistero di S. Maria di Monteoliveto, ed il Venerabile Monistero di S. Pietro detto a Majella so-

F 2

pra

(1) *Cevallos communium contra com. q. 822. n. 95. in fin.*

pra un Molino allogato nella Città di Capua ; il qual Molino si possedea dal detto Monistero di Monteoliveto per donazione del Re Alfonso II. e perche il Monistero di S. Pietro a Majella pretendea , che detto Molino fosse devoluto a se, per non essersi pagato il canone per tre anni ; da che era stato conceduto detto Molino da detto Monistero ad Antonetto Secretario , e suoi eredi , e che per un preteso delitto da lui commesso era pervenuto poi in potere del d. Re Alfonso. Indi detto Monistero attentò porsi 'n possesso di d. Molino. Portasene istanza in nome del Monistero di S. Maria di Monteoliveto nel S.C. della turbazione fattali per lo Monistero di S. Pietro a Majella il Vice-Protonotario di quel tempo fece il mandato giustificato a' PP. di S. Pietro a Majella , che desistessero dall'impresa: questi comparendo allegarono l'incompetenza del Giudice . Dalla parte del Monistero di Monteoliveto replicavasi , che trattandosi degl' intereffi del Re ch'aveva fatta la donazione , importava a lui , che la donazione fosse stabile per interesse del medesimo Re ; e perciò avea ben potuto il Protonotario procedere al mandato suddetto. Riferisce poi Afflitto, che il Vice-Protonotario, volendo difendere il suo mandato, allegava queste ragioni : *Quod dictum Monasterium erat Procurator Fiscus in rem suam propter cessionem ex causa donationis . Et quando Procurator Fiscus agit, causa tractanda est per Praesidem Provinciae .* La seconda ragione era, che il successor del Re dee aver per rato il fatto del suo predecessore ; e se il Re Alfonso vivesse , non permetterebbe , che il Monistero di Monteoliveto fosse turbato dal Monistero di S. Pietro a Majella ; adunque lo stesso può fare il di lui successore. Queste sono le ragioni , che adduce Afflitto come allegate dal Vice-Protonotario a favor suo , per difendere il suo fatto nel *num. 1. e 2.* di detta *decisione* . Nel *num. 3.* poi scrive : *Tertio adducebat, quod Fiscus habet multa privilegia , ut patet ex his, quae notat Ludovicus Romanus in l. Imperium ff. de jurisdic. omn. judicium Item habet etiã alia privilegia, de quibus per Baldum in l. 1. C. de hereditate, ac ad vend. &c. Non inconvenit ut si turbetur Ecclesie ejus donataria, ut habeat hoc privilegium, ut possit ipsam defendere à turbatione, quae ei infertur per personam ecclesiasticam, sicut soliti sunt facere retro Reges hujus Regni, ut patet in capit. Reg. quod incipit omnis de prædatione; & per hoc beneficium l. 1. Cod. de bis*

bis qui ad Ecclesiam confugiunt, & tex. 7. qu. 1. cap. omn., & 23. a. cap. fortitudo, & cap. non. inferen. E nel nu. 4. soggiugne: *Quarto dicebat, quod ista erat causa super possessorio, uti possidetis, & sic causa mere temporalis de re qua processit à Rege; & licet sit inter Monasteria, Princeps debet providere, ne partes veniant ad arma per ea, quæ habentur per Bartol. in l. nec. quicquam §. ubi decretum, ff. de offic. Proconsul. per l. equis. ff. de usufructu. & plenè in cap. in present. in fine. de probat.* Queste sono le ragioni, che apportava per se il Vice Protonotario, il quale nemmeno in quel tempo ardi di dire la proposizione, che il nostro Avversario vuol darci a credere come detta, & assentata da Afflitto: cioè *Res Ecclesie à Rege procedens efficitur de Foro ipsius Regis*: Ma solamente s'appigliò al capo della difesa della Chiesa donataria, avvalendosi del cap. conservatorio *omnis depraedatio*: e volendola considerare come causa mera temporale, la considerò come causa di mero possessorio di cosa, che dal Re era proceduta: *caussa super possessorio, & sic causa merè temporalis de re que processit à Rege*; & aggiugne una causa meramente politica, e spettante al Principe, che dovea provvedere, & ovviare alle violenze, che le Parti scambievolmente far si poteano. Or noi preghiamo il nostro Avversario ad esser più cauto nel riferir le parole degli Autori, e non riferirle sul detto degli altri. Poiche Afflitto non hà mai scritto le parole, ch'egli riferisce come assentate da Afflitto.

Questo celeberrimo Scrittore nel *num. 5.* comincia a proporre i suoi proprj sentimenti, e di tutti gli altri Consiglieri, che nella causa convenivano con queste parole: „ Sed contra eum omnes de „ Consilio dicebant contrarium, quod dictum mandatum fieri non „ potuit, quia Judex laicus non habet jurisdictionem contra Cle- „ ricum. Et quando clericus turbat clericum in aliqua possessio- „ ne rei stabilis, traditum fuit remedium per Capit. Reg. quod in- „ cipit *finis præcepti tharitas*; ubi dicitur quod debet fieri citatio „ per edictum secundum illam formam, quæ forma non fuit ob- „ servata per dictum Viceprotonotarium; & sic dicta citatio, & „ processus inde formatus est ipso jure nulla, & nullus, &c. Nel „ *num. 6.* Afflitto adduce la risposta del Viceprotonotario da lui de- „ scritta con queste parole: „ Ad hoc respondebat præfatus D. An- „ quod licet Dominus Rex non sit judex competens inter dicta „ duo Monasteria, tamen super violentia notoria potest impertiri „ suum

„ suum officium , &c. Finalmente conchiude con queste parole nel
 „ num. 10. Tamen his non obstantibus præfatus Viceprotonotarius
 „ nonnullorum aliorum Dominorum de consilio accedente con-
 „ sensu decrevit , quod Monasterium Montis Oliveti conservetur
 „ in possessione dicti Molentini: sed postea tale decretum non ha-
 „ buit effectum . Immo postea per diffinitivam sententiam dictum
 „ Molentinum pervenit ad hæredes dicti Antonetti Monasterii
 „ S. Petri à Majella : qui fuerant expoliati per Curiales Regis Al-
 „ phonso II. quæ omnia reputavi dicta esse notatione. Così Afflit.
 Sicche la causa fu decisa all'ora a favore del Monistero di Monte
 Oliveto per la manutenzione del possesso per la via de' rimedj
 de' Capitoli del Regno , e non già per la massima assentata dal
 nostro Avversario , che *Res Ecclesie à Rege procedens efficitur
 de foro Regis.* E pure Afflitto non ritrovandola , secondo i termi-
 ni de' capitoli suddetti non li consentì , & asserisce , che alcuni de'
 Signori Consiglieri aderirono al decreto del Viceprotonotario ;
 non vi è adunque nemmeno per sogno in tutta questa decisione la
 massima del nostro Avversario con tanta franchezza allegata
 come propria di Afflitto.

Ma perchè egli vegga con evidenza, quanto egli sia contrario a' suoi
 sentimenti il famigeratissimo Matt. d' Affl. , ci preme qui addurre
 la *decis. 361.* del medesimo insigne Scrittore (1) In questa deci-
 sione si propone la causa fra il Monistero di S. Maria della Giusti-
 zia dell' Ordine Benedettino della Città di Taranto contro di
 Gio: Ber. Orilia , che possedea alcune case , e vigne , e molino si-
 stenti nel Castello di Monte Albano indebitamente, e senza giu-
 stizia della cui possessione erano stati spogliati i Padri di quel Mo-
 nistero senza giusta, e ragionevol causa: che però chiedeano esser
 condannato l'Orilia alla restituzione del possesso di detti beni vo-
 lendosi avvalere del rimedio del *capitolo Reintegrando q. 1.* fon-
 dava la sua intenzione il Monistero , perchè il Re Alfonso II. a-
 vendo, tenendo, e possedendo detti Beni, l'avea donati irrevoca-
 bilmente *inter vivos* al detto Monistero con seguirne la tradi-
 zione, & il possesso di esso : da quali poi eran decaduti senza or-
 dine giudiziario , e possedeansi dal detto Orilia.

Allegava per sua difesa l'Orilia, che i detti beni donati dal Re Al-
 fonzo al Monistero suddetto erano stati nel dominio del fu Princi-
 pe

(1) *Affl. decis. 361.*

pe Antonello Sanseverino, e per la di lui ribellione furono devoluti al Re Ferdinando I., ed il Re Alfonso di lui primogenito donati l'avea al detto Monistero, il quale tenendoli in appressso, & in dominio, il Re Federico successor di Ferdinando, e suo Zio per ben dello Stato della Repubblica aveva restituito pienamente il mentovato Principe nel possesso di tutt' i suoi beni, quantunque alienati a qualsivoglia persona. E perche poi il medesimo Principe di nuovo traviato era dalle leggi della fedeltà, il Re Federico di bel nuovo incorporò i detti beni, su di cui movevasi litizio. Questi poi conceduto avea con tutti i loro diritti, e pertinenze a Francesco d'Orilia Padre del reo convenuto, che n'era stato posto in possesso dal Commessario Regio.

Allega poi Affl. le ragioni militanti a favor dell'Orilia, e nel n. 11. scrive: *Tertia ratio est, quia presupponitur, quod dicta bona concessa monasterio praedicto sint donata monasterio tamquam bona feudalia, ut primitus erant, & sic ratione dictorum bonorum feudaliū monasterium est subditum regi, ut in cap. 1. Caterum de iudiciis, & in cap. verum de foro competente; & habetur in investitura Apostolica hujus regni; & sic potuit fieri dicta restitutio in integrum ad bona alienata quibusvis personis, & sic dicto monasterio, quod reputatur laicus quantum ad dicta bona feudalia.* Prosegue poi a riferire tutte le ragioni a favor dell'Orilia, che ascendono al num. di 6. Quindi l'Affl. nella fine del n. 18. allega le ragioni a favore del monistero, che pure ascendono al detto num. di 6. E, nel num. 21. *vers. secunda ratio* scrive così: *Secunda ratio est, quod dicta bona fuerunt donata per dictum Alfonso II. dicto monasterio, ut est probatum per testes in processu; & licet dicatur, quod donatio regis debeat probari per scripturam, ut supra allegatum est; tamen aliquibus ex nobis fuit extrajudicialiter ostensum privilegium dicti regis donationis dictorum bonorum, quae donatio simpliciter fuit facta de dictis bonis non in feudum, nec sub aliqua fidelitate, vel servitio; quo casu dicit Innocentius in cap. verum de foro compet.; quod tunc ecclesia in nullo tenetur; & illa bona sunt effecta Sanctorum Sanctorum, & ideo postquam translatum est dominium in Ecclesiam, per nullum potest capi, nisi AUTORITATE JUDICIS ECCLESIASTICI, quae sacrilegium in eis committitur 12. qu. 2. cap. nulli liceat, & sequent. Et cap. cum sic generale*
de

de foro compet. sed si fuissent concessa in feudum; tunc non essent illa bona Sanctum Sanctorum Domino; cum directum dominium sit penes dominum, secundum Inn. dicto cap. verum. Et sic esto, quod expresse restituerit Rex Federicus ad bona alienata quibusvis personis; non potest trahi, ut fiat restitutio sine auctoritate iudicis ecclesiastici bonorum, que sunt Sancta Sanctorum; ideo dicit Inn. in cap. cum super de causa possess. & Prop. nota, quod non Prælati, sed Christus dominium rerum Ecclesiarum, & possessionem habet; unde quæcumque homines offerunt Ecclesiis, dicuntur esse oblata Deo, ut dicto cap. nulli liceat &c. & ideo pro non dato habetur, quod jure dari non potest. cap. quod autem de Jure patronatus, &c.

Nel num. poi 25. dopo aver assentato, che il Re Federico avea spogliato il monistero di detti beni per lo bene della pace, e poi avea restituito il mentovato Principe alli beni alienati, senza pria purgare il vizio dello spoglio; nel qual caso la restituzione, ed il privilegio nulla vagliono in pregiudizio dello spogliato, allegando, e Testi, e Dottori in compruova di questa sua vera dottrina, scrive: *Nec obstat, quod Rex ex certa scientia, & ex magna causa etiam in præjudicium tertii hoc possit facere; ut dicit Præpositus in cap. 1. in fine de natura feudi, &c. Quia prædicta possunt procedere, quando illa bona non essent Sancta Sanctorum, de quibus Princeps laicus nihil potest ulterius facere sine iudice ecclesiastico, ut dicit Inn. in dict. cap. verum.*

E proseguendo sua materia l. Affl. nel num. 33. in fine comincia a rispondere alla terza ragione allegata da' difensori dell'Orilia già da noi sopra riferita, e scrive così: *Nec obstat tertiaratio, quia non probatur, quod dicta bona sunt feudalia, esto quod testes dicant, quod sunt feudalia; quia non deponunt de causa scientiæ, quomodo sciunt, quod sunt feudalia; & sic non probant illa bona esse feudalia, ut dicit egregie Alexander de Imola in primo volumine consil. 130. quod incipit viso, & examinato processu in quarta columna, quia non probatur, quod quando Rex Alfonso donavit dicto monasterio aliquid sibi reservavit. Ideo præsumitur libere donasse secundum Innoc. in dicto cap. verum. Et ideo dicit Andreas in cap. 1. ult. colum. Ex quibus causis feudum amittitur; quod quando feudum redit ad Regem, non peruenit cum onere, & ideo extinguitur feudum, & non potest dici feu-*

feudum apud Regem, quia res sua nemini servit ff. si ususfructus petatur, l. uti frui, ita quod si iterato concedat, oportet quod reimponatur servitium, nisi in certis casibus notatis ibi per Andream in lectura; & clarius in addit. sua, quae incipit per premissa. E son notabili le parole del medesimo Afflitto nel nu. 42. colle quali risponde alla sesta ragione allegata dall' Orilia, che dicea, il privilegio della concessione de' detti beni fatta al quond. Francesco contener la causa *cum beneficio, l. omnes, & l. bene a Zenone*, nel qual caso si nega l'udienza a chi voglia venirgli contra le parole son le seguenti: *Nec obstat sexta ratio, quia dicta lex omnes, & lex Bene a Zenone, quae denegant uudentiam Attori non habet locum in rebus Ecclesiae alienatis a Principe, ut ex Glos. 12. qu. 2. cap. quicumque militum; notat Archidiaconus 23. qu. finali cap. cum venduntur, & Ab. in cap. 2. de rebus Eccl. non alienandis, & ego dixi in l. 1. Cod. de fide instrum. & jure haste fiscal. lib. 10.* Queste son le dottrine di Afflitto, rapportate colle di lui proprie parole, e trascritte dal suo fonte; le quali quanto sian contrarie al sentimento, che gli appropriava il nostro Avversario, non vi è cieco, che non lo vegga.

Rifletta non pertanto il nostro Contraddittore, che Afflitto asserisce, come massima indubitabile, che il Principe non possa per qualsivoglia cagione porre mano alle robe da lui donate alla Chiesa, senza la qualità feudale; ma che a far ciò vi bisogna l' autorità del Giudice ecclesiastico: la qual massima egli la suppone canonizzata nel nostro Regno. E benchè la causa, di cui trattavasi allora fosse tra due Privati; nulladimanco si ventilava quest' articolo, se egli 'l Principe, (ecco già in giudizio 'l Principe) potea por mano a i beni da lui donati alla Chiesa senza la qualità feudale? Ed Afflitto risponde, che far nol possa, e non pone in dubbio una sì fatta massima. Niente adunque giova al nostro Avversario il dire, che nella causa, che allor trattavasi il Reo, e l'Attore erano amendue privati, e non il Re medesimo, com' egli suppone avvenire nella causa presente co' Padri di S. Martino; poiche oltre all' essere le dottrine dell' Afflitto generali, ed in ogni caso, e con chiunque sia il litigio, e qualunque siano gli Attori, egli specialmente parla del Principe medesimo, se possa per cagion anche urgente, porre mano a' beni da lui senza la qualità feudale dati alla Chiesa; e perciò consegnati a Gesucristo. E tal'è appunto

to la causa, che abbiam tra le mani; poiche si tratta di togliere alla Chiesa di S. Corona-Spina, la quale pur tuttavia esiste, e non fu mai nè suppressa, nè estinta, (esistendo altresì l'opera richiesta dalla stessa Regina, col solo divario della materialità, come in appresso farem chiaro vedere contra le ideali pretensioni del nostro dottissimo Avversario) ben i quali ben furono sfogliati di ogni qualità feudale, e d'ogni servizio, omaggio, o ossequio, che dir vogliamo, come si legge dall'Istrumento della medesima Regina del 1374. E tanto basti per porre in chiaro la dottrina di Matteo d' Afflitto. Or passiamo avanti.

Il nostro Avversario fa stupire chiche sia, che 'l suo eruditissimo Scritto legga: poiche cita per lo più quei Autori, medesimi, che sono più favorevoli alla causa de' Padri di San Martino. Egli cita dopo Afflitto il Regente Fulvio di Costanzo (1) coll' epiteto di chiarissimo Giureconsulto, e dice, che questi ancor la sua sentenza sostenne: addita il luogo nel margine *lib. 12. Cod. tit. de filiis official. num. 99.* e ne riferisce le proprie parole, le quali riscontrate sono veramente rescritte con puntualità dal luogo citato del Costanzo. La disgrazia però consiste, che l'Avversario si ferma, o nel leggere, o nel riferire le parole degli Autori solo in quello, che conferisce alla sua causa, senza prendersi la briga di passare più oltre. Vogliam credere, ch'egli non abbia fatta riflessione a quel, che scrive il Costanzo nell'addotto luogo; poiche ne i numeri susseguenti definisce tutto il contrario di quello, per cui egli l'allega dicendo, che questa sentenza, (cioè quella, ch'egli difende) sostenne: fa d'uopo aver noi la pazienza di trascrivere, ed i Signori Senatori di leggere intiero il luogo del Costanzo dal n. 100. *Sed quoniam scribentes* (così scrive dopo aver riferita la sentenza di Bartolomeo da Capoa, e di Azebedo, che sembrano favorire all'intento dell'Avversario) *Sed quoniam scribentes parum diligenter hanc propositionem tractarunt, ne in re gravi hallucinemur plures species sunt distinguenda. Et quidem si bona a Principe donata sunt feudalia, explorati, & non controversi juris Regios Judices esse competentes cap. ex trasmisso, cap. Verum de foro compet. & in hoc Regno Neapolitano inter ceteras con-*

(1) *Fulvius Constan. ad ll. 1. & 2. Cod. de Filiis Official. militar. qui in bello moriuntur lib. 12.*

ventiones Initae a Rege Carolo II. cum sede Apostolica fuit conventum in cap. 94. quod incipit: Item statuimus quod Clerici ad secul. jud.; atque hoc jure utimur. Et quo ad donationes jurium Regalium, quae a Regibus personis ecclesiasticis fiunt, idem dicitur statutum in Hispaniis per dictam legem, quae est 57. tit. 6. par. 1., ut testatur Joannes Lupus in cap. per Vestras in qu. quae incipit; Sed est pulchra dubitatio num. 49. fol. mibi 314. de Donationibus inter virum, & uxorem, qui allegant L. 4. ordina. lib. 2. tit. 1. sequitur Mattiens. in L. 2. tit. 1. lib. 4. num. 4. novae Recopilationis; quia scilicet hujusmodi Regalia quamvis non sint concessa in feudum, semper tamen sub concedentis jurisdictione sunt censenda; ideoque minime absque Domini consensu possunt alienari. Bart. in l. in diem de Aqua plu. arcend. in l. Cotem ferro §. qui maximos de public., & veftigal. num. 1., Imola in L. in conceden. de aqu. plu. arc., Bertachin. de Gabel. in 1. par. ver. 9. Quero. Capycius in investitura in verb. & cum Gabell., Freccia de Subfeudis lib. 2. Auth. 13. post num. 8. Secundum quam legem possessor tenetur Fisco Regio ostendere de hujusmodi, Affl. in cap. Imperialem §. illud num. 32. de prohibita feudorum alienatione: Lucas de Penna in l. 2. supra quando non pet. par., Grammaticus consil. criminal. 9. Marta vot. 31. Et quidem quidquid sit **DE LEGIS HUIUS JUSTITIA, REGULA BONA EST, UT ATTENDANTUR JURA**, quae supremi domini Principi reservata censentur; tunc enim secundum hanc legis dispositionem, appellationes, quae a sententiis judicum ab Ecclesiis constitutorum in causis inter ipsorum Vassallos interponuntur a Regiis Judicibus diffiniri, ac terminari videntur. Quando vero a Principe donata feudalia non sunt, aut reservata modo supra dicto, **JUDEX ECCLESIASTICUS ERIT ADEUNDUS** ex celebri Alberici traditione in Authentica statuimus supra de Sacrosanctis Ecclesiis (vi è qui error forse di stampa nel luogo citato dal Costanzo: dovea dire de Episcopis, & Clericis, e della dottrina di Alberico noi frà breve diffusamente farem parola) **ET CONSTITUTIONES HISPANIARUM ita erunt revringendae, quia alias essent NULLAE TAMQUAM CONTRA LIBERTATEM ECCLESIAE.** Così il Costanzo. Or che dice l'Avversario? E' per lui, o pure gli è affatto contraria la dottrina del Costanzo? Come adunque con tanta franchezza allega a favor suo questo chia-

riffimo Giureconsulto? Il Costanzo apertamente asserisce, che le leggi di Spagna si debbano intendere quando il Principe donante abbia a sè riservato il Dominio delle Regalie, che concede, o che le abbia dato in feudo; ed altrimenti intese le chiama nulle, come contrarie alla libertà della Chiesa. I beni o regalie, che dir vogliamo donati dalla Regina Giovanna I. alla Chiesa, e Spedale di S. Corona Spina sono stati spogliati d'ogni qualità feudale, e non dominio sopra di quelli ha a sè riservato come dall'Istrumento già mentovato chiaramente apparisce, eccetto il Diritto supremo delle Regalie, cioè di riconoscere i gravami de' sudditi qualora appellano dalle sentenze de' giudici dagli Ecclesiastici costituiti come'l Costanzo lo spiega intendersi riservato. Come adunque, ritorniam a ripetere, dal nostro Avversario a favor suo, che pretende togliere all'amministrazione Ecclesiastica questi beni destituti della qualità feudale senza niuna riserva, può allegarsi il Costanzo? Il Costanzo diciamo, che apertamente condanna le leggi della Spagna, come lesive della libertà Ecclesiastica, se nõ s'intendano colla detta restrizione, e riserva? Ed al Costanzo può ben' aggiugnersi l'autorità del Regente Fabio Capece Galeota, il quale allega altresì 'l Costanzo, e mirabilmente spiega il suo sentimento, e conferma il nostro assunto. Son dunque da riferirsi, e trascriversi qui le sue parole. Scrive adunque egli così. (1) *Quod enim statutum est ut de Principalibus largitionibus, etiam si in Ecclesias, & ecclesiasticas personas conferantur cognoscat ipse Princeps concedens per suos iudices ex doctrina Bartholomei de Capua &c. quod lege hispanica ampliatur est, ut si contingat Clericum in his forum Regis declinare, ipsis privetur bonis l. 57. &c. vel si ad requisitionem Principis concedentis denegetur tituli editio Dominus meus Capycius in investitura v. Feudatariorum editio- nes car. 181. Regnerus &c. declaratur procedere in bonis concessis in feudum de jure communi ex reg. cap. verum de foro compet. & Regni per Capitul. Item statuimus &c., & quoad donationes Jurium Regalium, quae a Regibus sub natura propria Regalium (ut in dubio praesumitur) conceduntur, utpote in quibus superioritas, & Regia praesinentia, quae a Rege non solet abdicari apud, ipsum remanet: secus vero quando a Principe donata non conce-*

(1) *Fabius Capycius Gal. Resp. Fisc. 12. a num. 249.*

duntur, ut feudalia, aut simpliciter sub propria natura, scilicet Regali, quod contingit cum reservatione superioritatis modo predicto, ut distinguit appositissime Dom. Regens Constantius in saepe cit. tit. de filiis official. ex n. 99. 102., & 103. Oportet enim, ut Clericus, vel Ecclesia in iudicio seculari pulsari possit, ut rem possideat a Rege, illumque dominam agnoscat, alioquin etiam si Regis ea res aliquando fuisset, si de presenti ab Ecclesia retinetur ut libera, & propria in suo foro conveniri debet. Oldrad. Aufrer. Benedict. Afflic. & alii, quos ad hoc congerit Pereyra d. tract. de Mana Regia tom. 2. tit. 1. §. 16. cap. 37. n. 3.

E queste dottrine del Costanzo, e del Galeota da noi allegate ci danno la risposta all'autorità, che il nostro Avversario adduce così di Cevallos, come di Salgado, i quali certamente parlano secondo la legge da essi loro citata delle partite, la quale suppon riservato sempre'l dominio nel Principe, qualor dona, o concede Regalie, quantunque non in feudo, siccome lo spiega nell'addotta dottrina il Costanzo. L'autorità poi, che'l nostro Avversario adduce di Guglielmo de Benedictis, certamente nel nostro Regno non hà luogo veruno; poiche egli parla secondo le leggi, e consuetudini della Francia, dove il Regio Tribunale conosce le cause de' Clerici nelle azioni reali sopra i beni stabili loro donati, o in qualsivoglia modo pervenuti; e non solo de' beni pervenuti dal Principe, quantunque non feudali, come osservar si può nella lunga decisione seconda del detto Autore, non meno che nella quinta, *in cap. Raynutius in verb. & uxorem nomine Adelasiam*. E qui ci si conceda apportare le parole del Regente Tappia molto confacevoli al nostro intento, il quale scrive in queste note: (1) *Sed quod Clericus pro bonis stabilibus apud ecclesiasticum Judicem conveniatur non erit amplius de hoc dubitandum, cum & jura Pontificia id tradant, & communis praxis admisit in Regno, quidquid dixerit Gullielmus de Benedictis in cap. Raynutius in verb. & Uxorem nomine Adelasiam decis. 2. num. 49. cum sequen. ex Tex. in cap. Quo jure 8. distin., & cap. si qua caussa, §. his ita respondetur 11. q. 1. qua jura nihil obstant: Aliud enim est dicere quod bona jure imperiali detineantur; aliud quod Clericus con-*

veniri
(1) *Tappia jus Regni lib. 1. adnotatione in constit. si quis Clericus pag. 20. num. 3. edit. Neapol. 1605.*

veniri possit coram iudice laico, cum bona a persona conditionem accipiant, non e contra l. fin. Cod. de inoff. testam. cum al. per Andream hic.

E le parole di Andrea d'Isernia qui additate dal Tappia nella d. Costituzione *Si quis clericus*, sono altresì notabili, e degne di essere qui addotte: *Istae Constitutiones nihil valent, immo sunt cassa, & irrita, quia sunt contra personas ecclesiasticas, & ecclesiasticam libertatem, ut in Authentica cassa, & irrita: nisi quia Imperator potuit tollere illam authenticam Cod. de legibus, l. digna vox: jure canonico haec decernuntur corruptela: Nam in liberis rebus, & burgensaticis fiscus ab intestato non succedit clerico, cum quo nullam habet cognitionem 12. qu. ult. cap. ult. extra de success. ab intest. cap. 1. & 2., & dictum est supra de offic. Magn. Cam. l. Praesenti in fi., quae similiter cassa est, quantum ad hoc; Sic etiam cassa est supra de offic. Justitiar. personis clericorum; & adde quae ibi dicta sunt. Deceptus hic fuit Legislator, dum dicit hic attendi hujus rei qualitatem non personae conditionem, seu iudicii, pro quo est, quia res convenitur, non persona; immo persona ratione rei, quando inanimata est, & improprie dicitur conveniri res. Nam res sumit cognitionem a persona, non e contra, Cod. lib. 10. de Impo. Lucr. Descr. l. 1. §. 1. de acquirenda heredit. l. per Procuratorem Cod. de inoffic. testam. l. final. in fin. sic in delictis persona delinquit non res in Authent. de mand. Princ. §. oportet. Inde iudicium saeculare non est de rebus clericorum, quia bona eorum sumunt conditionem personarum 11. q. 1. cap. ex his. Dignior est persona, quam res; nam res gratia hominum sunt inventae ff. de usu l. in pecudum de usufruct. l. penult. juxta illud poeticum: Res mihi non me rebus subicere volo. Concordant, ut no. Cod. de Sacrosanctis Eccles. l. sancimus in fin. Dicunt etiam Imperiti, quod Papa, & Ecclesia Romana approbavit istas Constitutiones, & sic ipse videtur fecisse ff. de verb. signif. l. lege obvenire: sed ista affirmatio, seu probatio, seu confirmatio non apparet. Unde ei, qui eam dicit, incumbit probatio ff. de probationibus l. 2., & si apparet in genere non videtur approbare id, quod specialiter concessurus non erat ff. de peculio, l. qui peculium ff. de inoff. testam. l. si quando. Sicut Patronus remittendo jus patronatus, reverentiam sibi debitam non remittit, C. de bo. li. l. final. & Episcopus remittendo jura Episcopalia, non remittit*

tit Cathedraticum , ut extra de donat. cap. fin.

Son notabili altresì le parole dello stesso Isernia nella Costituzione *de personis clericorum* : *Hæc lex hodie maxime non procedit, quia nedum per jura canonica, immo nec per civilia persona ecclesiastica trahitur ad judicium Judicis secularis de Episc. & Cleric. Authent. statumimus, & dicit Glos. in Authent. clericus quoque, similiter per Capit. Convent. Regn. concessa Regi Carolo I. nisi in feudo, ut ibidem dicitur.* E benchè nella Costituzione, che comincia *de burgensaticis* Marino sembra, che dica l'opposto, quando si tratta di beni stabili pervenuti alle Chiese, o a' Chierici da donazioni Regie, o Imperiali con queste parole : *Nota clericum, & religiosum posse conveniri coram Judice seculari in causa civili, scilicet ubi ipsi retinerent, seu possiderent aliqua bona burgensatica, quæ sunt de bursa Imperatoris. Ratio est, quia potius inspicitur qualitas rerum in hoc casu, quam qualitas persone, & Judicis Ecclesiastici, & ut res Imperatoris habeant ampliore prerogativam, quam alie res cujuscumque alterius.* Si nota immantemente appresso : *Et intellige hanc Constitutionem secundum ea, quæ notantur in Constitutione Si quis clericus supra tit. 1. :* che vuol dire, che si rimette a ciò, che s'era notato da Isernia nella detta Costituzione *Si quis clericus*, espresso colle parole da noi pria riferite .

Tropp'oltre ci siam trasportati in addurre l'autorità di Tappia, e di Isernia, quantunque non senza qualche necessità; mentr'essi maggiormente spiegano l'antico uso di questo nostro Regno. Potrebbeasi molto dire attorno l'autorità, ch'egli l'Avversario porta del Bovadilla; ma perchè costui parla ugualmente come il Sagado, ed il Cevallos secondo le leggi della Spagna, che debbonsi intendere giusta la distinzione del Costanzo, non occorre farne parola .

L'autorità del Minsingero dall'Avversario apportata non è ella intera; poiche il medesimo Minsingero (1) nel luogo dall'Avversario additato fa vedere, non essere sufficiente la sua asserzione, o dir vogliamo la decisione della Camera Imperiale; ecco le di lui parole : *Attamen quod clericus possit a laico trahi ad Judicem secularem,*

(1) *Minsingerus singularium observationum centuria 1. observ. 22. num. 2.*

seculari; quando adversus eum experitur actio realis est decisum in Camera in causa Prioris, & Conventus Vallis S. Matthei contra Theodoricum de Mileduns relata 4. Junii ann. 1550. utcumque Doctores commaniori opinione contrarium videantur tradidisse, videlicet laicum non posse esse Judicem clerici etiam in realibus, nec coram eo conveniri, Authent. statuumus, & Auth. Si clericus Cod. de Episc. et Cler., Petr. Jacob. titul. de rei vendic. circa finem. Idem in tit. vi bonorum raptorum, & Antonius de Tremo. in add. ad bona. in rubric. quibus modis suo. n. 39. in verbo sub Judicibus secularibus, ubi hanc communem dicit: Sed tamen, etc. In queste parole non parla il Minsingero de' beni usciti dal Principe, e dalla di lui Corona, ma parla generalmente di qualsivoglia genere di beni, e di azioni reali. Nel num. poi 3. parla delle robe feudali, ed asserisce che in queste procede il Padrone contro del Cherico se sia vassallo; ed adduce molti Autori a questo proposito; ed amplia nel num. 4. il suo detto ancorche si trattasse del solo possessorio, quantunque limiti poi la sua ampliazione secondo la dottrina di Aretino, e di Panormitano, ed altri. E nel num. 5. l'istesso dice quando 'l Cherico venditore sia lodato in Autore dal comprator laico avanti il Giudice laico; asserendo, che debba difenderlo avanti il medesimo Giudice, allegando a questo proposito la sentenza di Baldo; ma in tutta quella osservazione non si leggono mai le parole, che come di Minsingero il nostro Avversario riferisce, e trascrive. Che se la dottrina di Minsingero secondo 'l suo sentimento si volesse qui praticare, dovrebbero praticar lo stesso in tutti gli altri beni dalle Chiese, e Cherici posseduti comunque, e da chiunque pervenuti; il che certamente non s'è mai praticato.

Ma quante grazie dobbiamo al nostro Avversario, che ci allega il Consiglio quinto di Caldas Pereyra (1), il quale certamente non potea concepirsi 'n miglior forma per favorir la nostra causa. Fa dunque d'uopo, che noi esaminiamo ciò che questo celebre Autore Portoghese scrive in detto Consiglio. E da prima conviene spiegare il caso, su di cui 'l Pereyra dà il suo consiglio, che lo riferiremo colle parole sue medesime, Vacante Ecclesia (così scrive) Sancti Michaelis Bracarensis Diocesis per obitum Alphonsi Mar-

(1) Caldas Pereyra consil. 5.

„ Martinez Præceptor Sanctæ Mariæ Ulyssiponenf. quemdam Jo-
 „ hannem Mendez ad eandem præsentavit , tamquam administra-
 „ tor Capellæ Petri Salgado sitæ in eadem Ecclesia jure Patrona-
 „ tus, tamquam ad eam pertinente: ex adverso Serenissimus Rex Se-
 „ bastianus præsentavit quemdam Emanuelem Goncalæz, afferens
 „ se jus Patronatus in ea habere : fuit prædictus Johannes Mendez
 „ confirmatus, & institutus per Archiepiscopum Bracarensem ex
 „ mandato Judicis Apostolici, ac fuit missus in possessionem d. Ec-
 „ clesiæ . Cumque D. Johannes existeret in possessione, Procurator
 „ Cæsaris, seu Coronæ Regiæ egit adversus dictum Institutum co-
 „ ram Judice, seu Magistratu caussarum regalium, proponens in li-
 „ bello D. Johannem esse intrusum in dicta Ecclesia absque Regis
 „ præsentatione tamquam veri Patroni, concludens, ut pronun-
 „ ciaretur, præfatam Ecclesiam jure patronatus ad Regem ipsum
 „ pertinere, reumque intrusum pronunciari tanquam confirmatum
 „ absque legitima veri patroni præsentatione, ac proinde violen-
 „ tiam commisisse, vimque intulisse vero Patrono, &c. Exceptio-
 „ nem fori declinatoriam Reus opposuit, allegans se Clericum esse,
 „ ac proinde ad sui fori Judicem remittendum fore; Et ita fuit ju-
 „ dicatum, quoniam non constabat, Reum ullam vim commisisse,
 „ ut posset coram Judice seculari conveniri,; Può figurarsi caso,
 „ che esprima più individualmente il caso, che ora si agita de' Pa-
 „ dri di S. Martino, che domandano la Declinatoria del Foro, co-
 „ me coloro, che stanno in possesso de' beni dalla Regina Giovan-
 „ na donati alla Chiesa, e Spedale di S. Corona Spina, senza niun-
 „ na lor violenza, ma solamente per incorporazione, ed unione
 „ fatta al lor Monistero colle Bolle de' Sommi Pontefici da ducento,
 „ e più anni? Ma di questa somiglianza, o ugualità di caso par-
 „ leremo in appresso.

Or ritorniamo al nostro Caldas Pereyra, che dopo le parole tra-
 scritte soggiugne: *ab hac sententia Cæsaris Procurator supplica-*
vit; proliegue poi sul principio ad apportare le ragioni, che si ad-
 ducevano dal Procurator fiscale, e nel n. 3. proseguendo le ragioni
 del medesimo, asserisce quel che l'Avversario attribuisce ad esso
 Caldas, quantunque non colle medesime sue parole: Le parole rap-
 portate dal Caldas son le seguenti nel d. *na. 3. Clericus enim, seu*
Ecclesia detinens bona regalia, seu ad Coronam Regiam pertinentia
coram Judice caussarum fiscalium conveniri jure potest, ut lege

H

Re-

*Regia statutum est lib. 2. tit. 1. §. 6. Incip. es eo. clericigo tradit Gulielmus in cap. Raynutius vero, & uxorem num. 447. , & melius §. 43. Aufr. in clemen. 1. de off. ordinarii. regula 2. num. 25. , & est bonus textus in cap. verum de for. compet. ubi omnes notant , & in cap. ex transmissio eodem tit. Covarr. in quest. pract. cap. 30. num. 2. & lib. 1. Resol. cap. 17. Ex quibus plane videtur resolvendum, erroneum esse fundamentum sententiæ, quatenus negat clericum posse coram Judice caussarum fiscalium conveniri . Siegue poi il suo cammino il Pereyra , riferendo le ragioni a favor del Procurator fiscale per tutto il num. 13. e nel num. 14. comincia a proporre le ragioni a favor della sentenza , e del beneficiato istituito , e comincia così : *Sed prædictis non obstantibus in præsentì consultatione recte fuisse pronunciatum existimo , & negandum esse petitam supplicationem primo, quia constat eum Clericum esse , & beneficiarium exemptum ab omni temporali jurisdictione secundum adnotata in cap. si diligenti de for. compet. &c. qua ratione quoties in judicio convenitur, id fieri debet coram suo Judice ecclesiastico ex vulgata regula cap. cum si generale de for. compet. §. l. fin. eod. ubi in rem actio; quod ita probant omnes ibi, & in cap. significasti de foro comp. sive questio de qua agitur sit criminalis, sive etiam civilis, realis, aut personalis, quo jure nos in Regno utimur, quãvis aliud observet in realibus Gallia , secundum quam regulam exceptionem fori declinatoriam recte admiserunt Senatores Regii caussarum fiscalium Judices, agnoscetes jure Divino clericorum exemptionem inductam esse, secundum ea quæ dictis juribus habentur; & per Glos. receptam in cap. quamquam de censibus in 6. tradit Felinus dicto cap. si diligenti de foro compet. num. 17. Arnaldus de hæreticis in cap. Quoniam q. 13. num. 31. Covarr. in quest. pract. cap. 31. num. 1: Et utiliter Victoria de Potest. eccl. pag. 97. & Mencia de success. creat. §. 22. num. 58., & fuit sententia Rotæ antiq. 840. inferens proinde nullum tempus , aut consuetudinem posse laicis judicibus in clericos potestatem dare.**

Siegue poscia ad esaminare le ragioni apportate dal Procurator fiscale da noi sopra a parte riferite, e rispondendovi asserisce, ch' allora il chericò possà esser convenuto avanti il Giudice laico, qualora il tratta di causa feudale, o di tal concessione, che siasi fatta con la riserba del dominio al Re. Ma trattandosi di beni posseduti dalla Chiesa, senza queste qualità , benche sian pervenuti dalla Corona Re-

Regia , e siano stati del patrimonio Regale , egli non ha ritegno di afferire a chiare note, ch'a niun conto ne spetti al Giudice laico la cognizione, ma che debba la Chiesa , o 'l cherico posseditore di tai beni dalla Regia Corona pervenuti , ma senza le qualità sopra mentovate, avanti il Giudice ecclesiastico esser convenuto: ecco le sue parole al num. 17. di quel consiglio : *Quemadmodum etiam sine dubio cessabit* , cioè la determinazione della legge Regia allegata dal Procurator Fiscale) *quando clericus , aut Ecclesia bona tamquam propria non tamquam fiscalia possidet, et obtinet. Quoniam etsi constet , quod aliquando E A BONA FUERINT REGIS, AUT CORONÆ REGIÆ CONVENIRI CORAM JUDICE CAUSSARUM FISCALIU NON DEBET juxta adnotata in cap. dilectus 3. junctâ Glos. de Præbendis.* (Testo da noi minutamente diciferato sopra in parlando del diritto del Padronato) *Et in cap. 1. de jure patronatus lib. 6. Et c. egregiè Oldradus conf. 252. Et Aufrelius in regula 2. fallentia 2. Quod UBI POSSESSIO EST ANTIQVA PROCEDERE tradit utiliter Barbatia conf. 50. lib. 1. Ex quorum relatione, ut dicta lex Regia procedat. necessario debet constare, clericum, vel Ecclesiam possidentem, quod Regem ipsum recognoscat, Regniq; Coronam in superiorem in aliquo quamvis modico, ibi foros que nos deua pagar. E nel num. 19. aggiugne : Lex igitur Regia solum comprehendit eos, qui Regiam coronam recognoscunt, qui non est casus noster. Profiegue poi il Pereyra nel num. 20. a dichiarare la legge Regia allegata dal Procurator fiscale, dicendo che allora il Regio Fisco abbia il diritto di procedere contra le persone ecclesiastiche, quando queste possiedono beni fiscali, cioè in cui 'l Regio Fisco abbia dominio, e non se ne sia affatto spogliato; il di cui contrario si rinviene nel caso nostro, da che la Regina Giovanna si spogliò affatto d'ogni qualunque diritto, che sopra de' beni donati alla Chiesa, e Spedale di Santa Corona-Spina aver potea. Finalmente così conchiude il suo consiglio il Pereyra *Ex quibus sic resolvens denegandam fore supplicationem censuo, Et ita fuit judicata, Et negata Procuratori Regio supplicatio.**

Ed ecco da noi con fedeltà trascritto, e notomizzato il consiglio del Pereyra, i di cui sentimenti sono affatto contrarj a quel, che il nostro Avversario volea farci credere. Anzi il caso del Pereyra è così consimile, ed uniforme al caso nostro, che se voglia star-

sene, ed al suo giudizio, ed alla decisione di quel Senato, dove fu piatita la causa del Mendez, par che non vi sia modo di poter isfuggire nel nostro caso la medesima decisione; imperciocche siccome in quella causa i beni eran pervenuti dalla Corona Regia, così nella causa nostra dalla Corona Regia discesi sono: ma siccome in quel caso i beni erano spogliati d'ogni fiscalità, e d'ogni soggezione al Re in quanto al dominio diretto, nè se ne riconosceva il Re per padrone, nè al medesimo si pagava cos'alcuna in ricognizion del dominio, come espressamente lo suppone il Pereyra, e sù questo fondamento fu fatta la decisione già mentovata: e così nel nostro caso i beni de'quali si contrasta son certamente pervenuti dalla regia munificenza; ma son trasferiti nella Chiesa, nè vi ritiene il Re dominio diretto, essendosene spogliata affatto la Regina Giovanna, nè al Re per questi beni in ricognizion di dominio cosa alcuna si paga. Adunque comparisce chiaramente l'uniformità del caso, e per conseguenza siccome in quello del Pereyra il Senato Lusitano ammise la declinatoria del foro domandata dal Mendez, anche in grado di reclamazione, o dir vogliamo supplicazione, così nella causa presente di S. Martino, essendo così uguali le circostanze, ponno bene i Padri richiedere i Signori Senatori, che parimente sia ammessa la declinatoria da essi domandata.

Ma che de' beni donati dal Principe alle Chiese senza la qualità feudale ne appartenga l'amministrazione alla Chiesa, ed alla sua giurisdizione, si deduce manifestamente da ciò, che definì Camerario con queste parole: (1) *Etenim cum natura res omnes liberas fecisset, res ipsas in rudi materia consistentes modo allodiales, ut in cap. de allodiis, modo vero burgensaticas quasi burgensi modo, & non subiectas à burgensibus hominibus possessas, ut in constitutione Personarum, res appellarunt, in quibus etsi quodam universali jure considerato dominium aliquod, ut in l. de precatio ff. ad l. Rhodiam de jact. Regem habere dicimus, nullum tamen dominium particulare directum, vel utile Rex in bonis illis detinebit, ut in cap. 1. §. ad hæc de pace juramento firmanda alias in titulo de allodiis.* Ella è altresì applicabile la dottrina di Puteo, che così scrisse.

(1) *Camerarius in l. Imperialem de prohibita feudi alienatione per Feder. fol. 33. a ter. lit. l. edit. Rom. 1543.*

scrise: (1) *Rex potest de burgensaticis; & allodialibus facere feuda, & de feudis facere burgensatica, derogando juribus feudorum.* Lasciam'or di considerare, che la Regina Giovanna Prima in donando tai beni al più volte mentovato Spedale, e Chiesa di Santa Corona-Spina, non solo difatto spogliolli d'ogni qualità feudale, e di qualsivoglia servitù; ma espresamente dimostrò il suo animo di consegnarli veramente a Dio, e lasciarne tutta l'amministrazione a chi presede alla Chiesa in luogodi Dio: da che ella si protesta far detta donazione in ricompensò de' benefizj da Dio ricevuti, ed in soddisfacimento de' suoi proprj peccati: Parole, che interamente dimostrano l'animo della Regina di non voler mai più conoscere per suoi i beni, che donava, da che la satisfazione de i peccati è come una paga, che si fa a Dio per gli debiti contratti colla sua divina giustizia; e che pagamento farebbe mai questo, o che soddisfacimento, se si donasse a Dio qualche cosa per lo certo debito contratto colla sua giustizia, colla facoltà di rivocar la concessione, e di tenerne dominio secolare? Di ciò però abbiám altre volte ragionato, e pria di finir questo capo addurremo altre testimonianze della medesima Regina, che riconosce i detti beni, come interamente sacri, ed ecclesiastici.

Non è per tanto, che dispensar ci vogliamo dall' addurre altri Autori, che il nostro proposito chiaramente insegnano, e confermano. Tommaso Grammatico (2) altre volte dal nostro Avversario citato, ed appunto nel luogo, ch'egli additò, a maraviglia l'accennata dottrina dichiara, e comprova: Ecco le di lui parole:

„ *Conventum fuit inter Regem Regni, & Romanam Ecclesiam in*
 „ *investitura, quod Rex nullam aliquo casu habeat jurisdictionem*
 „ *in Clericos, nisi ratione feudi, & idem dicit Ab. Panorm. Cum*
 „ *non ab homine extra de judic. circa principium, & de conven-*
 „ *tione præfata inter Regem, & Romanam Ecclesiam meminit*
 „ *Capitulum Regni Item statuimus quod Clerici, sub rubrica de*
 „ *non trahendis Clericis ad judicia sæcularia, & fuit editum dictum*
 „ *capitulum per Carolum Principem Salerni primogenitum Regis*
 tunc

(1) *Paris de Puteo tract. de reintegracione feudorum tit. de finibus feudorum s. pone quod Rex num. 3. & 4. pag. 172. Edit. Neapol. 1544.*

(2) *Grammaticus decis. 29. num. 13.*

„ tunc regnantis &c. & nedum personæ Clericorum, verum etiam ;
 „ & eorum bona sunt exempta a legibus Imperialibus , dicit Bal-
 „ dus in *Authen. Licet nulli communitas Cod. de Sacrosanctis Ec-*
 „ *clesiis, & no. in cap. Quamquam de censibus in 6. Panorm. in cap. 2.*
 „ *de Immun. Eccl.* Et ideo Clerici legem Domini temporalis etiam
 „ in eorum favorem disponentem recipere non tenentur , nisi per
 „ Ecclesiam Romanam adprobata reperiatur. Così il Grāmatico (1).
 Non farà fuor di proposito 'l riferir le parole del detto capitolo del
 Regno, che comincia *Item statuimus* mentovato dal Grammati-
 co . Egli adunque è così concepito: *Item statuimus, quod Clerici ad*
secularia iudicia non trahantur nisi pro bonis feudalibus secun-
dum conventionem habitam inter Sanctum Rom. Eccl. , & Domi-
num Patrem nostrum : Fin quì 'l Capitolo, secondo la cui costitu-
 zione deesi procedere in questo Regno e non già secondo le pra-
 tiche degli altri , siccome si è sempre praticato secondo l'attesta-
 to de' nostri Autori . La pietà de' nostri Serenissimi Re non hà
 mai permesso , che si fossero oltrepassati questi termini : essi han
 sempre portato una somma riverenza , e conservata una gran
 venerazione allo stato Ecclesiastico , e non han mai permesso , che
 i loro Ministri si fossero arrogata autorità ne' beni ecclesiastici , se
 non se feudali ; e ne i capitoli , che chiamansi Conservatorj si
 son nettamente spiegati , ch'essi non pretendeano metter mano ,
 ed esercitar giurisdizione negli ecclesiastici , come in altra scrit-
 tura già uscita fuori colla stampa è stato diffusamente dimostrato
 : apportandosi le parole de' medesimi Capitoli per intero. E la pietà,
 ed incontaminata Religione del nostro Augustissimo Padrone ,
 non solo non cede alla pietà de' suoi Antecessori , ma come di-
 chiarandosi Emolo di essi dà continuamente argomenti chiarissi-
 mi del suo zelo per la libertà ecclesiastica : E chi vorrà porre in
 dubbio , che non sia per mantenere , anzi per aumentare il drit-
 to degli Ecclesiastici , e de' Religiosi tanto conservato , ed in-
 grandito dalla sempre gloriosa celebre rinomata Casa d'Austria ?
 Alla di lui pietà confidati i PP. di S. Martino stan sicuri , che sa-
 ran senz'altro sottratti all'altrui troppo indiscreto zelo ; e farà di-
 fesa la di loro innocenza dall'esorbitanti accuse fatte contro : e
 sarà stabilito quel credito della loro sempre Venerabile Religio-
 ne ,

(1) *Num. 13. e 14.*

ne, ch'altri si è sforzato annerire, ed offuscare. Troppo siamo usciti fuori di strada. Riponiamoci in via.

Alberico Rosato (1) comentando l'Autentica *Statuimus* di Federico Imperadore stabilisce con tanta chiarezza la dottrina, che noi siamo confermando, nè con parole più chiare, nè con fondamenti più sodi stabilir si potea. Propone egli nel num.4. questa questione, con queste parole: *Sed licet verum sit quod Clerici habeant privilegium hujus Authentice quoad Personas* (parla dell'esenzione, o immunità Ecclesiastica in quella Autentica espressa) *numquid idem quo ad res temporales, quae subsunt Imperio, vel Regibus? De hoc fuit magna quaestio inter Regem Portugalen., & Episcopum similiter Portugal.* (Vegga l'Avversario, che qui è in giudizio il medesimo Principe, e non già persona privata) *Rege asserente jurisdictionem suam esse in Civitate, & de hoc debere cognoscere quoad bona temporalia, Episcopo autem ejus jurisdictionem declinante.* Allega da prima le ragioni competenti al Re, e poi dalla metà del numero 6. comincia a proporre le ragioni per lo Vescovo concepite colle seguenti parole: *In contrarium pro Episcopo facit, quia quantum ad forum regulariter attenditur persona, & non res; inde est, quod pro re alibi constituta, & extra territorium quis convenitur in loco Domicilii, ut dicta Leg. quod legatur &c. Qui enim est iudex personae, & honorum ut extra de donat. inter Vir., & Uxor., cap. de Prudentia; & mutata conditione personae mutatur status rei, ut infra de impo. lucra. descrip. L. 1. Etiam quoad forum argum. ff. de judiciis si quis postea. Si enim per militiam secularem mutet quis forum, ut infra de agen. in rebus L. ex eo de Silentariis lib. 11., multo magis per Caelestem argum. ff. de arboribus, L. non distinguen. §. Sacerdotio; & quod mutatione personae mutetur forum etiam quo ad res probatur, nam ex hoc fundatur aequitas illius tituli infra, ne lite pendente, & ff. de ali. jud. mutan. caus. fact. L. 1. 2. & 3. Cum ergo ista bona sint in personas Ecclesiasticas translata, ejus conditionem sequentur; nam quae Religiosis adherent religiosa sunt, ff. de rei vindic. L. Quae Religiosis; & magis dignum trahit ad se minus dignum. Extra de*

(1) Albericus Rosatus in 1. par. Cod. in Authen. Statuimus Cod. de Episc. & Cler.

*consecrat. Ecclesie cap. quod in dubiis, & ff. de usucapionibus, L. Eum qui ades. Cum ergo Personæ Clericorum non sint de jurisdictione Regis, per consequens nec bona, immo graviter delinqueret jurisdictionem Ecclesiasticam usurpando ut prædictum est, & timere debet, ne a Domino flagelletur sicut ille Rex Ozias 2. Paralip. 26. transumptire 7. q. 2. §. Sed notandum &c. E nel num. 7. ferisse così: Et de questione ista inspecto jure canonico videtur casus extra de judiciis cap. penul., & final, & de for. Compet. conquestus, imo usurpans posset excommunicari 16. Distin. duo sunt. Non obstat quod temporalia subsunt Regibus quia hoc verum quo ad onera realia, quæ directe inspiciunt rem, ut ff. de muneribus, & honor. L. Munerum §. Patrimoniorum 11. q. 1. si tributum, hic autem loquimur de foro, ubi magis consideratur persona, quam res, ut prædictum est. Non obstat, quod dicitur, quod ratione rei quis sortitur forum, quia verum est loci, non judicis, ut notat Arch. 11. q. 1. cap. Clericum. Non obstat, quod dictum est, Clericum non debere se intromittere de jurisdictione seculari, sicut nec è converso; quia laicus non est capax jurisdictionis spiritualis, ut Extra de judiciis cap. Decernimus &c. Non obstat, quod Laicus cognosceret de feudo Clerici, & sic videtur, quod Rex cognoscat, cum ab eo teneatur, ut cap. solitè, quia in feudo Dominium est penes Dominum **NON SIC IN REBUS TRANSLATIS IN ECCLESIAM**, ut supra de Sacrosanctis Ecclesiis, ut inter divinum **ET IN NULLO TENETUR DONATORI**, ut extra de donationibus cap. Dilectus; & notat Innoc. de foro compet. verum. Non obstat, quod intentio Regis sit fundata de jure communi, & sic onus probandi incumbit Episcopo, ut præallegato cap. cum persone de Privilegiis; quia ibi est speciale in illis, qui de jure communi subsunt; & opponunt exceptiones, ut correctionem evitent: Clerici autem non subsunt, nec subesse possunt, ut hac Authen. cap. si diligenti, & ideo non tenentur ire ad allegandum privilegium eorum, cum notorium sit, ff. de judiciis, Si quis ex aliena. de accus. veniens, melius 11. q. 1. cap. Nullus Episcopus 15. q. 4. cap. 2. & ibi per Archid. Oldrad., & vide quod dixi infra de quadri. præscript., L. Bene a Zenone vers. Item Cardinalis nota. Così Alberico Rosato.*

Dalla di costui dottrina chiaro deducesi l'argomento a favore della
 nostra

nostra causa; poiche quantunque il Regio Fisco pretenda conoscere in essa per li beni donati allo Spedale dalla Regina Giovanna, nulladimanco perche i beni non han la qualità feudale, e son già donati, e trasferiti nella Chiesa, secondo la dottrina di quest'Autore, è molto ragionevole, e fondata la declinatoria da' PP. di S. Martino opposta.

Questa Pratica d'amministrarsi i beni Ecclesiastici, quantunque dipendenti da donazioni de' Re, ella è molto antica nella Chiesa, e praticata anche da' Re medesimi della Francia, come ne appor-teremo chiarissime testimonianze, e con tanta fedeltà, che certamente non potranno essere poste in contrasto del nostro Avver-
fario.

Nell'anno 868. (1) Incmaro Vescovo di Laon fu accusato al Re Carlo Calvo, che poi fu Imperadore, uno de' Re della Francia allora divisa in più Regni, d'aver egli maltrattato i suoi vassalli, con aver loro tolti i feudi dal Re lor conceduti. Il Re ordinò al medesimo Vescovo, ch'avesse inviato il suo Avvocato per difenderli avanti i Signori della Francia, che doveano esserne i Giudici; Il Vescovo di Laon nè egli andò al luogo dal Re destinato, nè inviò Avvocato per lui, nè altra persona per iscusarsi, col giuramento secondo le formole legali; solamente egli scrisse al Re, che non potea presentarsi ad un Tribunale secolare in pregiudizio della Giurisdizione ecclesiastica. Il Re ordinò il sequestro di tutt' i beni, che il Vescovo possedeva nel suo Reame; ma nel mese di Agosto del medesimo anno seguitando il Re a tener suo parlamento a Pistes, l' Arcivescovo di Rems parimente chiamato Incmaro zio del Vescovo di Laon ve lo condusse, ed insieme cogli altri Vescovi rappresentò al Re il pregiudizio, che questa sorpresa de' beni Ecclesiastici portava all' autorità Episcopale. Che però il Re determinò, che il Vescovo di Laon fosse rimesso in possesso de' suoi beni, e che l'affare fosse terminato nella Provincia per Giudici ecclesiastici eletti, e se ciò non bastasse per un Concilio, che appresso avrebbe dovuto

I

te-

(1) *Ann. Bertin. ad annum 868. et 869. tom. 8. Concil. Edit. Labb. col. 1529. Opusculum Hincmari cod. tom. 8. Concil. col. 1735. Aliud opusculum ejusdem Hincmari ibidem col. 1764. Et seq. epist. ejusdem ibid. col. 1766.*

tenerfi. Ed in fatti così fortè. I Giudici eletti, a' quali presedè l'Arcivescovo di Rems decretarono, che il Vescovo di Laon dimorasse in possesso de' suoi beni, ad eccezion della Terra di Puillè data in feudo per lo Re ad un Signore Normando, col consenso del Vescovo, benchè poi nel Concilio di Duzi nell'anno 871. fosse stato il medesimo Vescovo deposto, e mandato in esilio per ordine del Concilio. Di questo Concilio, e di ciò, che in esso si disse quindi a poco. Frattanto preghiamo il nostro degnissimo Contraddittore, a riscontrare i luoghi da noi additati nel margine; e ritrovandoli tali, quali noi diciamo, ad aver la bontà di riflettere, che la causa, per cui fu chiamato Incmaro dal Re Carlo Calvo, e per cui furono dal medesimo Re sorpresi i beni d'Incmaro era causa di regalia, delle maggiori, e delle più proprie annesse alla Regal Corona; quale non può negarsi esser la causa del feudo. E pure in una somigliante causa, per la pratica di quei tempi ripugnò il Vescovo Incmaro d'esser giudicato da' Ministri secolari, ed alla rappresentazione del suo zio Arcivescovo di Rems, il Re rimise pria in possesso de' suoi beni il Vescovo di Laon, e poi rimise la causa nelle mani de' Giudici ecclesiastici, a' quali presedè il medesimo Incmaro di Rems, e da essi poi pronunciossi la sentenza già sopra mentovata. E fatta questa riflessione ci dica l'Avversario come gli può parere strano, che i Padri di S. Martino abbian domandata la Declinatoria del Foro per esser giudicati dal Sommo Pontefice in una causa di beni già fatti ecclesiastici senza qualità feudale?

Or proponiamo ciò che fu detto, e deciso nel Concilio mentovato di Duzi: Questo Concilio detto Duziacense il primo fu celebrato l'anno 871. sotto Adriano II. nella Villa di Duzi posta oltre la Mosa, ne' confini della Diocesi di Rems, altre volte chiamata Duodeciato, com'avverte il Sirmondo. In esso si trattò la causa della deposizione del testè mentovato Incmaro Vescovo di Laon. Gli Atti di questo Concilio furono ritrovati nella Biblioteca d'Alessandro Petavio Senator Parigino dal celebre Giacomo Sirmondo, e da lui fattane copia a Lodovico Celozio, siccome la prefazione del medesimo in detto Concilio ci fa noto non meno, che la nota di Filippo Labè (1). Il principio della prima parte

man-

(1) *To. 3. Concil. edit. Labbeana col. 1542.*

manca ; si legge nondimeno nel frammento , che ne resta la Petizione, o dir vogliamo la Proclamazione del Re Carlo Calvo, in cui si giustifica , ch'egli avea dato in feudo alcuni poderi della Chiesa di Laon ad un Normando per concessione del medesimo Incmaro, ed a sua petizione ,, *Ecce scripturam* (così dice il Proclama del Re) *quæ eum convincit me ad Sedem Apostolicam mendaciter accusasse , quia distraxerim Statum Ecclesiasticum, cum ipse Hincmarus in scriptis suis confiteatur mihi ad Petitionem Conradi, & Rodulphi easdem res præstitisse, ut illas Nortmanno beneficiarem* ,, così il Re , che stava presente al Concilio. Nella seconda Parte di questo Concilio si legge la schedula , o libello della querela di Incmaro Metropolitano di Rems , contro d'Incmaro Vescovo di Laon recitato nel Sinodo, ed alla presenza del Re: Nel Capitolo 15. di questa querela leggonsi queste parole a nome d'Incmaro Remense (1), *De eo quod scripsit* (intende d'Incmaro di Laon) *me scire eandem Villam illi concessione Regia, & Apostolica etiam auctoritate sibi redditam , quod in ejus litteris legi, hoc me scire non denego ; dicit enim ibi ad petitionem virorum Venerabilis memoriæ Conradi , & Rodolphi se eandem Villam concessisse Regi , ut eam Nortmanno, qui antea illam tenuerat beneficiaret . Superadjiciens in Responsione sua , quia si ipsam Villam in Alodem haberet , quidquid Regis esset voluntatis ex ea facere gauderet : quia illud voto Regis non obviabat nec inde ei periculum Animæ imminebat . Caterum quando illam concessionem de rebus Ecclesiæ suæ fecit , nec mea conscientia , vel Episcoporum Rhemensis Provinciæ ; sed nec cum consensu Presbyterorum ac Diaconorum Laudunensis Ecclesiæ , sicut præcipiunt Canones , fecit . Sed & hoc inde scio, quod in Domni Apostolici epistola exinde legi. Et quia quando Nortmanno ipsam epistolam ostendam dicens illi , quia nisi ab ipsis rebus Ludunensis Ecclesiæ , quas invaserat , se mox exueret , illum secundum jussionem Domni Apostolici excommunicarem , &c.*

Nella terza parte poi di questo Concilio si legge la risposta de' Vescovi alla querela del Re Carlo contro del detto Incmaro Vescovo di Laon , che fu recitata avanti al Re Carlo , per lo di cui permesso aveano preso spazio di tempo a rispondere , siccome leggesi nella

I 2

la

(1) *Synod. Duziacens. par. 2. c. 15. 19. 8. Concil. col. 1569. & seqq.*

la Prefazioncina del detto scritto : Nel Capitolo quinto di questa terza Parte , la di cui epigrafe è tale (1) ,, De eo quod Ecclesia bona Regi tradidisse confitetur ,, dichiarano apertamente , che non potea il Vescovo di Laon permettere , che il Re daffè in feudo ad altrui la Villa dal Re medesimo alla Chiesa di Laon donata , e perciò lo dichiaran reo delle pene Canoniche imposte a' distrattori de' beni Ecclesiastici : Ecco le parole di quei Venerabili Vescovi(2) ,, De eo quod frater Hincmarus in scriptis suis profitetur , deprecantibus Rodulpho , & Chuonrado , Regi res ecclesiasticas Laudunensi Ecclesie a Rege redditas, & etiam traditas concessisse, ut eas Nortmanno, qui eas antea habuit beneficiaret: Videndum quid Sacri Canones dicant ,, E dopo aver apportato i Canoni del Concilio Antiocheno , e i Canoni Apostolici sieguono così a parlare ,, Videtur namque (si riferiscono ad Incmaro) ,, viam ceteras Ecclesias ladendi eum in hac causa contra Sacros Canones dedisse : quia nisi hoc pro divino respectu dimiserit, potest Princeps apud alios Episcopos petere possessiones Ecclesiarum, ut eas concedant a sibi commissis Ecclesiis abrogari, & illum in exemplum donans sicut ipse fecit aliis in beneficium dari. Quod si fecerint faciant contra Canones : si autem non fecerint scandalum ipsis, & Ecclesiis illorum fratre Hincmaro prævio diversas afflictiones sustineant, nam & in literis, quas Canones ordinatos ab Ordinatoribus suis jubent accipere , traditione Sedis Apostolica scriptum habetur : Ministerium, inquit, ornatum, vel Patrimonium, atque redditus, vel facultates Ecclesie prout leges divinitus promulgatae præfigunt , stude conservare, ampliare, augere, vel dispensare . Unde videndum est qualiter hæc cum his quæ in scripto suo dicit , eum ad Petitionem Rodulphi, & Chuonradi concessisse ut Domnus Rex Nortmanno easdem res quas suæ Ecclesie reddidit , sive tradidit , beneficiaret , conveniant, Sancto Coelestino adversus illius consensum , suamque actionem clamante (3) , &c.

Ma son degne di tutta la riflessione , e di tutta l'osservazione le parole de' medesimi Padri nel Capitolo settimo (4) dello scritto
men-

(1) *Tom.8. Concil. col.1617.* (2) *Ibid. col.1623.*

(3) *Eod. to.8. Concil. col.1626.*

(4) *Fleury to.11. lib.52. num.12. fol.309.*

mentovato, come ben avverte l'Historico Fleury . In questo Capitolo i Padri attestano , che Incmaro Vescovo di Laon dovea accusare il Re, che avea usurpato alcune robe della Chiesa, nel Concilio della Provincia : che se in quel Concilio la cosa finir non si fosse potuta , allora potea proseguir la sua querela accompagnata dalle lettere de' Vescovi appresso la Sede Apostolica ,, Nam etsi
 „ (ecco le loro parole) forum Reipublicæ non habebat, quo Regem
 „ per Procuratorem suum accusare valeret , debuerat eum Syno-
 „ dali sententia convenire : & si vel Decreto Synodi quæ suæ Ec-
 „ clesiæ Jure competebant , obtinere nequiret , tunc prosequenti-
 „ bus Episcopalibus literis, suam Proclamationem ad Sedem Apo-
 „ stolicam rationabiliter valuisset proferre ,, E dopo aver appor-
 „ tato l'autorità d'Innocenzo , di Gelasio , e di S. Leone terminano
 „ così detto Capitolo ,, Debuerat ergo frater Hincmarus de his ,
 „ quæ per se non poterat obtinere , Regiam Potestatem prius in
 „ Comprovincialis Synodi convenire judicio : & si coram positis
 „ Partibus , nec nostro foret res sopita judicio , nostris literis ad Se-
 „ dis Apostolicæ cognitionem , quicquid illud erat , transferre ,,
 „ Così i mentovati Padri del Concilio di Duzi . Le di cui parole
 „ furono dal Fleury stimate di tanta considerazione degne, che non
 „ ebbe ritegno di scrivere nel luogo sopra additato così ,, En cette
 „ Écrit ces paroles me paroissent remarquables: Nôtre frere Inc-
 „ mar ne pouvant obtenir par lui même justice du Roy , devoit le
 „ poursuivre premierement dans le Concile de sa Province n'ayant
 „ point de Tribunal seculier ou il pût le faire appeller , que si les
 „ Parties étant presentes , nous ne pourions terminer l'affaire par
 „ nôtre jugement : nous lui aurions donnè nos lettres pour en
 „ porter la conoissance au Sainte siege . Il faut se souvenir que
 „ cette écrit se lisoit devant le Roy ,, Or vegga l'Avversario com'
 „ eran persuasi i Padri di quel Concilio di non potere il Re giudi-
 „ care delle cose anche da lui donate alle Chiese , che non solamen-
 „ te condannano il Vescovo di Laon , che avea permessa l'infeu-
 „ dazion di quella Villa spettante alla Chiesa di Laon per donazion
 „ Regia ; ma altresì chiaramente soggettano il Re medesimo al giu-
 „ dizio della Chiesa , se usurpato mai avesse beni da lui alla Chie-
 „ sa donati , fino a portarne l'accusa alla Sede Apostolica , quando
 „ il Sinodo Provinciale non fosse stato bastevole .

Nè solo in quel Concilio questo fu determinato , ma altresì se ne
 ve-

vede continuata la pratica in appresso nel Concilio Engilene-
 mense celebrato l'anno 948. sotto il Ponteficato d'Agapito II. A
 questo Concilio affiterono il legato del Papa Marino (1), ed il
 Re Ottone I. di Germania insieme col Re Luigi di Francia, co-
 me nella prefazione del medesimo si legge . Or in questo Concilio
 furono stabiliti i seguenti Canoni VIII. , e IX. L'Ottavo è conce-
 pito in questi termini : *Ut oblationes fidelium quatenus Altari de-*
ferantur , nihil omnino ad Laicalem pertineant potestatem , di-
cente scriptura : Qui Altario deserviunt , de Altario partici-
pentur, ed il IX. : *Ut decima quas Dominus precipit in horreum*
suum deferri si Ecclesis Dei non fuerint redditae , sed ne-
faria cupiditate, qua saevior Aetnae ignibus ardet , a secularibus
fuerint retentae secularia super hoc non exercentur judi-
cia , nec in forensibus discutiantur caussis ; sed in Sancta Sy-
nodo ab ipsis Sacerdotibus , quorum deputatae sunt usibus , quid
exinde debeat actitari certis diffiniatur promulgationibus . Or
 vegga l'Avversario , che facoltà s'attribuivano allora gli Eccle-
 siastici ancor nella Francia sopra i beni temporali delle Chiese ;
 che ancora alla presenza de' Re medesimi ebbero il petto di sta-
 bilire, doverfi trattare nel foro Ecclesiastico le cause de' beni tem-
 porali, quantunque usurpati, e ritenuti da' secolari . Pensi in
 tanto egli se avrebbon permesso di trattarsi cause di beni tem-
 porali delle Chiese in foro secolare , quando le medesime Chiese n'e-
 ran posseditrici ?

E fu ella assai antica la pratica nella Francia ancor per concession
 Regia non solo di esimer le robe Ecclesiastiche, quantunque da' Re
 donate, com'abbiam veduto nella causa del Vescovo di Laon ;
 ma altresì di renderle immuni da' pesi, e ricognizioni, che si fareb-
 bon dovuti per diritto della Regal Corona se non fossero stati i po-
 deri alle Chiese donati. Questo appare evidentissimamente da una
 delle formole di Marculfo . (2) Vissè costui sotto Landerico Ve-
 scovo di Parigi, che reggea quella Chiesa, regnando Clodoveo II.
 figlio di Dagoberto attorno l'anno dell'Epoca Cristiana 660. La
 formola adunque da Marculfo apportata nel cap. 3. del lib. 1., il di
 cui

(1) Tom. 9. Concil. Edit. Labeanae colum. 623.

(2) Vide Natal. Alex. tom. v. Histor. Eccles. ad secul. VII.
 cap. IV. art. IX. fol. 568. Edit. Paris. 1699.

cui titolo è: *Emunitas Regia* sta così concepita: „ Statuentes ergo, ut neque eos, neque juniores, neque successores vestri, nec ulla publica judiciaria Potestas quocumque tempore in villis ubicumque in Regno nostro ipsi Ecclesiæ AUT REGIA, aut privatorum LARGITATE collatis, aut qui in antea fuerint, collaturis, aut ad audiendas altercationes ingredi, aut freda de quibuslibet caussis exigere, nec mansiones, aut paratas, vel fidejussores tollere non præsumatis; sed quidquid exinde, aut de ingenuis, aut de servientibus, cæterisque nationibus, quæ sunt infra agros, vel fines, seu supra terras prædictæ Ecclesiæ commanentes Fiscus, aut de fredis, aut undecumque potuerat sperare ex nostra indulgentia pro futura salute in luminaribus ipsius Ecclesiæ per manum Agentium eorum proficiat in perpetuum. Natale Alessandro spiegando alcuni vocaboli contenuti in detta formola scrisse: „ Freda sunt compositiones Fisco debitæ. Mansiones sunt Hospitia Magistratibus, aut Regiis Missis vulgo debita. Parata est rerum ad eos excipiendos necessariorum præparatio, sive domorum suppellectilis, aut etiam Evectionum apparatus. Ab his oneribus Ecclesias, in earum villas, & loca Reges Christianissimi frequenter absoluebant. Questa era la pietà de' Re Francesi anche nella prima Dinastia. E qui preghiamo il nostro Avversario a far riflessione a quelle parole *Aut ad audiendas altercationes ingredi*, che denotano la cognizion giudiziaria de' Giudici laici, e nemmen questa permetteano i Re Francesi, che si facesse ne' poderi delle Chiese, quantunque ad esse per donazione regia pervenuti.

Ma non minore ella è stata la pietà de' nostri Serenissimi Regnanti; e particolarmente de' sempre rinomati Principi dell'Augustissima Casa d'Austria, anzi maggiore inverso degli Ecclesiastici, e loro beni. Egli è vero, che nelle cause feudali, e concernenti il vero feudo il diritto di conoscere sopra le cause a quelle concernenti è stato, ed è del Senato Regio: ma non così nelle cause de' beni burgenfatici, anche da' medesimi Re conceduti agli Ecclesiastici, sopra de' quali han voluto i piissimi nostri Monarchi, che fossero state conosciute, e giudicate le Chiese, ed i Chierici possessori da' loro proprj Giudici Ecclesiastici. Di questa pietosa pratica nel nostro Regno fan testimonianza presso che tutti gli Autori regnicoli, e specialmente gli antichi. Noi ne riferiremo quelli, che sono

sono stati i più applauditi, ed i più accreditati ne' nostri Tribuna-
 li, fino ad esser decorati degli speciosi titoli, e di Padri, e di Mo-
 narchi della Giurisprudenza, e civile, e canonica. Paride Pu-
 teo antichissimo Scrittore, Regio Consigliere, ed altre volte Au-
 ditore del Re Ferdinando II. in questo nostro Regno di Napoli nel
 suo celebre trattato *de feudorum reintegratione* (1) diciferando
 quella gran quistione, se citato taluno su la reintegrazion del feu-
 do avanti il Commessario Regio, o Giustiziere, com'egli 'l chia-
 ma, possa declinare il foro, ed asserirsi Cherico: nel *num. 2.* stabi-
 lisce, che i Cherici senza dubbio son tratti al giudizio secolare,
 per gli beni feudali: „ De primo dubio dicendum est, quod Cle-
 „ rici in Regno pro bonis feudalibus trahuntur ad iudicium secula-
 „ re, secundum conventionem Papæ, cum Rege Carolo I. ut habe-
 „ tur in Capitulo Regni statuimus de Clericis non trahendis ad ju-
 „ dicia secularia; unde si Ecclesia esset infeudata a laico, cognoscit
 „ laicus de feudo contra Ecclesiam, vel Ecclesiasticam personam,
 „ *cap. verum de foro compet.* Quod est verum civiliter, non autem
 „ criminaliter ad privationem personæ Ecclesiasticæ *cap. 1. de Cleri-*
 „ *cis conjugatis in 6.* Sed Judex Ecclesiasticus cognoscit de crimine
 „ feudatarii Ecclesiastici, & sic condemnabit eum de fellonia, vel
 „ aliter erit in potestate domini feudi privare eum feudo durante
 „ vita sua, vel ejus prælatura, & eo mortuo revertatur ad Eccle-
 „ siam *cap. si Clericus de capitul. Corradi, & 16. q. 6. cap. sicut Epi-*
 „ *scopum, &c.* Nel *num. poi 9.* dà un insegnamento, che noi non
 „ possiamo fare à meno di quì trascriverlo: „ Tunc ergo (così
 „ scrive) dicetur causa feudalìs: cum ageretur de successione feu-
 „ di, fidelitate, vel tributo, vel rei vendicatione: ubi vero age-
 „ retur actione personali ex empto, vel pignoratitia, vel inju-
 „ ria facta in rebus feudalibus naturam feudi non tangenti-
 „ bus, vel fidelitatem, puta pro vi turbativa, vel expulsiva,
 „ non erit causa feudalìs, ideo cognoscit ordinarius Clericus
 „ dicto capitulo ceterum. „ Rifletta quì il nostro Avverfa-
 „ rio, che la causa, che or si agita contro de' PP. di S. Martino non
 „ riguarda la natura del feudo, nè la fedeltà, o altra cosa, che
 feu-

(1) *Paris de Puteo de feudor. Reintegratione in questione
 an citatus super Reintegratione feudi coram Commissario Regio pa-
 gin. 108. à ter. Edit. Neap. 1544.*

feudale chiamar si possa, ma solo si tratta di non avere adempiute le opere dalla Regina Giovanna I. imposte: il che noi farem vedere esser falso: ma, quantunque fosse vero, giusta l'insegnamento di questo gran Dottore, che in questa materia de' feudi è da tutti celebrato, ed ancor concesso (il che parimente è falso) che i detti beni fossero feudali; pure dee dirsi, che il giudizio spetti al Giudice Ecclesiastico; e non già al laico; essendo il titolo della donazione un titolo eguale al titolo della compra, della vendita, ed altri simili; ne' quali casi il Puteo asserisce, che ancor nel feudo posseduto dall'Ecclesiastico, il Giudice competente ne sia il Giudice Ecclesiastico, e non il secolare. E se dir vogliamo, che i PP. di S. Martino col controvertire alla volontà della Regina non adempiendo i pesi da lei imposti (ciò che si nega) abbian fatta ingiuria alla medesima Serenissima donante, espressamente il Puteo insegna dovervi procedere il Giudice Ecclesiastico, e non già il laico. E questa medesima dottrina del Puteo vien asserita, ed approvata dal dottissimo Giulio Capone, ed appunto nella controversia nona, dove lo cita il nostro Avversario a suo favore. Ecco le parole al num. 12. di detta *controversia* 9. „ Quod si lis non tangat feudum, sed sit quaestio de injuriis illatis in feudo, vel alibi, vel vertitur alia quaestio civilis, vel Criminalis; tunc secundum omnes „ Dominus feudi non est Judex, sed Ordinarius *Ab. in d. cap. ceterum* „ num. 13. *de judiciis*, Soccinus in dicto cap. ex transmissa 6. *de for. „ compet. num. 9. Alex. conf. 79. Ansaldo de jurisdictione par. 3. „ tit. unico cap. 8. num. 181.* e nel num. 24. l'istesso Capone dopo aver detto, che le cause del feudo dal chericò posseduto anche *in possessorio* spettano al Giudice laico, aggiugne: „ Secus „ si esset quaestio de mutuo, de deposito, de pignore, vel de „ damnis, & interesse, ex quibus non ageretur, ut possit deveniri „ ad rem feudalem, sed uti rem debitoris pro executione satisfactio- „ nis, vel depositi, vel damnorum, & interesse. Ita post alios „ Milanef. *par. 1. decis. 6. num. 11.* Unde errant, qui dicunt, quod si „ agatur actione realiter, vel hypothecaria contra tertium non ob- „ ligatum non esset feudalis, sed si agatur personali, vel ad feu- „ dum tunc esset feudalis **QUIA DUO REQUIRUNTUR, UT** „ **SIT CAUSSA FEUDALIS, SIC QUOD AGATUR REA-** „ **LI, ET AD FEUDUM.** Mastrillus *decis. 217. num. 29.* Corsettus

K

ad

(2) *Idem ibidem num. 2.*

„ *ad Patrem quem sequitur* Castillus *decis. 15. & decisum refert* Cu-
 „ tellus *tom. 1. tract. 1. discurs. 2. par. 1. così* Capone allegato dall' Av-
 „ versario a suo favore , ma ritorniamo a Puteo.

Egli adunque nel *num. 14.* muove altra quistione con queste parole:
 „ Attamen in hoc casu an possit Judex secularis cognoscere contra
 „ clericum si negat rem esse feudalem non constito sibi , quod feu-
 „ dum teneat a Domino feudi , vel quod RES ILLA SIT FEU-
 „ DALIS? Angel. *in l. ex quocumque ff. si quis in jus vocatus non*
 „ *re* , dixit , quod si movetur quæstio per Dominum feudi ; & Re-
 „ tis dicat eum non Dominum feudi , quod non recognoscat de hoc
 „ per notata per Innoc. *in cap. cæterum de Judiciis* : Attamen si cle-
 „ ricus conventus pro feudo coram Judice seculari , negat feudum
 „ esse id pro quo convenitur , an possit compelli respondere libello?
 „ dic quod non , nisi prius summatim constet , quod sit feudum ; &
 „ tunc Judex laicus pronuntiabit suam esse jurisdictionem argu-
 „ mento , notatorum per Jo: Andr. *in cap. Romana de foro comp. in §.*
 „ *contrahentes in 6. Sc.* E dopo aver portato molte ragioni per la
 „ sentenza contraria , che basti la sola allegazion del feudo per ti-
 „ rarsi la causa al Tribunal secolare: nel *num. 23.* fondando la senten-
 „ za sul principio da lui proposta scrive così : „ Et aliquid per Inn.
 „ *in cap. venerabilis in Glos. extra de censibus* : ubi dixit , quod
 „ numquam Judex potest judicare utrum sua sit jurisdictio , quan-
 „ do quæstio principalis non est seorsim examinabilis a quæstione
 „ jurisdictionis , puta si Episcopus vult Monasterium visitare , & ei
 „ opponitur , quod non est Judex competens , quia Monasterium
 „ est exemptum . Sic limitans *l. 2. & concordan. ff. si quis in jus vo-*
 „ *catus secundum Angelum* , & ita dicit *in sua Innocentiana* , & *in*
 „ *dicto cap. venerabilis* , & dicit Andreas Isernia *in tit. si de feu. de-*
 „ *fun. lis oriatur* , quod in feudis , quæ tenentur à clerico SER-
 „ VANTUR JURA CANONICA SI CLERICI CONVENIAN-
 „ TUR : si autem agunt in foro civili servantur jura feudalia , &
 „ civilia *Auth. clericus de Episc. & cler.* E nel *num. 30.* soggiugne:
 „ Semper intellige quod requiritur , ut ante omnia constet summa-
 „ rie de ista qualitate , quod Ecclesia teneat feudum a laico , vel
 „ quod res quæ petitur sit de feudo Domini , vel FEUDALIS , quia
 „ ista qualitas jurisdictionem Judicis laici fundat contra clericum , ut
 „ supra dicitur . Et vide latissime Antonium *in cap. cæterum de ju-*
 „ *diciis* , & *in cap. cum laicus de for. compet.* Ubi confute examinavit,
 „ & ibi

„ & ibi Canonistæ dixerunt . quod ista qualitas quando agitur con-
 „ tra clericum quod res sit feudalis debet probari ante omnia co-
 „ ram ECCLESIASTICO Iudice , quod in Regno non observa-
 „ tur, quia in litteris reintegrationis feudorum poni consuevit clau-
 „ sula , quod omnia quæcumque bona feudi reperies occupata per
 „ quoscumque personas ecclesiasticas , vel sæculares ad jus , vel
 „ proprietatem dicti feudi reducas. E finalmente nel *num. 41.* sta-
 „ bilisce per massima assentata , che la qualità necessaria ad intro-
 „ durre una persona in qualsivoglia giudizio, dee esser provata pria
 „ della lite contestata : Et faciunt , son sue parole, notata , *Cod. de*
 „ *adul.* „ Quoniam Alexandrum , ubi qualitas , quæ est causa in-
 „ troducendi personam in iudicio debet probari ante litem conte-
 „ statam , quæ notant Immo. *in cap. cum sit generale de for. comp.*
 „ *de privilegiis. cap. ex parte Abatissæ.* Nè si dee lasciare ciò che il
 „ medesimo Scrittore avverte nel *num. 42.* con queste parole : At-
 „ tamen an pro reddito possit clericus conveniri coram Iudice sæ-
 „ culari ? dic quod non , quia non est causa feudalis , quando con-
 „ venit quod solvat redditum illius anni , vel præcedentium per
 „ prædicta . Così il Puteo.

Le di cui parole noi abbiam qui voluto trascrivere non perche fos-
 sero necessarie alla nostra causa , ma perche vegga il nostro dot-
 tissimo Avversario con quanta restrizione han parlato i nostri an-
 tichi Autori in trattando de'beni feudali posseduti dalle Chiese,
 che han determinato richiedersi pria la certezza della qualità feu-
 dale per potersi trattare nel Tribunale laico: la quale se non costì,
 non può il chericò esser citato nel giudizio de'Laici : tant' egli è
 vero , che fa d'uopo esser feudo, o roba feudale quella, che si pos-
 siede da gli ecclesiastici, per poterne competere il giudizio al Giu-
 dice laico. Or quando costa chiaramente, che i beni non sian feu-
 dali, ma meramente burgenfatici , secondo la disposizione della
 detta Regina Giovanna Prima , come ponno esser incolpati i Pa-
 dri di San Martino, che han domandato la declinatoria del Foro,
 per esser giudicati dal lor Giudice competente nella lite lor mos-
 sa sopra di questi beni ?

Ma con affai più chiare note compruova il nostro Assunto , che li
 beni burgenfatici, quantunque pervenienti dalla munificenza Re-
 gale posseduti dalle Chiese soggiacciono all' amministrazione ec-
 clesiastica , e non già al foro secolare , il Monarca del diritto e ci-

vile, e canonico Matteo d'Afflitto. Questi trattando questa questione, se la Chiesa possedga qualche corpo solito a darsi in feudo nel Regno debba dirsi, che sia feudale, e così spettarne la cognizione al Re, la concepisce in questi termini (1) *Vtrum si Ecclesia habeat Castrum in Regno dicatur illud habere in feudum a Rege? DISTINGUITUR AUT ECCLESIA OSTENDIT PRIVILEGIUM REGIS, QUOD HABUIT ILLUD CASTRUM A REGE NON IN FEUDUM, SED LIBERE: Et tunc sumus in casu claro, quod in posse Ecclesie non est feudum: & similiter si apparet privilegium quod habet in feudum a Rege: & erit feudum, sicut alia feuda, & si habet privilegium, & non dicitur quod habeat in feudum, neque in allodium secundum Innoc. in dicto cap. verum de foro comp. Si vero non appareat de privilegio, an habuit ut liberum, vel ut in feudum, & tunc recurrendum est quomodo fuit possessum in preteritum, an ut liberum nihil solvendo Regie Curie: & tunc ERIT SANCTUM SANCTORUM, & erit ut res allodialis; nisi Regia Curia probaret contrarium; secus si in preteritum praesentit in signum subjectionis aliquid Regie Curie, praesumetur esse feudum secundum Andream hic, qui querit an si constitutio Regni diceret, quod omnia Castra sint feuda, & Ecclesia haberet Castrum: atrum illud diceretur esse feudum? Et dicit, quod non INTELLIGERETUR DE CASTRIS ECCLESIAE, QUAE ERANT IPSIVS ECCLESIAE ANTE IPSAM CONSTITUTIONEM: quia Dominus temporalis non potest imponere legem in rebus Ecclesiae, ut not. in cap. In Ecclesia S. Mariae de constitutionibus, & in cap. dudum de rebus ecclesiae non alienand. lib. 6. e proseguendo suo comento dopo avere stabilito, che per nuova legge potrebbe determinarsi, che tutti i corpi, ed i feudi, che pervengono alla Chiesa in avvenire; abbiano la natura del feudo, e che per conseguenza dopo la detta legge diverrebbero quei corpi feudali, ed in conseguenza i cherici, e le Chiese posseditrici dovrebbero render sua ragione ne' Tribunali Regj, scrive così nella fine del num. 31. e nel num. 32. *Quia de jure communi clerici possunt conveniri coram Jure laico, a quo habent feudum, ut in dicto cap. verum de foro comp. & in dicto cap. caterum, & habetur**

hoc

(1) *Mattheus de Affl. in const. Regn. rubr. 42. de offic. Justitiarum Provin. const. Justitiar. nomen & normam. num. 30.*

*hoc expresse in investitura, qua fit per Sedem Apostolicam Regi bu-
jus Regni: & statutum per Regem Carolum II. in Planitie S. Mar-
tini, quod incipit Item statuimus quod clerici char. xxx. ubi dicitur
quod clerici ad judicia secularia non trakantur, nisi pro bonis feu-
dalibus secundum conventionem habitam inter Patrem suum, &
Sanctam Romanam Ecclesiam, de qua facit etiam mentionem An-
dreas in constit. sequenti, & simile capitulum est in capitalis Pa-
pa Honorii sub data xv. Kalend. Octobris xiv. Indictionis
MCCXXXV. an. i.*

Nè è dissimile a se Afflitto in molti altri luoghi dove le medesime co-
se tratta, Noi non ci prenderemo la briga di rapportarli tutti;
tra perche farebbe negozio troppo operoso per noi, e perche ci
renderemmo tediosi a' Signori Senatori, che debbon degnar
della loro guardatura questa nostra scrittura. Basterà additare,
e riferire brevissimamente ciò che scrissè nella Costituzione. *Si
quis Clericus* sotto la rubrica *de Clericis conveniendis pro possessio-
nibus*. Le di lui parole sul principio son queste: (1) *Si Clericus
habeat bona patrimonialia emphyteutica, pro quibus solvere de-
bet aliquem canonem, redditum, sive censum Regie Curie &c.*
E dopo aver asserito, che debba il Cherico esser convenuto avan-
ti quel Giudice Ecclesiastico, nel cui territorio sono allogati i be-
ni soggetti alla rendita, o al censo, soggiugne, che secondo An-
drea d'Ièrnia la costituzione suddetta dava la ragion di conoscere
al Giudice Laico sotto la cui giurisdizione stà situata la roba; dicen-
do altresì, che Andrea asserisca questa costituzione non aver va-
lore. Ma egli rifiuta l'intelligenza, che dà a quella costituzione
Andrea con queste parole: „ Iste intellectus est pessimus: quia
„ ista constitutio nihil dicit de Judice Laico: sed tantum dicit, quod
„ Clericus conveniendus est coram Judice Loci, ubi res sita est:
„ & intelligitur de Judice competente ipsius Clerici, qui est Judex
„ Ecclesiasticus illius loci, ut evitetur absurditas. Quia nulla di-
„ spositio, quantumcumque generalis, debet intelligi, ut sequi
„ possit absurdus intellectus &c. quia non est credendum, quod iste
„ Imperator voluisset incidere in tam grandem errorem, ut Cle-
„ rici pro rebus emphyteuticis, qua habent a REGE, vel PRIVA-
TIS

(1) *Aff. in Constit. Rubrica 46. de Clericis conveniendis &c.
Constit. Si quis Clericus in principio, & num. i.*

„ **TIS PERSONIS POSSINT CONVENIRI CORAM JUDI-**
 „ **CE LAICO**, cum res sequantur conditionem persone &c.; Et
 „ ideo si certum est, quod Clericus, non potest conveniri pro actio-
 „ ne personali, nisi coram Judice suo Ecclesiastico, eadem ratio-
 „ ne non potest conveniri actione reali, nisi coram Judice suo Ec-
 „ clesiastico, ut dicit *Textus in cap. si diligenti de foro comp.* Nec est
 „ verisimile, quod voluisset facere legem contra libertatem Eccle-
 „ siæ, & incidere ipso jure in sententiam excommunicationis &c.
 „ Item quia ipse Imperator fecerat legem generalem, quod cassa,
 „ & irrita sint omnia statuta contra libertatem Ecclesiæ, non est veri-
 „ simile, quod voluisset in dubio facere legem contra dictam *Au-*
 „ *then. Cassa Cod. de Sacros. Eccl.* Nel *num.* poi 4. si fa l'obbiezio-
 „ ne d'alcuni, che pretendeano il contrario, che siccome quando
 „ il Clerico ave dalla Chiesa le robe della medesima, o in benefi-
 „ zio Ecclesiastico, o in Emfiteusi sempre debba esser convenu-
 „ to avanti il Giudice ecclesiastico di quel luogo dove stà allogata
 „ la roba, così all'incontro se l'abbia dalla Regia Curia debba esser
 „ convenuto avanti il Giudice laico. A quest'obbiezione risponde:
 „ *Istud argumentum non valet, quia resultat correctio jurium,*
 „ *quæ disponens corrigere non potuit, quia Imperator non potest*
 „ *tollere legem Papæ, ut dicit hic Glos. 1. etc.* Nel *num.* poi 5. asse-
 „ risce, che benchè per le robe feudali avute dalla Regia Curia deb-
 „ ba la Chiesa, o la persona ecclesiastica esser convenuta avanti il
 „ Giudice laico, nulladimanco per le robe emfiteutiche non può
 „ esser convenuto il Clerico, se non che avanti il Giudice ecclesia-
 „ stico. Son notabile le sue parole, e noi non possiam dispensarci
 „ dal trascriverle: „ *Tamen non est sic pro rebus emphyteuticis,*
 „ *quas tenet Clericus: quia pro illis non convenitur coram Judice*
 „ *laico, sed coram Judice ecclesiastico, ubi sita est res ipsa; ET*
 „ **SIGNA ISTAM DIFFERENTIAM INTER FEUDA, ET**
 „ **BONA EMPHYTEUTICA, QUÆ HABENTUR A RE-**
 „ **GE PER CLERICUM:** L'istessa dottrina insegna nella costi-
 „ tuzione, che comincia *de Burgensaticis* sotto la rubrica *de Sacra-*
 „ *mento præstando a Bajulis 67.*, che noi lasciamo di rapportarla,
 „ per non esser più increscevoli a' Signori Senatori.
 „ Vegga in tanto il nostro dottissimo Avversario quanto è diverso dal
 „ suo sentimento Matteo d'Afflitto, e come a chiare note spiega ciò
 „ che noi da prima divisato abbiamo della pratica, inveterata di que-
 „ sto

sto Regno niente essendosi curato delle pratiche de' Regni altrui; Quello stesso Matteo d'Afflitto, che in provar questo punto de' beni provenienti dalla Regia Corona sempre soggetti alla cognizion laica, il nostro dottissimo Avversario cita per primo Autore della sua opinione.

Troppo ci siam, e forse indarno affaticati a provare, che i beni dalla Regina Giovanna I. assegnati alla Chiesa di S. Corona Spina, e suo Spedale abbian perduta la qualità di Regj, ed abbian acquistata la qualità de' beni meri Ecclesiastici, e Sacri, soggetti all'amministrazione Ecclesiastica; poiche potevamo risparmiar tanta fatica col solo apportare le parole della medesima Regina Giovanna I., che li considera affatto spogliati d'ogni soggezion Regia e divenuti meramente Sacri, ed Ecclesiastici. Ella si è fatta pubblica colle stampel'Ordinazione della Regina Giovanna I. incimata al Regente della G. C. della Vicaria, ed a coloro, che reggevan giustizia in Averfa così presenti, come futuri, promulgata sotto il dì 16. Giugno del 1374. appunto l'anno, incui apparisce datato a' 12. Aprile il Diploma Regio della medesima Regina Giovanna I., nel quale spoglia d'ogni qualità feudale i beni, che dona alla detta Chiesa di S. Corona Spina. Ed in quest'Ordine chiaramente la Regina Giovanna asserisce ciò che noi dicevamo; Si riflettano queste parole, che sul principio di quest'Ordine si registrano: „ Juris præsidium, quo in revocandis feudalibus alienatis illicitè summa processus disquisitione prospicimus, in revocatione simili BONORUM ECCLESIAE interpretatione congrua favorabiliter adhibemus. Sane Venerabilis, et Religiosus Vir Fr. Johannes Prior Regalis Monasterii S. Martini Ord. Carthusi. supra Neapolim, ac Rector, et Gubernator Regalis Hospitalis, et Ecclesiae S. Spinæ Coronæ Christi devotus noster Majestati nostræ reverenter exposuit, quod subscripta bona stabilia, & alia spectantia rationabiliter, sicut ponitur ad feudum quod fuit Johannis de Agmindolæa situm in dicta Civitate Averfæ, & pertinentiis ejus donatum gratiosè per nos dictæ Ecclesiae in burgensaticum alienata fuerunt ab olim minus debite illicite, seu distracta „ e siegue sempre la Regina in tutto quell'Ordine, o dir vogliamo Costituzione, da che è perpetua, ed abbraccia tutti i tempi avvenire, a chiamar i detti beni da lei donati alla Chiesa, Beni Ecclesiastici, Beni della Chiesa; aggiugnendo questa clausu-

la

la ,, non obstante quod dicta bona alias fuerunt feudalia , & nunc
 ,, in burgenfatica sunt redacta , ut prædicitur . Est enim condi-
 ,, gnum , & congruum , ut **ECCLESIARUM BONA DIVINIS**
 ,, **DEDICATA SERVITIIS , FEUDALIBUS QUÆ PRIN-**
 ,, **CIPALIBUS DEPUTANTUR OBSEQUIIS FAVORE, ET**
 ,, **PRIVILEGIO POTIANTUR** ,, Descrive poi la Regina in
 quella Costituzione i beni ch'eran di detta Chiesa da altrui posse-
 duti , che sono i medesimi , ch'ella avea donato alla detta Chie-
 sa di S. Corona Spina , e suo Spedale . Consideri intanto il nostro
 degnissimo Avversario con che risoluzione la Regina Giovanna
 avea spogliato di ogni qualità feudale , o laica i detti beni da lei
 donati come sopra , ch'ella non solamente gli chiama beni della
 Chiesa , quasi ad ogni parola , ma altresì gli contraddistingue da-
 gli feudali ; ma perche sono Ecclesiastici , vuole , che si proceda
 contro gl'ingiusti possessori in quella medesima guisa, che si proce-
 de contra i Possessori de' beni feudali, afferendo non doverli mi-
 nor ossequio , e privilegio a' beni dedicati al culto di Dio , di
 quello , che si dee a' beni destinati al servizio del Re . Tant'egli è
 vero , che la Regina Giovanna considerava detti beni come sacri ,
 e dedicati al culto di Dio : *Ut Ecclesiarum bona Divinis dedica-*
ta servitiis.

Ma dic'egli il nostro Avversario , che il P. Priore di S. Martino di
 quel tempo , come altri in appresso ricorrevano alla Camera Re-
 gia per questi beni , qualor volevano vendicarli alla Chiesa , e sot-
 trarli all'altrui dominio : in corto dire , faceano istanza nel Tri-
 bunal Regio , perche lor si rendesse giustizia in detti beni . A que-
 sta obbiezione veramente par che non ci sia risposta, volendo l'Av-
 versario da questo dedurre , che i Padri di S. Martino, han rico-
 nosciuto per Giudice competente il Senato Regio sopra di questi
 beni dalla Regina Giovanna donati alla Chiesa di S. Corona Spi-
 na . E che risposta dar si può , se in verità non è obbiezione , anzi
 reca maraviglia a chi che sia , che l'Avversario siasi avvaluto di
 quest'argomento ; il quale allora avrebbe luogo , quando il de-
 tentore de' beni fosse stato persona, o corpo ecclesiastico ; e pure in
 tal caso avrebbon potuto servirsi del remedio de' Capitoli conser-
 vatorj , come spogliati de' loro proprj beni . Ma i beni per cui
 facevano istanza i Padri eran posseduti da' laici , onde facea d'uo-
 po necessariamente ricorrere al Tribunal Regio per riaverne il
 pos-

possesso? o pur costringere i vassalli a lancia ritornar a quel luogo dove doveano render servizio alla medesima Chiesa di S. Corona Spina.

Ma che! non si rista il nostro dottissimo Avversario, incalza più l'argomento, ed aggiugne, che per ogni ragione di questi beni donati dalla Regina Giovanna I. dee esserne Giudice competente il laico, perchè sono beni provenuti dalla Regia Corona aggravati dal peso dell'opera pia dello Spedale nel qual casodich'egli, che non vi è stato Scrittore di fama rinomata, che negato abbia il diritto al Principe di riconoscere se l'opera ingiunta avuta abbia sua esecuzione; e se'l suo privilegio, e la sua condizionata donazione osservata intieramente rimasta sia.

Ci condoni 'l nostro dottissimo Contraddittore: La donazione non fu condizionata per parlar con rigor di legge; ella fu modale; cioè concepita *sub modo*, come avverte la Glosa in *cap. verum de conditionibus apposis verb. conditione donatur*. La condizione sospende la traslazione del dominio, l'apposizion del modo non la sospende; soggetta bensì la donazione all'adempimento del modo, o peso, che s'aggiugne. E parlando generalmente, quando la condizione apposta, o peso non s'adempie, resta al donante l'azione anche reale sopra quelli beni; ed il diritto, o dir vogliamo *conditione*, come la chiamano gl'Imperadori Valeriano, e Galiano nella *l. prima Cod. de donationibus, quae sub modo*, maestrevolmente dal nostro Avversario allegata.

In oltre perchè veggia il nostro Avversario, che non siam così scarsi di filosofia, come egli ci crede, gli diciamo, che in buona dialettica non procede il suo argomento, come quello, ch'è fondato in un falso supposto; mentre suppone, che la condizione, o modo dalla Regina Giovanna apposto non sia adempiuto, e quest'è falso; poichè l'opera ingiunta non è distrutta, ma commutata. Avrebbe tutta la ragione il nostro Avversario di asserire, che possa rinvocarsi la donazione fatta dalla Regina Giovanna, se egli potesse provare, che l'opera ingiunta sia distrutta, ma non essendo ciò vero, il suo argomento non par ch'abbia luogo. Ma dic' egli, che la commutazione è insufficiente, ed invalida: Non è però questo il luogo di trattar questa materia, nel Capo seguente la divideremo.

Frattanto fa d'uopo osservare ciò che 'l nostro Avversario imputa

L

al

al Covarruvias, altre volte da lui chiamato l'onor della Spagna, che taccia di poco intelligente, come colui, che non abbia inteso la decisione d'Alessandro III. nel Capitolo *Verum de conditionibus appositis*. Egli non per tanto fa gran torto al Covarruvias, e troppo leggiermente si lascia trasportar dal Facchini, il quale par che attribuisca al Covarruvias di non aver saputo ben comprendere l'eccezione apposta dal Pontefice in quel Capitolo. Or noi, che vogliamo sostenere la verità; quantunque questo punto niente tocchi la nostra causa sul riflesso poc'anzi additato, che l'opera ingiunta non è distrutta, ma mutata; pur vogliamo ad-dimostrare all'Avversario, non esser vero l'assoma ch'egli stabilisce, di non esserci Dottore, che afferisca rivocarsi la donazione fatta alla Chiesa, quator non s'adempia l'opera dal donante imposta. Poiché sembra più tosto esser come la contraria sentenza, che trattandosi di donazioni fatte alla Chiesa *sub modo*; allor si possa rivotare la donazione non adempiendosi il peso, quando si sia espressamente pattuito di rivocarsi, ed averli per nulla, se l'opera ingiunta non si esegua, o altra circostanza vi sia, che denoti la risoluzione della donazione, come parlano i Canonisti, e così spiegano le parole del testo nel detto Capitolo *Verum Nisi forte tali sit conditione collatum, quod ea cessante, debeat rescari*. Ed in questi termini appunto procede la sentenza del Covarruvias. (1.) nel luogo dal nostro Avversario additato.

E che sia così: il Covarruvias in quel Capo tratta delle condizioni apposte al contratto, e dopo aver molte cose attornio a questa materia disciferato da suo pari, e ributtata l'opinione di Filippo Decio nel num. 3. 4. & 5. poi nel num. 6. spiegando la *d. l. i. Cod. de cond. qua sub modo*, adduce il consiglio di Ludovico Romano, di cui fa tanta pompa il nostro Avversario, che afferiva la decisione di quella legge aver luogo ancora contro della Chiesa donataria, di modo che se la Chiesa non contribuisca gli alimenti dovuti al donatore per lo patto, o per lo modo, alla donazione apposta, possa esser convenuta dal donatore coll'azione utile *in rem*; e possa esser costretta per sentenza alla restituzione della cosa donata. Soggiugne poi il Covarruvias il dubbio di Ruggiero a Meta, ed il suo giudizio, col quale stima esser falsa la sentenza

za

(1) Covarruvias lib. 1. variarum resolut. cap. 14. num. 6.

za di Romano , apportando per ragione del suo giudizio il d. testo nel cap. *Verum de condit. appof.* , che egli dice , secondo la comune interpretazione stabilite ; che la donazione fatta alla Chiesa coll'adjezione del modo non si rinvoca , quantunque il modo non si serbi ; possa bensì intentarsi l'azione contra la Chiesa , perche serbi il patto apposto : *Atque ipse falsum esse opinor* (cioè il detto di Romano.) *ex capite Verum de cond. appof. quod juxta communem ejus interpretationem probat , donationem factam Ecclesie modo appositio minime revocari , etiamsi modus is non servetur ; tamen si agi possit contra Ecclesiam , ut modum servet .* Cita la Glossa , e molti altri Autori , inde soggiugne : *Qui omnes hoc ipsum jure verum esse censent , nisi expressim in contractu dictum fuerit , quod non servato modo revocetur donatio , quod pulchre notat Andreas Tiraquellus lib. 2. de retract. in fin. num. 15. § 14. facit ad præmissam interpretationem quod in donatione facta Ecclesie ipsamet donatio causa finalis censetur , nempe liberalitas in pium locum collata , modus vero causa existimatur impulsiva sicut § in libertate probat textus in l. Marcia ff. de manum. testam.* Con questa spiegazione del Covarruvias si rende chiaro l'intendimento delle parole del detto Pontefice Alessandro III. in detto Capo apposte : *Nisi forte talis sit conditio collatum quod ea cessante , possessio revocari debeat .* La condizione che considera il Pontefice è appunto quella , che ha considerato il Covarruvias cogli altri Dottori , cioè se il modo apposto , o la condizione , che dir vogliamo , sia così concepita , che risolva la donazione espressamente nel caso , che l'opera aggiunta non si adempia ; o pure è in tal maniera concepito il modo che denoti , la causa finale della donazione essere l'opera che s'ingiunga , altrimenti non si farebbe fatta la donazione , in modo che non basti l'essere causa impulsiva , ma debba esser causa finale . E così lo spiega il medesimo Covarruvias nel luogo addotto : *Et sane ubi modus causam inducit finalem , eo non servato , donatio revocatur , licum te C. de pact. inter emptor. Secus vero si impulsivam causam induxerit l. ex conditio C. de rescind. vend.*

Se il nostro Avversario avesse ben ponderate le parole del Covarruvias , vogliam certamente credere ch'egli l'avrebbe piuttosto allegato a suo favore , che impugnata la sua sentenza ; imperocchè egli prosiegue con tutto impegno a provare , che il fine per

cui la Regina Giovanna fece la donazione di cui si contrasta, fu lo Spedale suddetto; il quale perchè egli suppone mancato, conclude, che debba rivedersi la donazione. Ma di questo fra breve farem parola, e dimostreremo a chiare note non essere stato questo il fine principale della Regina; ma solamente una causa impulfiva; o per meglio dire, opera materiale che sceglieva per mezzo ad ottenere il suo fine; e dimostreremo ancora non potere avere luogo le dottrine che egli allega.

Ora però fa d'adopo osservare ciò che il Covarruvias nell'addotto luogo in favor della sua sentenza adduce, cioè che non debba la Chiesa essere pregiudicata; e lesa per la negligenza del Prelato; o Administratore delle robe di quella; *Maxime ex negligentia Prælati, vel Administratoris rerum Ecclesie, quæ ei nocere non debet*. Questa osservazione del Covarruvias vien rigettata dal nostro Avversario; il quale seguitando il sentimento del Fachinco nell'addotto capo del *lib. 8. (1)* delle sue controversie dice, che nelle donazioni lucrative, e quando si tratta di acquistare, la negligenza del Prelato pregiudica alla Chiesa; e cita il Consiglio 15. di Rolando a Valle; come lo cita altresì il Fachinco con queste parole: *Respondet in istiusmodi lictis adquirendis contra rursus sententiam magis obrinere, et patet ex Rolando a Valle in conf. 15. num. 23. cum multis sequentibus lib. 1.* Ma egli non s'accorge il nostro Avversario dell'equivoco preso così da lui, come dal Fachinco; imperocchè Rolando a Valle in quel consiglio non parla de' liceti già acquistati; ma da acquistarsi: cioè, afferma Rolando, che pria di acquistarsi una tal roba; o diritto dalla Chiesa; può ben il Superiore, o Prelato pregiudicare alla Chiesa con ripudiare, o rinunciare al diritto, o alla roba; che si offerisce alla Chiesa, il che certamente è comun sentimento de' Dottori; ma Rolando non parla nell'ipotesi, che suppone il Fachinco, e stabilisce il nostro Avversario; cioè, che ancora acquistate le robe alla Chiesa, possa la negligenza del Prelato in non adempire ciò, che dee pregiudicare alla Chiesa; anzi stabilisce a chiare note tutto il contrario con queste parole al n. 23. (2) *Nam obviante est schola Doctorum, quod in adquirendis Prælati potest*

(1) Fach. lib. 8. contro. cap. 90. §. 1. §. 2. §. 3.

(2) Rolando Valle conf. 15. vol. 1. num. 23.

test Ecclesia praejudicare LICET NON IN ACQUISITIS; ut est glos. fin. in cap. fin. r6. qu. 1. Sc. E nel num. 26. più chiaramente lo spiega: *Prelatus potest facere conditionem Ecclesiae deteriorationem in acquirendis, quando res non sunt de mensa Ecclesiae, & NONDUM IPSI INCORPORATAE*. Osservi il nostro Contraddittore, quanto è diverso il caso, di cui or si tratta dal caso, che accenna il Rolando; poichè lo Spedale fu costituito, fu eretto, i beni furono incorporati al medesimo non meno, che alla sua Chiesa di S. Corona-Spina, come da i documenti più volte allegati appare, e specialmente dalle Bolle del Sommo Pontefice Gregorio XI. Conceduto adunque, il che neghiamo, che lo Spedale, o il Rettor di quello non avesse adempiute le opere dalla Regina Giovanna I. imposte, la dottrina di Rolando non solamente non è contraria, ma favorisce la nostra causa, da che secondo lui certamente la negligenza del Prelato ne i beni già acquistati, non può pregiudicare alla Chiesa.

Resta, egli è vero, al dottante il diritto di forzare la Chiesa ad adempire le opere imposte, il che non nega Covarruvias, ma chiaramente l'asserisce. Ma in qual foro dee indirizzarsi il dottante per forzar la Chiesa ad adempir le opere ingiunte? Noi abbiamo veduto colla dottrina di Paride a Puteo, e di Afflitto, e d'Isfernia, a cui son concordi tutti i nostri Dottori, che qualora i beni dalla Chiesa posseduti non sian feudali, ma meramente burgensatici, quantunque usciti dalla Corona Regia, e coll'obbligo ipotecario alla Regia Corona, com'è nell'emiteusi, il giudice competente avanti a cui esercitar si debba questa azione è il Giudice ecclesiastico, come lo additano le parole poc'anzi addotte di Matteo d'Afflitto. Sicchè per ogni verso, che il nostro Contraddittore voglia combatterci, gli riesce sì l'oppugnarci; ma non già l'espugnarci.

Ma ritorniamo alla sentenza del Covarruvias affin di far conoscere al nostro Avversario, che non è vero il suo detto, di non esserci scrittore rinomato, il quale sostenga, che la donazione fatta alla Chiesa *sub modo* non si rivochi, qualor il modo non s'adempia! Crediam noi, che l' Autor della Glossa, sia autor rinomato. La Glossa adunque nel detto *cap. Verum de condit.* nella parola *conditione donatur* distingue tra la donazione *sub conditione*; e la donazione *sub modo* con queste parole: *Unde nota differentiam inter*

inter donationem sub conditione, & donationem sub modo: donatio enim sub conditione facta non tenet, nisi adveniente conditione, sive ea impleta ff. de condit. & demonstr. qui heredi §. ult. &c. et de tali non intelligitur hac Decretalis. Donatio sub modo statim tenet, & non revocatur quamdiu modus servatur: modo illo non existente potest revocari, prout dictum est ab initio. SI HOC DICTUM SIT, UT REVOCETUR SI MODUS NON SERVETUR, ut dicit in fine & C. de donat. qua sub modo l. 1. & 2. de tali donatione loquitur Decretalis ista, & huic donationi concordat, quod dicit: Ea cessante debeat revocari.

Emanuello González Autor parimente rinomato, comentando il detto capitolo *Verum* sul principio arrecando le ragioni, che sembran contrariare la Decretale di Alessandro, tralle altre adduce questa; *tertio dum in fine hujus textus ait Alex. III. donationem revocari si expresse & cum sit inter donatorem, & Ecclesiam, ut talis conditio adimpleretur, alias donatio revocaretur, & stat; nem Ecclesia, vel ejus Prælatus non potest sine debita solemnitate &c.* Qui, preghiamo il nostro Contraddittore a riflettere, che il González dà per accertato, che le parole di Alessandro III. *Nisi forte tali sit conditione collatum, quod ea cessante, possessio revocari debeat*, si debbano intendere di quella condizione, che espressamente risolve il contratto, cioè che siasi detto in quello espressamente, che non adempiendosi il modo apposto, debba rinvocarsi la donazione; Nel *num.* poi 4. il González volendo spiegare la decision del testo suddetto, riferisce Dottori Eretici, i quali scherniscono questo testo: *Et textum hunc irrident, & subtilissimam decisionem, quam non capiunt, carpunt;* adduce poi i Dottori Cattolici, e fra gli altri il Covarruvias nel luogo da noi, e dall'Avversario citato, ed asserisce che a giudizio di costoro quella Decretale decida, non potersi rinvocar la donazione fatta alla Chiesa sotto il pretesto del modo non adempiuto; ma solamente restare al donante l'azione, o il diritto di agire per l'adempimento del modo, come se il modo si abbia sempre per causa impulsiva, non finale della donazione. Egli il González non rigetta questa interpretazione; ma la spiega, seguendo il detto giudizio di Giuseppe de Retes *de donat. cap. 14.* e dice, che quando la donazione è così concepita, che dimostri il fine di quella solo, e principalmente essere il modo che aggiugne, allora la donazione possa

possa rinvocarsi se il modo non sia adempiuto: Ma se il modo sia so-
 lamente causa impulsiva, benchè non sia adempiuto il modo, si
 sostiene la donazione, perchè ebbe per causa finale la medesima
 liberalità del Donante: restar bensì l'azione per l'adempimento
 del modo. Soggiugne poi, che essendo queste cose meramente
 congetturali, cioè se il Donante abbia avuto il modo per causa
 finale, o per causa impulsiva, perciò i Dottori nella *l. 2. §. ult.*
ff. de Donat. dissero esser questa quistione di volontà, e spettare
 alla prudenza del Giudice investigare quando debba giudicarsi
 causa finale, e quando impulsiva l'adjezione del modo; e prosie-
 gue a dire, che Alessandro III. in quella Decretale giudicò, che
 il modo aggiunto alla Donazione fatta alla Chiesa non si appon-
 ga, come causa finale; ma come causa impulsiva, giudicando che la
 causa finale delle donazioni che si fanno alla Chiesa, sia la remu-
 nerazione, e la retribuzione; poichè essendo la Chiesa madre pia
 de' fedeli, che ella rigenera, ed alimenta in Cristo, essi debbono
 essere remuneratori di un tanto beneficio. Quando adunque do-
 nano alla Chiesa benchè vi appongano il modo, non si dee mai
 credere, che per l'adempimento di questo abbian donato, come
 per cagion primaria e principale; ma per la remunerazione: *Et*
ita modus, così conchiude, *non est causa finalis donationis, sed*
impulsiva: quod procedit, nisi contrarium expressum sit in ipsa
donatione facta Ecclesie, quia tunc cum de veritate expressa con-
stet, non est recurrendum ad conjecturas l. filium 6. ff. de his qui
sunt sui, l. continuus 137. §. cum ita 2. ff. de v. o. docent Covarr.
lib. 1. var. cap. 14. num. 6. ubi plures adducit Sc. Così il Gon-
 falez.

Ora squittini il nostro Avversario, legga, e rilegga, e ponderi bene
 tutti i documenti della donazione fatta dalla Regina Giovanna
 alla Chiesa di Santa Corona-Spina, e suo Spedale, così l'istrumento
 del 1374. presentato *in actis*, come le Bolle di Gregorio XI. da noi
 altre volte allegate, e vegga se mai in essi ritrovisi parola, la qua-
 le dia luogo alla congettura, di risolversi la detta donazione nel
 caso, che non s'adempiscano le opere dalla Regina imposte: o se
 pure possa cavarli da quelli, che il fine principale di far detta do-
 nazione sia stato l'opera, che pretende l'Avversario, certamente
 in essi non si legge mai, che la Regina detto avesse, che non adem-
 piendosi le dette opere abbia a rinvocarsi la donazione. Ed è tanto
 lun-

lungi dal crederli o congetturarsi , che il fine principale di detta donazione sia l'adempimento delle opere ingiunte , che anzi la medesima Regina Giovanna con chiare parole si protesta , che il suo fine è appunto quello , che considerava il Gonzalez come considerato dal Sommo Pontefice , cioè la remunerazione , e retribuzione , non solo alla Chiesa , ma a Dio medesimo , e compenso per gli tanti beneficj da lui ricevuti , e per lo soddisfacimento de' suoi peccati: *Immensa beneficia* (son parole della Regina nell'istrumento de' 12. Aprile 1374.) *Dei Patris Nobis , & Serenissimis Progenitoribus nostris impensa in mentis nostrae acie revolventes nihil mundanum in nobis esse conspiciamus ; quod in recompensationem tantorum munerum , pari lance Auctori omnium tribuere congruentius cognoscamus: quidquid enim mundanum Deo tribuitur tamquam creditum praestanti debetur, sola autem voluntas est animi, quae apud Deum hominem largitorem gratificat , cum & caetera in signum debitae retributionis accedant . Hac igitur consideratione causae , ut ipse Deus , qui nobis dandi facultatem tribuit, nostram sinceram mentem in retribuendo cognoscat ; dum non immensitatem munerum , sed libertatem animi in donante concernit, subscripta feuda , bonaque feudalia.*

E nella Bolla di Gregorio XI. già mentovata , che comincia: *His quae Ecclesiarum* spedita nell'anno 1373. il medesimo Pontefice asserisce, che la Regina Giovanna *cupiens terrena in caelestia, transitoria in aeterna felici commercio commutare pro sua, ac suorum progenitorum animarum salute, de bonis sibi à Deo collatis, quoddam Hospitale , & unam Ecclesiam prope dictum Hospitale sub vocabulo Coronae Spinae Domini nostri Jesuchristi, in civitate Neapolitana in platea corrigiarum cum campanili, & campana canonica fundari , & construi fecit.* E nella medesima Bolla si legge la concessione della medesima Regina Giovanna inserita , benchè in qualche parte mutila , essendo rose alcune lettere per l'antichità della scrittura, & in essa volendo la Regina pronunciare il motivo di tal concessione si spiega con queste parole : *Votis ardentibus ad laudem Dei, ac pro remissione peccatorum nostrorum, ac eorumdem parentum, & progenitorum nostrorum .* E queste parole parimente si veggon ripetite nell'altra Bolla dello stesso Sommo Pontefice nel medesimo anno spedita , che comincia : *Ad ea quae salubrem , non meno, che nell'altra , che comincia : Ma-*
gne

gnae donationis, spedita in Avignone nell'anno 1376. nell'altra spedita nell'anno 1673. che comincia: *Ad ea quae Ecclesiarum.*

Appare adunque evidentemente, e senza, che dubitar se ne possa dalle parole della medesima Regina, che il fine principale, che la mosse a far tal ampia concessione fu il riconoscimento dovuto a Dio, l'esercizio della pietà, la cura della salute di sua anima, ed il soddisfacimento de' suoi peccati. Sicchè dir possiamo liberamente, che la Regina ebbe in mente di volere soddisfare a Dio de' suoi debiti con lui contratti, e scelse per mezzo la fondazione dello Spedale, e Chiesa di Santa Corona-Spina: che a parlar co' termini dialettici potremmo dire, & il fine formale della Regina fu l'esercitar la pietà verso Dio, & il compensare a lui i benefici ricevuti, non meno, che il soddisfare i debiti contratti colla Divina Giustizia; ed il materiale fu l'erezione dello Spedale suddetto. Non è pertanto, che si possa replicare alle dottrine addotte per sottrarre alla rivocazione la donazione fatta alla Chiesa, col peso di qualche opera, quando l'opera cessi, se la donazione non abbia avuto per fine principale il modo, ma solamente ne sia stato causa impulsiva, come a chiare note lo divide il Gonzalez, e gli altri Dottori da noi sopra riferiti.

Ed a questi aggiugner si può l'ammirabil dottrina del Cardinal de Luca (1) in quel discorso medesimo, di cui fa menzione il nostro Avversario non solo in questo punto, ma ancor quando parla della Bolla di S. Pio V. fol. 120. Egli adunque in detto discorso trattando delle donazioni fatte alle Chiese, quando abbia luogo la rivocazione, o la risoluzione della donazione, se la Chiesa, o luogo pio sia distrutto, o suppresso distingue tre specie di donazioni. La prima, dic'egli, è dove si tratta di semplice, e pura donazione senza apporvi peso, modo, o condizione alcuna: ed allora, dic'egli, se tolgasi la Chiesa, o il luogo, a cui sia fatta la donazione, non per questo ella si risolve, ma rimane sotto la disposizione del Sommo Pontefice; poichè quella Chiesa, o luogo pio si considera solamente come causa impulsiva, e la finale sembra consistere nel favore dell'anima, e nell'esercizio della Pietà in modo tale, che fin dal principio i beni donati si riconoscono largiti, ed acquistati a Dio, il che comprova coll'autorità d'Inn.

M

in

(1) *Card. de Luca de donationibus disc. 12.*

in cap. cum super de causa possessionis; & proprietatis num. 3. e di Fagnano nel cap. Relatis num. 37. ff. ne clericus, vel monachi.

La seconda specie di donazione, prosegue lo stesso Cardinale è quella, che contiene qualche peso, o modo da adempirsi ne' tempi successivi, in modo tale, che si presupponga l'opera già perfetta, e la donazione già eseguita, ed effettuata; perchè fatta al luogo più già costituito, benché sotto qualche peso. E se da questo peso si cessi, cioè a dire, non s'adempisca ciò, che il donatore ha disposto, allora, dic' egli, benché le donazioni fatte alle private persone, dove la mancanza dell'adempimento è colpabile, e volontaria, si risolvano, perchè nella donazione niente differisce il modo dalla condizione, o almeno sia questa mancanza giusta causa da rinvocarsi secondo il testo della *l. 1. Cod. de donationibus que sub modo*, e la *decis. 203. della Rota par. 6. Recentiorum*: Non così però si dee distorre nella donazione fatta alla Chiesa: *Attamen cessante pacto (così nel nu. 3.) expresso resolutivo id cessat in donationibus, que fiunt Ecclesie, vel pio loco; sed agendum solum est ad implementum ex ea clara ratione, quod cum donatarius sit culpa incapax, utpote sub Administratore vivens, non debet istius culpa, vel negligentia sibi adeo notabile prejudicium causare, Buratt. decis. 7. num. 12. Rojas decis. 370. num. final.*

Passa poi nel *num. 4.* il Cardinale a parlar della terza specie della donazione, che abbia certa causa finale, *sub qua, & non alias concipiatur*. E questa, dic' egli si suddivide in due specie: una è quella, che contiene la condition resolutiva, che presuppone l'opera già seguita, e la donazione effettuata, cioè, perchè si faccia di presente la donazione al Monistero già costruito, o da costruirsi sotto questa resolutiva conditione, che dipartendosi i Religiosi di quel Monistero, o non costruendosi, o costrutto non venendo vi ad abitare, la donazione si risolva, ed i beni ritornino al donante. Ed allora se il recesso, o altro caso posto nella conditione provenga per fatto volontario, o colposo di essi Religiosi, sembra certamente esser più vero, che si dia luogo alla conditione, o al pacto resolutivo, e perciò debban ritornare i beni al donante senza che il favor della Chiesa, o della causa pia opri effetto veruno; poiche manca la volonta di donare, la cui mancanza supplir non può

può il favor della causa pia ; nè la Chiesa , ch'è madre , e maestra della giustizia, e della Pietà, e dà ad altrui la norma di vivere può ritenere i beni altrui contra la volontà del padrone . Soggiugne poi, che dir si debba quando il recesso de' Religiosi, o la suppressione del luogo provenga dalla disposizione Pontificia , che supprima la Chiesa, o il Monistero: edice, che quantunque egli molte cose dir potuto avesse ; perche era nella Curia Romana , e gli ostava la pratica per l'occasione della general suppressione de' Conventi fatta da Inn. X. del 1650. perciò lasciando il luogo alla verità ammettea quel che scritto avea Fagnano nel *cap. relatum Ne Clerici, vel Monachi num. 38.* Passa poi ad altra specie di donazione contenente condizion suspensiva, che riguarda dalla parte antecedente il futuro adempimento della causa finale , senza la quale il donatore non avrebbe certamente donato, perche si dona alla Religione per costruire il Monistero, ed inquanto la lecita costruzione siegua colla successiva abitazione de' Religiosi , e non altrimenti ; *Et tunc* son le sue parole *num. 5. si dictum non implementū sequitur ex ipsius Religionis factō voluntario, nulla videtur subesse causa dubitandi, cum omnino deficiat donandi voluntas, sine qua Ecclesia non potest bona aliena acquirere, vel retinere ut communiter firmant Canonistae in d. cap. verum de conditionibus appositis, atque pro absoluto admittitur apud omnes excusantes Ecclesiā, vel causam piam à caducitate, seu resolutione ob non implementū ; cum favor predictus operetur in dubio, ac ad faciendum presumere, ut implementum adiectum sit per viam modi, seu causae impulsivae, potius quam finalis; sed ubi donator sibi consulit de pacto resolutivo, ideoque concurrat voluntas clara, tunc non intrant praesumptiones, vel fictiones à lege inductae, atque non implementum non consideratur, tamquam delictū pene, seu caducitatis productivum, sed tamquam conditio sub qua, & non alias donatoris voluntas fuit donandi !* Così il Cardinal de Luca nel *detto disc. 12.* il quale non è dissimile a se stesso nel discorso seguente 13. quantunque il nostro dottissimo Contraddittore lo allega a favor suo.

Da queste dottrine di questo gran Giureconsulto chiaramente apparisce la giustizia della causa de' Padri di S. Martino . E ciò per più capi: primieramente, perche dalla concessione della Regina manifestamente costa, che il fine di donar detti beni non fu questa , nè

M 2

quell'

quell'opera pia, ma la pietà in genere col modo di esercitarsi in tale materia, scegliendo tal opera, come mezzo del suo fine, siccome poc'anzi, apportando le di lei parole, abbiám ponderato.

Secondo, perchè il Cardinal de Luca chiaramente asserisce, che laddove sia già seguita la donazione, ed effettuata, ed il corpo già costruito, allora solamente abbia luogo la revocazione, in caso, che cessi il luogo costruito, quando nella concessione si avvisi apposto il patto resolutorio della donazione. Nel qual caso solamente egli dice, d'aver altre cose, che dire contra la pratica, di cui faceva menzione Fagnano; poichè egli niente refraga alla comune opinione, che quando il fine principale non sia stato la costruzione del luogo, o il mantenimento di quello, o pur che sia dubbiosa la cosa se il luogo pio sia considerato come causa impulsiva, o come causa finale, non si dia luogo alla revocazione; il quale dubbio cessa allora, quando espressamente il donante ha provveduto a se stesso, con apporre il patto resolutorio: ond'è ch'egli in tutto quel discorso altro non pretende, se non se allora avere luogo la revocazione della donazione, ed il ritorno de' beni donati al donatore, o suoi eredi, quando espressamente si sia apposta la condizione resolutoria ed in tai termini egli difende, o par che inchini a difendere, che quantunque cessi l'opera *ex facto Papæ*, abbia d'aver luogo la revocazione della donazione, e debbano ritornare i beni al donante, o a' suoi eredi.

Or veniamo al nostro caso: La Regina Giovanna effettuò la sua donazione, fu costruito lo Spedale, e la Chiesa di Santa Corona-Spina, come dalle Bolle Pontificie, e dall'Istrumento suddetto senza dubbio apparisce: Ella ebbe sicuramente riguardo, come a fine principale, alla pietà verso Dio, ed alla salute della sua anima: ella non vi appose patto alcun risolutorio, come dalla lettura de' medesimi documenti può costare. Adunque ancor secondo il sentimento del Cardinal de Luca, quantunque taciuto, essendosi fatta la commutazione dell'opera dal Santo Pontefice Pio V. la donazione sta sempre in piedi, e non può revocarsi. Se sian poi tenuti i Padri, e possan forzarli al costruimento, o per dir meglio, ricostruimento dello Spedale, supposta la commutazione dell'opera fatta dal Santo Pontefice Pio V. dipende dal vedere, se la detta commutazione sia valida, ragionevole, e sussistente; il che noi dimostreremo nel capo seguente. Ma per aggiugnere maggior forza
alle

alle nostre ragioni, avvertasi, ch' il Cardinal de Luca parla nel caso, in cui siasi distrutto il luogo, a cui sia fatta la donazione. Ma nel caso nostro il luogo non è distrutto. La Chiesa di Santa Corona-Spina ancor persiste, ed è comandata dalla Bolla del Santo Pontefice Pio V, la sua persistenza. Persiste, e persiste colle medesime officature, colle medesime opere, colle medesime celebrazioni delle Messe, ed altre cose dalla Regina Giovanna Prima comandate. Persiste co' medesimi Chierici, co' medesimi Sacerdoti col medesimo Rettore perpetuo, secondo l'ordinazione della Regina Giovanna Prima; e col medesimo culto Divino, anzi maggiore di quello, che ordinò la Regina Giovanna; tant' ella la detta Chiesa viene con somma cura amministrata da i Padri di S. Martino. Ella è ridotta in forma più magnifica, e fornita di arredi, e suppellettili non solo sufficienti, ma soprabbondevoli; ella è mantenuta con un decoro maraviglioso; tale quale si conviene alla pietà, ed osservanza de' Padri Certosini. Come adunque si ponno applicare al caso nostro le dottrine, che parlano nel caso del distruggimento totale del luogo?

Ma lo Spedale non sussiste, dirà il nostro Avversario: e noi repli- chiamo: lo Spedale sussiste; e sussiste non solo a tenore della disposizione della Regina Giovanna, ma in miglior forma. La Regina Giovanna ordinava lo Spedale per lo sostentamento di dodici Poveri. Or si sovviene a centinaja, come appresso farem vedere. È per quel che riguarda a gli infermi rifletta il nostro Avversario, che la Regina ne lasciò la disposizione ad arbitrio del Padre Priore di S. Martino *pro tempore*; sicchè non resta evasione al nostro Avversario. Il luogo, a cui fu fatta la donazione sussiste; perchè sussiste la sua principal parte. L'opera sussiste nel suo equivalente: anzi maggiore, cioè nell'opera commutata dal S. Pontefice Pio V. Resta solo a vedere, se questa commutazione sia, o nò ben fatta; di che discorreremo fra breve. Frattanto resta chiaramente conchiuso, attente tutte le dottrine de' rinomati Canonisti, che la donazione rivocar non si possa, ma al più al più, che si possa forzare il Rettor della Chiesa a rimetter lo Spedale. Qual pretensione luogo aver non può supposta la commutazione dell'opera, come or or dimostreremo.

Ma che sia distrutto il luogo, o unito ad altro luogo pio, ed a quello incorporate le rendite: siano i beni, come lo sono pervenuti dalla

dalla Regia Corona ; ne siegue perciò , ch'abbia luogo il poter rivocar la donazione , quantunque ritenessero la natura di feudo ? Nientemeno , supposta l'incorporazione fatta dal Pontefice de' beni suddetti , ancorche fossero feudali al Monistero di S.Martino , la donazione sempre persiste , nè può rivocarsi . Nostro non è il sentimento , ma d'Andrea d'Isernia , veneratissimo appo tutte le nazioni d'Europa , ed appunto in quel luogo , dove il nostro liberalissimo Contraddittore lo allega per il sentimento suo , ch'è tutto contrario al nostro . Inarcherà le ciglia il nostro Avversario in udir ciò ; e pur noi ce lo dimostreremo ad evidenza . A che fare altro non farà d'uopo , che addurre le parole medesime d'Isernia nel luogo , ch'egli lo cita . Isernia (1) adunque in quel luogo scrive così : *Dissoluto ergo Collegio , vel Ecclesia taliter (cioè demolita affatto , come sopra avea esemplificato) & statim res , & bona Ecclesie acquiruntur Pape dicit Glossa ff. quod cujusque Universitatis nomine l. sicut in fine : Sicut si esset laicus pervenirent in fiscum Principis ff. de pub. & vet. Commissa , intelligitur de bonis , quae mere , & libere erant Ecclesie , vel Collegii dissoluti : sicque feuda , quae tenebat Collegium , seu Ecclesia taliter destructa , aperiuntur Domino , à quo tenebantur .* Così nel num. 22. e nel num. poi 26. scrive così : *Si vero Ecclesia , Collegium , vel Universitas non propter delictum , sed ab hostibus destruat , tunc retinet talis Ecclesia omnia jura , & privilegia sua 7. q. 1. Pastoralis etiam res , nedum personae habent jus Postliminii , d. l. cum loca .* E nel num. 27. soggiugne : *Sed si Ecclesia uniat , licet Hostien. dicat quinque , ut not. Ne Sede vacante cap. 2. de primis duobus quando videlicet de duabus Ecclesiis fit una , & quando una subjicitur alteri quantum ad subjectionem , non est dubium , quin tales Ecclesie retineant omnia jura sua , & sortiantur privilegia alterius , quae sunt humaniora , ut dicto cap. 1. plene no. , & 16. q. 1. & temporis qualitas . Sed est advertendum in 3. quando una Ecclesia uniat alteri , transfertur , & incorporatur in ea , quod est proprium Pape in omnibus Ecclesiis Orbis , & cujuslibet Episcopi in sua Diocesi extra de excessibus*

Præ.

(1) *Andreas Isernia de Capitulis Corradi , in additionibus num. 23. circa finem .*

Prelatorum sicut ante. Nel n. poi 29. propone questa quistione. Si ergo Ecclesia habens feudum uniatur alii, transferatur cum aliis bonis suis, & incorporatur in eam NUMQUID TUNC FEUDUM APERIATUR DOMINO: Item si non aperiatur, & Ecclesia (cui est unita alia Ecclesia feudum habens) destruaturs propter delictum; an tunc aperiatur Domino. Difficultas questionis est in hoc, utrum Ecclesia quæ est (hoc tertio modo) unita alii, desinat habere bona, eo quod cum omnibus suis est translata, & incorporata in aliam, cui unio facta est: & Johannes in dicto cap. et temporis qualitas videtur dicere, quod peribunt jura illius Ecclesie, quæ unitur, extra de statu Monachorum. Recolentes in ff. Sc. quasi nullum ex pristino jure supersit vestigium argumento ff. de Adoptionibus (Lucius §. Quæ marito) & si transtulit Cænobium Monachorum nigrorum sed in alborum Cænobiis, ut non nominetur, nigrorum, sed alborum, quod caret nomina, carebit effectus Cod. de fer. a nullo, ipsa rei origine sublata non remanebit imago Cod. de latin. libertate tollenda l. i. in principio; et perempto principio rei non quaritur ultra de re in Authentico de non alien. §. quia vero (§. finimus in fine) Et sic videtur feudum aperiri Domino, ut propter bona Ecclesie unite, quæ mere & libere erant ejus, transtulerit: feuda redeant ad Dominum; quia unio facta est salvo jure alterius, cap. Quia Monasterium de Religiosis Domibus cum concordan. Et videtur magna ratio, quia dans feudum, dedit Ecclesie, in qua habebat affectionem, & devotionem; si Papa transfert, & uniat id quod est Domini feudi, non disponat contra, vel sine ejus voluntate; Cod. de pactis l. final., & cap. Recolentes supra allegatum in fine dicit: Relictis possessionibus, quod videtur exponere Hostiensis de feudis, idest de eis, in quibus alius habebat dominium, vel jurisdictionem temporalem. E fra queste parole ritrovansi le parole addotte dal nostro Avversario.

Ma dovea egli avvertire due cose; la prima, che trattandosi di beni liberi, e non feudali si dà per accertato, che li beni di una Chiesa unita passino nella Chiesa, a cui si unisce. La seconda, che in quel luogo adduce Hærnia le ragioni degli Autori di contraria sentenza alla sua. Cominciando poi ad apportar la sentenza, a cui egli aderisce, immediatamente scrive così: *In nomine* (corregge il Liparulo Inno., cioè *Innocentius*) *dicto cap. Quia Monaste-*

sterium dicit, quod Ecclesia unita non mutat naturam suam, immò retinet: sicut est videre, dicit ipse, in Monasterio facto Capella, quod nihilominus retinet naturam Monasterii, ut non subjiciatur; de Capellis Monachorum dilectus circa finem cum concordantiis, quas allegat; Ecclesia unita transit in aliam, & bona ejus transeunt cum universitate; non donavit, & incorporavit specialiter bona, sed Ecclesiam cum bonis: & Ecclesia non perit, nec rei mutatio facta est: **ET SIC NON OBSTANT PRÆFATA, QUÆ VIDENTUR CONTRARIA DE ORIGINE SUBLATA, ET DE PEREMPTO PRINCIPIO: Aliud est desinere, aliud in potestatem alterius devenire: Est videre in usufructu, qui perit re deperdit; sed si usufructuarius arrogetur ab alio, non, Institut. de usufructu §. si finitur, & §. finali, & de acquisitione per arrogationem in principio Cod. de usufruct. corruption. E nel num. 30. prosiegue a dire: Major quidem unio est uxoris ad virum, ubi est copulatio divini, & humani juris ff. de ritu nuptiarum l. 1. & 2. et est unio indissolubilis Instit. de patr. potest. in princ. Quia quos Deus conjunxit homo non separet; Papa vero posset dissolvere dictam unionem, & restituere Ecclesiam unitam pristino statui, ut in dicta Glos. ff. quod cujusque univer. nomi. sicut in fine; sed uxore cum bonis dotalibus transeuntibus in dominium viri, transitus earum in mariti patrimonium non delet, nec confundit rei veritatem, ut naturaliter desinant esse in dominio uxoris Cod. de jure dotium l. in rebus sic ff. de liberis, et posthumis l. filio §. 1., et cap. Recolentes supra allegatum intelligitur in his, quæ sunt contraria Religioni, cui facta est unio: Sicut si Papa uniret Religioni paupertatis Monasterium aliquod habens feudum, non aperitur Domino, sed transit in Ecclesiam (dove il Liparulo litt. C. corrige così lege sic: feudum, et bona litt. n. dicit relictis possessionibus, vel commutatis, quas institutio vestra non recipit; unde melius dicitur prædicto caso feudum non aperiri Domino, sed transire in Ecclesiam) cui facta est unio, cujus rector faciet servitium, et id propter quod datum fuit feudum: et hoc erit salvum Domino: sicut in cap. Quia Monasterium, et in §. sed nec est alia justior **DEBVI ENIM DANS FEVDVM SCIRE POTESTATEM PAPÆ IN VNIENDO, ET PROVIDERE SIBI, QVOD SI VNI-RETVR REDIRET AD EVM, ut in proximo dictum est:****

Sci-

Scire, et debere scire sunt paria ff. pro emptore quo fundum §. servus si certum petatur, quod te mihi. Data Ecclesiis perpetuo sunt earum (19. q. 3.) qua semel pro hoc est Cod. de Judaïs l. Cœlicolarum in fine de Hereticis quicumque §. quod si fecerit. Certi sunt modi perdendi feudum, ut in toto titulo quibus modis feudum amittatur. Vnio, translatio, et incorporatio non est de illis: similis argumentatio ff. de actionibus, et obligationibus l. obligationum §. Placet de his, qui sunt sui, vel alieni juris patre furioso. Così Isernia nel luogo dal nostro Avversario additato, il quale non potea allegarsi più a proposito per la causa de' Padri di S. Martino; ancorche i detti beni, che son burgenfatici, fossero feudali; poiche la Chiesa di S. Corona Spina per lo Diploma Pontificio così di Niccolò V., come di S. Pio V. fu unita, ed incorporata con tutt'i suoi beni al Monistero di S. Martino. Sicchè Isernia, se voglia starsene alla sua sentenza è favorevole, anziche nõ alla nostra causa. Quindi è, che non poca maraviglia arreca a chi che sia, l'averla addotto per se il nostro degnissimo Contraddittore.

E questa medesima dottrina d'Isernia vien riferita, ed approvata dal Celebratissimo Giureconsulto Matteo d'Afflitto (1) il quale comincia a trattar questa questione dal num. 22. del luogo, che si cita; ed asserisce, che quantunque si faccia l'unione dal Vescovo, se fatta sia con causa ragionevole, i beni ancor feudali della Chiesa che s'unisce, passano alla Chiesa a cui s'unisce, e non si apre il feudo al padrone: *Hoc presupposito*, così egli nella fine del n. 23. *breviter conclude rejedis argumentis pro, & contra, quibus Andreas hic utitur, quod per unionem predictam feudum non revertitur ad Dominum, quia Ecclesia unita alteri Ecclesie non mutat suam naturam, immo retinet illam, quam primo habebat, & consequenter dicta bona, ut expresse notatur in c. Quia Monasterium de Religiosis Domibus &c.* Nel num. poi 24. risponde all'argomento preso dal cap. *Recolentes de Statu Monachorum* dichiarando, come debba intendersi ciò che in quel capo il Pontefice stabilisce. E nel n. 25. *versic. Adverte tamen* dà la distinzione medesima, che dà Isernia, cioè, che se il padrone del feudo avesse

N

se

(1) *Matthæus de Afflitt. sup. tertium librum feudorum Rubrica 18. de capitalis Corradi: verbo, et iterum si Clericus a n. 22.*

se espresamente provveduto nella concessione di quello , che facendosi unione ad altra Chiesa, allora dovrebbe ritornare il feudo a lui, che in tal caso fatta l'unione s'aprirebbe il feudo al padrone medesimo , ed allega l'istesso Andrea Isernia nel luogo da noi mentovato; e soggiugne, che per la medesima ragione, se dal tenore dell'investitura , o privilegio apparisca , che il padrone volle dare il feudo a i Monaci di un determinato Ordine presenti , e futuri , in questo caso se il Papa poi unisse il Monistero di detti Monaci ad un altro Monastero di Ordine diverso allora il feudo s'aprirebbe al padrone , attento il tenor del Privilegio , che debba sempre riguardarsi : *Nam si Papa postea uniret Monasterium Nigrorum Religioni Alborum , tunc feudum aperiretur Domino , attenta dicta forma Privilegii , quod semper est inspiciendum , ut in cap. Porro de Privilegiis &c. Tunc ex quo unio fit contra formam Privilegii feudum aperitur Domino , requiritur enim ut per unionem Ecclesie non perdat feudum , quod feudum sit donatum non solum Personę sed etiam Ecclesie; & hoc expresse probat Textus iste ibi, dum dicit. Non solum Personę , sed etiam Ecclesie; ET UBI NON CONSTAT QUOD CONTEMPLATIONE MONACHORVM NIGRORVM DEDIT, PRÆSUMITUR DATUM ECCLESIAE 21. q. 3. c. Pōtiffices, ET SIC JESVCHRISTO, & consequenter erit Sancta Sanctorum, ut 12. q. 2. nulli liceat, & 12. q. 1. c. Res Ecclesie; & ideo donata Ecclesie perpetuo sunt Ecclesie: ut 32. q. 2. Qui Semen. facit lex Calicolarum in fine C. de Judais, & consequenter per unionem Ecclesia non perdit feudum . Ed in questa distinzione Afflitto parla coerentemente a ciò , che detto avea Isernia nell'addotto luogo al num. 33. , dove scrive, che se il feudo sia dato a i Monaci Negri tantum presenti , e futuri, distrutto quel Monistero di quei Monaci , il feudo s'aprirebbe al padrone : *Vel ex tenore Privilegii dationis feudi colligeretur (quod maxime in his intuendum est , extra de Privilegiis Porro ff. de transactionibus de his) quod Monachis Nigris datum esset TANTVM presentibus , & futuris : destructo illo Canobio illorum Monachorum , feudum aperiretur Domino ; alioquin Ecclesia datum videtur 12. q. 3. Pontiffices .**

E queste circostanze considerate da questi due gran Dottori si avverano puntualmente nel caso nostro ; poiche com'abbiam ben ponderato, la Regina Giovanna diede i suoi beni a dirittura a Dio, e l'ap-

e l' applicò all'opera dello Spedale , e della Chiesa di S. Corona-Spina , come mezzo per adempire il suo fine , considerando che quest'opera era opera grata a Dio . Da ciò s'inferisce secondo le dottrine de' mentovati DD. non solo congetturalmente , o dubbiamente , ma chiaramente , ed espressamente , che la Regina Giovanna diede le robe a Dio , e non a quel corpo determinato. Nel qual caso i medesimi Autori han detto restarne l'amministrazione al Sommo Pontefice . Anzi aggiugne nel medesimo luogo Afflitto nel *num. 26.* queste notabilissime parole : *Et predictis adde , quod Papa ex causa potest tollere bona unius Ecclesie , & sic FEVDVM , ET DARE ALTERI , puta si una Ecclesia est dives , alia est paupercola , ut dicit Textus 12. q. 1. cap. Bona , alias sine causa non potest , licet de potestate absoluta possit .* E questo è appunto il caso nostro ; poiche il Pontefice Niccolò V. nella sua più volte mentovata Bolla del 1448. , che comincia *Pastoralis Officii debitum* chiaramente asserisce , che incorpora i beni della Chiesa di S. Corona-Spina al detto Monistero di S. Martino , perche erano molto diminuite l'entrate di quel Monistero di sì fatta maniera , che non potean sostenersi i Monaci , ed in questo caso dice Afflitto , che ancor il feudo possa appropriarsi alla Chiesa , che ne hà bisogno . E che detto avrebbe de' beni non feudali ? De' quali com'altre volte abbiam dimostrato , vuole , che intera l'amministrazione ne appartenga al Giudice Ecclesiastico , come fatti interamente *Sancta Sanctorum* . Ed è d'avvertire , che questa aggiunzione di Afflitto da noi ultimamente riferita l'avea altresì pria stabilito Isernia nel mentovato luogo *num. 32.*

E queste dottrine d'Isernia , e d'Afflitto ci fanno risparmiare la fatica , che dovremmo sostenere per rispondere alle altre opposizioni , che con tanta copia ci fa il nostro Avversario , prese dalle dottrine , ch'egli allega de' nostri Autori , i quali costantemente , com'egli dice , asseriscono non poterli i beni regali , e le regalie , quantunque date in burgenfatico alienarsi senza il consenso del Principe donante . Imperocche giusta le ragioni , e sentimenti d'Isernia , questa non è alienazione , ma una unione fatta d'una Chiesa all'altra ; la quale Chiesa non è distrutta , ma è unita , ed annessa al Monistero di S. Martino . Ed in questo caso chiaramente Isernia dice , non esser distrutta la Chiesa , a cui siasi fatta la donazio-

ne, ma solo unita, e trasferita in un'altra; in modo tale, che egli nel luogo da noi indicato nel *num. 23.* muove l'altra quistione, se la Chiesa, a cui siasi fatta la donazione si distrugga per proprio delitto, nel qual caso dà luogo all'apertura del feudo; e pure in questo caso dice, che se la Chiesa si riedifichi, o si restituisca per ordine del Pontefice, ritornino i feudi di bel nuovo alla Chiesa riedificata, o restituita. Anzi nel *num. 31.* dice di vantaggio, ed asserisce, che se la Chiesa a cui si è fatta l'unione, fosse distrutta per delitto, rimarrebbe la Chiesa unita colli stessi diritti, col feudo, e con tutti gli altri beni: e che sarebbe in potestà del Pontefice per la di lei pienezza restituire nel pristino stato, unire, e trasferire, come a lui parebbe: non ci dà cuore di tralasciar le sue parole: *Unde et si Religio, vel Ecclesia cui facta est unio, destruat-ur propter delictum, remanebit Ecclesia unita cum feudo, & bonis catcris d. cap. quæ semel, & erunt in potestate Papæ habentis plenitudinem potestatis restituendi in pristinum statum (ut prædictum est) uniendi, & transferendi sicut sibi videtur: OMNE ENIM QUOD EST DOMINO CONSECRATUM ERIT SANCTUM SANCTORUM, ET AD JUS PERTINET SACERDOTVM* *12. q. 2. cap. nulli liceat ignorare.* Sicchè secondo la dottrina di questo Autore così celebre, e cotanto rinomato, quantunque il Monistero di S. Martino fosse abolito per delitti proprj, nemmeno i feudi della Chiesa di S. Corona-Spina, se ne avessè, appartenerebbero al donante, ma rimarrebbero in potere della medesima Chiesa, ed avrebbe il Sommo Pontefice l'autorità, o di restituire il detto Monistero, o pure trasferire, unire, o in altra maniera disporre di detti beni. Ma queste dottrine nel nostro caso non han luogo; poichè la Chiesa di Santa Corona-Spina con tutt'i suoi pesi resta in piedi: i suoi beni non s'alienano, ma solamente s'incorporano al Monistero; Ed a qual Monistero? Al Monistero di S. Martino, a cui la Regina Giovanna avea sottoposto la detta Chiesa col suo Spedale, come dalli Diplomi Pontificj certamente appare: Al Monistero di S. Martino, il di cui Priore *pro tempore* è il perpetuo Amministratore, e Rettore stabilito dalla Regina Giovanna della Chiesa di S. Corona Spina, e suo Spedale, colla potestà di sostituire in suo luogo un Vicario, che eserciti giurisdizione nella medesima Chiesa, come dalla Bolla del Sommo Pontefice Gregorio XI.,
che

che comincia *Magnę devotionis* datata sotto li due di Marzo dell' anno 1376. chiaramente apparisce. Ed incorporata fù ella la detta Chiesa al Monistero di S. Martino col peso di convertir le rendite de' beni a quella spettanti, e nel mantenimento della medesima, ed in sovvenimento de' poveri, ch'è lo stesso, che dire, che fù in parte commutata l'opera dalla Regina Giovanna I. prescritta. Or ci dica il nostro Avversario può chiamarsi questa alienazione, o distrazione, o pur distruzion della Chiesa, e luogo pio, a cui furono donati i beni? Certamente, che no: Specialmente se voglia starsi alla dottrina d'Isernia da lui commendato col meritato titolo di Veneratissimo appò tutte le nazioni d'Europa; ed in quel luogo medesimo dov'egli lo cita. Tanto ci basterebbe dire per risposta à tutte le obbezzioni prese dal non potersi alienare i beni regali burgenfatici senza l'assenso del Rè. A cui aggiugner potremmo, che questo assenso non è mancato; anzi che i Re Serenissimi di questo Regno vi hanno non solo tacitamente, ma espressamente acconsentito; ma di ciò parleremo in appresso nel seguente capo in addurre le ragioni per la validità, e sussistenza della Bolla di S. Pio V. fatta a favor de' PP. di S. Martino, che commuta le opere.

Con tutto ciò ci convien avvertire il nostro degnissimo Avversario, che la dottrina d'Afflitto da lui allegata non è così concordemente da' nostri Autori seguita; poiche espressamente vien impugnata dal nostro Montano così ne' commentarj *de feudis*, o dir vogliamo ripetizione della legge *Imperialem de Prohibita feudi alienatione*, come nella sua opera *de Regalibus*, a cui lo rimettiamo, (1) dove cita parecchi Autori per questa medesima dottrina: Ed osserva, che in queste alienazioni de' regali non feudali sempre s'intende riservato il supremo diritto del Rè inseparabile dalla sua Corona, qual sarebbe la protezione di quelle regalie, l'appellazione delle cause a quella spettanti, che sempre appartiene al Regio Consiglio, e non ecclesiastico, ed altre cose somiglianti, le quali noi non neghiamo, ma con cuore pieno, e vo-

(1) *Horatius Montanus repetit. l. Imperialem §. Præterea Ducatus a num. 53. & sequentibus. Et de Regalibus in præludiis qu. 7. a n. 36., & potissimum num. 42. Vide etiam ibidem in prælud. de Regalibus quest. 3. a num. 6.*

ci esperimentissime diciamo, e confessiamo. Con tutto ciò asserisce il Montano non impedirsi la distrazione, e l'alienazione di questi beni regali dati in burgenfatico. E dovremmo quì far la distinzione de i beni assegnati pria a detta Chiesa di S. Corona-Spina, poiche non tutti contengon Regalie propriamente dette; ma molti di essi son corpi, che pria eran feudali, e comprati col proprio denaro della Regina, come dall'istrumento suddetto dell'anno 1374. ed da altri documenti appare; e poi la detta Regina donandoli alla detta Chiesa di S. Corona-Spina gli spogliò d'ogni qualità feudale. Ma questo lasciam di diciferarlo, bastando a noi, che sian beni burgenfatici, comunque siano per appartenere l'amministrazione di essi alla potestà Ecclesiastica, salvo però il diritto supremo del nostro Augustissimo Regnante.

In oltre gli Autori, che per se allega il nostro dottissimo Contraddittore non sono a lui così favorevoli, com'egli ce gli divide: poiche Francesco Rocco (1) ch'egli adduce al num. 34. asserisce, che se l'ufizio sia concesso per se, e per qualsivoglia erede, o a cui vorrà, allora possa distrarsi senza il Regio Assenso, apportando per ragione, che sotto tale denominazione si comprenda ancora il successore particolare; ed allega per questa dottrina altri Autori, e fra gli altri il Regente Galeota nel Responso da noi altre volte allegato, cioè il duodecimo.

L'autorità poi del Capobianchi (2) dal nostro Avversario addotta, niente a noi nuoce, poiche non neghiamo rimaner sempre nel Re donante la suprema Giurisdizione, e l'alto dominio ne i termini di sopra col Montano spiegati.

E per quel, che riguarda le parole di Camerario nè nel luogo, che il nostro Avversario addita, nè altrove, noi l'abbiam potuto rinvenire. Dice bensì il Camerario (3) in altro luogo parlando dell' Assenso, che dee darli dal Principe per l'alienazione del feudo, ed a cui possa costringersi, queste seguèti parole: *Sed quid opus est dispensare in feu.*

(1) *Franciscus Roccus de officiis Rubrica 18. num. 34. e 35.*

(2) *Capiblanco prag. 1. de Baronibus num. 43. videndus Prag. 8. par. 1. num. 132. Et sequentibus.*

(3) *Camerarius repet. Legis Imperialcm de prohib. feud. alien. fol. 30. lit. D.*

feudis ut verba attendantur, ubi nil aliud nisi verba ponderamus capitulo 1. de duobus fratribus. nonne in c. 1. de feud. non haben. prop. nat. feud. & in c. feudum ea lege si de feud. fuer. contro. illud videmus, ut propter illa verba ET QUIBUS DEDERIS, ut aliquid operentur, concedi, ut feudum alienetur sub natura burgensatica, ut latius supra vidistis, quod plus est, quam dominum ad assentiendum compellere? (1)

E pria avea scritto: *Si investitura dicit tibi, & quibus dederis, quia illud dare ex mente, & ex verbis comprehendit omnem casum, per quem dominium transfertur, ut in l. non videtur ff. de reg. jur., & §. sic itaque institution. de action. etiam si jus in re tantum constitueretur, ut in l. fin. Cod. de pignoribus. Nec minus comprehendit ultimas voluntates, quam contractus: hoc casu bene dicam sequendo communem DD. sententiam, ut sine assensu tam inter vivos quam in ultima voluntate disponat.* Da queste parole di Camerario, e dalle seguenti, che noi per discretezza omettiamo se ne deduce, che qualor il feudo sia dato libero per chi che sia, possa alienarsi senza richiederne l'Assenso del padron diretto. Or quando il feudo è dato alla Chiesa senza la qualità feudale, niuno può negare, che sia liberato dalle condizioni, che astringono il Vassallo a non disporre senza l'assenso del padron diretto, perchè secondo le dottrine de' nostri Autori più volte ripetite, le robe date alla Chiesa sono consacrate a Dio, e restano soggette alle leggi, e costituzioni ecclesiastiche, per quel, che riguarda l'alienazione. Se adunque il Camerario libera il feudo dall'impetrarsi l'assenso nella di lui distrazione, quando nell'investitura si dice: *Et quibus dederis*, con più forte ragione dee dirsi, che donandosi anche il feudo alla Chiesa, se altro nell'investitura non si esprima, s'intenda così a quella donato, che salvo il dominio diretto del padrone, resti libero nelle mani della Chiesa da disponersene secondo le leggi ecclesiastiche. Al che s'uniformano le dottrine poc' anzi accennate di Affitto, e d'Isernia, che possa il Papa togliere da una Chiesa più ricca il feudo, e darla ad un'altra più povera, senza far menzione dell'assenso del padron diretto, e su questo fondamento, che i beni fatti ecclesiastici soggiacciono alla disposizione del Giudice ecclesiastico, se pure nell'investitura altro
non

(1) *Camerarius ibidem fol. 29. lit. e, & f.*

non sia espressamente dichiarato . E siccome nel caso del Camerario , perche si suppone dato il feudo libero , è perciò riposto nella total disposizione del concessionario , così nel caso nostro dandosi il feudo alla Chiesa , perche si dà libero , e senz' altra restrizione , ne siegue , che il Superiore ecclesiastico possa disporre senza l' Assenso del padrone , salvo però il di lui dominio diretto , ed eccettuando qualor altramente nell' investitura detto si fosse . Tutto ciò abbiám detto per ispiegar la mente del Camerario , che per altro nella nostra causa ciò non fa di mestieri ; da che non si tratta di feudo , ma di robe puramente burgenfatiche , le quali non si sono alienate , ma unite ad altra Chiesa .

Così parimente l' autorità di Capece espressa colle parole , che il nostro Avversario adduce ne' luoghi da lui indicati (1) rinvenir non l' abbiám potuto . Abbiám bensì riconosciuto il luogo citato nella parola *feudum dant §. Imperator* , dal nostro Avversario in secondo luogo citato , dove il Capece (2) veramente insegna , che non possa l' Imperadore , o altro Principe Supremo concedere ad altrui il feudo , sproprando da se ogni giurisdizione , dominio , e dignità ; ma in asserendo questa dottrina non fa menzione dell' infeudazioni , o donazioni fatte alle Chiese : bensì verso il fine del *vers. Prima Declaratio* , scrive così : *Contra hanc tamen declarationem vide sup. cap. feud. clausula §. Castris vers. quando quæro cum seqq. ubi habes , quod quando Castrum esset apud Ecclesiam , præsumetur liberum , nisi probetur datum in feudum ; per id quod dicit Andreas in Constit. Justitiarum nomen , & normam ; item quod de jure communi etiam apud Privatos. Castra , & Comitatus præsumuntur libera , nisi aliter appareat per ea quæ dicit Paulus cons. 173. sed non obstant ista ; nam ibi præsumuntur hæc libera , scilicet ut non sint feudalia , non autem a superioritate Cesarea .* E l' istesse cose ripete nel luogo da lui citato .

Sicchè nè queste dottrine di Capece , nè le molte altre , che il nostro Avversario adduce , che asseriscono esser sempre illeso il Supremo dominio del Re , comunque si faccia la donazione , niente militano contra la nostra Asserzione ; poiche concediamo ancor noi

(1) *Capycius in investit. feud. v. feudales appellationes , & v. feudum dant vers. Imperator.*

(2) *Vers. prima erit declaratio .*

noi, come è debito concederlo, che sempre il Re tiene quell'alto, e supremo dominio inseparabile dalla Regia Corona delle Regalie che concede, quantunque siano fatte libere, allodiali, o burgenfatiche, e colle clausole più pregnanti, che inventar si possano, ed a chiunque si facciano, come già sopra abbiain diviso, allegando l'autorità di Orazio Montano; ma questo non fa, che le Regalie minori, trasferite in allodio in altrui colle clausole *quibus dederis, e nihil nobis reservantes*, non siano alienabili senza l'assenso del Principe. Queste cose però, come abbiain più volte ripetuto, nulla han che fare colla nostra causa, in cui nè i beni, nè le regalie sono alienate.

A che fine il nostro Avversario abbia voluto far tanta pompa della sua erudizione, e della sua dottrina, impugnando l'autorità della sempre veneranda memoria del Reggente Rovito per addimostrare, che i Cherici, ed Ecclesiastici amministratori degli uffici, o de' beni laici possano esser convenuti avanti il Giudice laico, noi certamente no'l sappiamo capire. Egli suppone, che lo Spedale, e Chiesa di S. Corona-Spina siano corpi puramente laici, e tal ancora i beni, che possiedono, e perciò vuol presupporre, che il Priore del Monistero di S. Martino, che n'è l'Amministratore sia come un Ufficiale posto dal Re per amministrar quel luogo laico. Ma noi abbiain dimostrato, che questo corpo non è già corpo puramente laico, come eretto coll'autorità Ecclesiastica del Sommo Pontefice Gregorio XI., che i beni non sono profani, ma sacri, e per conseguenza il Priore di S. Martino, che n'è perpetuo Amministratore, non è Amministratore di luogo, o di persone laiche, nè di beni meramente laici, ma sacri, e per conseguenza dee render conto della sua Amministrazione alla Podestà ecclesiastica, e non già alla laica; come in fatti ne ha dato conto, e n'è stato ammesso alla transazione per la negligenza presupposta dal Tribunale di questa Nunziatura dal Santo Pontefice Pio V. nella Bolla, che comincia *Exigit Immensa Benignitas*; da noi altre volte allegata.

Dal finora detto ben comparisce la ragione, che compete al Venerabile Monistero di S. Martino, nella domanda, che ha fatto della Declinatoria del foro, per esser giudicato dal suo Giudice competente, ch'è il Sommo Pontefice. Imperciocche abbiain manifestamente addimostrato, che lo Spedale, e Chiesa di S. Corona-

O

Spi-

Spina, non fu giammai Padronato nè come tale lo eresse la Regina Giovanna I., e quantunque volesse concedersi, come fondato tale, s'è dichiarato, che essa ne rimise il diritto per lo silenzio così suo, come degli altri Serenissimi Re in appressò per lo spazio di tante centinaia d'anni. Anzi si è fatto chiaro vedere, che la Regina Giovanna si spogliò affatto d'ogni qualunque diritto, che mai avesse potuto avere su del detto Spedale, e ch'ella lo costituì un Padronato (se pur così possa appellarsi) meramente ecclesiastico; allegando altresì a questo proposito la prescrizione, e presunzione, che a favor della Chiesa militano.

Che se voglia pretendersi diritto dal Regio Fisco sopra detti beni, come pervenuti dalla munificenza Regale, abbiam parimente dimostrato, che essendo fatti meramente ecclesiastici, senza qualità feudale, e servitù; o prestazione di servizio alcuno alla Regal Corona, eran divenuti sacri, ed ecclesiastici, e perciò secondo la dottrina de' nostri Autori fatti *Sancta Sanctorum*, e sottoposti all'amministrazione ecclesiastica: Siccome si è parimente ad dimostrato, che l'unione delle Chiese non porta alienazione, e per conseguenza, essendo stati i beni della Chiesa di S. Corona-Spina uniti al Monistero di S. Martino col peso delle opere imposte dal Sommo Pontefice Pio V. commutando le opere dalla Regina Giovanna I. ordinate, i beni suddetti non ponno chiamarsi alienati: ond'è che niente ostino le dottrine degli Autori, che dicono non potersi alienare senza l'assenso del Re, dalla cui Corona dipenda la donazione, comeche non manchino Dottori, che il contrario asseriscono.

Resta adunque tutta la gran macchina degli argomenti, per quanto riguarda questi Capi, con tanta sottigliezza congegnata dal nostro Avversario, demolita, ed abbattuta: appunto come avvenne alla statua da Nabuchdonosor sognata, che quantunque avesse il capo d'oro, il petto e le braccia di argento, il ventre e le coscie di bronzo, le gambe di ferro, perche parte de' piedi eran di creta, bastò una picciola pietra scagliata dal Monte a stritolarla talmente, che tutta riducesse in *favillum estiva arca*, come dice la Scrittura (1), così tuttochè questo gran Colosso di argomenti dal nostro Avversario posto in piedi par che abbia il

ca-

(1) Dan. 2. a v. 31.

capo d'oro per la profondità della dottrina, e per la speciosità dell'eloquenza; il dappiù d'argento, e di bronzo, e di ferro per la candidezza dello stile, e per la fortezza degli argomenti, nulladimanco perche il fondamento, che possiam chiamare i piedi non è sussistente, e può dirsi fondato sulla polvere; perciò non è gran fatto se una picciola pietruzza, qual dee dirsi questa nostra sievolissima Scrittura, l'abbia diroccata, ed abbattuta. Resta ora il difenderci dalle altre armi del nostro Avversario, colle quali combatte più da vicino la Bolla del Santo Pontefice Pio V. che commuta le opere dalla Regina Giovanna I. ordinate, ed unisce la Chiesa e Spedale di S. Corona-Spina al Venerabile Monistero di S. Martino: il che noi faremo nel Capo seguente.

C A P. III.

Si dimostra la validità della Bolla del Santo Pontefice Pio V. che commuta la volontà della Regina Giovanna I.

Siccome un prode, e perito Capitano tenta le vie più deboli pria della Piazza che assedia, ed inventa tutti gli stratagemmi, ed usa tutta l'arte militare, e poi s'accosta al più forte della Rocca, affin di guadagnarla finalmente per affatto: così il nostro dottissimo Avversario dopo aver combattuta la causa de' Padri di S. Martino per molte parti più remote, e forse più deboli, finalmente usata tutta l'arte, e tutta l'industria, si appressa con molto spirito, e con grand'ardire, non men che con grand'apparato di dottrine, e di erudizioni ecclesiastiche, oltre alle legali, al più forte sostegno della menzionata causa. Questa è la celebre Bolla del S. Pontefice Pio V. in cui incorpora i beni dello Spedale al Monistero di S. Martino, e commuta l'opera dello Spedale in altre opere pie, come dalla Bolla già fatta pubblica per la stampa si legge.

Ed in vero restiamo stupiti, e della mente vasta, e del cuor ampio, e generoso dell'Avversario, da che si dimostra peritissimo

In ogni genere di dottrina , così teologica , come legale , e versatissimo nelle erudizioni non men sacre , che profane : e con ardir generoso tutto intraprende , a tutto pon mano , niente tralascia per atterrar questa Bolla , che è l'unico presidio de' Padri : è maraviglia il vedere , come tratta la facoltà legale , come s'introduce negli aditi della Sacra Sapienza , come svi'uppa gli antichi , e moderni Canoni , come arringa in riferir le istorie , o sian sacre , o sian profane , e con quanta costanza , e libertà risponde alle obbiezioni fatte dal dottissimo difensore della causa de' medesimi Padri nel suo celebre scritto . Che però noi ci vediamo nell'obbligo di trattar questa materia per i suoi principj , ed entrar nel diciferamento dell'antica , e moderna disciplina della Chiesa , ed addimostrar , che lo spirito della Chiesa sempre è stato , ed è il medesimo : il che faremo seguendo le orme del nostro Avversario .

Egli adunque nel *Cap.4.* tratta con grand'estensione la materia , e perche il suo intento è di dichiarar la Bolla irrita , e di niun valore , adopra molti generi d'argomenti . Noi , se ben ci apponiammo , stimiamo aggirarsi tutti i suoi principali argomenti intorno a' tre Punti , cioè : I. Che facoltà abbia la Chiesa in commutare le Pie volontà de' fedeli , e qual ne sia stato l'uso : II. Se vi bisogni l'assenso espresso degli eredi per venire a tal commutazione . E finalmente se possa la Bolla esser votata di sua forza , da che non apparisce espressamente essersi concesso alla medesima il *Regio exequatur* . E qui noi faremo in molte cose d'accordo col nostro Avversario ; Imperciocche gran parte delle cose , ch'egli da suo pari , e con eleganza , e con fugo di dottrina pruova , noi di buon cuore gliele accordiamo ; anzi avremmo il petto di resistergli , se il contrario avesse detto : la differenza tra noi , e lui farà solo nelle conseguenze , che da' principj accordati vuol egli dedurre : ciocchè si farà chiaro dal decorso di questa Scrittura . E per farci da capo .

Si dimostra per confession di tutti gli Autori , e per l'uso della Chiesa Cattolica , aver podestà il Sommo Pontefice di commutare le disposizioni Pie in tutto il Mondo Cristiano.

L'Avversario pria intende infievolire la Bolla suddetta per la mancanza della causa , e poi per la mancanza della Podestà nel Sommo Pontefice . Noi però abbiamo stimato esser convenevole pria trattar di questa , e poi dell'altra : da che se manca la Podestà , poco giova l'effervi stata causa sufficiente a commutare . Or egli l'Avversario nella pag. 126. scrive così , Oltre di che dove mai si udì , e vide che il Sommo Pontefice mutar possa la disposizione delle leggi Civili , che de' testamenti , legati , contratti , e cose simili trattarono ? „ E dopo alcune altre parole , che per ora tralasciamo , soggiugne „ Quindi è , che se per chiare leggi delle Pandette , e delle Novelle di Giustiniano la commutazione della Volontà de' Defonti non si può far che dal Principe , ne avviene che ella non tocca al Papa di farla , salvoche nel suo Stato Ecclesiastico , dove ha Dominio , e Signoria temporale : o che se voglia farla altrove , vi sia di mestieri l'approvazione , e consenso del Principe siccome al suo luogo meglio diremo „ Pria di passar oltre fa d'uopo qui avvertire , che non intendiamo ora parlare della commutazione della volontà della Regina come tale , o de' Beni come pervenuti dalla Regia munificenza ; poiche queste cose a suo luogo distintamente divisate sono , ed in appresso , ove cadrà in acconcio con più diffusione diviseremo . Ma intendiamo solamente parlare in generale , e della volontà *ad causas Pias* in comune .

Dice il nostro Contraddittore , che il Sommo Pontefice non può mutare le disposizioni delle leggi civili , che de' testamenti , ed altre cose trattano , e noi siamo del suo avviso , quando trattisi di cosa puramente temporale ; ma se i testamenti , ed i contratti riguardino cose spirituali , e si tratti di causa pia non sapiam conoscere
su

fu qual motivo siasi tanto inoltrato l'Avversario a dire, che a tanto non si stenda la Potestà Pontificia. Diego Covarruvias onor della Spagna, come l'Avversario medesimo lo appella, manifestamente è di avviso contrario. Questo Autore spiegando il capitolo *Relatum*, il primo *de Testamentis*, (1) in cui si dà altra forma, ed altre sollemnità a' testamenti fatti per cause pie; così scrive.

Quamvis jure civili, ac Pontificio in testamentis certus testium numerus, & ordinatio major requiratur, regulariter tamen ultima voluntas, quæ pietatis causa fit, duos tantum testes exposcit, quod in hac decretali decisum est in favorem piæ causæ; sicuti plura alia in jure sunt statuta eadem ratione, quæ Romanus tradidit in repetitione *Auth. similiter C. ad legem falcidiam*. Catell. Cott. in memorialibus dictione absentis, & dict. Anima, & dict. Apices: neque libet ea omnia hic repetere; cum sit satis pietatis causa legata coram duobus tantum testibus legitimè deberi. Cui assertioni ad stipulatur textus in *l. hac, consultissima §. ex imperfecto Cod. isto tit.* Quid vero sit observandum, ut ultima voluntas pia, aut pietatis causam continere censeatur tradidere Glossa, & DD. in *l. si quis tit. Dig. de leg. II.* quo in loco doctissimus Peralta multa diligenter explicat post *Roman. in Authentica similiter l. ad leg. falcid.* Et post primam hujus operis editionem Andreas Tiraquellus in *tract. de pio causa*, & ejus privilegiis. Hæc vero decretalis definitio primo intelligitur, ut non tantum procedat coram giudice Ecclesiastico, sed coram civili, & seculari. Nam quoties apud secularem judicem est controversia de legatis piis, judicium ferendum est jure Canonico ad amantissimè servato, non jure civili, **LICET IS JUDEX NON SIT QUO AD TEMPORALIA ROMANÆ ECCLESIE SUBJECTUS.** Abb. & DD. hic Bart. in *l. 1. col. 1. & in repet. col. penult. C. de Sacros. Eccles.*; ubi Saldic & Jason. *l. 1. num. 36. & in 2. num. 29. Fort. de ult. si. illa. 15. col. 7. ex textu*, & ibi sepius notatis in *cap. Eccle. de constit. consi.* il celebre Covarruvias splendor della Spagna, che se passion non ci inganna è affatto contrario a quel che l'Avversario dice.

E giacchè siamo a parlar del Covarruvias siaci qui conceduto l'esaminare un altro luogo del medesimo citato dall'Avversario nel foglio
 (1) Covarruvias in *cap. relatum. 1. de testam. num. 1. fol. 57. edit. ven. 1614.*

glio 122. nella *let: (e)*, cioè nella ripetizione del *cap. tua nobis in fin de testam.* l'Avversario ne cita solo alcune parole nella fine del detto *num.7.* ma noi vogliamo addurne le parole nella fine del *num.6.*, e poi quelle del *num.7.* scrive dunque così: „ Sed etsi testator in specie designaverit quid sit agendum de pecunia, aut re legata, eo casu quo prima ejus jussio non fuerit ob negligentiam executorum ad effectum deducta, nec possit modo in eam causam expendi, minime poterit Episcopus illam voluntatem mutare Bart. in *l. libertus §. laicus ff. de ann. leg.* non enim ita temere mutanda est testatoris voluntas, **CUM A SOLO ROMANO PONTIFICE, AUT A SUPREMO PRINCIPE POSSIT DEROGARI ULTIMIS VOLUNTATIBUS.** Clem. *quia contingit de religios. dom. l. legatum ff. de Administr. rerum ad Civitatem pertinentium.* Immo à Tiberio non potuit impetrari, ut legata pecunia Trebianis in opus novi theatri ad munitionem viæ transferretur, ut scribit Svetonius in Tiberio *cap. 31. tradunt ad hæc plurima Felinus num. 17. Decius num. 11. in cap. cum accessissent de constit. Rochus de jure patr. verbo construxit qu. 11. & v. honorificum num. 7. & 8.* Indi siegue a parlare Covarruvias della facoltà de' Vescovi in commutar le volontà de' pii disponenti, senza far altro motto della Potestà del Pontefice. Vegga adunque l'Avversario, che Covarruvias con quelle parole da lui citate solo restringe la facoltà de' Vescovi, ma non già del Sommo Pontefice, di cui altrimenti discorre altrove, siccome quindi a poco farem vedere adducendo le di lui proprie parole. In oltre appresso gli Autori nostrali ed esteri passa per certa questa proposizione, che il Pontefice Romano in tutto l'Orbe Christiano hà questa potestà di commutare le Pie volontà de' Fedeli, se vi concorra la Pietà, ed altre cause delle quali frà breve farem parola. Potremmo noi qui allegare una schiera immensa di Autori, ma basta allegare un Autore, che non dee dispiacere al nostro Avversario, essendo da lui parimente allegato. Questi è Pietro Moneta celeberrimo Autore in questa materia della commutazione delle ultime volontà: Le sue parole son le seguenti. (1) „ Quoad posteriorem vero (parla del personaggio, che sostiene il Papa, come Sommo Pontefice)

(1) Jo: Petrus Moneta de commutat. ultim. voluntat. loc. infr. cit.

„ ce) de eodem Romano Pontifice agendum nobis est in præsent
 „ quæstione , ac simul quoad eam temporalem potestatem , quam in
 „ toto orbe is habet in ordine ad spiritualia , ut omnes Doctores ,
 „ tam Theologi , quam Canonistæ , ac legistæ admittunt . „ Cita
 „ molti Autori , tra gli altri Peregrino *de jure fisci* , le cui parole
 „ sono . (1) Idcirco in spiritualibus , & inde dependentibus Papa ;
 „ qui est caput Romanæ Ecclesiæ , Fiscum generalem ubique habet ,
 „ ut pro delicto in his commisso , ex quo jure scripto bona delin-
 „ quentis sint confiscanda in Fiscum Romanæ Ecclesiæ bona illius ,
 „ ubilibet sint , cogantur , quia sicut Romana Ecclesia ubique est ; sic
 „ Fiscum Ecclesiæ Romanæ , ubique existere oportet . Sic Baldus ,
 „ &c. E nel *num.24.* aggiugne . Et in personas Ecclesiasticas major
 „ rem potestatem habet , quam Principes sæculares in laicos sibi sub-
 „ ditos sicuti colligitur ex *text.in cap.significasti extra de foro comp.*
 „ & Bart.in *l.1.§. & post operis ff.de operis novi nune. tradit* Decius
 „ in *cap.quæ in Ecclesiarum num.33.extra de constit.* **ET IN RE-**
BUS ECCLESIASTICIS , AC QUARUMCUMQUE EC-
CLESIARUM DOMINIUM HABET , ET DE EIS DIS-
PONIT , sicuti plenius dicam *infra* . Non abbiamo ripor-
 „ tato l'opinione di questo scrittore , perche facciamo mol-
 „ to conto della sua autorità in questa materia Ecclesiastica , e
 „ spirituale , ma per appalesare , che questi principj non sono ab-
 „ borriti nel foro , e che un Autore così forense non ha a sdegno di
 „ servirsene in quel medesimo libro in cui *ex professo* tratta de'dirit-
 „ ti Fiscali .

Simili però principj , ed asserzioni si trovano scritte , ed approvate
 dal celebre Diego Covarruvias , le cui parole son le seguenti : (2)
 „ Qua de re tractat eleganter (parla della potestà del Pontefice in
 „ temporalibus) Joannes à Turrecremata *lib.2.de Ecclesia cap.113.*
 „ *cum quatuor sequen.* , ex cujus disputatione vera constat hujus
 „ scæ quæstionis resolutio , ut salva semper Ecclesiæ Catholice de-
 „ finitione , constituamus Romanum Pontificem , nec actu , nec
 „ habitu universi Orbis , nec in ipsos quidem Christianos tempo-
 „ ralem

(1) *Marc. Anton. Peregrin. de Jure Fisci lib.1. titul.2. num.22.*

(2) *Covarruvias in Regula peccatum, seu de restitut. par.2. §.9. num.7. in princ.*

„ ralem jurisdictionem habere , nisi quatenus ea necessaria sit ad
 „ spiritualis jurisdictionis , & potestatis utiliozem , & facilio-
 „ rem usum . In hanc vero resolutionem tendunt quae diligen-
 „ tissime tradit Praeceptor meus ornatissimus Martinus Azpilcueta
 „ in cap. novit. de judiciis notab. 3. à frequentiori DD. opinione di-
 „ scedens „ E poco dopo nel medesimo luogo altre cose aggiugne ,
 che questa materia dilucidano (1) .

Da questi principj han dedotto poi gravissimi Autori varie conse-
 guenze della Podestà Ponteficia nelle cose temporali per l'uso del-
 la Giurisdizione spirituale , o per sovvenire al bene della Chiesa
 e de' Fedeli; tale è la dottrina del celebre Pietro d'Alli , chiama-
 to il Cardinal di Cambraja , Autore niente sospetto alla Podestà
 de' Principi , il quale di questa materia parlando scrive così :
 „ Ex quo sequitur , quod Papa , qui est quasi supremum caput non
 „ solum clericorum , sed generaliter omnium fidelium (ut fideles
 „ sunt juxta illud pasce oves meas , quod generaliter de omnibus
 „ dictum est) tamquam generalis omnium Pastor , & informator fi-
 „ dei , & morum in casu summæ necessitatis Ecclesiae (in quo casu
 „ omnium fidelium bona communia sunt , idest pro communi utili-
 „ tate communicanda) habet jure divino bona exteriora omnium
 „ fidelium dispensare , & ut exponenda sunt discernere , prout

P

com-

(1) Covarr. ibid. §. secundò ex his: Secundò ex his constat qua-
 liter sit accipiendum , quod post alios maximo conatu defendere conat-
 ur Antonius de Bosellis in tractatu de Potestate Papae, & Imperato-
 ris in principio , scribens Papam nullam habere ex Summi Pontifica-
 tus officio jurisdictionem temporalem , nec actu , nec habitu , nec eam in
 Imperatorem transtulisse , sed eam penes ipsum Caesarem esse ut di-
 stinctam à potestate spirituali ; nam & idem latè tradit Almainus
 in tractatu de Potestate ecclesiastica , & laica : est etenim id intelli-
 gendum , ita quidem ut potestas temporalis sit distincta à spirituali
 penes ipsum Imperatorem , & Principes seculares habita denique ab
 ipso Deo Reipublicae electione , & consensu populorum intercedentibus ,
 & mediatoribus , quae tamen quoad ad spiritualis potestatis usum , &
 regimen atque administrationem subdita est Romano Pontifici , qui ,
 & ea quandoque uti potest , tunc scilicet cum Christianae Reipublicae
 id fuerit conveniens ; quemadmodum probatur in d. cap. novit , & in
 d. cap. causam quae , & aliis plerisque juris canonici locis , quibus ex-
 pressim cautum est , has jurisdictiones distinctas esse regulariter .

„ communi necessitati fidei expedit, utpote quia alias subverteretur
 „ fides propter impugnationem infidelium, vel aliquid hujusmodi ,
 „ & posset tanta, & tam evidens esse necessitas, quod posset exigere
 „ decimas, vel determinatas portiones à singulis fidelibus, secundum
 „ tamen debitam proportionem, ne aliqui sine ratione gravarentur
 „ plusquam alii: & posset rebelles, & contradictores per cen-
 „ suram Ecclesiasticam compellere ad succurrendum communi ne-
 „ cessitati Ecclesie, & talis ordinatio Papæ non esset nisi juris
 „ declaratio. Unde extra hujusmodi causam necessitatis pro com-
 „ muni bono spirituali non habet Papa dispositionem aliquorum
 „ bonorum temporalium, nec compulsionem in eos: licet in casibus
 „ utilitatis spiritualis potest eos exhortari, & spiritualiter inducere,
 „ utpote in conferendo indulgentias, vel alia spiritualia beneficia
 „ pro adjutorio conferendo: posset tamen Papa ex causa, & in cer-
 „ to casu bona confiscare etiam laicorum, ut habetur secundum *lib. 6.*
 „ *de penis ecclesiasticis. cap. 5. (1)* Così Pietro d'Alli in un libro scritto
 nel Concilio di Costanza l'anno 1417. Or vegga l'Avversario se
 può metter' mano il Pontefice Romano nelle leggi civili, testa-
 menti, e contratti, da che questi Autori gli danno tant'ampie fa-
 coltà ne' beni temporali, quando vi concorre causà di pietà, e lo
 richiede l'uso della giurisdizione spirituale. Ciò supposto passiamo
 ora a nostra materia.

Che il Sommo Pontefice abbia la potestà di commutare le ultime
 volontà, quando si tratta di Legati Pii, ed ancora simili disposi-
 zioni *inter vivos*, è così indubitato fra' Dottori Cattolici, che
 non vi ha cattolico, che lo contrasti. Giova qui sul principio ri-
 ferire la dottrina del celebre Pietro Moneta dall'Avversario al-
 tresì citato, nè ci rincresceremo di rapportar per lungo le sue pa-
 role, essendo il di lui libro *de commutationibus ultimarum volun-*
tatum, assai raro, e difficilmente si ritrova in Napoli, e noi non
 abbiam durato picciola fatica per averlo, quantunque non du-
 bitiamo, che l'Avversario l'abbia nella sua libreria, e l'abbia ben
 maturamente letto, e riletto. Stabilisce adunque il Moneta que-
 ste conclusioni (2) la prima è così conceputa: „ Certissimum est
 pos-

(1) *Petrus de Alliaco Cardinalis Cameracensis in opusc. de Ec-*
clesia, Concilii generalis, Romani Pontificis, & Cardinalium auctori-
tate in append. ad to. 2. Operum Gersonii editionis noviss. col. 944.
lit. c. (2) Jo: Petr. Moneta in tract. de commut. ult. vol. c. 5. q. 4. n. 144.

„ posse Romanum Pontificem aliquas saltem ultimas voluntates
 „ commutare, probatur primo *ex tex. in eadem. quæ contingit in*
 „ *princ. de religiosis domibus ibi* : cum tamen ea quæ ad certum
 „ usum largitionis sunt destinata fidelium, ad illum debeant non
 „ ad alium (salva quidem Sedis Apostolicæ auctoritate (converti,
 „ idque ibi adnotavit Glossa, &c. e dopo aver apportato molte au-
 „ torità de' Dottori, segue a scrivere: „ Secundo probatur, ex va-
 „ riis juris Pontificii sanctionibus per nos relatis supra *cap. 3. qu. 3.*
 „ *concl. 2.* in quibus commutatio ultimarum voluntatum, vel per-
 „ mittitur, vel etiam præcipitur, quod autem per legem facere
 „ Pontifex potest, multo magis facere poterit per rescriptum, ut
 „ privilegium, quod est minus, minusque præjudicium infert
 „ saltem extensivum quam lex; cui enim licet quod est plus,
 „ licet etiam quod est minus. I testi che allega il Moneta nel
 da lui citato luogo sono due decreti del Concilio Tridentino,
 cioè il cap. 6. della sess. 22. *de reformatione*, ed il cap. 4. sess.
 25. *de reformatione*. (di questi decreti del Concilio Tridentino,
 ci converrà appresso parlare) il cap. 4. della sess. 21. il cap. *ad au-*
dientiam il primo *de Eccles. edific.* il capo settimo della sess. 21. *de*
reformatione del Conc. Trid. e nel luogo cit. al num. 71. scrive co-
 sì il medesimo Pietro Moneta: „ Ad idem faciunt alia ejusdem
 „ Concilii decreta, quibus certis in casibus permittuntur uniones,
 „ & suppressiones beneficiorum, quas inter commutationes ulti-
 „ marum voluntatum censeri debere ostendemus *cap. 12. qu. 1. post-*
 „ *medium, nimirum sess. 7. cap. 6. sess. 21. cap. 5. sess. 24. cap. 13. in*
 „ *princ., & cap. 15. ac sess. 25. cap. 9. vers. seu §. insuper accessiones.*
 „ Quæ etiam unio permittitur in certis casibus jure antiquo Cano-
 „ nico *cap. unio 10. qu. 3. in cap. & temporis cum seq. 16. qu. 1. c. quia*
 „ *Monasterium de Relig. Dom., & cap. sicut unire de excessibus*
 „ *Prelatorum.* Sicut & suppressio conceditur *in cap. cum accessissent*
 „ *ubi Gloss. ab aliis recepta v. confirmatum cap. cum M. Ferrariensis,*
 „ *& ibi Glossa v. consuetudinem, & c. penult. de constit., nec non*
 „ *cap. fin. de V. S., facit etiam decretum ejusdem Concilii d. cap. 13. in*
 „ *princ.,* ubi pensionis Ecclesiasticæ impositio, aut fructuum refer-
 „ vatio, quam quidem esse quamdam ultimæ voluntatis commu-
 „ tationem jam semel admonuimus, permittitur in Ecclesiis. Cathe-
 „ dralibus, & parochialibus quatenus illorum redditus mille, ha-
 „ rum centum aureorum summam excedant; Unde inolevit stylus

„ Cancellariæ ; ut in literis reservationum , pensionum ; aut fru-
 „ ctuum super Cathedralibus ponatur clausula dummodo rema-
 „ neant mille , & in literis reservationum super Parochialibus clau-
 „ sula dummodo remaneant centum ; vel saltem longe major fru-
 „ ctuum valor exprimatur respectivè quam mille , aut centum ;
 „ & in certis casibus etiam Episcopo permitti pensionis impositio-
 „ nem , constat ex *cap. nisi essent de præbend.* , & aliis tum Pontificiis
 „ Sanctionibus , tum Rotæ Romanæ Decisionibus , ac multorum au-
 „ toritatibus , quibus id latè tuetur Hieronymus Gonzalez *in com-
 „ ment. regul. 8. cancell. gl. 5. §. 5. à num. 27. usque ad 35.* . E nel me-
 „ desimo luogo da lui citato nel *num. 78.* scrive così : „ quo ad jus
 „ Canonicum habemus Text. *in cap. nos quidem de Testament.* ex
 „ quo constat testatore mandante Monasterium construi in certo lo-
 „ co ubi construi non posset , arbitrio hæredis , & Episcopi , & data
 „ hæredis negligentia a solo Episcopo in alio loco construi debere .
 „ Idem *Concil. Trid. sess. 21. cap. 7.* ubi decernitur ut Episcopi etiam
 „ tamquam Sedis Apostolicæ Delegati Parochiales Ecclesias collap-
 „ sas etiam si jûris Patronatus sint , si neque ex earum fructibus , ne-
 „ que in eorum defectum a Parochianis ob inopiam refici , & instau-
 „ rari possint ad Matrices , seu viciniores Ecclesias transferant cum
 „ facultate , tam dictas Parochiales , quam alias Ecclesias dirutas in
 „ profanos usus non sordidos , erecta tamen ibi cruce , convertendi .
 „ Allega parimente il capo diciotto della sessione 83. del medesimo
 „ Concilio , che comanda agli Vescovi , che per lo Seminario de
 „ Cherici col consiglio di due del Capitolo , e due del Clero detrag-
 „ gano qualche porzione da tutte le rendite di tutti gli beneficij così
 „ regolari , come secolari , anche de' jus Padronati , e degli Spedali ,
 „ che si danno il titolo , e di altri luoghi Pii per applicarsi al detto
 „ Collegio , o Seminario , e finalmente nel medesimo da lui accen-
 „ nato luogo al *num. 82.* Scrive così „ Ac denique *sess. 25. cap. 8.*
 „ *v. quod si Hospitalia de Reformat.* mandat. ut si Hospitalia ad cer-
 „ tum Peregrinorum , aut infirmorum , aliarumve Personarum ge-
 „ nus suscipiendum fuerint instituta , nec in loco ubi sunt dicta Hof-
 „ pitalia similes Personæ , aut per pauca reperiuntur , fructus illorum
 „ in alium pium usum , qui eorum institutioni proximior sit , ac
 „ pro loco , & tempore utilior , convertantur , prout Ordinario
 „ cum duobus de Capitolo , qui usu peritiores sunt per ipsum deli-
 „ gendis magis expedire visum fuerit , nisi aliter forte etiam in hunc

„ eventum , in eorum fundatione , & institutione fuerit expressum ,
 „ quo casu quod ordinatum fuit , observari curet Episcopus , aut si
 „ id non possit , ipse prout supra utiliter provideat .

Egli poi il Moneta nel luogo da noi citato nel *num.* 146. fa a se stesso questa obbiezione : „ Neque his obviare potest si dicatur videri
 „ commutationem ultimarum voluntatum esse contra jus naturale ,
 „ aut Divinum ex adductis *sup. cap. 3. qu. 1. & 2.* non potest autem
 „ regulariter Papa contra hujusmodi jus dispensare ut præter eos
 „ quos secuti sumus &c. , alla quale risponde con queste parole :
 „ tamen ex causa potest contra utrumque jus dispensare , ut pleri-
 „ que tradunt , quos sequitur Sanchez *lib. 8. de Matrim. disp. 6. n. 5.*
 „ & Hojed *tract. de incompatib. benef. par. 1. c. 19. nu. 16. & 17.* Præ-
 „ terquam quod non ita certum est commutationem ultimarum
 „ voluntatum Juri Divino , aut naturali adversari , ut constat ex iis
 „ quæ *di&. qu. 1. & 2.* allegavimus .

Or questa obbiezione del Moneta dà a Noi l'adito di addurre la dot-
 trina de' Teologi , e Canonisti , in riguardo della Podestà Pontifi-
 cia , di dispensare in qualche maniera al Diritto naturale , o Di-
 vino positivo , così ne' voti , e giuramenti privati , e de' partico-
 lari , se non vi sia altra legge più stringente , la quale partorisca
 jus acquisito , e stretto ; quanto nel commutare le volontà degli
 uomini costituite colle debite solennità de' contratti , o de' testa-
 menti . Tanto più che l'Avversario fa gran fondamento sul di-
 ritto naturale , che comanda l'osservanza di quelle , e ciò non fa
 premmo fare nè più chiaramente , nè con più poche parole , che
 colle parole del ineditissimo celeberrimo Teologo , e Legista Gio-
 vanni Azorio , (1) il quale avendo mossa questa quistione : „ An lex
 „ naturalis possit auctoritate humana relaxari ? Dopo aver apporta-
 „ te molte sentenze di diversi Autori attorno le ragioni , ed i casi de'
 „ quali possa dispensarsi nella legge naturale , scrive così : Dicendum
 „ tamen arbitror S. Thomæ , quam diximus , sententiam esse verissi-
 „ mam (il luogo di S. Tommaso , che cita è l'*ar. 10. della q. 88. ad ter-
 „ tium della 2. 2.*) cujus nimirum ea mens videtur esse , ut doceat vo-
 „ ti , vel Sacramenti , hoc est jurisjurandi religionem , sive vinculum ,
 „ & nexum , numquã posse Pontificia auctoritate solvi , nisi ob cau-
 „ sam ex ipsa lege naturæ originem trahentem . Hoc ut planius in-
 „ telligamus , sciendum nobis est , indulgentia Pontificia , votum , vel

jus-

(1) Azor. *par. 1. instit. moral. lib. 6. c. 1. vers. quarto queritur.*

„ jusjurandum relaxari multis in rebus, quæ possunt evenire. E do-
 „ po averne numerate quattro, scrive così: „ Quinto relaxat itidem
 „ Ecclesia ejusmodi obligationes in iis causis, quas supra S. Tho. enu-
 „ meravit, in quibus locum habet Pontificiæ indulgentiæ beneficiū;
 „ nam si Pontifex non relaxat valet jusjurandum, valet votum, va-
 „ lent promissiones factæ, relaxata vero vim ullam amplius non ha-
 „ bent. In iis vero casibus Pontifex habet auctoritatem, quia subest
 „ justa, & debita causa ortum ducens ab ipsa naturæ lege; ne scilicet
 „ votū, & jusjurandum, & promissiones, quæ leviter, aut temere factæ
 „ servari non solent, in periculum animæ eū, qui vovit, promisit, aut
 „ juravit, adducant: tum ne improbi, & perditii homines per sevitiā,
 „ & metum injectum, jusjurandum, & promissum extorqueant. (1)

Si

(1) *Idem ibidem v. in hac controversia circa medium Objiciet aliquis si ad voti, & jusjurandi Pontificiam relaxationem causa justa, & debita requiritur, quæ ab ipsa naturæ lege originem trahat; Ergo nulla iis in causis est Pontificis indulgentia, sed solum interpretatio, seu declaratio juris. Respondeo, quando votum, vel jusjurandum aperte pugnat cum jure naturali, nulla est opus Pontificia indulgentia, sed tantum declaratione, aut interpretatione juris: At vero in his casibus quos supra retulimus, votum, vel jusjurandum cum jure naturali non pugnat, sed ratio ipsa naturalis præscribit iis in causis posse aliquos indulgentie Pontifice voti, & jurisjurandi religione, & vinculo solvi; Monet siquidem, & suadet ratio naturalis in ejusmodi eventibus posse Pontificem habere potius rationem boni communis, quam jurisjurandi interpositi, aut voti nuncupati Deo, aut promissionis homini factæ: quia tunc facile solent jusjurandum, votum, & promissa negligi & violari: & proinde judicat Pontifex satis esse solvi homines voti, & jurisjurandi nexu, quam eos tanto expositos manere periculo quo votum, jusjurandum, & promissu perfringant. Quare cum ratio naturalis præscribit votum, jusjurandum, & promissa cum jure naturali, vel communi; & meliori bono pugnare, relaxatione legis nulla opus est; sed juris declaratione: at quando lex naturalis suadet votum, jusjurandum, & promissum valere quidem, sed posse haberi rationem boni communis, sicque posse votum, jusjurandum, vel promissa dissolvi, quia potest commune bonum præferri ejusmodi obligationibus dictis, tunc opus est relaxatione, non declaratione, aut interpretatione juris.*

Si fa poi alcune obbiezioni, alle quali dopo aver risposto pienamente con sodissime ragioni prese dalla ragione del bene comune, soggiugne cose, che più specialmente al nostro caso si confanno con queste parole: „ Pari modo ultimæ testatorum voluntates iustis de causis Principum auctoritate mutantur: non quia ratio naturalis imperet, ut irritentur; Sed quia suadet posse eas Principibus beneficio mutari: Ita Paulus docuit (1) conjugium inter homines à Christi Religione alienos contractum, uno eorum ad Christi fidem converso posse dirimi, si alter in impietate persistens renuat in matrimonio citra Christi injuriam permanere, tunc enim Apostolus, & Ecclesia matrimonium dissolvit ob commune omnium bonum: non quod ratio naturalis præscribat eo ipso conjugium esse dissolutum; tunc enim relaxandi juris nulla esset necessitas: sed quod suadeat posse Ecclesiam boni communis habitæ ratione matrimonium dirimere. Denique ratio naturalis quædam ut facienda præscribit, & imperat: & in his votum, vel jusjurandum non valet: quædam vero non præcipit ne fiant, sed suadet ac monet ea fieri posse: & in his votum, jusjurandum, ac promissa facta rata sunt ac firma; sed Pontificia auctoritate dirimi possunt. Sed quanam auctoritate Pontifex votum, & jusjurandum relaxat humana ne an divina? Auctoritate nimirum ordinaria, quæ est à Christo Domino, tamquam Vicarius in Ecclesia relictus, hæc obligationes, vinculaque dissolvit. Dices unde constat Pontificem à Christo hæc habuisse potestatem, qua votum, & jusjurandum dissolvat? Id constat traditione, & usu communi totius Ecclesiæ. Si roges iterum ubinam à Christo Domino Romanus Pontifex hujusmodi potestatem accepit? Respondeo eo ipso quo est Vicarius Christi constitutus creditur accepisse potestatem qua Christi Domini vice votum, & jusjurandum iustis de causis dissolvat. Item quia dictum est Petro, &c.

Forma poi questa quistione, se i Principi secolari possano rilasciare il vincolo del voto, e del giuramento, da che possono essi commutare le ultime volontà de' Testatori: A questa quistione avendo rapportato la sentenza di alcuni, che potrebbero ciò fare i Principi secolari, se la Chiesa non si avesse a se riservata questa autorità, siccome i Principi gentili sciogliono i loro sudditi da' somiglian.

(1) 1. ad Corinth. 7.

gianti ligami , soggiugne così : (1) ,, Sed horum sententia mihi
 ,, certe minime probatur . Quare dicendum existimo penes Eccle-
 ,, siam tantum esse potestatem , votum , & jusjurandum relaxandi ,
 ,, & dirimendi , quoniam votum est promissio Deo facta , & jure-
 ,, jurando Deum , ut testem adhibemus , at Deo factam promissio-
 ,, nem , vel homini jusjurandum interpositum , nemo potest dissol-
 ,, vere , nisi auctoritate sibi divinitus concessa : Quam auctoritatem
 ,, habet Ecclesia a Christo Domino instituta ; non autem Princi-
 ,, pes civiles , qui a Populis jure gentium creantur : est potestas spiri-
 ,, tualis , & Ecclesiastica , non profana , & civilis ; & proinde extra
 ,, Ecclesiam , & Ecclesiasticos Præfectos non est . Ultima vero
 ,, voluntates testatorum , & promissiones factæ hominibus , &
 ,, cæteræ contractæ inter homines obligationes possunt auctoritate
 ,, Principum civilium mutari , & rescindi , cum eæ non sint pro-
 ,, missiones Deo factæ . Ex quo fit , ut matrimonium , quod est inter
 ,, Christianos contractum nequeat Principum auctoritate dissolvi ;
 ,, quamvis ut suo loco dicetur , si ratum sit nondum consummatum ,
 ,, possit justis de causis Pontificia auctoritate dirimi . At matrimonia
 ,, inter Paganos inita , quia tantummodo contractus sunt humani
 ,, jure naturali facti , auctoritate Principum si justa causa subijt
 ,, mutari , & variari queunt . ,, Queste ultime parole di Azorio fan
 vedere in che senso abbian da prendersi le sue parole , colle quali
 dice potere i Principi commutare le ultime volontà , ed altri con-
 tratti umani : poiche restringe quella Podestà solamente alle ulti-
 me volontà , e disposizioni profane : non già quelle in cui entra
 la causa di Dio , come sono i legati , e disposizioni pie , le quali son
 fatte a Dio , e non già agli uomini , e poco appressò vedremo es-
 ser negata questa Podestà a' Principi secolari . Vegga intanto l'Av-
 versario , come nel diritto naturale tal volta può dispensarsi .

Stabilisce inoltre l'addotto Pietro Moneta nel medesimo luogo da
 noi citato (2) questa seconda conclusione con tali parole concepita .
 ,, Potest Papa regulariter commutare omnes ultimas pias volunta-
 ,, tes , seu quæ piam causam congruunt ; probatur ex dicta Clemen-
 ,, tina , quia contingit in principio . Ubi cum in præfatione dictum
 ,, fuisset , quod Xenodochiorum , leprosariorum , elemosinariorum
 ,, rum

(1) *Idem ibid. vers. quæ res de inde .*

(2) *Cap. v. qu. IV. num. 148 .*

„ rum , seu Hospitalium Rectores ipsorum locorum cura posposita,
 „ bona , res , & jura eorundem interdum ab occupatorum mani-
 „ bus excutere negligunt; quin immò ea collabi , ac deperdi , do-
 „ mos , & ædificia ruinis deformari permittunt; & non attento,
 „ quod loca ipsa ad hoc fundata , & fidelium erogationibus dotata
 „ fuerunt , ut pauperes , infectique lepra reciperentur ibi , & ex
 „ proventibus sustentarentur illorum; id renuunt inhumaniter fa-
 „ cere , proventus eosdem in usus suos damnabiliter convertentes
 „ hæc vero loca , & alia hujusmodi pia esse , piàmque causam con-
 „ tinere supra *cap. præcedenti qu. 2. in princ. & conclus. 2.* circa ini-
 „ tium ostendimus; id quod statim subjicitur; cum tamen ea, quæ
 „ ad certum usum largitione sunt destinata fidelium , ad illum de-
 „ beant non ad alium (salva sedis Apostolicæ auctoritate) converti;
 „ procul dubio , vel de iisdem solis proventibus , ac bonis ad piàm
 „ causam erogatis , quorum mox mentio in præfatione facta fuerat,
 „ vel certe de iis quoque accipiendum est, atque ita per eum textum
 „ posse Romanum Pontificem ultimas piàs voluntates commutare,
 „ absque ulla distinctione tradiderunt Doctores ibidem communi-
 „ ter, ex quibus multos alios refert, ac sequitur id ipsum adstruens,
 „ Marta *dict. tract. de jurisdic. par. IV. cas. 24. num. IV.* juncto se-
 „ quenti, ac tribus præcedentibus atque ante eum Mar. Soc. *tract.*
 „ *de oblat. libel. 19. num. 6.* ubi in specie id ipsum extendit , quo ad
 „ donata in pios usus per actum inter vivos; ponderando præcipuè
 „ verbū *largitione* in dicta Clementina quia contingit post Glossam
 „ ibidem verbo *largitione*; & ponderari etiam potest verbum illud
 „ *erogationibus*, quod pariter habetur in dicta Clementina , ut
 „ paullo ante vidimus; prout nos quoque latius utrumque ponde-
 „ ravimus *cap. præcedenti qu. 1. ferè per totam.* Nel qual luogo l'ac-
 „ cennato Autore al n. 7. , ed 8. tratta questa materia della commu-
 „ tazione degli atti tra' vivi , e ponderando la parola *largitione* es-
 „ pressa nella Clementina, scrive così: „ Illamque largitionem exponit
 „ ibidem Glossa ab aliis recepta de largitione in vita , & morte, hoc
 „ est , vel per actum inter vivos , vel causa mortis , idque suadet
 „ etiam tum ipsum largitionis nomen, quod aptum est compren-
 „ dere quoque actum inter vivos *l. si pignore §. 1. ff. de furtis cum*
 „ *aliis adductis a Rebuffo in l. paries in princ. ff. de verb. sign.* tum
 „ nomen erogationum , quod pariter in dicta Clementina habetur,
 „ & continet quoque actum inter vivos juxta *l. quadam §. nummu-*
 „ *larios*

Q

„ *larios ff. de edendo, & alii apud Rebuff. in l. derogatur de verbor.*
 „ *signif. dum autem in dicta Clementina ab ea regula Summus Pon-*
 „ *tifex, & Concilium generale excipit sedis Apostolicæ auctorita-*
 „ *tem, ut nimirum possit sedes Apostolica ea, quæ ad certum usum*
 „ *sunt fidelium voluntate destinata, in alium usum convertere, ut*
 „ *ibi exponunt Doctores omnes: inde aperte fit ut eadem Sedes*
 „ *Apostolica hujusmodi commutationem facere possit etiam in iis,*
 „ *quæ inter vivos donata sunt ad certum usum: pium, nam exceptio*
 „ *est de regula: „ così Moneta nel luogo da lui citato.*

Ma nel luogo citato da Noi apporta dopo Stafilo l'autorità di Covar-
 ruias, la quale quindi a poco esaminaremo a spiluzzico per la
 grande opinione, che giustamente si ha di questo grand' Autore,
 il quale ne' suoi libri fa conoscere l'adequatezza di sua mente, e fa
 ben dare, e distribuire, *quæ sunt Dei Deo, & quæ sunt Cæsari*
Cæsari. E dopo avere apportate le parole aggiunge nel n. 150.
 „ *Ampliatur hac eadem secunda conclusio, ut possit Papa ultimas*
 „ *voluntates pias commutare: non solum in terris Ecclesiæ, verum*
 „ *etiam in terris Imperii, & universo Christiano orbe, in quibus*
 „ *etiam servanda sunt omnia jura Canonica quando de causis piis*
 „ *loquuntur, ac disponunt, ut tradunt Doctores communiter c. l.*
 „ *cap. quæ in Ecclesiarum, & cap. Ecclesiæ Sanctæ Mariæ, ubi inter*
 „ *cæteros Felinus num. 94. de constitut. cap. cum omnes, et cap. rela-*
 „ *tum il 1. de testamentis latè Tiraquell. in tract. de privil. pie cau-*
 „ *sæ post præfationem statim ante primum privilegium; atque id*
 „ *passim in praxi receptum videmus; cum undique ad Romanum*
 „ *Pontificem pro piorum legatorum, & aliarum ultimarum volun-*
 „ *tatum ad pias causas conditarum, seu emanatarum commutatio-*
 „ *ne ex omnibus Christiani orbis partibus confugiatur.*

Esaminiamo or l'autorità del gran Covarruias; questi nel *lib. 3.*
variarum resolutionum cap. 6. forma questa quistione; *quo pacto*
Princeps valeat tollere, aut mutare testatoris voluntatem quoad
fideicommissa, aut majoratus. Dopo aver riferito le condizioni,
 che appor si sogliono a' majorati, e fedecommissi di primogeni-
 tura nella Spagna, parlando de' majorati istituiti con licenza de'
 Re contra la proibizione del diritto, al quale il Principe col suo
 proprio privilegio deroga, dice esser d'avviso potere il Principe
 mutare le leggi, e condizioni a tali majorati apposte. Passa poi
 a formare quest'altra quistione in questa nota espressa. „ *Quod si*

„ *ma*

„ majoratus fuerit legitimè institutus absque privilegio Regis cum
 „ ejus auctor liberè potuerit propria bona in alios quibuscumque le-
 „ gibus , & conditionibus transmittere , major est tunc dubitatio,
 „ siquidem adhuc Principem posse ejus leges , & conditiones mu-
 „ tare , clausulisque , vel earum alicui derogare ; probatur his ra-
 „ tionibus . Adduce la prima ragione in tai termini : Prima , con-
 „ stat etenim testatoris voluntatem Principis auctoritate posse
 „ mutari , textus insignis in Clementina *quia contingit de religio-*
 „ *sis domibus* , & in *l.legatum ubi Bart. et Lancel. Dec. ff. de usufr.*
 „ *legat. l. legatum ff. de adm. rerum ad Civitatem pertinent. tradunt* ,
 „ Card. et Imola in *dicta Clementina quia contingit* , Felinus in *cap.*
 „ *cum accessissent de constitution. num. 18.* Princeps igitur derogare
 „ poterit legibus etiam privatim a testatore adjectis institutioni ma-
 „ joratus . Arreca poi altre ragioni per questa sentenza per più nu-
 „ meri : nel *num.* poi v. di detto capo stabilisce per più vera la sen-
 „ tenza contraria , cui egli siegue , dicendo : „ Contrariam senten-
 „ tiam veriore esse existimo , & profecto , ni fallor , Princeps mini-
 „ me potest testamentis privatorum derogare , nec eorum leges , &
 „ conditiones tollere , nec mutare , quod sequentibus rationibus ,
 „ & auctoritatibus probatur . Adduce poi le ragioni , ed allega le au-
 „ torità di questa sua sentenza ; e quelle apportate , risponde alle ra-
 „ gioni della prima sentenza alla sua contraria , e nel *num. 7.* nel §.
 „ *non oberunt* risponde alla prima ragione da Noi colle sue parole
 „ già riferita , e dice così ; „ non oberunt huic assertioni , quæ in
 „ contrarium primo loco adduximus . Et primum plane tollitur ex
 „ eo quod testatoris ultima voluntas alioquin modis omnibus ser-
 „ vanda *cap. ultime voluntates 13. q. 2.* poterit Principis auctoritate
 „ mutari in his quæ Principis administrationi committuntur , nam
 „ si testator aliquid legaverit in opus id , aut in eam rem , quæ Prin-
 „ cipis distributioni , & gubernationi subjacet , idem testator id le-
 „ gatum fecisse videtur ejus conditionis , attenta materia subjecta ,
 „ ut per Principem proprio arbitrio possit libere commutari . Que-
 „ ste parole di Covarruvias meritano tutta l'attenzione , e la rifles-
 „ sione , per essere veramente notabili , ed indicanti le ragioni fon-
 „ damentali della commutazione delle volontà de' pii disponenti :
 „ Ond'è che noi pieghiamo l'Avversario a considerarle con matu-
 „ rezza dopo aver intepidito la gran passion del zelo in lui troppo
 „ fervido , che ha per lo Spedale ordinato dalla Regina Giovanna I.

acciocche sia più libera la mente , e rischiarato il suo grand'intendimento, siccome lo preghiamo altresì a riflettere sulle parole susseguenti nel §. *sic jurisconsultus*, le quali sono queste: *Sic jurisconsultus in l. legatum ff. de Administ. rer. ad civit. pertinen.* „ Scribit „ legatum Civitati ad certum publicum opus relictum auctoritate „ Principis in aliud opus posse expendi, quia opera publica Civitatum „ & ipsius Reipublicæ , & legata ei relictæ , administrationi Principis commissa censentur , cum & is Reipublicæ Administrator sit. „ Eodem pacto Romanus Pontifex , ut probatur in *dicta Clementina quia contingit* pecuniam legatam in usus pios ad beneficia, & „ Sacerdotia instituenda , ad pauperum alimenta potest in alia opera itidem pia commutare, cum ipse Summus Pontifex horum omnium sit legitimus ex Canonicis Sanctionibus administrator , & rector . Unde in omni , & qualibet donatione, qua Ecclesiæ fiat ad certum , & destinatum onus Ministerii Ecclesiastici excepta intelligitur Auctoritas Romani Pontificis , cui , ut Præsidi Reipublicæ Christianæ licet ex justa causa dispensare unicuique Ecclesiæ, & „ membro id quod alterius membri proprium sit , juxtà utriusque „ membri necessitatem, opulentiam , & inopiam, nec per hoc offendetur Donatoris , aut Testatoris voluntas , quod obiter explicat „ Diedonius *de libert. Christiana lib. I. pag. 206. & 209.* Così l'onore della Spagna , nelle di cui parole abbia la bontà l'Avversario d'avvertire con qual differenza parla il Covarruvias delle commutazioni delle volontà pie , quando tratta della potestà de' Vescovi sù questa materia , come nel luogo citato da lui , e quando tratta dell'autorità del Sommo Pontefice sù la medesima , come nel luogo da noi addotto , la qual differenza noi la esamineremo nel secondo paragrafo di questo Capo .

Ella è non per tanto così propria della potestà Ecclesiastica la facoltà di commutare le pie volontà de' Fedeli , che i Dottori comunemente la negano alla potestà secolare . Così lo stabilisce Pietro Moneta ; le cui parole fa d'uopo qui trascrivere per intero. Scrive adunque così: (1) *Secunda conclusio : Princeps secularis etiam supremus non potest ultimas voluntates pias commutare . Probatur primo , quia laicus quilibet nequit de rebus Ecclesiasticis,*
& ad

(1) *Petrus Moneta de commut. ultim. voluntatum cap. 5. q. 2. s. secund. conclusio n. 114. & sequ.*

Et ad pietatem pertinentibus disponere, ac statuere, ut constat ex cap. bene quidem 96. dist. 5. cumque electu esset, ac seqq. cap. quae in Ecclesiarum cap. Ecclesia Sanctae Mariae de const. cap. adversus §. quia vero de Immunit. eccles. cap. fin. de reb. eccles. non alien. Et cap. 2. eodem tit. in 6. ad quod faciunt etiam iura in quibus habentur, Episcopis competere executionem ultimarum piarum voluntatum l. nulli C. de Episc. & Cler. §. si quis edificationem, Et §. si quis autem aut b. de Eccles. tit. coll. 9. cap. Nos quidem cap. si heredes, cap. tum nobis cap. Johannes de testam. cap. 1. Et toto fere tit. de Relig. Dom. ut sint Episc. subiecta Clem. quia contingit eodem tit. cum ibi notatis, Et suis similibus. Nec non Conc. Trid. sess. 7. cap. ult. sess. 22. cap. 8. Et 9., Et sess. 25. cap. 8. de reformat. Si igitur non potest laicus quicumque de hisce piis rebus disponere, neque etiam poterit dispositiones, quae circa eas ab aliis factae sunt mutare; quoniam disponderet ipse de rebus, quae sub ejus dominio, Et administratione non sunt. Si fa poi nel num. 116. l'obbiezione, che il foro di stabilire, è di giudicare; è pure l'esser legato colli statuti, e fortire il foro del giudizio di pari procedono; e che potendo il Principe secolare, ed ogni qualsisia Giudice laico conoscere della causa pia come giudicano i Dottori riferiti, ed approvati da Covarruvias in cap. si heredes num. 1. Et cap. relatum il primo num. 1. Et 13. de testamen. Anziche possa il Giudice laico delle stesse cose delle Chiese, e de' pii luoghi giudicare se la Chiesa medesima voglia richiederne il Giudice laico, nel qual caso n'è giudice competente, siccome apparisce dal testo in cap. cum sit generale, Et cap. si Clericus laicum de foro competen. Ed à questa obbiezione risponde così: Respondetur enim, praedictam regulam quod foras statuendi, Et judicandi à pari procedunt, ita fore accipiendam, ut qui non potest de aliqua re judicare, nec possit de ea statuere; aut de qua potest statuere, possit etiam judicare: non autem ut de qua quis valet judicare, valeat etiam statuere; aut de qua nequit statuere, nequeat etiam judicare: tum quod longe majus praedictum paratur ex statuto quam ex sententia, non solum extensivè, ut cum Philosophis loquar, quoniam ad plura se extendit statutum quam sententia: verum etiam intensivè, quoniam à statuto regulariter non appellatur sicut à sententia: tum quod statutum, Et dispositio de aliqua re supponit ejus dominium, vel legitimam administrationem; Sic sententia judicis, quam is ferre debet prout

prout jus ipsum dicit, & justitia exigit; atque adeo si pro pia causa, & ultima circa eam voluntate Judex laicus adatur, non ut in aliqua re eam voluntatem immutet, aditur; Sed ut heredem aliumve, qui ad id tenetur juris remediis compellat, eandemmet in propria specie mittere executioni: laici autem etiam Principes non habent dominium, aut liberam administrationem bonorum ad Ecclesias aut pia loca, & opera pertinentium, sed regulariter ea dependent a cura Ordinarii, & ecclesiastica potestate, ut ex praedictis patet, & in specie quod statuto locorum induci non possit commutatio pie voluntatis tenet Rip. tract. de Peste tit. de remed. ad curandum pest. num. 34. Probatur secundo hec eadem concl. ex Clem. quia contingit in princ. de religios. dom., ubi regula habetur, quod nemo præter Romanum Pontificem potest pias ultimas voluntates in alium usum quam destinatum convertere, per quem Text. ita in terminis tenet Augustinus Berous conf. 22. num. 23. vol. 2. post Roman. singul. 480. incipiente legatum factum ad pias causas, & Bart. in l. legatum ff. de usu, & usufruct. legat.

Nel num. poi 119. proponesi quest'altra obbiezione presa dal cap. 8. e 9. della sess. 22. de Reform. del Concilio Tridentino, ne' quai luoghi il Concilio eccettua dalla Cura, e Podestà dell'Ordinario, quei luoghi Pii che stanno sotto l'immediata protezione del Rè: determinando, che si fatti luoghi non siano visitati dall'Ordinario senza la licenza de' Principi, sotto la cui immediata protezione stanno; e che gli Amministratori Ecclesiastici, o laici della Fabbrica, e di qualsivoglia luogo pio, non siano tenuti a render conto dell'amministrazione, dove nell'istituzione, e fondazione di tal Chiesa o Fabbrica fosse questo espressamente cauto; e perciò sembra, che nel primo di questi due casi per aver la commutazione della pia volontà dall'Ordinario vi si richiegga la licenza, o il consenso di quei Principi; e nel secondo, che possa il supremo Principe commutare l'ultima pia volontà, concorrendovi giusta la causa. A quest'obbiezione risponde il Moneta così: *Dicendum tamen est tunc pro commutatione recurrendum esse ad Papam; quoniam in priori casu, non nisi quo ad visitationem, in posteriori solum quo ad rationis redditionem Concilium Tridentinum aliquid laicis tribuit, ut ex ejus verbis patet. Quia etiam ob eandem rationem existimo in neutro casu inibi à Concilio fuisse Episcopis &c.*

C'in-

C'incresce addurre altri Autori , che questa medesima regola, e conclusione stabiliscono ; poiche gli addotti sono sufficientissimi a provare la verità . Può nondimeno vederfene Francesco à Mostazo nel trattato *de causis piis tom. 1. cap. 24.* dove cita molti Autori , e Prospero Fagnano nel *cap. Relatum, ne Clerici, vel Monachi*, dove fa lungo commentario , e tratta tutta questa materia *ex professo*. Dalla dottrina di questo Autore , e de' suoi detti nell'accennato luogo farem noi altr'uso secondo la bisogna lo ricerchi : Basta qui però apportare le sue parole nel *num. 39.* (1) che son le seguenti :

„ Quod si donator adjecisset prohibitionem expressam, nè sua voluntas commutari possit etiam per Papam , hæc prohibitio uti repugnans supremæ Principis potestati, tamquam turpis , & impossibilis haberetur pro non adjecta *l. si quis ita constitutus l. que sub conditione l. conditiones quæ & l. conditiones contra ff. de condit. instit. §. Impossibilis Instit. de hered. instituen. tenet Imola in l. si alienam in princ. num. 3. ff. eodem Angelus in l. quidam §. Illo num. 2. , & ibi etiam Paulus de Castro in fin. Cod. de necessar. serv. hered. instit. , & prohibitione illa non obstante possit Papa hujusmodi voluntatem commutare : etiam sine causâ de potestate absoluta, licet non de rationabili potentia (a questo però noi non consentiamo , e siamo affatto di contraria sentenza , come in appresso dimostreremo) ut fatetur Berous *di& consil. 49.* & ante eum Bald. & c. Dopo aver rapportata la riserba della Sede Apostolica in somiglianti casi fatta nella tante volte repetita Clementina *quia contingit*, termina quel numero con queste parole : „ Et ideo similibus prohibitionum Romani Pontifices in signatura gratiæ nullam rationem habere consueverunt : & hæc potestas supponitur tamquam indubitata etiam a Concil. Trident. *cap. 6. sess. 22.* E nel *num. 40.* scrive così : „ Quemadmodum nec quisquam Catholicus ausus nunquam fuit ponere os in Cælum , & in quæstionem vocare potestatem Papæ reducendi ex justa causâ regulares Ecclesias ad statum sæcularem , & illarum bona in alios pios usus convertendi : de quo est casus in præallegato *cap. inter quatuor de Religios. Domi.* , & innumera afferri possent exempla harum sæcularizationum , & valde insignis est illa , quam fecit Clemens VIII. de omnibus Monasteriis*

(1) Fagn. in *cap. Relatum ne Clerici, vel Monachi num. 39.*

„ riis Canoniorum Regularium Ordinis S. Augustini Principatus
 „ Catalonia, de qua in *decif. Merlin. 775.*, & valde notandum est
 „ in casu illo Papam non applicasse illorum bona aliis piis usibus,
 „ sed riservasse sibi, & Sedi Apostolicæ dominium, & proprietatem,
 „ ut dixi supra *num. 37.* cum tamen Innocentius (parla della
 Bolla d'Innocenzio X. che comincia *Instaurante*, promulgata
 in Roma l'anno 1652. a' 15. di Ottobre, nella quale supprime tutti
 i Conventini di qualsivoglia Religione per tutta l'Italia, e l'Isola
 le adjacenti, ed assegna le rendite de' medesimi ad altre opere
 pie, siccome dalla medesima Bolla si legge, di cui noi fra breve
 farem menzione) nihil sibi riservaverit, sed bona suppressorum
 „ Conventuum integre assignaverit locis piis, ubi siti sunt Conventus
 „ cum summa ejus laude, & ædificatione Christianorum Principum,
 „ & Populorum „ Così potremo noi dire della Bolla del
 Santo Pontefice Pio V., che commutando la pia volontà della
 Regina Giovanna I. assegnò le rendite da lei donate per usi pii,
 e limosine a' Poveri nel medesimo luogo dove fondar si doveva lo
 Spedale. Riferisce poi molte estinzioni, non solo di particolari
 Conventi: ma di intere Religioni, come appresso lui veder si
 può nel detto *num. 40.* Ma non è da tralasciarsi la suppressione di
 tutte le Religioni degli Ordini Mendicanti eccettuato quattro
 fatta da Gregorio X. nel Concilio di Lione; di cui si fa menzione
 nel *cap. unico §. confirmatis de religiosis domibus lib. vi.* De' beni
 delle quali il detto Sommo Pontefice dispose per queste precise
 parole „ Nos enim ea dispositioni Sedis Apostolicæ reservamus in
 „ Terræ Sanctæ subsidium, vel pauperum, vel alios pios usus per
 „ locorum Ordinarios, vel eos quibus Sedes ipsa commiserit convertenda
 „ Quai suppressioni riferite così termina il *num. 40.* il
 il Fagnano „ Quocirca dubitare in hoc de Potestate Papæ instar
 „ Sacrilegii obtinet *l. 2. C. de Crim. Sacrileg.*

Questa autorità di amministrare i beni Ecclesiastici, e commutar le
 opere pie in altre opere da quelle, per cui erano state lasciate, o donate,
 non è così recente nella Chiesa, come forse può pensare l'Avversario:
 perchè ve ne sono monumenti assai antichi. Il Concilio Romano sotto
 Simmaco celebrato l'anno 502. detto *il Palmare*, apertamente stabilisce
 ciocchè andiamo divisando, cioè, che l'amministrazione eminente,
 o per meglio dire l'eminente podestà di amministrare le robe ecclesiastiche
 risiede nel Sommo Romano Pon.

Pontefice, siccome l'ordinaria ne' Vescovi a riguardo delle loro particolari Diocesi . Il pregio della materia , che trattiamo ci costringe a fare matura riflessione sulle parole del Concilio , con apportarle per intero , affin di bene indagarne la mente ; nè dobbiamo esser ripresi di troppa minuzia , e lunghezza in riferire o i luoghi degli Autori , o le autorità , così de' Concilj , che de' Romani Pontefici ; poiche abbiamo appreso da' nostri maggiori , che quando si tratta di materia di molto rilievo , e che venga contrastata da altri , da altri difesa , fa d'uopo arrecare interi i luoghi che si citan degli Autori , e maggiormente de' Padri , de' Concilj , e de' testi , non manchi , non mutili , a fine di poter bene conoscere , e penetrare la mente de' medesimi ; che se alle volte ritrovansi per avventura contrarietà ne' loro detti , fa di mestieri ben riscontrargli , e conferirgli , per così ben conoscere il loro sentimento , anzi i nostri vecchi ci hanno insegnato di non avvalerci di quelle dottrine , o autorità , che per incidente , o per altra cagione sianfi , o profferite , o scritte ; ma di quelle le quali siano state dette da Autori , o da' Concilj , o da' Padri in trattando *ex professo* della materia , sù cui si scrive , e squittinare , ove colimi l'intento dell'Autore , o del Concilio , o di chi che sia , e quello che venga stabilito passarsi come aserito dall'Autore , o da' Concilj , non già le ragioni estrinseche , per quali sianfi risolti a così , o così stabilire : perocchè molte ragioni alle volte si adducono per istabilire qualche dottrina , ma non tutte fanno al caso , nè tutte sono stimate dall'Autore come vere , e vevoli : ciò sia detto di passaggio , e per nostra giustificazione . Or in detto Concilio (1) riportato da Graziano nel *Can. bene quidem dist. 96.* Il Pontefice Simmaco chiamato in quel Concilio *Episcopus Ecclesie Catholicae Urbis Romae* (avvertasi , che noi seguiamo la lettura del Concilio , siccome sta descritto nel 4. Tomo de' Concilj dell'edizione di Labè) dopo aver dette altre parole dice così : *Unum tamen , quod occurrit venerando Orbi vestro intimare , non differo: dixerunt inter alia Scripturam quamdam , Illustris memoriae Basilium , quasi pro Ecclesiastica amore substantiae conscripsisse , in qua nullus Romanae Ecclesiae , nec interfuit , nec subscripsit Antistes , per quem potuisset sortiri legitimam firmitatem*

R

In-

(1) Tom. 4. Concilior. Editionis Labeanae column. 1334.

Indi richiede, che si arrechi, e si legga la menzionata Scrittura; a fine di farla sapere al Concilio, e di sentire il giudizio del Concilio, il quale unanimamente rispose *deferatur in medium, ut cujusmodi sit possit agnosci*. Cominciò la lettura Ormisda Diacono in questo tenore: *Cum in unum apud Beatum Petrum Apostolum resedissent sublimis, & eminentissimus vir Præfectus Prætorio atque patricius agens etiam vices præcellentissimi Regis Odoacris Basilius dixit*: Siegue poi la lettura di un pezzo di detta Scrittura, in cui stabilivasi non doverfi fare elezion di Pontefici senza consultarne il Re, quì fu interrotto il mentovato Diacono dal Vescovo Cresconio, che si oppose a detto stabilimento: siegue di nuovo (1) la lettura della Scrittura, ed interrotta altre volte, di nuovo si ripiglia per ordine del Sinodo; e si legge quel Capitolo in cui trattavasi dell'amministrazione de' beni Ecclesiastici così concepito: *Et is qui prædium rusticum vel urbanum juris Ecclesiastici fuerit consecutus, noverit se nulla lege, vel præscriptione munitum*; e prosieguitasi la lettura della medesima Costituzione fatta da Basilio Prefetto Pretorio, che sosteneva le veci del Re Odoacre; così rammentano gli atti di quel Concilio: *Cumque lecto fuisset Laurentius Episcopus Mediolanensis Ecclesie dixit: Ista Scriptura nullum Romanæ Civitatis potuit obligare Pontificem, quia non licuit laico statuendi in Ecclesia præter Papam Romanum habere aliquam potestatem, cui obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi; maxime cum nec Papa Romanus subscripserit, nec alicujus, secundum Canones, Metropolitanæ legatur assensus* (avverta l'Avversario, quando il Concilio parla della sottoscrizione del Papa non fa menzione de' Canoni, siccome ne fa menzione in parlando dell'assenso del Metropolitanò; nè dice *al. cujus alterius*, ma dice *alicujus*, perche non accomuna il Pontefice Romano cogli altri Metropolitanì) *Petrus Episcopus (2) Ravennatis Ecclesie dixit: Scriptura, quæ in nostra congregatione vulgata est, nullis eam viribus subsistere manifestum est, quia nec Canonibus convenit, & laica persona (o pure secondo altra lettura a laica nunc persona) concepta videtur, maxime quia in ea nullus Præsul Sedis Apostolicæ interfuisse, vel propria*

(1) *Ibidem col. 1335.*(2) *Eodem tom. 4. Concil. col. 1336.*

pria subscriptione firmasse monstratur. Eulalius Episcopus Siracusana Ecclesie dixit: Scriptura, que in Sacerdotali Concilio recitata est, evidentissimis documentis constat invalida. Primum, quod contra Patrum regulas a laicis, quamvis religiosis, quibus nulla de Ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi legitur unquam attributa facultas, facta videtur; deinde quod nullius Præsulis Apostolicæ Sedis subscriptione firmata docetur; quod si cujuslibet Provincia Sacerdotes intra terminos suos Concilio habito, quidquam sine Metropolitanis, sive Antistitis auctoritate tentaverint, irritum esse debere Patres Sancti sanxerunt: quanto magis quod in Apostolica Sede non existente Præsule, qui prerogativa Beati meritis Apostoli Petri per universum Orbem primum obtinens Sacerdotii, statutis Synodalibus consuevit tribuere firmitatem, a laicis, licet consentientibus aliquantibus Episcopis qui tamen Pontifici, a quo consecrari probantur, præjudicium inferre non potuerunt) præsumptum fuisse cognoscitur, viribus carere non dubium est, nec posse inter Ecclesiastica ullo modo statuta cense-ri? Sancta Synodus dixit; liquet secundum prosecutionem Venerabilium Fratrum nostrorum Laurentii, Petri, Eulalii, Cresconii, Maximi, vel Stephani, nec apud nos incertum habetur hanc ipsam Scripturam nullius esse momenti, quam etiam si aliqua posset sustineri ratione modis omnibus in Synodali conventu provida Beatitudinis vestræ sententia enerzari conveniebat, & in irritum deduci, ne in exemplum remaneret præsumendi quibuslibet laicis, quamvis religiosis vel potentibus, in quacumque Civitate, quolibet modo aliquid decernere de Ecclesiasticis facultatibus, **QUARUM SOLIS SACERDOTIBUS DISPO-
NENDI INDISCUSSE A DEO CURA COMMISSA DO-
CETUR.** Prosegue in appresso il Pontefice Simmaco a stabilire la custodia del Patrimonio Ecclesiastico, stabilimento approvato dal Sinodo, ed avendo nel cap.4. stabilito, che affatto non si alienassero i beni Ecclesiastici, siegue a dire: Sed nec in usufructuario jure aliquibus dare liceat, nec data retinere præter Clericos & Captivos, atque Peregrinos, ne male tractationis ministretur occasio, cum liberalitati illi alia itinera reserventur. E nel cap.5. scriveli così: (1) Sane tantum Domus in quibuslibet Ur-

R 2

bibus

(1) Tom.4. Concil. colum.1337.

libus constituta, quarum statum necesse est expensa non modica sustentari, acceptis (si offerri contigerit) sub justa existimatione redditibus, & Divini timore Judicis commoveantur, legge altra lettura, *commodentur*. Dalle parole di questo Concilio così antico si scorge costante la tradizione della Chiesa, e della pienezza della Podestà del Pontefice in tutta la Chiesa, e dell'amministrazione de' beni Ecclesiastici commessa alla cura della Podestà Ecclesiastica, e principalmente del Sommo Pontefice Romano, come ognuno, ch'abbia fior di senno può ben concepire, e conoscere.

Simili documenti ci somministra il Santo Pontefice Gregorio il Grande in tre sue Epistole, nelle quali concede l'unione di alcuni Monisteri per ragione di maggior sostentamento al Monistero a cui s'uniscono. (1) La prima è all'Abbate Diodato Napolitano, la qual, nostro mal grado, siamo obbligati trascrivere quasi per intero, affin di ben vedere in che modo portossi quel S. Pontefice, in far l'unione del Monistero Gazarense col Napolitano, e Puzzolano, e qual regole in essa prescrive: scrive adunque così: „ *Quorundam Monachorum ejusdem Monasterii, ad Nos relatione pervenit Monachos Monasterii Gazarenis, quod situm in Plagia est, & Monachos Sancti Sebastiani Monasterii quod Neapoli in domo quond. Romani constructum est, ubi Deo miserante, sicut dictum est Abbatibus geris officium, se Monasteriumque suam uniri magnopere poposcisse, adcont chartas omnes ejusdem Monasterii tuo Monasterio, ut dicitur tradidissent, sed quia Monasterium ipsum in Neapolitana est Diacesi constitutum, nequid constituere, quod absit prajudicialiter videamur, volumus, ut quousque Neapoli ordinetur Antistes tuo interim Monasterio antefatum Gazarense Monasterium cum omnibus ad se pertinentibus sit unitum, cum vero propitiante Domino Neapoli fuerit Episcopus ordinatus utrum in perpetuum hac unio extendi, an temporalis esse debeat, maturius, ac solidius eum Dei gratia pertractabimus, quia vero Monasterium Puteolis constitutum, quod Falcidis dicitur, ita esse destitutum à Monachis perhibetur, ut non solum Dei illic opus minime celebretur, sed etiam pene pro derelicto, quod dici grave est ha-*

„ bea-
(1) *S. Greg. lib. 8. Epist. 39. tom. 5. Concil. Editionis labeanæ column. 1415.*

» beatur ; idcirco illud Monasterio tuo praesenti auctoritate cum
 » omnibus ad se pertinentibus in perpetuum duximus unendum
 » admonentes , &c. quid quid vero ad eadem Monasteria pertinere
 » cognoscis , si ab aliquibus irrationabiliter detinentur ex hac nostra
 » auctoritate repetendi , exigendique , atque tuo Monasterio vin-
 » dicandi habebis per omnia Deo juvante licentiam , quia dignum
 » est , ut quorum curam geris , rebus nullo modo defrauderis.
 Vegga qui l'Avversario a qual fine richiegga il Sommo Pontefice
 il consenso de' Vescovi per l'unione delle Chiese ; ed avverta , che
 per lo Monistero di Pozzuoli niun consiglio , o consenso richiede
 di quella Città , e per l'unione ne' Monisterj di Napoli , benche vo-
 glia aspettare l'elezione del nuovo Vescovo , nulladimanco tutta
 la facultà dell'unione attribuisce a se stesso .

L'altra lettera di S.Gregorio, (1) è al medesimo Abate Diodato, nella
 quale unisce al medesimo Monistero del detto Abate, il Moniste-
 ro detto Cratera costrutto vicino la Città di Napoli dopo aver co-
 nosciuto , che il Vescovo di Capua niuna giurisdizione sù di detto
 Monistero avea. Ond'è che egli così scrive: „ Quo cognito Mona-
 » chis pia poscentibus necessario duximus praebere consensum, praes-
 » sentis ita praeccepti nostri auctoritate idem Craterense Monasterium
 » cellae vestrae constituimus unendum &c. res vero omnes eidem
 » Monasterio competentes diligenti volumus cura perquiri atque
 » recolligi , easque ut tibi visum fuerit apte disponi. Nihilque quod
 » eidem Monasterio competit , a quoquam detineri permittas , sed
 » omnia in jus cellae, quippe jam tuae, reformare non negligas ut cura
 » etis salubri ordinatione dispositis , quae Deo placita, & nostra sunt
 » auctoritate suffulta perpetuis maneant inconcussa temporibus.
 Abbia la bontà di riflettere l'Avversario con che autorità parla il
 S. Pontefice Gregorio, e come tutto attribuisce alla propria sua au-
 torità senza richiedere consenso di persona veruna.

La terza Epistola di S.Gregorio(2) è riportata nel corpo delle decretali
 nel *cap.2. neb tit.36. del 3.lib.* questa lettera è scritta all'Abate A.
 gapito , come ben anche lo nota il Gonzalez in detto capo , ed at-
 testa esser da lui restituita nella sua edizione la lettera del Testo
 dal registro delle lettere di S.Gregorio . Di qual Chiesa fosse Ab-
 bate

(1) *S. Greg. lib. 11. Epist. 4. tom. 5. Concil. column. 1512.*

(2) *S. Gregor. lib. 9. Epistol. 67. tom. 5. Concil. column. 1479.*

bate Agapito, attesta il medesimo Gonzalez , in niun luogo esprimersi ; dalla lettera però si scorge , che il di lui Monistero fosse nella Diocesi di Sorrento : in cui essendovi tre Monisteri dell' Ordine di S. Benedetto, cioè S. Renato di Sorrento , San Pietro a Crapula, Santo Arcangelo di Publignano , non apparisce a quale di questi monisterj fosse stato unito il monistero di cui nella detta lettera si fa menzione, non occorre quì rapportare le parole del Santo Pontefice , basti aver indicato il luogo . Ma chi ci può arrestare dal riferir il breve commentario , che fa il Gonzalez nel detto cap. 2. de religiof. Dom. dove si riporta intera la detta lettera di S. Gregorio : „ Certum est (son parole di Gonzalez , summum Ecclesiæ Præsulem posse unire Ecclesiam unius Diæcesis Ecclesiæ, sive Monasterio alterius Episcopatus , & per hanc unionem omnia jura competentia priori Ecclesiæ , transire in Monasterium, cui unita est , quia accessorium naturam sequitur sui principalis cap. Recol. de statu Monachorum , docent Gonzalez in regul. 8. cancell. Monet. de commut. cap. 12. qu. 1. tamen jurisdictio illius Ecclesiæ unitæ remanet penes proprium Episcopum , ut ita sua jura singulis inviolata serventur . Quare in præsentì Gregorius docuit per unionem à se factam non violare jura prioris Episcopi , così il Gonzalez . Già sopra abbiám riportata la dottrina di Moneta, che l'unione de' Monisteri è lo stesso, che la commutazion di volontà, così il Pontefice S. Gregorio nel Secolo VI. E nel Secolo IX. nell' anno 858. Niccolò I. Sommo Pontefice unì la Chiesa di Brema con la Chiesa di Amburg , o Amaburg , eretta in Metropoli l' anno 832. col consenso del Pontefice Gregorio IV. che mandò altresì il pallio al S. Prelato Ansgario Appostolo delle allor barbare Nazioni Danesi, Sveoni, e Slavi, primo Arcivescovo di quella Chiesa , come lo nota il Baronio (1) da Adamo antico Cronografo.

Richiede il pregio dell'opera il riferir quì ciò, che ne scrive il d. Adamo rapportato dal Baronio (2) per conoscere cõ quai formole, e con quanta potestà il Sommo Pontefice Nicolò I. unì le due mentovate Chiese. „ Interim (sono le parole di Adamo) quæstio magna surrexit

in
(1) *Baron. tom. 9. anal. ad ann. 832. num. 6. & 7. ex Adam. lib. 1. cap. 17.*

(1) *Baron. annual. tom. 10. ad ann. 858. num. 13. ex Adamo, Chronici lib. 1. cap. 5.*

„ in Regno Francorum de Bremensi Episcopatu ad invidiam San-
 „ cti Ansgarii conflata : Ea contentio dirè per Regnum gravi, &
 „ ancipiti disensione profligata, multis partium studiis collideba-
 „ tur. Tandem Orthodoxus Cæsar Ludovicus compositis hinc inde
 „ contradicentium voluntatibus, præcipuè Guntharii Coloniensis
 „ Archiepiscopi, cujus suffraganea prius erat Brema, super his Ro-
 „ mam direxit ad Sanctissimum Nicolaum Papam: Ille quod Eccle-
 „ siastica necessitas persuasit, & quod Patrum Conciliis rationabi-
 „ liter fieri posse comprobatum est, facile consensit. Ergo Bremen-
 „ sem, & Hamburgensem Episcopatum auctoritate Apostolica copu-
 „ lari, & deinceps sanxit pro uno haberi. Cujus rei privilegia di-
 „ ligenter observantur in Bremensi Ecclesia, quibus etiam additum
 „ est, quod idem Papa tam ipsum Ansgarium, quam successores
 „ ejus legatos, & Vicarios Apostolicæ sedis constituit in omnibus gen-
 „ tibus Danorum, Sveonum, & Slavorum, quod & antea Gre-
 „ gorius Papa concessit. Igitur Bremensis, & Hamburgensis Paro-
 „ chie adunatio facta est ultimo tempore Sancti Ansgarii. Vita an-
 „ num non ponit, præceptum autem Regis ponit annum vigesimum
 „ primum, privilegium Papæ notat annum Domini 858. qui est ab
 „ ordine Archiepiscopi xxix. „ Così Adamo antico Cronografo. Le-
 „ di cui parole fan chiaramente vedere, che questa unione fu fat-
 „ ta per l'autorità Apostolica del Pontefice Niccolò I. Pontefice, che
 „ ebbe contrasto co' Francesi per le decretali degli antichi Papi
 „ pria di Siricio raccolte nella collazione d'Isidoro Mercatore, che
 „ non si trovano nella collezione di Dionigi Esiguo. (1) Ed è da
 „ notarsi, che secondo la relazione degli annali Faldensi, nell'anno
 „ 857. Guntario, o dir vogliamo Gontiero Arcivescovo di Colonia
 „ non volle acconsentire all'unione, se il Papa non la confermava; al
 „ che tutti i suoi suffraganei consentirono. (2)

Potremmo quì addurre altresì esempj non pochi di cotai commuta-
 zioni, ed unioni ne' susseguenti secoli; Ma abbastanza ne ha ri-
 portati il celebratissimo Avvocato de' Padri di San Martino
 nella sua scrittura, alle quali l'Avversario s'ingegna dar molte ris-
 poste

(1) Vide Natal. Alexandr. tom. 3. Histor. Eccles. Secul. pr. Disserta. 21.

(2) Vide Fleury. Histor. Ecclesiastic. tom. 10. lib. 49. num. 39.

posse , del cui valore parleremo in appresso in altro paragrafo di questo Capo . Sarebbe nondimeno qui luogo di apportare i Privilegj, e le Bolle concesse da' Sommi Pontefici al Tribunal della Fabbrica di S. Pietro (1) ricevuto anche in questo Regno col Regio Placito colle solite condizioni di non procedersi contro a' laici , e colla giunta di più Regj Consiglieri , o Presidenti della Regia Camera , e per Affessore , o Giudice delle terze cause un Reggente del Regio Collaterale , come per lo concordato colla Sede Apostolica del 1547. , che fu eseguito con ordine del Cardinal Granvefa nel 1574. , e poi negli ultimi nostri tempi è stato sospeso per gl'inconvenienti, che ne nasceano a cagione delle insolenze, ed estorsioni de' Commessarj, che veramente erano intollerabili, come lo nota il Cardinal de Luca , dalle quali Bolle si riconosce la Podestà del Sommo Pontefice in commutare le ultime pie volontà, in ammettere le composizioni, e le transazioni per coloro, che non aveano soddisfatto i legati, a' quali eran tenuti . Ma noi ce ne asteniamo, perche di questo Tribunale, e de' suoi Privilegj, e Bolle distintamente ne trattan gli Autori, ed appresso di essi si leggono le Bolle emanate, ed additansi i luoghi del Bollario dove sono registrate, ed a costoro noi rimandiamo i leggitori della nostra scrittura , se curiosità gli spinga di ravvisargli . Con gran distinzione tratta di questo Tribunale l'Autore dell'Istoria Civile di Napoli , il quale però nel segnato luogo (2) riferisce , che nel parlamento tenuto in Napoli nel 1540. in nome della Città, e Regno fu pregato il Cardinal D. Pietro di Toledo, che trattasse col Papa d'estinguere affatto questo Tribunale, per li tanti aggravj, ed estorsioni , che faceva : cosa che dinota l'attenzione della nostra Città alla Sede Apostolica, che anche trattandosi d'impedire tanti inconvenienti, che cagionava questo Tribunale a cagion degli ufficiali subalterni, perche erano state nel Regno ricevute, e pubblicate le Bolle de' Sommi Pontefici, pregarono il Vicerè di quel tempo a trattare col Papa per l'estinzione, e non già di procedere con

po-
 (1) *Vedi Pietro Moneta de commut. ultim. volunt. cap. 5. qu. 4. n. 151. Card. de Luca de judic. par. 2. de relat. Rom. Cur. disc. 20. cum notatis in marg.*

(2) *Pietro Giannone Istor. Civil. di Napol. tom. 1v. lib. 32. cap. ult. §. 1.*

potenza assoluta, come avrebbe potuto fare, senza pria richiederne la S.Sede a snervare la forza delle Bolle Pontificie. Una simile riverenza alla detta Santa Sede si desidererebbe nella causa de' PP, di S.Martino, che dovendosi trattare di dare a terra due Bolle Pontificie di Niccolò V.l'una, di S.Pio V.l'altra, pubblicate e ricevute per centinaja d'anni, ed eseguite, se ne desse ragguaglio alla medesima Santa Sede, la quale come fonte della giustizia, se veramente ritrovasse manchevolezza nelle Bolle, e pregiudicio agl'interessati, non si dee metter in dubbio ch'ella con la sua Potestà Pontificia, che sempre procede nelle sue decisioni con cause, e ragioni sufficienti, farebbe quella giustizia, che la causa si merita. Dirà l'Avversario, che le Bolle del Tribunal della Fabbrica ebbero in questo Regno il Regio *Exequatur*, il quale manca alla Bolla di S.Pio V. ma noi di ciò lo soddisfaremo forse appieno nel quarto paragrafo di questo Capo.

Dovremmo por fine a questo primo paragrafo di questo terzo Capo: ma ci conviene il far parola qui di un'altra unione fatta dal Sommo Pontefice Leone X. alla Chiesa della Santissima Annunciata di Napoli per cessione fattane dal Vescovo di Averfa: la quale riferiremo colle parole proprie d'Engenio, che la rapporta (1), „ Il „ Cardinal Luigi d'Aragona (così egli scrive) Marchese di Jeraci „ Protonotario Apostolico, e Vescovo d'Averfa, come Commen- „ datario della Baronìa di Monte Vergine, e suoi Priorati, fece cessione in mano del Sommo Pontefice Leone X. di detta Baronìa, e „ Monistero di Monte Vergine, ad effetto quelli unire colla Chiesa „ dell'Annunciata di Napoli, per il che il detto Pontefice l'incorporò, ed unì colla detta Chiesa, come per Bolla spedita in Roma nell' „ ultimo di Ottobre del 1515. appare: le terre, e castelle, che si contengono sotto la Baronìa di Monte Vergine sono Mercoghiano, lo „ Spedaletto, lo Feudo di Montefusco co' suoi Casali, Mugnano, „ e suoi Casali, le Quadrelle, la Pietra delli Fusi, Cucciano, Ter- „ ranova, li Fistolari, S.Martino, e Lintace „ Così l'Engenio: dirà l'Avversario essersi ciò fatto coll'Assenso Regio, e col Regio *Exequatur*: e noi lo crediamo: ma se mancassero i documenti o dell'uno, o dell'altro, o d'amendue, dica l'Avversario,

S

fa-

(1) Cesare d'Engen. *Napol. Sacra*, fol. 399. *Edition. Napol.* 1624.

farebbe cosa di buon ordine, e di ragionevol giustizia il muoverne ora lite alla detta Casa Santa, o pure si dovrebbero presumere amendue, non potendosi credere, ch'altramenti ella si fosse posta in possesso di detta Baronìa? Ma di questo argomento tratteremo altrove, come altresì dell'estinzione della Religion de'Templarj fatta da Clemente V. nel Concilio di Vienna, alla quale non manca di far sue obbezioni l'Avversario. E tanto basti aver detto in questo primo paragrafo.

§. II.

Si esamina qual causa si riciegga nelle commutazioni delle volontà de' pii disponenti, e se nella Bolla di S. Pio V, a favor de' Padri di S. Martino vi concorrano cause sufficienti per sostenerla.

L'Avversario nella pag. 116. comincia a trattare della Podestà de' Pontefici in commutare le volontà de' Testatori, e va fondando richiedersi per le commutazioni delle volontà de' defonti causa giusta, e necessaria; e dice, che,, Diego Covarruvias onor del nome Spagnuolo a tutte pruove fondò, che non convengasi commutar le volontà de' defonti cotanto dalle leggi naturali, e delle genti favorite, se non se quando l'esecuzione di quella, dannosa all' uopo maggiore della Repubblica si sperimentasse: anzi soggiunse, che dannevol tirannia si dovesse riputare se altrimenti si facesse, non convenendo a niuno tale arbitrio, nemmen per effetto della Podestà assoluta, poiche di questa altri Autori non si potranno addurre, che la sostengano, salvo che il proprio volere, o pur soldati, e capitani degli eserciti avvezzi più alle prede, ed alle rubberie, che alla ragione, ed al dovere,, son parole dell'Avversario al fol. 117. e cita nel margine *lit.(b)* per citar Covarruvias *lib.3. var. resolut. num.8.* senza citare il capo, che è il sesto: apporta poi le parole del Covarruvias; ma in tal maniera difformate,

te, e slogate, che non si ravvisano essere le proprie del Covarruvias, della cui opinione, ed autorità noi ne daremo distinto, e chiaro il riscontro, con riflettere secondo il solito sulla mente conosciuta per lo contesto delle sue parole: ed anderemo divisando altresì le altre autorità, e ragioni che rapporta il nostro Avversario per fondare richiedervisi necessaria, e giusta causa, benché con tal inviluppo di parole, che malagevolmente può intendersi, e concepirsi sua opinione.

Frattanto perche l'Avversario nelle parole, che riferisce di Covarruvias dà a terra quel, che gli Autori altre volte scrissero della distinzione dell'ordinaria, ed assoluta Podestà de' Principi, itimiam nostro debito pria d'ogni cosa aprir qui nostra mente, e dichiarare in che maniera noi intendiamo la sopraccennata distinzione.

Ed in vero se voglia intendersi così assoluta la podestà del Supremo Principe, che possa a suo piacere, e senza niuna causa dispensarne le leggi, particolarmente appartenenti al diritto naturale, senza dubbio dee rigettarsi la sentenza di coloro, i quali forse così hanno inteso questa assoluta potestà, fra quali vien'accommunato Baldo, come ad evidenza lo dimostrano il Padre Tommaso Sanchez, (1) il Covarruvias nel luogo dell'Avversario citato, (le di cui parole nondimeno quindi a poco riferiremo, avendole qui l'Avversario rapportate assai diverse da quelle, che il Covarruvias ritrovava ver scritto) e Gio. Pietro Moneta (2). Dobbiamo nondimeno riconoscere in qualche maniera questa distinzione della podestà assoluta, ed ordinaria del Supremo Principe, come della pienezza della podestà, dalla podestà non piena: poiche infiniti Autori, e di primo grido una tal distinzione riconoscono, come ben lo pondera il medesimo Pietro Moneta nell'addotto luogo, (3) allegando molti testi, che di questa distinzione fanno menzione, cioè *caput secundam de prae-bend. in 6. cap. Proposuit de concessione prae-bend. cap. unico ut Eccles. Benefic. sine diminutione conferantur, & in Clementina 1. ut lite pendente*, e vien anche comprovato dall'uso de' rescritti, e privilegj de' Supremi Principi, ne' quali appor si suole questa Clausola *de Nostra Apostolica, Imperialis, Regia,*

(1) *De matrimonio l. 2. disp. 15. n. 2. 3.*

(2) *Moneta de commut. ultimarum volunt. cap. 5. qu. 2. n. 79.*

(3) *Ibidem num. 77. 78.*

gia, vel Principalis potestatis plenitudine . Sicche noi giudichiam doverfi sèguire l'avviso del medesimo Pietro Moneta nel sopraccitato luogo (1) il quale scrive così , dopo aver riferito le altre sentenze attorno la spiega di questa distinzione : „ Vel denique quod „ absoluta potestas Principis, sit qua potest derogare, ac derogat juri positivo humano ; ordinaria vero quæ ei non derogat , „ sed vel secundum, vel præter illud dumtaxat agit, vel in ea parte „ juris humani dispensat , in quâ possunt ordinarii judices dispensare , atque adeo se gerit tamquam ordinarius iudex, & non uti supremus Princeps, quæ distinctio approbatur ab iis, quos refert , „ & sequitur Menoch. *de præsumtionibus lib. 2. præsumt. 12. fere per totam præsertim num. 2. & 3.* dum hic plenitudinem potestatis appellat eam, quam ibi potestatem absolutam nominat ; idemque sentit Mandosius post alios ad *reg. 16. Cancel. qu. 7. num. 7. & 8. Peregrin. de fideicom. art. 52. n. 118. cum tribus seq.* Siegue poi ad apportare altre ragioni per comprovar quest'ultima sentenza fra le altre da lui riferite la quarta : E poi così conchiude il num. 85. „ Atque ex his quatuor modis distinguendi in Supremo Principe potestatem absolutam, & ordinariam, quos omnes probabiles fere existimamus, postremus nobis magis placet, ac probabilior ceteris videtur ; quoniam firmioribus nititur fundamentis. così il Moneta : la cui opinione certamente non può negarsi dall'Avversario, se non voglia porre in ischerno, e deriso le clausole apposte da' Supremi Principi ne' loro privilegj, ne' quali protestan procedere colla pienezza della loro potestà. (2)

Questa potestà assoluta escludente ogni buon ordine, e che solo riguarda il piacer del Supremo Principe, ed il suo capriccio, vien giustamente combattuta, ed atterrata dal Covarruvias nel luogo dall'Avversario disegnato, ma da noi con maggior distinzione additato. Le cui parole sono assai diverse da quelle che l'Avversario rapporta nel suo Scritto, e noi qui le riferiamo, ma nel margine, per non tanto tediare i Signori Senatori, che degnerranno della lor guardatura questa Scrittura, affinché si possa distinta-
men-

(1) *Moneta ubi supra num. 82.*

(2) *Vide Fernand. Vasquez contro. illustr. lib. 1. cap. 26. per tot. ubi rem diffusissime pertractat. ac mire enucleat, nostramque sententiam firmissime probat.*

mente osservare il sentimento del Covarruvias in questa materia : non per tanto fa d'uopo riflettere , che Covarruvias nel luogo designato non parlà della podestà Pontificia , ma della Podestà Regia , che della prima avea già parlato nel n. 7. , e con parole troppo ampie , di sì fatta guisa , che il Moneta (1) fu necessitato dar loro ragionevole spiega ; e forse benigna interpretazione (2) .

E cer-

(1) *Moneta ubi sup. cap. 6. q. 1. n. 41. Et c. 5. q. 2. concl. 1. n. 96. & 97.*

(2) *Covarruv. lib. 3. variar. resol. cap. 6. num. 8. Primum ex his deducitur an sit verum , quod Pau. Cast. scripsit d. l. si testamentum existimans Principem ex potestate absoluta posse testamentis , Et ultimis privatorum voluntatibus derogare , licet non possit id facere potestate ordinaria? Nam hæc potestatis absolutæ vis nequaquam convenit his , quæ jure naturali vel gentium sunt instituta , quæ procul dubio Princeps tollere non potest , nec ordinaria , nec potestate absoluta , jura siquidem naturalia immutabilia sunt , Et ideo nemo unquam dicet , his Principem posse derogare etiam absoluta potestate cum hæc potestas non esset , sed Tyrannis , quæ longe abesse debet a Principibus , Et ab his , qui de eorum Imperio , Et potestate tractare conantur . Jus etenim naturale dicitur quemlibet propriæ rei dominium habere , posseque libere de ea disponere , nisi ea dispositio ex causa Reipublicæ , vel propter publicam utilitatem ei interdicta sit ; quod si Princeps absque publicæ utilitatis causa dominium ab aliquo auferat , sive interdicit rei propriæ liberam dispositionem , nonne Tyrannidem verius , quam Principis leges , Et jura exercet ? hoc profecto apertissimi juris est ; quum obrem Pauli de Castro sententia , nec jure probari potest , nec admittenda est in bene instituta Republica . Deinde hæc ipsa distinctio (qui sembra , che cominciano le parole dall'Avversario riportate) Potestatis ordinariæ , Et absolutæ in humanis Principibus falsissima est , Et adeo absurda , ut mirer omnino , viros utriusque Juris peritissimos ea usos fuisse ; etiam si præter Paulum Castrensem in d. l. si testamentum ea plerique utantur , Et maxime Anton. in cap. constitutus num. 21. de Religios. dom. , Bald. in l. 2. Cod. de servit. Et aqua num. 40. , Decius in cap. quæ in Eccles. de constitution. num. 24. Et sequent. , in cap. ult. de confirm. col. ul. , Angelus in l. si verberatum §. 1. ff. de rei ven. Hic etenim non agimus de his , quæ per injuriam , Et violentiam Princeps facere potest , cum id non pertineat ad Jurisconsultos ,*
neq

E. certamente le parole del Covarruvias da noi fedelmente riferite nel margine , quantunque in sostanza contengano ciò che l'Avversario intende ; lo divisano nondimeno con maggior chiarezza, e con altra distinzione , ed ordine , e con minor offesa de' Supremi Principi . Comunque però elle siano , certamente non escludono il nostro sentimento secondo l'opinione del Moneta attorno la distinzione dell'assoluta , ed ordinaria Podestà de' Principi Supremi . Ciò supposto .

En-

nec in ea re conveniat nostra disputatio , ac potius belli duces , & milites , quam viri literis , & eruditione præditi sint consulendi . at si nobis ea disputatio convenit , quæ tractat de his , quæ jure absque injuria Princeps agere potest , abhorrere prorsus , & fugere tenemur absolute potestatis mentionem , quod manifesta argumentatione ostenditur , nam quod Princeps etiam derogando legibus humanis jure naturali , divino , & humano facere valet , id ad ordinariam Principis potestatem pertinet , jure siquidem concessa potestas ordinaria dicitur non absoluta , cum nihil absolutum cuiquam etiam Principi jure sit permissum . Quod autem Princeps agere necuit jure humano Divino , nec naturali , id non ad potestatem Principis , quæ ex jure deducatur , sed ad Tyrannidem , quæ ex injuria oritur pertinet , & propterea hoc ipsum constat ex definitione Baldi in d.l.2. num.40. dum inquit plenitudo potestatis , quam absolutam ipse , & alii appellant est arbitrii plenitudo nulli necessitati subjecta , nulliusque publici juris regulis limitata , ex qua definitione colligitur hanc absolutam Principis potestatem , ita libere arbitrio Principis pendere , ut nulla ratione , nullis publici juris regulis limitetur , igitur Princeps nulla rationis necessitate constructus libere poterit adversus ejusdem rationis dictamen uti absoluta potestate , hoc autem quam sit absurdum ipsemet Baldus respondebit cum in eadem l.2.n.42. asseverat Principem animal esse rationale , rationi subditum . Nobis ergo , qui de jure disputamus , quæ sit in Principe potestas non licet , nec licebit unquam in Principe constituere potestatem , quæ ejus libidine , & libera voluntate absque rectis rationis limitibus ducatur , quod sensit eleganter Fort. in §. & quid sit tantum ff. de lib. & post. col. 140. vers. dicebat Bald. Fortassis placebit quibusdam , qui utuntur hac distinctione absolute , & ordinariæ potestatis , eam dici absolutam potestatem , qua Princeps adversus humanas constitutiones

Entriamo ora in materia ; ed esaminiamo se , e qual causa richiegga alla commutazione delle ultime volontà : e noi per far cosa grata all'Avversario , addurremo quei medesimi Scrittori ch'egli ci adduce. E primieramente stabiliam come certo, richiedersi giusta causa anche nel Supremo Principe , sia ecclesiastico , sia laico per commutare le volontà degli uomini : di sì fatta guisa , che se questa manchi , teniam per certo che sia nulla , ed invalida la commutazione , quantunque il Moneta (1) dica solo esser più probabile l'opinione , che attesta questa nullità nella commutazione fatta dal Supremo Principe senza giusta cagione. Di più asseriamo non presumersi regolarmente la causa , qualora il Supremo Principe commuti le ultime volontà , ancorche sia il Sommo Pontefice , come lo sostiene il Moneta (2) , che allega presso che infiniti Autori : abbiam detto regolarmente , perche questa conclusione riceve le sue limitazioni , come il medesimo Moneta lo attesta , e lo riporta , e fra le altre la limitazione alla general Conclusione di non presumersi la causa , quando sia fatta *motu proprio* , che in questo caso si presume la causa . E qui giova addurre le parole del medesimo Moneta , la cui autorità in questa materia dee aver gran peso , per averla trattato *ex professo* , ed in un gran volume (3) „ Et quoniam (son le sue parole) contra „ hanc limitationem de motu proprio acriter insurgit multis ratio- „ nibus , & auctoritatibus, Alex. *conf. 2. col. fin. vol. 2.*, contendens „ causam presumi , etiam in concessione Principis ad alterius peti- „ tionem , ideò breviter pro concordia dico posse a Principe ema- „ nare rescriptum ad partis petitionem , & tamen moto proprio, seu cum .

tiones dispensat , etque derogat nulla subsistente justa causa ; nam licet Princeps male faciat , & peccet hac elargiendo dispensationes , atque tamen ex eis secutus validus est justa tradita a nobis in Epitome de matrim. cap. 6. §. 9. n. 10. adhuc tamen ea potestas ordinaria est in Principe , qui derogare potest juribus humanis , *licet male Princeps ea utatur , cum nulla ex causa justa leges humanas in privati alicujus commodum tollat. Quamobrem , nec ipse Princeps apud Deum tutus erit , nec item is qui his dispensationibus usus fuerit .*

(1) Moneta cap. 6. qu. 1. num. 29.

(2) Moneta ubi sup. num. 42. & sequ.

(3) Moneta ubi sup. num. 51. & 52.

„ cum clausula motus proprii, ut praxis Curiae Romanae habet (quae
 „ facit jus *cap. ex litteris de constitution.*, & *cap. quam gravi de cri-*
 „ *mine falsi*, cum similibus) satisque colligitur ex *cap. si motu pro-*
 „ *prio de praebend. in 6.* lateque docet Ludovicus Gomeſius in *reg.*
 „ *de annal. possess. qu. 10. fere per tot.*, & plerique tradiderunt,
 „ quos referunt, ac sequuntur Gabriel *comm. conclus. lib. 6. tit. de*
 „ *claus. concl. 2. num. 107.*, Mascardus, & c. Sanchez *lib. 8. de matrim.*
 „ *disp. 1. num. 6.*, docentes tunc motum proprium operari, ut ap-
 „ pareat Principem non esse motum precibus illi porrectis, sed quia
 „ sibi id liberaliter placuit, seu a sua liberalitate. Atque hanc do-
 „ ctrinam post haec scripta vidi etiam multis relatis traditam a Ludo-
 „ vico Rudolphino *d. tr. de suprema seu absolut. Princip. potest. c. 3.*
 „ *n. 19. vers. contrarium tenuit*, licet ibidem in principio nonnullos
 „ recenseat oppositum sentientes. Recte igitur contendit Alexand.
 „ non requiri ad hoc ut causa praesumatur in Principe, quod non
 „ concesserit ad Partis petitionem, sed sua sponte: recte & alii re-
 „ quiri, quod non sit motus precibus petentium, nisi forte occasio-
 „ naliter, & hoc solum probant jura pro illa communi opinione ad-
 „ ducta: quae sicut & fere omnes Doctores expresse loquuntur de
 „ petentium importunitate, quae quodammodo Principem compu-
 „ lit, & coegit ad concedendum id, quod alias non concessisset, cum
 „ ejusmodi preces vel auferant, vel certe valde minuant volunta-
 „ rium, ut inter alios late probat Sanchez *de matrim. lib. 4. disp. 7.*
 „ *num. 4. & 8.*, ac colligitur ex *d. l. 1. ac d. cap. fin. de rescript. in 6.*
 „ & *extravag. execrabilis in princ. de praeb. in comm.*, & *inter ex-*
 „ *travag. Johann. XXII.* Alias praeterea limitationes non paucas
 „ ejus opinionis, ut causa in concessione praesumatur adducunt
 „ Mascard. *d. concl. 275.*, Menoch. *d. praesum. 10.*; & Gabriel. *dicta*
 „ *conclus. 6. de jure quaesito non tollendo*, & *d. conclus. 2. de probat.*,
 „ Cardin. in *cap. per Venerab. qui filii sint legit.*, ut merito dixe-
 „ rimus in conclusione regulariter non praesumi in Principe causam
 „ commutationis ultimae voluntatis, & Gabriel *d. conclus. 3. n. 19.*
 „ post Ruin. *conf. 95. vol. 3.*, & Mascard. *d. concl. 275. n. 33.* post eum-
 „ dem Ruin. *conf. 80. num. 14. vers. unde verisimile non est d. vol. 3.*,
 „ & Jason in *l. si testamentum in 1. notab. C. de testam.*, absolute dixe-
 „ rint non praesumi causam in Principe rescribente contra disposi-
 „ tionem testatoris; laudati quoque a Rodolph. *d. cap. 6. num. 220.*,
 „ quod praecipue limitari poterit si adsit clausula motus proprii, ut
 „ seny

„ sentiunt plerique Doctores relati, & probati a Gabr. *id. concl. 3.*
 „ *nam. 12.*, Mascard. *d. concl. 275. num. 1. 11. 12. & 25.*, ubi de com-
 „ muni Menoch. *d. presump. 10. n. 32.*, & Sanchez *d. disp. 17. n. 14.*,
 „ vel clausula *ex certa scientia*, ut docet Gabr. *comm. concl. lib. 6.*
 „ *sit. de claus. concti. num. 15. post com. vers. 139. vol. 4.* Similiter li-
 „ mitari potest, ubi adsit clausula *ex certis causis animum suum mo-*
 „ *ventibus*. E nel *num. 55.* apporta dottrina tale, che fa conosce-
 „ re l'innocenza de' Padri di S. Martino tanto bersagliati dall' Av-
 „ versario, e ne pone in chiaro la di loro buona fede: le sue parole
 „ sono „ Et hæc quidem procedunt in foro externo. Nam quo ad
 „ forum conscientia: presumendum est pro Superiore dum subdito
 „ non constat de causa defectu; nam subditi non est, facta Prælato-
 „ rum dissentere. Ita in materia dispensationis post Sotum in *4. dist.*
 „ *21. quest. 2. art. 2. vol. antepen.*, & *lib. 7. de just. & jur. qu. 4. art. 3.*
 „ *ad 2. ac Suárez de cens. disp. 41. sect. 43. in fin.*, docet Sanchez *d.*
 „ *disp. 17. num. 15.* (cioè *lib. 3. de matrim.*), & faciunt tradita per
 „ eundem post alios in dispensatione votorum *lib. 4. Summa c. 44.*
 „ *num. 6.*

Dee adunque concorrervi la causa, e certamente ragionevole, af-
 finche possa il Sommo Pontefice commutare le pie volontà de' Fe-
 deli disponenti. Ma quali debbono essere queste cause? Il nostro
 Avversario sotto involuppi di parole ci fa vedere richiederfi causa
 giusta, e necessaria. Ed a provar ciò nel *fol. 119.* fa menzione del-
 la determinazione fatta dalla Sacra Congregazione eretta dal Pon-
 tefice Paolo III. ad oggetto di riformare i disordini, che nella Car-
 te Romana tuttodì fortivano, di cui avea cominciato a parlare nel
fol. 118. Ci manda a leggere questa determinazione di questa Con-
 gregazione in Natale Alessandro, che la trascrive, cita nel margine
lit. a. to. 8. ann. 158. art. 16. fol. 41. dovea dire *to. 8. Hist. Eccl. sec. 15.*
& 16. c. 1. art. 16. fol. 42. Or noi ringraziamo l'Avversario del lume,
 che ci dà, quantunque era a noi ben nota la determinazione sud-
 detta, ed in Natale Alessandro, già trentatre anni fa, letta. Egli l'
 Avversario ne rapporta di questa determinazione quelle parole,
 che fanno all'intento della commutazione, e son rapportate fedel-
 mente, appunto come le registra Natale Alessandro. Ma la conse-
 guenza, che l'Avversario ne deduce non è quella, che le parole
 della determinazione ci additano: fa d'uopo quì apportarle, affin
 di far conoscere esser vero ciocche di vissiamo: „ Consuevere etiam

T

mutari

mutari voluntates ultima: testatorum, qui ad pias causas legant
 quampiam pecunie summam, quam auctoritate Sanctitatis sue
 transferunt ad heredem, vel legatarium ob præsentam pauper-
 tatem &c. idque ob lucrum. Certe nisi facta sit magna mutatio
 in re familiari hæredis per obitum Testatoris, ita quod verisimile
 sit ob eam mutationem Testatorem mutaturum fuisse volunta-
 tem, voluntates Testatorum mutari impium est: De lucro jam to-
 ties diximus quare putamus omnino (l' Avversario scrive ab
 omnibus) abstinendum. Or queste parole fan vedere, che quei
 Padri intendevano parlare delle commutazioni, che si facevano
 a favor delle Parti, sieno eredi, sieno legatarj per una pretesa po-
 vertà, trasferendo in esse il danaro destinato alle Pie cause. Ed
 in questo caso eran di avviso quei Padri, che senza essersi fatta
 una notevole mutazione nel Patrimonio dell'Erede, sicchè verifi-
 milmente giudicare si potesse, che il Testatore avrebbe mutata la
 sua volontà, era cosa empia il mutare la volontà de' Testatori. E
 certamente chi non vede, che in tal caso è contra tutta la ragione
 il commutar la volontà de' Testatori a favor degl' eredi con pic-
 ciol valente, che si paghi per transazione, e rilasciare la somma
 legata per le pie cause, senza destinarla ad altre cause pie, solo per
 ingrassare i medesimi eredi, o legatarj, che la pretendono; ma non
 dicono già i Padri, che sia empio per giuste cause il commutar le
 volontà de' Testatori nelle robe destinate alle cause pie, se le mede-
 sime ad altre cause pie si destinino. Dicean quei Padri, che per
 far beneficio agli eredi si ricercava tal mutazione nelle robe patri-
 moniali, che verisimilmente si avesse potuto giudicare, che il Te-
 statore così avrebbe disposto; ma non assegnano questa causa, co-
 me unica, e generale per ogni qualsivoglia commutazione di vo-
 lontà pia, di cui non fan menzione. Ed in fatti questo era l' abuso
 introdotto nella Corte Romana per ingordigia degli Ufficiali sub-
 alterni, i quali per picciolo loro guadagno facean passare molte
 commutazioni di volontà a favor degli Eredi, o legatarj senza far
 altra discussione. Quindi appare non esser vera la conseguenza, che
 ne deduce l'Avversario generale, ed ampia con queste parole: *Sic-
 che empia cosa fu reputata dalla Congregazione l'uso di commutar
 le volontà de' Testatori, quante volte mutazion non sia avvenuta
 nella disposizion del medesimo* (dovea dire, secondo la lettera di
 quel capo: nella roba patrimoniale dell' Erede, o pure nel patri-
 monio

monio, o eredità, che fù del Testatore) per cui si potesse verisimilmente credere, che anch'egli avesse la sua volontà commutata. Impèrochè questa conseguenza così illimitata dalle riferite parole certamente non si cava. Ma l'Avversario non pretende altro, se non che mettere innanzi il suo gran zelo per lo spedale. Lasciam di farvi altre riflessioni per non essere tanto noiosi.

Passa poi l'Avversario ad apportare le parole del Concilio Tridentino nella *sess. 22, de reformat. cap. 6.*, e nella *sess. 25. cap. 9.* E dopo aver detto, che il Sacro Concilio di Trento nella sua decisione sù questa materia niente s'appartò dall'allegata determinazione di quei venerabili Padri ragunati nell'Assemblea ordinata da Paolo III. e che perciò avessero i Padri Tridentini prescritta tal giusta, e necessaria causa, per venire agli atti della commutazione, che se verisimilmente non si giudicasse, che anche il Testatore avesse voluto l'opera commutare, la commutazione non si potesse permettere: Afferisce, che il parlar mozzo del Cardinal de Luca in varj luoghi gli aprirebbe la via à far altre considerazioni, e che di buon grado le lascia contentandosi di apportare alcune parole del Cardinal de Luca nel *tratt. de donation. disc. 12. num. 4.* Ma il sentimento del Cardinal de Luca in questa materia, e che volesse intendere con quelle parole: *Tunc licet multa dici possent, nihilominus cum essemus in curia &c.*, già l'abbiamo divisato nel capo precedente.

Il nostro Dottissimo Contraddittore volendo dare a terra la Bolla del Santo Pontefice Pio V. non ha ritegno d'indagar tutte le ragioni ch'a parer suo contro di quella militano: ma quanto vada fallito noi glie lo farem toccare con le mani. Egli adunque afferisce nel foglio 121. che dove la disposizione del Sacro Concilio fù ricevuta senza contrasto, e moderazione alcuna (indicando, che in questo Regno fù ricevuto con moderazione, come appresso promette di alcune cose notare, e noi seguendo le sue vestigie noteremo altresì) si principiò à disputar se la giusta, e necessaria causa dal Concilio precettata si ricercasse copulativamente; e che prevalse il sentimento di coloro, che assolutamente vogliono, doverci intervenire ambedue le cause à fin di potersi dire giustamente permessa la commutazione. Cita nel margine *lit. a.* Agostino Barbosa *collekt. ad Concil. Trident. fol. 176. num. 2.* Or noi perche vogliamo in tutto seguire l'Avversario, vogliam qui rapportare

le parole del Barbofa nel luogo appunto ch'egli lo cita. Barbofa dunque dopo aver portate le parole *de Sac. Concilio di Trento* nella *sess. 22. cap. 6. de reformat.*, che sono le seguenti: *In commutationibus ultimarum voluntatum, quae non nisi ex justa, & necessaria causa fieri debent* nella *let. a.* al *n. 2.* scrive così. *Ergo utrumque copulativè requiri ad causam hujusmodi commutationum, quod nimirum simul sit justa, & necessaria, ex hoc loco colligit Moneta dict. tractatu de commutationibus ultimarum voluntatum cap. 6. num. 86. cum sequen., & num. 110. aperte docet quamlibet de per se sufficere, respondens ut cum sit commutatio ex causa necessaria, illa necessitas justa, hoc est non injusta esse debeat, vel potius illa ut causa commutationis, non solum possit esse necessaria, sed & quævis alia justa, hoc est probabilis, & rationabilis.* Così il Barbofa, il quale certamente in queste parole, non asserisce esser prevaluta l'opinione di coloro, che richiedono amendue le cause: anzi dice tutto il contrario. Dell'opinione di Moneta frà breve farem parola, e ci conviene molto trattenerci nel dividere i suoi veri sentimenti, perchè non vi è Autore, com'altre volte abbiam' accennato, che abbia trattato questa materia con tanta diffusione, e così eruditamente, com'egli. Il Barbofa cita se stesso in altro luogo (1) dove avendo detto al *num. 1.* convenirsi solo al Sommo Pontefice il commutar le pie volontà de' defonti ed adducendo l'Autorità del Tridentino, che queste commutazioni non si possan fare *nisi ex justa, & necessaria causa*, nel *num. 5.* scrive così. *Concurrente igitur justa, & rationabili causa (de qua summarie cognoscendum est, Concilium Tridentinum sess. 22. de reformat. c. 6. Perez de Lara de an. univers. et Capell. lib. 1. cap. 14. num. 36.) Episcopus tamquam Sedis Apostolicae Delegatus ultimas defunctorum voluntates commutare potest, ut disponit Concil. Trident. d. cap. 6. & sess. 25. de reformatione cap. 4. latè Perez de Lara & c. Item etiam potest ob causam, quae suo Judicio videatur justa, legatum quodcumque pium ad certum usum relictum in alium pium commutare, quamvis tale legatum de jure, & factò valeat adimpleri, docet Silvester verbo legatum 4. q. 12. quem sequitur frazer Ludovicus Beja d. casu 22. (cioè in responsione casuum conscientiae p. 4.)* passa poi nel *num. 6.*

a par-

(1) Barbof. de offic. & potest. Episc. par. 3. alleg. 83.

a parlare della podestà de' Vescovi in questa materia della commutazione con più distinzione, e muove la quistione se vi si ricerchi nella commutazione da farsi dal Vescovo il consenso dell' Erede, di che noi parleremo nel 3. Paragrafo .

Allega l'Avversario nel medesimo foglio l'Autorità del Maestro S. Tommaso, citando nel margine *lit. b. 1. 2. qu. 97. art. v.* (voleva dire *art. 14.*) E dice, che quest' Angelico Dottore asserisca nel menzionato luogo, che la Podestà, da Dio data al suo Vicario, non sia, che senza ragione veduta, qualche determinazione faccia, altrimenti gli mancherebbe la podestà. Ma ci condoni il nostro Contraddittore se tanto osiamo: In quel luogo di S. Tommaso non si legge parola, che riguardi espressamente il Sommo Pontefice; quantunque le di lui parole, perche sono generali comprendono altresì il Sommo Pontefice, ch'è il Supremo Rettore della Chiesa; E non dice S. Tommaso, che se il Vicario di Dio senza ragion veduta, qualche determinazione faccia, quella sia nulla, o pur che gli manchi la podestà: S. Tommaso in quel luogo parla della dispensa delle leggi umane, e non già delle Divine, e naturali; qual vogliam suppor, che sia la legge di non commutare le volontà de' defonti, siccome dal Titolo di quell'articolo apparisce, ch'è in tai termini concepito: *Utrum Rectores Multitudinis possint in legibus humanis dispensare;* ond'è, che niente determina della nullità delle dispense in cotai leggi fatte dal supremo Rettore senza causa: Ecco le di lui parole, che son le ultime del corpo di quel iv. articolo: *Si autem absque hac ratione pro sola voluntate licentiam tribuat, non erit fidelis in dispensatione, aut erit imprudens: infidelis quidem, si non habet intentionem ad bonum commune: Imprudens autem, si rationem dispensandi ignoret, propter quod Dominus dicit Luca 12. quis putas est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super Familiam suam.* Così San Tommaso; il quale nella risposta al 3. argomento, altrimenti parla della dispensa nella legge naturale, e nella legge Divina: Ma della sua venerabilissima Dottrina sù questo particolare altrove farem parola.

Profiegue poi l'Avversario nel medesimo foglio 121. a dire, che i Dottori Parigi determinatamente decisero, esser invalida, e non solo ingiusta se la commutazione si faccia senza la giusta, e necessaria causa. E nel foglio 122. dice, che i Dottori si diedero ad esá-

esaminare qual fosse la causa giusta, e necessaria per le commutazioni. Il primo Dottore che cita l'Avversario in detto foglio è il Padre Emanuello Sanchez com'egli lo chiama; poiche dell'opere ch'egli cita nel margine *in lit.g.* noi fin ora non abbiam conosciuto, ò letto altro Autore che Tommaso Sanchez. Ci convien non per tanto esaminare quì la dottrina del Sanchez dall'Avversario apportata ne i luoghi che egli cita: il primo luogo da lui citato nel margine alla *let.C.* così notato *de Matrim. disp.20. n.3. § 7.* l'Avversario non ci addita qual de i libri del trattato *de Matrim.* del Sanchez, che ne fa dieci, noi dovevamo osservare per ritrovare la disputa 20. di quel libro, e così riscontrare la dottrina allegata. Ella è non per tanto la disputa 20. del *lib.8.* nel qual libro tratta il Sanchez *ex professo de dispensationibus*, benchè nel *lib.2.* del medesimo trattato, dove tratta *de essentia, & consensu matrimonii* nelle dispute 14. 15. 16., e 17. tratta della podestà del Pontefice di dispensare nel matrimonio rato, e specialmente nella 15. tratta se vi si ricerchi giusta causa per dispensare nel matrimonio rato, e nella 16. quali siano queste giuste cause per dispensare nel matrimonio rato, e nella decima quinta molte cose dice appartenenti à nostra materia. Ma nella 20. di questo secondo libro niente parla che à quella si cōfaccia: Onde è che la disputa 20. dall'Autore citata non può essere se non quella del *lib.8.* Dobbiamo quì altresì avvertire, che ne' luoghi dall'Avversario citati il Sanchez non tratta delle commutazioni delle volontà de' defonti, ma delle dispense, e commutazioni de' voti: Benche le dottrine che egli adduce per li voti, sono certamente applicabili alla nostra materia, come ben l'avverte Pier Moneta (1). Noi però userem questa liberalità con l'Avversario di addurre quindi a poco il luogo proprio dove il Sanchez espressamente, e specialmente parla delle commutazioni delle volontà de' testatori.

Nel primo luogo del Sanchez dall'Avversario citato così scrive il Sanchez: (2) „ Prima conclusio sit: ad dispensandum in voto requiritur causa illius executioni obstans. Quia ut dispensatio hæc legi-

(1) *Moneta de commut. ultim. volunt. cap.6. quest.2. num.70. in fine.*

(2) *Lib.8. de Matrim. disp.20. num.3.*

„ legitima sit debet redundare in Christi honorem, aut Ecclesie
 „ utilitatem, ut docet Sanctus Thomas 2.2. q. 88. art. 12. in fine
 „ corporis, id probans ex Divo Paulo 2. ad Corinthios 2. ibi. *Nam &*
 „ *ego quod donavi, si quid donavi propter vos in persona Chri-*
 „ *sti.* Cum enim in persona Christi dispensat Prælatus, legitima
 „ ejus dispensatio debet in honorem Christi, & Ecclesie, quæ ejus
 „ corpus est, cedere utilitatem. At quando deficit causa obstans
 „ executioni voti non cedit in honorem Christi, aut Ecclesie utili-
 „ tatem: Sed potius expediret id votum implere. Hæc conclusio
 „ aperte colligitur ex D. Thoma 2.2. q. 88. art. 12. ad secundum, ubi
 „ ait esse irritam dispensationem in votum Religionis factam, nul-
 „ la apparenti causa obstanti, & eam tenet Cajetanus ibi &c. Nel
 „ num. 4. poi scrive così., Immo quando votum commutatur requi-
 „ ritur causa executioni voti obstanti, quia adhuc admiscetur non
 „ nulla voti dispensatio: e cita di nuovo il Soto, e l'Aragona, che
 „ sopra citato avea. Fin quì la dottrina del Sanchez sembra tutta
 „ a favore dell'intento dell'Avversario. Ma nel num. 5. la bisognava
 „ altramenti, siccome negli altri numeri appresso, ne ì quali la
 „ dottrina del Sanchez non è punto favorevole all'intento del nostro
 „ Contraddittore: Ma egli non troppo si è curato di addurre intere
 „ le dottrine degli Autori, che cita, e si è rimasto pago d'arrecare
 „ quei pochi accenti, che a suo favore dettavano.

Ora il Sanchez nell'addotto luogo al num. 5. scrive così; „ Hinc in-
 „ feratur discrimen inter meram commutationem factam ex pote-
 „ state ordinaria, vel privilegio in æquale bonum, & dispensationem,
 „ sive meram, sive commutationi admixtam; quamvis enim utra-
 „ que tamquam actus jurisdictionis spiritualis, & non denominati-
 „ ve causam justam exoptulet, dispensatio requirit causam justam
 „ obstantem executioni voti, at COMMUTATIO eam non requi-
 „ rit; sed satis est quæcumque occasio, quia semper concurrat prom-
 „ ptior voluntas, quam habet vovens ad materiam subrogandam,
 „ ac cedit in Christi honorem, & Ecclesie utilitatem, si ejus benigni-
 „ tatem voventes experiantur, Ecclesia in Dei persona illis gratifi-
 „ cante, ac benigne commutationem in bonum æquale indulgente,
 „ quo facilius ad spontaneam voti obligationem Deo dicendam in-
 „ ducantur. Sic Cajetanus, &c. E nel num. 6. Secundo infertur
 „ non esse justam dispensandi in votis causam, si vovens conferat
 „ magnam pecunie summam, si nulla causa executioni voti obstanti

„ re-

„ reperiatür quia omnes dicunt causam obstantem desiderari, & tenet *Aragon. 2.2. q. 88. art. 12. col. 4.* **AT POSSET ESSE COMMUTATIO SI ELEEMOSINA HÆC EROGANDA ESSET ÆQUALIS OBSEQUII DIVINI, AC VOTUM.** „ Riffetta per tanto l'Avversario su questa dottrina di Sanchez, ed avverta esservi diversità tra il commutare, ed il dispensare, ancora in quelle cose dove milita il diritto divin naturale. E di questa differenza tra'l dispensare, e commutare noi ne faremo il dovuto uso a suo luogo.

E nel *num. 7.* dall'Avversario additato nella sua citazione, il Sanchez scrive così. „ *Secunda conclusio: causa obstans ad voti dispensationem requisita potest accidere ex parte materiae voti, vel ex parte ipsius voventis, ut bene tradunt Doctores num. 3. allegati. Quod ut clarius explicetur, proponam justas causas ex parte materiae voti: deinde ex parte ipsius voventis, e prosiegue a scrivere nel n. 8.* „ Prima ergo dispensandi in voto causa justa se tenens ex parte materiae voti, est quando prudentis arbitrio dubium fuerit, an res promissa sit facta mala, aut inutilis, aut majus bonum impediens. „ Quia in hoc sensu intelligendi sunt. *D. Thomas 2.2. q. 88. art. 10. in corp. & ad 3. & ibi Cajetanus notab. 1. & art. 12. dub. 2. et in summa v. votum cap. ult. vers. rationabilis causa Abul. cap. 3. num. qu. 103. Sylvest. v. votum 4. qu. 3. & qu. 6. et 7. Sotus lib. 7. de just. qu. 4. art. 1. ad finem corp. Navarrus summ. cap. 12. n. 76., ubi petunt ad justitiam causam dispensandi se tenentis ex parte materiae voti, eam factam esse malam, aut inutilem, majusve bonum impediens. Quod adeo strictè accipiunt Paludanus in 4. dist. 38. qu. 4. artic. 4. concl. 3. num. 30. & D. Antoninus 2. par. tit. 11. cap. 2. §. 4., ut dicant non sufficere, ut aquè bonum impediatur. Sed prædicti Doctores non intelligendi sunt quando constat rem promissam factam esse malam, aut inutilem, aut majus bonum impedire: tunc enim absque dispensatione votum non obligat (ut bene advertit Navarrus eo *num. 76.*) sed intelligendi sunt quando res hac est dubia, & ita se explicat *Div. Thom. 2. 2. qu. 89. art. 1. ad 3. Sotus lib. 8. de just. qu. 1. art. 9. ad 3. Sylvest. v. juramentum 5. qu. 1. dist. 1. Azor. par. 1. instit. Moral. li. 11. c. 19. qu. 17.**

E nel *num. 9.* dopo aver provata, e spiegata la conclusione precedente a riguardo della maggior bontà dell'opera impedita per lo voto, la quale dee riguardarsi non solo attenta la materia del vo-

to

to in se stessa considerata, ma in quanto obbliga per voto, soggiugne queste parole notabilissime per maggior pruova della prima conclusione, e di questa spiega,,. Item quia cum per dispensationem vinculum voti, & ejus materia tolluntur, bonum dispensandi causam praestans, debet utramque bonitatem compensare, sic docent Cajetanus, &c. At secus est in commutatione. Quia cum per illam non tollatur vinculum voti, sed eo manente sola ejus materia commutetur, satis est, ut bonum in quod commutatio fit, sit melius, aut aequale bonum, quam opus promissum in se tantum consideratum: sic Cajetanus, Sotus, Valentia ibidem.

E nel num. 10. scrive le seguenti assai notabili parole: E preghiamo l'Avversario ad averne memoria per quel, che occorrerà in appresso dire per l'uso di questa dottrina,,. Item deducitur ad dispensandam non exigi certitudinem sufficientiae causae, sed satis esse si prudentis arbitrio dubium sit, an sit sufficiens, quod in hoc dubio ad mitiorem partem inclinandum sit. Deinde quia alias inutilis esset dispensandi potestas, cum raro constet de causae sufficientia. Sic docent Sylvester v. dispensatio qu. 14. num. 20. fin. Palacios in 4. dist. 38. dist. 3. col. 6. vers. est igitur dispensatio.

Questa dottrina di Sanchez vien comprovata, e confermata anche dal celebre Fernando Vasquio del Supremo Senato del Re Filippo IV. in Ispagna, il quale nel luogo, che si nota (1) dopo aver figurati molti casi per la dispensa sopra le leggi, scrive così: „Alter casus quando res magni momenti est, ita ut dispensatio noceat, & tunc sine causa non valeret, sive fiat a Papa, sive ab alio Principe seculari, vel Ecclesiastico per fundamenta nostrae principalis sententiae, quae habet omnem potestatem ad utilitatem non ad laesionem concessam videri, ergo, &c. Ultimus casus cum sumus in dubio, quia vix apparet utrum laesionem magnam ea dispensatio induceret, an forte modicam, aut omnino nullam, & tunc standum est dispensationi: quia cum nullius in sensu esse praesumatur, qui sensum vincat Principalem l. fin. C. de legat. evenit, ut in re dubia praesumatur justum, aut tolerabile, quod a sublimioribus Potestatibus gestum fuerit, vel a legislatoribus l. 1. §. initium, ibi: Quia moderatam hanc aetatem Pretor ratus est ubi not. Gloss. ff. de postulando l. prospexit ff. qui est à quibus &c. ff. de leg. ubi not. Baldus. Altre dottrine circa questa materia del medesimo Autore apportere-

V

remo

(1) Fernand. Vasq. controver. illustr. lib. 1. cap. 25. n. 16.

remo fra briève. E' da notarfi nondimeno, che il Vasquez nel luogo accennato parla delle dispense delle leggi umane; ma perche il suo avviso è, che laddove s'inferisca gran pregiudizio al ben comune, ha luogo la legge naturale, com'egli ben lo divisa, perciò la sua dottrina nel luogo da noi indicato è universale, come le sue parole ben ponderate lo dimostrano. Somiglianti dottrine stabilisce il Sanchez nel *lib. 4.* della *summa*, o dir vogliamo opera morale ne' luoghi dall'Avversario additati, come si può riscontrare, e però ci asteniamo di addurre le sue parole. Ma ci sentiamo spinti a trascriver qui poche parole del *num. 18.* del *cap. 45.* del *detto lib. 4.*

„ Secunda conclusio non potest certa regula de causę hujus sufficien-
 „ tia præscribi (parla della causa di dispensar nel voto) Sed ea pru-
 „ dentis arbitrio libranda est, qui tria spectare debet juxta capitulum
 „ *Magna de votis*; nempe quid liceat secundum æquitatem, quid de-
 „ ceat secundum honestatem, & quid expediat secundum utilitatem.

Nel *n. 36.* del medesimo capo ripete qualche ha detto nella *disp. 20.* del *lib. 3. de matr.* nel *n. 10.* che noi abbiamo distintamente riferito.

L'Avversario cita altresì il *cap. 50.* del *detto lib. 4.* al *num. 20.* nel quale parla della commutazione del voto. Ma in quel numero egli riferisce le sentenze degli altri, che richieggono altresì la causa ostante all'esecuzione del voto per esser valevole la dispensa, e l'Avversario lo cita, perche fa a favor suo; quantunque il Sanchez non parli per proprio avviso; ma riferisce le altrui oppinioni; non allega però il numero ventesimo primo, dove stabilisce la sua oppinione contraria, che avea sostenuta nel detto luogo *de matrimonio*. Si compiaccia il nostro Avversario leggere le parole da noi trascritte nel margine, e s'avviserà, che il Sanchez è molto lontano dalla di lui oppinione, e che le sue dottrine son affatto diverse, se non pur contrarie a ciò ch'egli pretende stabilire, e per cui cita il Sanchez (1) elleno non per tanto comunque siano, sono

con-

(1) Sanchez *lib. 4. Summa cap. 50. num. 21. Sed dicendum est non exigi causam obstantem executioni voti ad id. Quia est longe diversa ratio in mera commutatione, & dispensatione totali, aut partiali habenti commutationem admixtam. Quod per totalem dispensationem tollantur omnino vinculum voti, & materia promissa, & per partialem tollantur eadem partim: at in commutatione idem prorsus vinculum manet, & supra materiam aqualem*

concernenti la dispensa del voto . Il pregio dell'opera richiede ora , che adduciamo il luogo proprio del Sanchez , dove di questa materia di commutazion di volontà espressamente tratta , dal nostro Avversario non allegato , nè indicato .

Egli adunque il Sanchez nel *lib. 4.* de' consigli morali al *cap. 2.* nel *dub. 1.* tratta la materia in questa guisa . Concepisce l'Epigrafe del dubbio . „ An possit Romanus Pontifex , & Princeps pro libito „ absque causa justa commutare legata ad opera pia , vel usum publicum in alia legata , vel ad id requiratur causa justa ? „ Riferisce

V 2

nel

lem subrogatam , in quo parum , aut nil cultus Divinus leditur . Non ergo exigitur causa obstants . Cita un'infinità di Autori , e nel *num. 22.* dice esser sufficiente per la commutazione qualsivoglia leggiera , e piccola causa : e nel *num. 23.* a cui si rimette nel *num. 21.* scrive così : *Immo ea sola causa sufficit , ut vovens petat commutationem , quia semper cum illa petitione concurrat promptior voventis voluntas ad materiam subrogatam : atque cedit in Christi honorem , & Ecclesie utilitatem , si Dei benignitatem voventes experiantur Pralato gratificante , &c. quare optime ait Cajetanus , tunc Pralatum sine causa commutaturam , quando pro libito ante subditi petitionem , nec intuitu illius gratificationis commutat , & ideo optime dicit Suarez tom. 2. de religione tract. de voto lib. 6. cap. 20. num. 7. moraliter numquam deesse causam . Et num. 24.* dove scrive così : *temperat autem hoc Leonardus ibidem (cioè Lessio lib. 2. de just. c. 40. dub. 11. num. 96.) ut habeat verum quando commutatio est in rem evidenter aequalem : nam si dubitatur aequalitas , ait satis esse notabilem molestiam in voto implendo , vel magnam fragilitatem cum violandi periculo , aut repugnantiam parentis , aut viri , vel quid simile arbitrio prudentis ; Et quamvis non exprimat has causas tunc exigi ; sed tantum dicat eas sufficere , at vere videtur sentire , eas exigi .* As existimo eandem causam sufficere in commutatione , qua fit in materiam , de cujus aequalitate dubitatur , & sic censetur moraliter aequalis , quia Doctores numero precedenti relati loquuntur de commutatione mera concessa à Pralatis , et aliis quibus ipsi delegant ; et ratio eorum in illa militat . At hujusmodi est haec commutatio , ut probavi num. 6. et 7. Item quia alias frustranea esset ea doctrina cum sit moraliter impossibile hanc aequalitatem nosse evidenter , ut diximus esp. precedenti n. 19.

nel *num. 1. et 2.* due sentenze; e nel *num. 3.* riferisce la terza sentenza con queste parole: „*Tertia sententia docet non posse Principem, nec Summum Pontificem absque causa commutare talia legata: ratio, quia licet talis dispositio testatoris censeatur Principi, vel Papæ commissa; at non committitur, ut Domino, sed ut boni communis, & causarum piarum dispensatori: Sed dispensator non potest ad libitum dispensare, sed ex causa rationabili, & voluntate iusta præsumpta Domini, nempe testatoris. Item quia de jure naturæ est, ut voluntas testatoris in specifica forma impleatur; ergo nequit Princeps dispensare, ut in aliam formam commutet absque causa iusta. Hanc tenet Pinellus, &c. Huic sententiæ favet Diedro loc. cit. (cioè lib. 1. de libertate Christiana cap. 4. ibi enim paulo inferius, hæc dicit: Potest Papa dispensare, ut a ministro Ecclesiæ recipiente temporalia, licitè præmittatur, aut non servetur tenor dispositionis testamentariæ, dum in dispensando utiliter gerat animæ fundatoris, & Ecclesiæ Dei negotium; favet etiam Covarruvias dict. num. 7. vers. sic jurisconsultus (cioè lib. 3. var. resol. cap. 6.) ubi expresse dicit licere Summo Pontifici, in hoc ex iusta causa dispensare. Indi aggiunge nel num. 4. sit prima conclusio (Hæc tertia sententia est multo probabilior, ut patet ex ejus rationibus. „ La prima, e seconda sentenza del Sanchez in quel luogo riferito parlavano con più ampiezza della podestà Pontificia. La prima non esprimea richiedersi causa alcuna per la commutazione da farsi dal Sommo Pontefice de' legati pii. La seconda distingue tra la podestà ordinaria, ed assoluta: la qual sentenza è impugnata dal Sanchez nella seconda, e terza conclusione. Or veggasi se Sanchez nella commutazione delle volontà pie de' fedeli, ricerchi la causa, che osti all'esecuzione in quel luogo dove tratta di questa materia individualmente?*

Ma il medesimo Autore ci somministra altre dottrine più confacenti al nostro caso. Egli forma il secondo dubbio concepito con queste parole. (1) „ An quando legata ad opera pia publica possunt, in specifica forma impleri, possit legatus de latere, vel Episcopus ea commutare. „ Riferisce due sentenze una opposta all'altra a riguardo della podestà del legato à latere nel *num. 1. et 2.* e ne

nu-

(1) Sanchez lib. 4. Con. cap. 2. dub. 2.

numeri seguenti due per la podestà del Vescovo E nel n. 5. poi scrive così . „ Tertia sententia docet solum Romanum Pontificem
 „ posse legata pia commutare , sive antequam executioni manden-
 „ tur , sive post , quando in specifica forma impleri possunt , quia
 „ expresse tam dicta Clementina , quia contingit , quam *Concil.*
 „ *Trid. sess. 7. cap. ultim. & sess. 25. cap. 8.* , hoc Sedi Apostolicæ
 „ reservatur . Item quia *cap. tua de testam. & in Trident. sess. 22.*
 „ *cap. 8.* injungitur Episcopis ultimas voluntates exequi , & compel-
 „ lere executores testamentarios ad servandam defuncti volunta-
 „ tem : ergo ante executionem ad Præsulis curam spectat observa-
 „ re testantium voluntates , non mutare , *et l. 1. , et l. legatum ff.*
 „ *de adim. legat. rer. ad Civit. pertin.* , docetur hoc ad Principem
 „ spectare ; Et ratio est quia voluntas testatoris ad certum usum
 „ disponentis pro lege servanda est *cap. ultim. voluntas 13. qu. 2.* At
 „ solius Principis est in lege dispensare , sic tenent Imola dicta Cle-
 „ mentina quia contigit *num. 9.* Gutierrez *l. nemo potest ff. de leg. 1.*
 „ *num. 28.* Cardin. *ibi qu. 5.* citando un gran numero di Autori di
 „ primo grido . E nel *num. 6.* prosiegue a dire . „ Sit conclusio .
 „ Multo probabilior est tertia sententia , nempe nec Episcopum ,
 „ nec Legatum a latere , sed solum Romanum Pontificem posse le-
 „ gata ad certum usum pium relicta in alium usum pium com-
 „ mutare : Probat ex Auctoribus , & rationibus citatis . „ Or
 „ vegga l'Avversario quanto sia contraria a ciò , ch'egli scrive la
 „ dottrina del Sanchez ; da che egli fa il suo più gran fondamento
 „ nel poterli serbare nella propria forma la disposizione della Regi-
 „ na Giovanna I. , e per conseguenza non darli luogo alla commu-
 „ tazione : Laddove il Sanchez espressamente concede tal facoltà ,
 „ e pria , e dopo eseguita la volontà del testatore al Sommo Ponte-
 „ fice , se vi concorra ragionevole , e giusta causa : ed appostata-
 „ mente diciamo prima , o dopo l'esecuzione , poiche il nostro Av-
 „ versario asserisce , che lo Spedale istituito dalla Regina Giovan-
 „ na I. avesse avuto suo bel principio .

Si compiaccia l'Avversario , che adduciamo qui la dottrina di un
 „ altro Scrittore già da noi sopra mentovato , Gran Giureconsulto
 „ de' suoi tempi , cioè Fernando Vasquio il quale scrive così : (1)

„ Hinc

(1) *Ferdinand. Vasquius contro. Illustr. lib. 1. cap. 25. num.*
 „ 26. *& sequen.*

„ Hinc est, quod licet soli Romano Pontifici videatur licere com-
 „ mutare pias testatorum voluntates, *ut in Clem. quia contingit in*
 „ *princ. de relig. Dom. ibi:* Cum tamen ea, quæ ad certum usum largi-
 „ tione sunt destinata fidelium, ad illum quidem non ad alium (salva
 „ Sedis Apostolicæ auctoritate) converti debent *Gloss. & Card. in cle-*
 „ *men. ut hi qui §. illi vero de etate, & qualitate annex.* Ex causâ ta-
 „ men Episcopus id facere non prohibetur, ut est communis opinio
 „ *quam tenent Panormitanus Corsetus, & alii in cap. cum accessif-*
 „ *sens de const. Abbas & alii in cap. cum Venerabilis de except.*
 „ *Lambert. de jure patronat. in 1. p. 1. lib. 9. quest. principal.*
 „ *art. 2. facit l. 1. princ. & l. 1. ff. ubi pupillus educari debet*
 „ *Bart. in l. fin. per illum text. ff. de oper. public. Alex. cons. 73. in*
 „ *causa lib. 7. Matthæus Afflict. in cap. 1. §. item si fuerit quibus mo-*
 „ *dis feudum amittatur. Fernandus Loazes cons. pro Marchione*
 „ *de Velez dub. 1. pag. 347. id quod etiam ipse Papa absque causa fa-*
 „ *cere non potest, ut ipse ibidem affirmat post Bald. & Corneum, quos*
 „ *allegat in l. si testamentum Cod. de testam.* Ergo si ex causâ id tam
 „ Episcopo quam etiam Papæ licet, sine causâ vero neutri eorum fas
 „ sit; tunc apparet nullâ esse differentiam inter Papam, & alios, quod
 „ est contra dictam *Clement. quia contingit ibi:* Salva quidem Se-
 „ dis Apostolicæ Auctoritate: *Resp. secundum Loazes post ipsum*
 „ *Baldum, & Cornem.,* quod sine causâ Summo Pontifici de po-
 „ testate ordinaria minime licet, sed tantum de potestate absoluta:
 „ Episcopo autem nec de ordinaria, nec de absoluta, quia in infe-
 „ rioribus absoluta potestas non est. Nos autem negamus Papæ,
 „ sine causâ id fas esse, etiam de potestate absoluta ex nostra prin-
 „ cipali sententiâ, quæ habet utramque potestatem tam ecclesiasti-
 „ cam, quam profanam ob meram subditorum, non ob regentium
 „ utilitatem datam fuisse, sicque potestatem absolutam, hoc est a
 „ legibus enodatam, in nullo Principum legitimorum reperiri. con-
 „ stanter affirmamus, ut supra plene edocemur. *Et differentia*
 „ *quam dicta Clement. inter summum Pontificem, & reliquos face-*
 „ *re voluit, in eo dumtaxat est, quod in superioribus, qualis est Sum-*
 „ *mus Pontifex semper præsumitur justa causa* quamdiu non pro-
 „ batur contrarium; in reliquis autem non utique, ut tradunt *Fel-*
 „ *lin. & alii in cap. quæ in Eccl. col. 2. de constit. Glossa Bart. & alii,*
 „ *in l. relegati ff. de pen. Innoc. in cap. ad aures de temp. ordin. Bart.*
 „ & c. etque communis opinio, & patet ex relatione *Fernan. Loazes*
 „ *supra pag. 370. qui idem sequitur.*

Spia-

Splanata già la sentenza del Sanchez attorno di questa materia fa d'uopo diciferare la sentenza di Pier Moneta allegato dal nostro Avversario nel detto fol. 122. citando nel margine lit. (d) *de commut. ult. volunt. cap. 6. a nu. 92.* di cui egli dice, che „ fondò, che la „ disposizione del Testatore, lecita, e possibile ad eseguirsi nel suo „ principio, resta poi col correr degli anni illecita, ed inefeguibile „ possa commutarsi. Fa pur d'uopo dire, che l'Avversario ha una grand' arte nel riferir le dottrine degli Autori, che cita: poiche ne adduce ciò, che l'Autore citato dice in rapportando la sentenza altrui, e gli argomenti, che per quella sentenza propongonsi senza far motto del proprio sentimento di quello; o pure quel che gli Autori hanno assegnato per una particolar ragione di quel che insegnavano, egli lo allega come unica. Così adviene nel caso presente, che cita Pier Moneta, e dice aver fondato, che l'opera nel principio lecita, e possibile: fatta poi col correr degli anni, o illecita, o impossibile possa commutarsi. Noi non neghiamo, che fra le altre cause, che adduce il Moneta per la commutazione della volontà de' Disponenti apporti anche questa dall' Avversario additata, ma non è già vero, che quest' una sola adduca, di sì fatta maniera, che questa mancando, manchi la causa di commutar la volontà. Noi adunque ci veggiamo astretti a diciferare con tutta chiarezza la sentenza di questo grand'Autore, che come altre volte abbiam detto dee esser riguardato con distinzione su questa materia. Il riferir tutto quanto in detto capo sesto, che cita l'Avversario, scrive il Moneta, farebbe un'apportare penosissima noja a chi legge. Ma non possiam dispensarci del riferir le conclusioni, che stabilisce per giustificar le cause necessarie, e sufficienti per la commutazione nella *quest. 2. di quel capo.*

Il Moneta adunque nel *num. 58.* del luogo indicato scrive così: (1)
 „ Prima conclusio: causa commutationis ultimarum voluntatum non
 „ necessario debet illarum executioni obstare; itaut quod per eas
 „ dispositum fuit, aut nullo modo, aut cum magna difficultate
 „ valeat impleri. Probatum primo, quoniam alias sequeretur quod
 „ nulla commutatio ultimæ voluntatis fieri posset, nisi ex causa ne-
 „ cessitatis orientis ex parte ejus, quod dispositum in ultima volun-
 „ tate

(1) *Jo: Petrus Moneta de commut. ultim. vol. cap. 6. quest. 2. num. 58.*

„ tate fuit, quia illud mitti executioni nequaquam possit, vel non
 „ nisi cum magna difficultate, cuius tamen contrarium patebit ex
 „ iis, quae in tertia, & sequentibus conclusionibus adducemus, ubi
 „ ad id sufficere in aliquibus saltem casibus, causam non modo neces-
 „ sitatis aliunde provenientis, sed etiam evidentis utilitatis, ac
 „ pietatis, ac forte etiam commoditatis. Or rifletta il nostro
 „ degnissimo Contraddittore, se in questa prima conclusione il Mo-
 „ neta dica ciocch'egli gl'impone, o pure assenti dottrina *ex diametro*
 „ opposta a quella ch'egli dice aver fondato quest' Autore. Siegue
 „ poi'l Moneta a far molte distinzioni, ed arreca molte dottrine di
 „ altri Scrittori, e specialmente del Sanchez per diciferar questa
 „ materia della causa richiesta per la commutazione: e dopo aver
 „ la cosa ben'esaminato, ed apportato la diversità, che i Dottori han
 „ considerato tra'l Sommo Pontefice, e gli altri Prelati inferiori
 „ nel commutare, o dispensare i voti conchiude, che le stesse dottri-
 „ ne che s'arrecano per la commutazion del voto, ancor quando sia
 „ accettato dalla Chiesa, o dal Terzo, in cui favore cada il voto,
 „ servano di regola, e di norma per le commutazioni delle ultime
 „ volontà de' disponenti: come dalle sue parole, che nel margine
 „ per minor tedio de' Signori Senatori si descrivono per intero;
 „ chiaro apparisce (1).

Va

(1) *Moneta loco cit. Secundo quia dispensatio voti nequeat
 fieri nisi ex causa obstante illius executioni, ut ex S. Thoma & tra-
 dit Sanchez lib. 3. de Matrim. disp. 20. num. 3. & lib. 4. Summae cap.
 45. n. 15. &c. tamen hoc idem est quia, ut dispensatio haec legitima sit,
 debet redundare in Christi honorem, & Ecclesiae utilitatem &c. E nel
 num. 60. e 61. scrive così. Hoc tamen intellige quoad inferiores in
 commutatione illarum ultimarum voluntatum, ac dispositionum
 quae ad favorem hominis, vel universitatis factae non sunt, sed ad
 solius Dei cultum: in iis enim, quae ad privatam hominum utilita-
 tem emanarunt (id quod ut plurimum accidit) vel requiritur causa
 omnino obstant illorum executioni, quia nullo modo possunt adimple-
 ri, ut in multis casibus relatis per Gloss. in l. 2. §. 1. verbo non potest
 ff. si certum petatur, vel certe exigitur consensus illius ad cuius
 favorem illae dispositiones emanarunt, unum enim pro alio invito
 creditore solvi non potest d. §. 1. instit. quibus modis tollatur obliga-
 tio in princ. Unde iuramentum licitum homini praestitum, & ab eo
 acce-*

Va poi il Moneta specificando questa sua prima conclusione così generalmente afferita, e nel num. 71. scrive così „ Secunda conclusio : Causa commutationis ultimarum voluntatum, ut sint iustæ, non debent necessario spectare bonum commune directe, sed fat est ut illud indirecte respiciant, quatenus bonum partis redundat in bonum totius, vel alias aliquo modo illud adjunctum habeant. Quamvis enim numquam dispensatio fieri debeat contra bonum commune; atque adeo frequenter in legibus dispensandum

X

acceptatum, sine ejus consensu, ab alio quam a Romano Pontifice, & quidem ex gravissima causa, & urgentissima qua bonum commune concernat, valide relaxari non posse ex omnium sententia tradit Sanchez lib. 3. Summæ cap. 21. num. 2. Immo neque commutari ab ipso Romano Pontifice sine ejusdem creditoris consensu, aut ex causa urgenti ob bonum commune, & idem tradit num. 4. Quando autem juramentum homini præstitum non esset in privatam utilitatem, sed in bonum commune, nequit etiam in melius commutari absque consensu ejus, qui curam habet illius communis boni; ut ipsemet docet num. 5. post Sylvest. v. juramentum 5. qu. 6. Quo ad commutationem vero voti, quod fit in favorem tertii, ut cum quis promittit Deo se daturum certæ Ecclesiæ calicem, vel certo pauperi eleemosynam, vel se ministraturum certo xenodochio, licet aliqui relati a Sanchez lib. 4. Summæ cap. 41. num. 6., ac præcipue Francisc. Sarmiento in suo tract. de redditibus Ecclesiæ p. 4. cap. 3. num. 3. & 4. in illius defensor. pr. par. monit. 71. ac S. Antonin. 2. par. Summa tit. 11. cap. 1. §. ult. velint non posse hujusmodi votum per Episcopum commutari, & Sarmiento d. num. 71. asserat id fieri solum posse per Romanum Pontificem, &c. tamen idem Sanchez d. c. 41. n. 7. multo verius putat, in hisce votis commutationem fieri a Prælati Ecclesiæ absque consensu illorum, in quorum utilitatem cedunt, instar aliorum votorum, que in solius Dei honorem fiunt; tum quia cum hujusmodi vota etiam in certi pauperis, aut loci pii utilitatem emissa, fiant principaliter Deo, & in ejus honorem, obligatio ipsi acquiritur, & ipse est proprie creditor: Ecclesia vero, vel pauper tantum designantur, ut materia, circa quam is cultus est Deo exhibendus. Tum quod illi loco pio non competit jus aliquod compellendi per modum actionis, sed sola utilis ratio implorandi officium Judicis, ut compellat votentem exequi votum, ut late probat idem Sanchez lib. 4. cap. 11.

num. 17.

„ du m non sit , quoniam frequentius legem solvere , exemploque
 „ potius , quam certo personarum , rerumque delectu petentibus
 „ indulgere , nil aliud est , quam unicuique ad leges transgredien-
 „ das aditum aperire , ut ait *Concil. Trident. sess. 25. cap. 18. de re-*
 „ *form. , & ea frequentia vim legum enervat , quibus bonum con-*
 „ *servatur , ut colligitur ex l. 1. cum aliq. sequen. ff. de legib. & cap. 1.*
 „ *cum sequen. dist. 4.* Non semper tamen requiritur ad justam dispen-
 „ sationem , ut causa directe ad bonum commune referatur , sed fat
 „ est ut indirecte , ac virtualiter , prout bonum partis in bonum totius
 „ redundat , ut in specie adnotavit Sanchez *lib. 8. de Matrim.*
 „ *disp.*

num. 17. cum duobus sequen. , quoties autem hac sola actio competit
alicui , non dicitur habere jus ad rem . E nel num. 65. scribe così :
tum quia multo probabilius est , non acquiri jus etiam locis p̄is ad
promissiones , & donationes ipsis factas donec acceptent , at ipsemet
Sanchez latius docet lib. 1. de Matrim. disp. 6. a num. 2. usque ad 17. ,
e nel n. 70. scribe così : Sanchez d. cap. 41. num. 16. docet in duplici
casu posse tolli obligationem voti facti in commodum tertii , non ob-
stante illius acceptance , & jure per cum quaesito . Prior est , quan-
do talis boni communis causa concurreret , ut integrum esset Pontifi-
ci cogere privatum ad cedendum juri suo , vel illum bonis suis priva-
re , ex Angel. in Summa Verbo Papa n. 6. & ibi Sylvest. q. 13. & Sua-
rez d. c. 15. num. 7. Alter est quando Praefectus illius loci Pii cui pro-
missio facta est haberet potestatem remittendi , aut compositionem
faciendi in debitum illius &c. Hunc vero Praelatum dispensantem , seu
commutantem Tabiena ibidem ait esse Pontificem in toto orbe , &
Episcopum in sua Diocesi , cui aliquando solum id concedit S. Anto-
ninus 2. p. tit. 11. c. 1. §. ult. & Suarez d. n. 7. Sanchez vero d. num. 16.
quoties considerata quantitate rei promissa , & circumstantiis occur-
rentibus , sicut in aliis Ecclesiae debitum , id expedire judicaverit . Con-
chiude poi il Moneta questa prima conchiusione con queste parole :
Ex his vero , quae de commutatione voti , & juramenti ad commo-
dum , & utilitatem tertii diximus , idem proportionabiliter dicendum
existimo de commutatione aliarum ultimarum voluntatum , quae
ad tertii pariter utilitatem emanarunt , quod sane ut plurimum so-
let contingere , cum eadem utrobique sit ratio , atque adeo etiam ea-
dem dispositio argum. Illud ff. ad l. Aquitiam , & capitis secundi de
translat. Episcop. cum similibus , neque enim congruam inter utra-
que reperio discriminis rationem .

„ *disp. 19. num. 1., & lib. 4. Sum. cap. 45. num. 13., & Suarez de Leg.*
 „ *lib. 6. cap. 18. num. 18.* Sentitque Sanctus Thomas 1. 2. *quest. 97.*
 „ *art. 4. in corp.* ubi rationem dispensandi in præcepto assignat,
 „ si per illud majus bonum privatæ personæ impediatur, vel indu-
 „ catur malum; quare, cum idem S. Th. *d. art. 4.* quem etiam re-
 „ ferunt, ac sequuntur Abbas, &c. dicit Rectorem Universitatis fore
 „ infidelem dispensatorem, nisi propter bonum commune dispenset,
 „ intelligendus est saltem indirecte: sic etiam accipiendum est, quod
 „ Concil. Trid. *d. cap. 18.* dum ait publice expedire legis vinculum
 „ quandoque relaxare, ut plenius evenientibus casibus, & necessi-
 „ tatibus pro communi utilitate satisfiat; quod vero ad dispensatio-
 „ nem sufficiat hæc indirecta utilitas communis, quæ ex privato bo-
 „ no resultat, satis colligitur tum ex Gratiano in *§. nisi rigor. qui est*
 „ *post caput requiritis prima q. 7. sum ex cap. At si clerici §. de adul-*
 „ *teriis de judiciis, cap. 2. de clericis pugn. in duello,* & aliis plerisque
 „ juribus antiquis. E poco più sotto „ Item præter alia jura infra in
 „ posteriori parte v. *Conclus.* alleganda ex *cap. nos quidem de tes-*
 „ *tam.,* & Concil. Triden. *sess. 22. cap. 6. de reform.* ubi ad eam so-
 „ lum requiritur justa, & necessaria causa, & *sess. 25. cap. 4. & 5.*
 „ ubi solum exigitur ut prospiciatur illis Civibus, Ecclesiæ, aut pio
 „ loco, ad quorum utilitatem, & commodum facta fuerat dispositio,
 „ & ultima voluntas emanaverat, nulla inibi communis boni, vel
 „ utilitatis facta mentione, quod si voluisset legis aut canonis con-
 „ ditor, faciliter expressisset argum. *cap. 2. de translat. Episcop. cap.*
 „ *ad audien. de decim.*

E dopo alcune parole aggiunge „ Tum denique ex communi præxi
 „ quæ habet, ut dispensationes directæ ad privatam utilitatem con-
 „ cedantur: & in specie commutationum ultimarum voluntatum
 „ eas fere omnes pro Universitatum, aut singularium personarum
 „ privata utilitate concedi passim videmus; & colligere partim li-
 „ cet ex varijs earum formulis, quas supra *cap. 2. q. 3.* inferendas cy-
 „ ravimus; quando igitur Covar. *lib. 3. var. resal. cap. 6.* & plerique
 „ DD. in *l. Legat. ff. de administrat. rer. ad Civit. pertinen. q. cap. nos*
 „ *quidem;* & *cap. tua nobis de testam.,* & *Clem. quia contingit de re-*
 „ *ligios. dom.,* aut alibi asserunt, commutationes ultimarum volun-
 „ tatum fieri ex causa concernente utilitatem Reipublicæ, seu com-
 „ mune bonum, vel ita intelligendi sunt, ut velint hanc esse cau-
 „ sam sufficientem, non autem necessariam, vel eam in certis ca-

„ sibus, ut cum dispositio mutanda continet bonum commune, non
 „ autem in omnibus requiri, vel de ea mutatione ultimarum vo-
 „ luntatum, quæ in simplici derogatione qualitatum, seu alia si-
 „ mili dispensatione consistit, non autem de ea per quam aliud in
 „ locum dispositi subrogatur; vel denique solum intendunt debere
 „ saltem indirecte, & aliquo modo publicam, & communem utili-
 „ tatem continere, sive quia bonum partis redundet in bonum to-
 „ tius, sive quia alias commune bonum aliquo modo contineant,
 „ & habeant adjunctum, Conchiude poi il Moneta questa con-
 „ clusione nel *num. 80.* con queste parole „ Jam vero cum de quali-
 „ tatibus causarum commutationis ultim. volunt dixerimus, videamus
 „ nunc quænam in specie sint hujusmodi causa, & prius illud
 „ ad quot, & quæ capita, seu genera ea reduci possint, quod præxi-
 „ ma conclusione probabimus.

Si va poi spiegando in varie conclusioni, delle quali noi addurremo
 i capi, o le asserzioni, e qualche cosa noteremo più rimarche-
 vole, o al nostro caso più confacente. Nel *num.* adunque 81.
 stabilisce questa conclusione „ Causæ omnes commut. ultimarum
 „ voluntatum ad tria, vel etiam duo summa capita, seu genera re-
 „ vocari possunt, nimirum necessitatis, & evidentis utilitatis, „ E
 „ nel *num. 85. in fine* scrive queste parole „ Illud hic non omitta-
 „ mus quod ad hæc sufficientiam causarum commutationis ultima-
 „ rum voluntatum, hoc est necessitatis, & evidentis utilitatis spe-
 „ ciat præter Canonistas in *cap. nos quidem*, & *cap. tunc nobis de te-*
 „ *stamen.*, & *Clem. quia contingit de religiof. dom.*, Covarr. *lib. 35*
 „ *var. resol. cap. 6. præsertim num. 7.*, Legitas in *l. legatum ff. de usu*
 „ *& usufructu legato*, & *l. 1. & l. legata ff. de administrat. rerum ad*
 „ *Civit. pertin.* id admittunt in specie Lambert. in *tract. de jure pa-*
 „ *tronat. lib. 3. q. 6. princip. ord. 1. num. 6. maxime in fine*, Declus,
 „ quem ipse ibi refert *conf. 121. colum. 2. ad fin.*

Ne numeri poi suffequenti va diciferando con ispezialità queste
 cause di necessità, e di evidente utilità, e nel *num. 86.* stabilisce
 questa quarta conclusione „ Necessitas per se sola est justa cau-
 „ sa, & sufficiens commut. ult. volunt. satis id colligitur ex Concil.
 „ *Trid. sess. 22. cap. 6. de reformat. ibi* in commut. ultim. volunt., quæ
 „ non nisi ex justa, & necessaria causa fieri debent, & licet hæc
 „ verba alicui fortasse indicare possint, non sufficere necessitatem in
 „ causa, sed & requiri ejus justitiam, tamen ad summum ex his
 con-

33 concluditur causam hunc necessariam non debere esse iniustam :
 33 Immo potius colligitur præter necessitatem alias quoque causas
 33 sufficere ad ultimarum voluntatum commutationem , prout eas
 33 ponderabimus conclusione sequenti *circa finem* . „ E perche in
 questa conclusione egli parla della causa necessaria, una delle suffi-
 cienti per la commutazione delle volonta de' Pii disponenti, per-
 ciò nel n.92. a cui ci rimette l'Avversario, stabilisce quel che egli
 medesimo c'insinua . Ma a noi ci conviene riferire le parole del
 Moneta nel n.91. & 92. „ Ad eandem necessitatis causam per-
 tinet, quoties dubia redditur dispositionis obligatio, ut in voti
 33 dispositione late comprobatur Sanchez, &c. Præcipue vero quan-
 33 do dubium fuerit an eadem materia dispositionis facta sit mala,
 33 inutilis, aut impediens majus bonum, prout in voto pluribus do-
 33 cet Suarez, &c. Admonentes id procedere in dubio; quoniam
 33 cum res clara est, materiam factam esse malam, inutilem, aut
 33 majoris boni impeditivam, tunc non est opus dispensatione, aut
 33 commutatione; quod utrumque colligitur in materia commuta-
 33 tionis ultimarum voluntatum ex iis, quæ nos adduximus cap. 4.
 33 quest. 3. concl. 1. circa med., & concl. 2. ad finem qu. 4. concl. 1. fere
 33 per totam, & concl. 2. ad finem qu. 5. concl. 1. passim, & concl. 2. cir-
 33 ca med. ac tandem qu. 6. concl. 2. circa initium & finem, ex quibus
 33 tamen locis juncto eo, quod adduximus cap. 3. qu. 1. in fine, & qu. 4.
 33 post medium, nec non eodem cap. 4. qu. 5. concl. 1. in fine, & qu. 6.
 33 concl. 2. circa medium, & ad finem, satis constat vel debere, vel
 33 posse saltem commutari ultimam voluntatem, cum dispositio,
 33 quæ licita erat, vel possibilis tempore dispositionis, vel talis exi-
 33 stimabatur probabiliter a disponente, facta deinde, aut cognita
 33 est illicita vel inutilis, quoniam ea commutatio fiet ex quadam ta-
 33 cita ipsius disponentis voluntate, qui omnino aliquid agere, aut
 33 disponere voluit; secus vero ubi sciens, vel scire debens nulliter
 33 disposuit, Sicchè secondo il Moneta in questo luogo anche vo-
 33 lendoti ridurre al caso di essere inutile, illicita, o impossibile la
 disposizione, la quale non era tale sul principio, non solamente
 ciò si dee intendere, quando sanchiare l'impossibilità, o l'inu-
 tilità, o illecitezza della disposizione, che sul principio non era ta-
 le; ma altresì quando tali condizioni siano dubbie, ed avvi moti
 vo di dubitare dall'una, e dall'altra parte .

Or chi non vede quanto sia limitata la dottrina del Moneta in quel
 mo.

luogo, dove tra le altre stabilite, o pur tratta una delle cause
 bastevoli per commutarsi la volontà de' Pii disponenti, quella
 dottrina, che l'Avversario assenta per illimitata assoluta, e ge-
 nerale, dicendo nel mentovato foglio 122., Pier Moneta fondò
 „ che la disposizione del Fondatore lecita, e possibile ad eseguirsi
 „ nel suo principio, resa poi col correr degli anni illecita, ed inese-
 „ guibile possa commutarsi „ si dimenticò forse il nostro Avversa-
 rio di spiegare il modo, e di apporre tutte le condizioni richieste
 dal Moneta per lo detto effetto; poichè questi all'illecitezza, ed
 impossibilità aggiunge l'inutilità, e non dice solo quando sia fat-
 ta impossibile, o illecita la disposizione, ma altresì, se sia conosciu-
 ta per tale, cioè stimata probabilmente tale, secondo il contesto
 delle sue parole „ Facta deinde (dice egli) aut cognita est illicita,
 vel inutilis „ Or questa dottrina del Moneta riguardata secondo
 questi termini da noi ponderati, e da lui espressi, non solo non
 nuoce, ma molto giova alla causa de' Padri di S. Martino, come
 noi fra breve dimostreremo.

E molto più giova quello, che il Moneta scrive nel medesimo luo-
 go al num. 93. dicendo così „ Ex parte quoque ipsius, qui exe-
 „ qui deberet ultimam voluntatem, magna difficultas in exequen-
 „ do, quia re crepta, tali personæ res ipsa seu materia disposita
 „ valde difficilis sit ad exequendum, est causa sufficiens commu-
 „ tationis, sive ea difficultas extiterit tempore dispositionis, si-
 „ ve postea supervenerit, prout in dispensatione voti tradunt
 „ Suarez, &c. Quoniam res morales magis sunt in individuo
 „ consideranda, attentis particularibus circumstantiis (atque adeo
 „ etiam personarum quam in Universali ex sola rerum conditione.
 Si ricordi l'Avversario, che la Regina Giovanna lasciò effecutore
 della sua volontà il Priore, e Monistero di S. Martino; ed abbia
 la bontà di riflettere, che nel tempo, che fu spedita la Bolla
 del Pontefice Niccolò V., che forse fu l'anno dell'Incarnazion
 del Signore 1448. o a questo tempo per le grandi turbolenze
 sofferte allora in questo Regno dee senz'altro presumersi, che di-
 minuite fossero le rendite dalla Regina Giovanna donate alla
 Chiesa di S. Corona Spina, e suo Speciale, e per conseguenza il
 Monistero avea tutta la difficoltà di adempire l'opere da quella
 ingiunte; ed inoltre consideri l'affezione ch' Ella avea a' detti PP.
 di S. Martino, il di cui Monistero fu cominciato da Carlo Duca di
 Ca-

Calabria suo Padre, e ridotto al fine da essa Regina Giovanna, come ci assicurano i nostri Storici Napoletani (1) dee perciò fermamente presumere tutta la buona volontà di lei per rilevare i PP. da' pesi, che sosteneano, e dar loro agio, e comodità da potersi mantenere in Napoli, dove la divozion di suo Padre gli avea trasferiti sicchè dee presumersi ch'ella di buon grado avrebbe consentito all'incorporazion de' beni donati alla Chiesa di S. Corona-Spina, e suo Spedale al detto Monistero di S. Martino, ancorche il Sommo Pontefice Niccolò V. per supplire le mancanze delle rendite di detto Monistero gliel'avesse incorporati senza altro peso, ma solo per sostenimento del Monistero, che altrimenti non avesse avuto modo da sostenersi. Il che però non dee stimarsi vero, poiche dalla Bolla medesima di S. Pio V. si scorge, che i PP. per obbligo loro ingiunto da detto Niccolò V. costumavano già far le limosine, ch'egli di nuovo impone; e qui avvertiamo per avanzo che nel 1448. risiede in Napoli Alfonso I. d' Aragona, che morì a' 27. Giugno del 1458., (2) ed avea cominciato a regnare almeno nel 1442. come adottato dalla Regina Giovanni II. (3)

Aggiunge il Moneta nell'addotto luogo al n. 97. queste altre parole considerabili, „ Ex parte denique causæ extrinsecæ pertinentis ad
 „ bonum commune, vel privatam disponentis, seu ejus qui exequi
 „ deberet ipsam dispositionem, & ultimam voluntatem, necessitas
 „ hujusmodi continens bonum commune est sufficiens causa ad cõ-
 „ mutandam ultimam voluntatem (intende il bene comune nel mo-
 „ do sopra spiegato, cioè il bene privato, che ridonda nel bene comune, altrimenti sarebbe contrario a se stesso in questo medesimo luogo fra poche parole), „ quod suaderi potest tum ex eo quod de hac
 „ necessitate quo ad dispensandũ in voto id ipsũ tradit Suarez. Adduce poi molte ragioni in comprouva del suo detto, le quali ci asteniamo di qui trascrivere, ma si pòno leggere nel medesimo Autore. Nel num. poi 107. stabilisce la quinta, ed ultima conclusione così concepita: „ Evidens utilitas publica, & aliquando etiam privata est
 „ causa sufficiens commutationis ultimarum voluntatum. Pruova, e spiega questa sua conclusione con molte ragioni, ed esempj presi

(1) *Cesare d'Engenio Napoli Sacra fol. 585. Edit. Nap. 1624.*

(2) *Summ. lib. 5. Ist. di Nap. tom. 3. fol. 221. Edit. Neap. 1675.*

(3) *Idem tom. 2. l. 4. fol. 651.*

da' Sacri Canonì, ed altresì dalle leggi Imperiali; E nel num. 107. poco dopo la metà (1) arreca varie ragioni, leggi, ed autorità di gravissimi Scrittori per confermar la seconda parte della sua Conclusione, e spiega la mente del Covarruvias nel luogo altre volte citato del lib. 3. *variar. resol.* addimostrando, come dee intenderfi ciò che egli giudica necessario per le commutazioni delle clausole e leggi dell'ultime volontà, che vuol dover averfi riguardo al bene comune, ed addita, che'l Covarruvias intende per lo ben comune il non farsi cosa, che al ben comune ripugni, o pure che tal sia il comodo privato, che ridondi in bene del comune, come dalle sue parole nel margine descritte ben si può scorgere. E

poi

(1) *Moneta de comm. ult. volunt. c. 6. n. 107. Inde non mediocriter confirmatur. hæc posterior conclusionis pars, qua asserimus privatam utilitatem aliquando fore sufficientem causam commutationis ultimarum voluntatum; qua etiam satis confirmari potest ex l. 3. §. si plusquam jussus ff. de statu lib. l. cum testamento ff. de V. S. & melius ex l. si quis mihi bona §. sed si mandavit ff. de acquir. vel amit. hæredit. ubi jussus adire ex parte vel ex testamento potest adire ex asse & ab intestato, quoniam ibi Jurisconsultus non fecit deteriorem conditionem patris, nec non ex eo quod docet Peregr. tract. de fideicom. art. 52. n. 128. posse Principem supremum ex causa privati commodi aliquando rem uni auferre, & dare alteri, pretio, seu æstimatione possessori retributa per tex. in l. si quis sepulchram ff. de Religios. & sump. Fune. & in bonis majoratus, qui est species quædam fideicommissi post alios tradunt Molin. sen. lib. 4. de Hispan. primog. c. 4. ferè per tot. & Molina. jun. de just. & jure tract. 2. dis. 648. n. 4. ubi id declarant. Quibus stantibus huic assertioni non oherit, quod tradit Covarr. d. lib. 3. var. res. cap. 6. n. 7. vers. sexto hæc sententiam. Quod si etiam Princeps testamenti privati leges, & clausulas mutare velit, non poterit. id alioquin agere, quam si id fiat causa publicæ, non private utilitatis secundum Decium cons. 357. n. 5. cons. 403. n. 14. cons. 519. num. 5. cons. 557. n. iterum 5. ex Bar. in proem. ff. & in l. ultima col. 1. c. contra jus vel utilitatem publicam, Abbate & aliis in e. qua in Eccl. de constit. id enim accipiendum erit cum hujusmodi mutatio fit contra jus, vel utilitatem publicam, aut cum ea privata utilitas nullo modo redundat in bonum publicum juxta ea que adduximus supra concl. 2. circa initium, præcipue ex traditis per Suarez, &c.*

poi passa a spiegare la determinazione del Concilio Tridentino *sess. 22. cap. 6.* e perche le sue parole son di gravissimo peso, fa d'uopo riferirle intere: tanto più, che'l nostro Avversario vuole, che si creda, che il Moneta spieghi giusta il suo intento le parole del Concilio, cioè ch'egli voglia, attente le parole del Concilio, richiedersi una causa necessaria, qual sarebbe l'essersi renduta, o illecita, o impossibile l'opera ordinata nella disposizione, che commutar si dee. Scrive adunque così „ Non obstat quoque eadem assertioni Concil. Trident. *sess. 22. c. 6. de reform.* dum expressis verbis habet commutationes ultimarum voluntatum non nisi ex justa, & necessaria causa fieri debere; quasi velit utrumque copulative requiri ad causam hujusmodi commutationum, quod nimirum sit necessaria & justa; Nam si hæc expositio illorum verborum vera esset, sequeretur neque etiam publicam utilitatem fore sufficientem causam hujusmodi commutationum, cujus tamen contrarium in priori parte hujus conclusionis docuimus, & communis praxis docet. Vel igitur illa expositio adhibenda prædictis verbis est, quam initio præcedentis conclusionis indicavimus, ut cum sit commutatio ex causa necessaria, illa necessitas justa, hoc est non injusta esse debeat, vel potius illa ut causa commutationis non solum possit esse necessaria, sed & quævis alia justa, hoc est probabilis, seu rationabilis, sicut justus titulus, & justam causam præscribendi tribuens dicitur is, qui licet non sit validus, probabilis tamen, & aliqualis est, seu aliqua rationabili causa nitiatur in *cap. si diligenti de præscript.* & *cap. 1. eodem tit. in 6. cum utrobique notatis per Gloss. & Doctores.* Quod autem probabilis, & rationabilis causa sit privata utilitas, quæ aliquo modo in publicum redundat, satis constat, ex prædictis. Confirmatur autem hæc expositio, seu intellectus illorum verborum, quoniam cum copula, *Et*, regulariter ponatur inter diversa *cap. querelam de simonia*, & Glossa, ac Doctores ibi, atque alibi sæpe, dum ibi collocatur inter causam justam, ac necessariam, apposita censèbitur gratia multiplicandi, ac numerandi, diversas causas hujusmodi commutationum, atque adeo ut causa necessariæ utilis quoque adjiceretur. Vegga il nostro Avversario quanto è lungi il Moneta dall'opinione, che gli attribuisce, che richiegga causa non solamente giusta, ma altresì necessaria, e vegga parimente, che il Moneta è lontano dal fondare, che per venirsi alla commutazione fa d'uopo, che l'ope-

ia disposta rendasi o illecita, o impossibile: poiche apertamente insegna bastar la causa giusta, e talor non solamente l'utilità pubblica, ma ben anche la privata.

Inoltre si compiaccia egli il nostro Avversario riflettere alle parole del Moneta nella fine di quella seconda quistione, per così scorgere quanto il Moneta è di parere diverso da quello, ch'egli vuol attribuirgli, „ Jam igitur (così scrive) finis sit huic secundæ quæ-
 „ stioni, & ad sequentem transeamus: si duo non prætermiserimus
 „ ad ea omnia, quæ hucusque de causis commutationum ultimarum
 „ voluntatum diximus maxime pertinentia. Alterum est quod in
 „ dubio iusta causa censëbitur quoad impetrantem commutatio-
 „ nem, si ea vere exponatur habenti facultatem commutandi, & ab
 „ eo approbetur, prout de dispensatione post S. Thom. 2. 2. qu. 88.
 „ art. 12. ad 2. S. Antoninus 2. p. tit. 11. cap. 2. §. 9. num. 3. & alios tra-
 „ dit Sanchez lib. 4. sue summæ c. 44. num. 6. Et quoad ipsum supe-
 „ riorē, quod in dubio an causa sit sufficiens, possit commu-
 „ tare, suadetur ex eo quod pariter in dispensatione post alios pro-
 „ bat idem Sanchez d. lib. 4. cap. 45. num. 10. &c. Alterum est
 „ quod ubi aliqua causa per se sola ad commutationem ejusmodi
 „ non sufficiat, cum aliqua alia, aut aliis conjuncta forte suffi-
 „ ciet; nam quæ non prosunt singula, juncta juvant, quæ regula
 „ probatur, ex l. rationes l. Instrumenta l. non epistolis, & l. nonnul-
 „ lis C. de probat. & allegatur a Glos. in l. 2. v. legitimis ff. de excess-
 „ tut. : & in materia dispensationis in impedimentis matrimonii di-
 „ rimentibus a Sanchez d. disp. 19. n. 34. post Galleum de cogn. spir.
 „ cap. 22. num. 18. ac dispensationis in lege a Suarez dict. tractat. de
 „ legib. lib. 6. cap. 18. num. 16. in fine. sicut etiam sæpe probationes
 „ imperfectæ junguntur ad unam perfectam constituendam, &
 „ complendam, ut pluribus relatis tradit Antonius Gabriel comm.
 „ concl. lib. 1. tit. de probat. concl. 1. num. 1. Atque hac in re certa re-
 „ gula est, in assignanda causa sufficienti commutationis ultimarum
 „ voluntatum, standum esse prudentis arbitrio, ut sup. hac ipsa qu.
 „ concl. 2. in fin. satis demonstravimus, E qui ci convenga esclamare
 „ O Dio buono? Basta il prudente arbitrio di uom costumato, e di
 „ fenno per determinar la giusta causa sufficiente a commutar la vo-
 „ lontà de' pii disponenti; E non basta all'Avversario il giudizio di
 „ un Pontefice così Santo, qual fu S. Pio V. renduto da lui con certa
 „ scienza, e previa cognizion di causa, dopo molte discussioni fatte-
 „ né

ne anche a tempo del precedente Pontefice Pio IV., e renduto presso che in faccia al Conc. di Trento, che avea fatta così santa determinazione sù questa materia delle commutazioni delle volontà, da che la Bolla del suddetto Pontefice fu promulgata poco più di due anni dopo la fine del Concilio, che fu a' 4. Dicemb. 1563. Adducè l'Avversario nel medesimo foglio l'autorità del Covarruvias nel *cap. tua nobis num. 7. in fine de testam.* ma questo è stato da noi già altrove ponderato, ed abbiamo addotto altro luogo di Covarruvias (1), dove parla più ampiamente della Podestà del Pontefice in commutare le pie volontà de' fedeli, ed abbiamo altresì arrecata la dottrina del Moneta (2), che spiega, come dee intendersi la di lui dottrina in quel luogo, che sembra troppo ampia a riguardo del Sommo Pontefice; e lo stesso Moneta nelle dottrine testè trascritte asserisce, o pure spiega, come dee intendersi ciocchè Covarruvias scrive nel detto luogo *vers. sexto hanc sententiam*, che per mutarsi dal Principe le condizioni del testamento privato, vi bisogni causa di pubblica, non privata utilità, la qual condizione però il Covarruvias nõ la richiede nelle cõmutazioni, che fa il Sommo Pontefice. Noi ne abbiamo già trascritte le parole, e stimiamo inutile di più ripeterle: Pieghiamo bensì chiunque abbia da leggere questa nostra scrittura, di averle sempre presenti, per conoscere quanto sia diversa la sentenza, ed il concetto, che ha questo Autore onor della Spagna, della Podestà del Sommo Pontefice Romano, da quello che vuol attribuirgli il nostro Avversario. Trattano altresì questa medesima quistione altri Autori, e fra gli altri il Cardinal de Lugo, il quale nel luogo designato (3) forma la quistione se il Sommo Pontefice possa commutar l'ultima volontà, ancor quando si può specificamente adempire? Ed avendo riferite due sentenze: la prima, che possa il Pontefice far la detta commutazio-

Y 2

ne

(1) *Covar. lib. 3. variar. resol. cap. 6. n. 7. vers. sic juris consult.*(2) *Moneta d. cap. 6. q. 1. n. 41. Et cap. 7. q. 2. concl. 1. n. 96. Et 97.*(3) *De Lugo de just. Et jur. to. 2. disp. 24. sect. 8. n. 312. vers. Prima etiam: Prima etiam sententia falsitas ostenditur ex dictis, quia Papa, vel Supremus Princeps non potest, nisi quando id necessarium est ad bonum commune, disponere de bonis subditorum contra Domini voluntatem; cum ergo testator Dominus sit suorum honorum, Et disponat ex dominio, quod habet de rebus suis ad talem usum, non potest*

ne ancor senza causa, e la seconda, che distingue tra la potestà assoluta, ed ordinaria, dopo aver riferita la seconda, ributta ancor la prima, ma afferisce chiaramente, ch'egli il Pontefice possa commutare le disposizioni de' fedeli, quando giusta causa vi concorra; sì ch'egli giudichi convenire al buon governo della Chiesa il commutarle .

Ci asteniamo di addurre altri Autori, che la medesima cosa insegnano, bastandoci li già addotti, li quali trattano la materia con accuratezza, e come suol dirsi *ex professo*, specialmente il Covarruvias, il Barbosa, il Sanchez, e Pier Moneta, che sono gli Scrittori dall'Avversario medesimo citati, e sulle loro dottrine egli ha fondato la sua opinione, che giusta, e necessaria causa richiegga alle commutazioni delle pie volontà de' fedeli disponenti, e quelle poi applicando al caso, si persuade aver chiaramente dimostrato per la deficienza di giusta, e necessaria causa essere insufficiente, nulla, e di niun valore la Bolla del Glorioso S. Pio V. Si dilata poscia in addimostrire, com'egli pensa, che puossi ben contro venire a' decreti del Papa, ed alle sue Bolle, qualor siano queste contrarie alla ragione, ed alle regole Canoniche, e che ad altrui pregiudizio portano. Noi però pria di rispondere alle di lui obbjezioni, ed a ciò che dice intorno alla resistenza, che dee farsi al Pontefice quand'egli decide *clavè errante*, siam in obbligo di brevemente additare, come le dottrine finora descritte si adattano puntualissimamente alla Bolla Sagrosanta del glorioso Pontefice Santo Pio V.

E da

test Pontifex, nisi causa iusta subsit hanc dispositionem infirmare, & disponere de eisdem bonis ad alium usum, & ita fere aperte declaratur in eodem Trid. sess. 22. cap. 6. de reform. quod Papa non nisi ex iusta causa has commutationes possit concedere. Alioquin etiam alios contractus factos cum Ecclesia posset Pontifex pro libito alterare, & contra voluntatem contrahentium de rebus illis disponere, ut si quis donet Ecclesie sub tali onere, posset Pontifex pro libito onus illud auferre, etiam vivente donatore, & ita voluntates donatorum fraudare, quod absurdissimum esset; non est ergo tanta potestas Pontifici sine causa tribuenda, sed solum quando adest causa, quia dominium altum, quod Princeps habet in bona subditorum est, ut ex iusta causa possit circa bona defunctorum, id quod ad rectam Ecclesie gubernationem necessarium, vel utile judicaverit.

E dapprima dee considerar l'Avversario, che la Bolla non dispensa affatto la disposizione della Regina Giovanna I., ma commuta in altre opere pie, ciocche la medesima Regina avea donato per lo Spedale, come chiaramente dalle parole della Bolla, che espressamente lo dicono, si deduce. Sicche le stesse robe, che pria stavano soggette per erogarsi in beneficio degl'infermi, e de' poveri, stanno oggi soggette all'opera pia, in cui le commuta il Sommo Pontefice. Or già abbiamo veduto per confession di tutti i più celebri Autori, che alla commutazione non vi si richiegga tanta causa, quanta si richiederebbe alla total dispensa. E quando la commutazione sia in uguale, il Sanchez cogli Autori da lui citati, ed altri menzionati dal Moneta, non han punto dubitato di dire, che ogni causa sia bastevole. Che questa commutazione dell'opere ingiunte dalla Regina Giovanna sia fatta in opera uguale, non ci lascia dubitare la medesima Bolla, la quale espressamente lo dice con queste parole (1): *Ita tamen quod prefati Prior, & Conventus loco predicta Hospitalitatis, elemosynas pauperibus ad domum, seu Monasterium huiusmodi confluentibus, prout hactenus consueverunt, & eos fecisse nobis constat, facere teneantur. Super quo eorumdem Prioris, & Conventus conscientias oneramus.* Queste parole *super quo eorumdem Prioris, &c.* dinotano l'espressa intenzion del Pontefice, che la limosina da farsi a' poveri sia corrispondente alle rendite, che al detto Spedale spettavano, e perciò dice gravarne la coscienza del Convento, e del Priore *pro tempore.*

Qui potrebbe dir l'Avversario: E se le limosine, che in tutto un anno si facciano alla porta di S. Martino, non siano sufficienti ad esauirire le rendite allo Spedale concedute, che dee farsi del resto, che in qualsivoglia anno superasse? Appunto quello, che la Regina Giovanna nella sua concessione prescritto avea, mutata solamente la materia: Ella avea prescritto, che di quelle rendite sopravanzanti se ne riparasse lo Spedale, se ne facessero nuove rendite per avanzamento della medesima opera, ornamenti per la Chiesa, o altro bisognevole. Or questo medesimo debbono fare i Padri non già a beneficio dello Spedale, ma a beneficio della detta Chiesa di Santa Corona Spina, che ancor si sostiene, e con molto decoro, ed.

(1) *Bulla S. Pii V. qua incipit Romanus Pontifex sub die 20^o Februarii anno Incarnationis 1565. num. 8.*

ed a beneficio delle medesime limosine ; acciocche aumentandosi le rendite , possano altresì aumentarfi le limosine , le quali in Napoli fa d'uopo continuamente accrescersi per lo concorso de' Poveri , che da tutto il Regno , ed anche da altri luoghi esteri concorrono . Ed in questo entra la commutazion del Pontefice , il quale come Sommo Preside della Chiesa Cattolica concorrendovi giusta causa , può le rendite ad un opera pia destinata , deputarle in un'altra opera pia , e commetterne la cura a' Religiosi , che abbian fama di osservanti , e pii , quai sono certamente i Padri di S. Martino . A quali i Sommi Pontefici S. Pio V. e Niccolò V. commiserò questa cura , come coloro , a quali avea avuto riguardo la Regina Giovanna I.

Ma concediam pure all'Avversario , e presumiamo per pura ipotesi che il Pontefice Niccolò V. anzi altresì il Pontefice S. Pio V. avessero incorporati i detti beni al detto Monistero senza imporli il peso delle limosine , ma solamente per dar giusto sostenimento al Monistero manchevole forse di giuste rendite per lo suo sostentamento (il che non è vero , come abbiain altre volte ponderato) farebbe forse ingiusta , e men ragionevole l'incorporazione ? niente meno . Opera pia è sostener l'Ospedale : opera pia è il mantener il Monistero . Ragion di ben commune concorre nel primo ; Ragion di ben commune concorre nel secondo : poiche chi vuol negare , che molto conferisca al ben comune il sostenersi una Religione così Venerabile ; e da tutti i Monarchi , e Pontefici l'avuta sempre il pregio stimata la più stretta , e la più rigida di tutte . Sicche quando mai presumer si volesse , che da questa commutazione , o incorporazione fatta al Convento di S. Martino ridondasse beneficio al privato comodo del detto Monistero , pure nondimeno questa privata utilità ridonderebbe in utile comune ; nel qual caso già abbiain veduto per confession di Autori celebri , che ben possa farsi la commutazion dal Sommo Pontefice . Or quanto maggiormente creder si dee giusta , e ragionevole la commutazione , ed incorporazione fatta da' mentovati Sommi Pontefici , mentre da essa niun privato comodo ne ridonda a beneficio del Monistero , ma tutto va a favore de' Poveri per le limosine ingiunte da' Sommi Pontefici .

Concedasi per tanto all'Avversario , che la commutazione debba farsi , quando verisimilmente si può giudicare , che l'avrebbe a grado colui , che disposto avea a beneficio dell' opera commutanda . Imperocchè chi non vede concorrervi questa verisimiglianza ,

22, ancorchè supponeffimo l'incorporazione , e commutazione fatta a beneficio solo del Monistero di S. Martino ? La Regina Giovanna nutrive una somma affezione a questa Religione , ella profeguiti ciocche il di lei Padre per divozione della medesima cominciato avea : la volle privilegiata nel reggere lo Spedale , e la Chiesa di Santa Corona Spina : ottenendone dal Sommo Pontefice spezial , e distinto diploma . Ciò supposto , se mai Niccolò V. avesse fatta l'incorporazione suddetta al detto Monistero di San Martino solamente per sostenere il Monistero , che forse mancava di rendite in quel tempo ; e fosse stata viva la Regina Giovanna , e le si fosse rappresentato , che una delle due opere avea a dismettersi , o lo Spedale da lei ordinato , o il Monistero da lei condotto a fine , da lei dotato , da lei amato , a cui ella avea sottoposto , e lo Spedale , e la Chiesa di Santa Corona Spina , che avrebbe detto ella ? Può mai immaginarsi Uom ch'abbia senno , ch'ella fosse contentata , che si dismettesse il Monistero , e si mantenesse lo Spedale , o pure il contrario ? e quanto più cresce questo argomento colla considerazione , che la commutazione , ed incorporazione tutta ridonda a beneficio de' Poveri , i quali dalla sua carità furono cotanto considerati nella concession de' beni donati alla detta Chiesa di Santa Corona Spina . E come può mai crederfi , che la Regina Giovanna non avesse gradita una tal commutazione così profittevole per li poveri , e senza altro utile per li Padri , se non che del merito di essercitare l'opera della pietà in dispensare le limosine , e forrogare talora le proprie rendite per soddisfare al bisogno di molti poveri , che con tale occasione colà , cioè nel Monistero di San Martino capitano . Certamente non solo l'avrebbe ella gradita , ma si farebbe ella interposta con Sommi Pontefici per ottenerla . Sicche se la incorporazione fosse ridondata in beneficio del Monistero di S. Martino ancor per le ragioni già ponderate sarebbe stata ragionevole , giusta , e verisimilmente graditissima alla Regina Giovanna . Quanto più alla medesima presumer si debba gradita mentre le rendite suddette son pure impiegate a beneficio de' Poveri , e della Chiesa di S. Corona Spina da lei fondata , e non già a beneficio del Monistero suddetto , che vive colle facultà proprie della medesima Regina , e da altri Serenissimi Rè concedutigli ; nè al comodo de' Padri , o alle loro laute cene , e comode carrozze , come l'Avversario con tanta

ta

ta energia declama nel suo scritto. Certamente il nostro Avversario ha formato un'idea del Monistero di S. Martino tutta diversa da quello, che in realtà è. Egli presume molta lautezza, e comodità ne' Padri di S. Martino forse così persuaso dalle voci d'uomini popolari, che parlano secondo le loro apprensioni, e non mai bilanciano le cose, secondo le loro circostanze, nè procurano informarsi del vero, ma si muovono delle apparenze, e talora passano per laute cene, e per banchetti imbanditi, se mai veggano in una casa trattamento quantunque mediocre, ma superiore alle loro idee; ond'è, che poi parlano con molt'ampiezza, ed ampliano le cose cō troppa esagerazione: crediamo così, perchè ci persuadiamo, ch'egli non mai abbia veduto l'osservanza de' PP. suddetti, che se ne avesse avuta vera contezza, non gli avrebbe trattati così male; Ma di questo frappoco li darem conto. Frattanto se mai volessimo concedere (il che è certamente falso, come fra breve ad evidenza ad dimostreremo) che qualche cosa ne ridondasse a beneficio del Monistero per la necessità, che n'avesse, non bastandoli le proprie facoltà, ritorna di bel nuovo l'argomento proposto da principio; cioè, che la Regina si sarebbe contentata di questa commutazione, dalla quale i Padri dovean ricevere questo beneficio necessario per lo loro sostentamento: da che non può dubitarsi, che la Regina desiderava in primo luogo il Monistero di S. Martino, per cui fondare tanto s'adoperò, e poi lo Spedale, che al medesimo Monistero sottomise. E qui ci cade in acconcio pregare il nostro Avversario di usar più ritegno in dir le cose, e non avvanzarsi cotanto in disprezzo dell'altrui fama, e riputazione. Le laute cene, ch'egli tanto ingradiisce non sono per li Padri di S. Martino; ma per gli Ospiti, che talora vanno colà per aver qualche sollievo, o vogliam dire compenso al lor continuo patire per la mancanza del cibo; oppure per diporto, co' quali essi si portano con generosa ospitalità. Essi Padri mangiano assai scarsamente, e bevono molto male, e si ammira con edificazione de' buoni, che de' vini delle loro Ville ne conservano de' migliori per gli Ospiti, ed essi usano vino di tal sorta, che certamente la delicatezza del nostro Avversario non potrebbe nemmeno gustarlo. E questa ospitalità dobbiam credere, che avessero avuto in considerazione i Sommi Pontefici così San Pio V., come Niccolò V. nella sua Bolla, quando incorporò i beni di Santa Corona Spi-

Spina , e suo Spedale al detto Monistero di S. Martino nel 1448. . Ed alle già espresse si aggiugne altra considerazione non indegna forse della riflessione della gran mente del nostro Avversario: A tempo della Regina Giovanna I. non v'erano quegli spedali, che furono fondati in appresso in Napoli , e quello della Santissima Annunciata fondato pria dell'anno 1324. (1) era così angusto al bisogno de' molti infermi, che da altri luoghi concorrevano in Napoli, che fù d'uopo impegnarvisi la liberalità della Regina Giovanna Seconda nel 1433. per dilatarlo. Non vi erano allora i celebri Spedali degl'Incurabili , fondato da Maria Francesca Longa l'anno 1521. (2), e di S. Maria la Pace fondato nel 1587. (3), e di S. Angiolo à Nido , che fu fondato l'anno 1426. o poco pria (4) . E quello della Santissima Annunciata ricevette poi quell'aumento, che à tutti è noto . Non era a quel tempo ridotta a quella forma, che si conveniva la Casa di S. Gennaro detta *extra mania* (5) per allogarvisi i poveri ancor non infermi, ma inabili alla fatica, che accadde a tempo del Vice-Regnato di D. Pietro Antonio d'Aragona, che cominciò a governar questo Regno nel mese di Aprile 1666. ; non vi era la casa detta di S. Onofrio (6) fondata l'anno 1605. in cui i poveri vecchi si ricoverano, ed altri Spedali fondati in appresso ; e perciò la Regina pensò a fare questo spedale a beneficio de i poveri , com'ella si spiega . Nel tempo però , che il Sommo Pontefice Pio V. ordinò la Bolla della commutazione vi erano tanti Spedali già eretti : Quello dell'Annunziata ampissimo : già fondato lo Spedale degl'Incurabili : ed ora vi sono tant' altri Spedali in questa Capitale, che ne resta ammirata tutta l'Europa . Ora stringiamo l'argomento . Facendosi la commutazione dal Santo Pontefice Pio V. venivano ad esser soccorsi tanti poveri colle limosine , che da' Padri si erogavano : si faceva beneficio a quel Monistero dalla Regina Giovanna tanto prediletto , ed

Z

all'

(1) *Cesure di Engenio Napoli Sacra foglio 397. & 398: edit. Napol. 1624.*

(2) *Engenio ib. fol. 185.*

(3) *Engenio fol. 142.*

(4) *Engenio fol. 260.*

(5) *Vid. Pietro Giannone Ist. Civ. di Nap. tom. iv. fol. 441.*

(6) *Engenio fol. 464.*

all'incontro non mancavano altri Spedali, e case di ricovero per gli altri poveri, e per gl'infermi. Come adunque può pensarsi, che la Regina Giovanna non avrebbe consentito a questa commutazione tanto necessaria per lo mantenimento del Monistero, tanto profittevole a' poveri, i quali altronde non potevano aver quei soccorsi, che ogni giorno, o una volta la settimana, o anche segretamente fin nelle proprie case da' medesimi Padri ricevono? quando all'incontro per gl'infermi vi sono tant'altre case, che a' lor bisogni sovvenir ben possono. E non è questa giusta, sufficiente, probabile causa di commutare la volontà de' disponenti, anche quando le opere da loro ordinate specificamente far si possono? Se ciò si nieghi fa d'uopo dar à terra tutte le dottrine de' più sensati, dotti, e pii Dottori del dritto così Canonico, come Civile, e della facoltà teologica: siccome appare dalle loro dottrine distintamente, ed interamente rapportate, e descritte.

L'Avversario si persuade aver abbastanza mandato a terra tutti questi argomenti, e dimostrata l'insufficienza della causa, o della commutazione suddetta, col dire, che ancor senza questa commutazione erano i Padri in obbligo di far limosine: al che provare ha dimostrata la sua grande erudizione, rivangando i primi principj del nascimento de' Monaci, a' quali sempre è stato ingiunto il peso di fare limosina, e che a questa condizione i fedeli lor lasciavano gli averi, e di tante ricchezze gli cumulavano, affinché avessero come in deposito il patrimonio de' poveri, e lor lo dispensassero secondo le occorrenze, e le occasioni. Quindi deduce, che niente di peso abbia accresciuto al Monistero di S. Martino il Sommo Pontefice Pio V. gravandogli di questa limosina a' poveri nella Bolla della commutazione, da che essi avevano già l'obbligo di farla.

Ma pria di dar altra risposta all'Avversario, diciamo, che egli ha tutta la ragione in dicendo, che i Monaci debbano di ciò, che supera al mantenimento del lor Convento, e del Culto Divino farne parte a' poveri: Potea egli aggiugnere alle sue ragioni il celebre Consiglio del Gran Reggente de Ponte, che è il 144. nel 2. volume fatto a favor dell'Università della Terra della Palude contra il Monistero di S. Lorenzo dell'istess'ordine Certosino costruito nella medesima Terra, il quale a tutto potere sostiene, che potea quella Università avvalersi de' remedj de' Capitoli del Regno

gno contra il detto Monistero , per lo possesso in cui stavano, di avere la limosina del pane due volte in ogni settimana , la quale poi si negava da' Padri del suddetto Monistero, e l'Università predetta ricorreva a questo Supremo Senato del Regio Consiglio, come spogliata dell'antico possesso, affine di essere restituita in quello a tenor de' Capitoli conservatorj del Regno . Ma dovea pur anche ricordarsi della risposta fatta dal celebre Giureconsulto Gio: Domenico Tassone (1), che stà annessa alla sua opera *de antefato* , in cui dimostra l'insufficienza della petizione della detta Università, e fa vedere, che questa limosina, non è dovuta per diritto stretto, che ne avesse l'Università, o perche avesse azione di esigerla dal detto Monistero ; ma per sola carità, e liberalità de' medesimi Padri. E siaci lecito rapportare le parole del medesimo Tassone poste in capo a questo suo Responso: forma egli in queste parole la Epigrafe della sua risposta: *Quando quis possit aliquem cogere ad observandum ea, quae censentur tacitè promissa per longam consuetudinem, puta dandi eleemosinas, candelas, vel alia similia: Comincia poi così: Questio hac alias accidit in saeulo in his nostris Regiis Tribunalibus, nam Venerabile Monasterium S. Laurentii, prope Padulam Ordinis Carthusiensis solebat dare eleemosynam panis Pauperibus universitatis Padula, & inde ob ingratitudinem, & malegesta per Homines ipsius Universitatis, & ejus utilem Dominum, Monasterium ipsum cessavit erogare eleemosynas solitas, & ideò per Universitatem Padula fuit intentatum (in S. C. in Banca de Carbonara) remedium Capitulum Regni, & commissa causa Domino Johanni Sanchez de Luna Viro optimo, & Equiti insigni, fuit compilatus processus, sed causa non fuit decisa, quia Universitas cognoscens fovere malam causam pro eleemosyna supplicavit Monasterium, ut videbis infra. Et quoniam Regens Johannes Franciscus de Ponte in hac causa ederat consilium 144. in 2. vol. suorum consiliorum, Ego uti Ad vocatus Monasterii praedicti, & Carthusiarum Regni, requisitus ut responderem, infrascriptam responsionem edidi, quam idem de Ponte in ejus vita vidit, & laudavit, quia materia est nova, & omnibus placuit, et ex diversis partibus responsum hoc perquiri-*

L 2

tur,

(1) Jo: Dominicus Tassonus super prag. de Antefato vers. 11. observ. 2. fol. 334. edit. Neap. 1716.

tur, et raro invenitur, merito &c. Di questo consiglio, ò sia risposta fa menzione Cesare Engenio(1) nella sua Napoli Sacra in descrivendo il Monistero di S. Martino, dove scrive così: „ Questo Celebre Monasterio fa ogni giorno molte elemosine sì pubbliche, che, come segrete: e con tale occasione non voglio lasciar di dire che se la limosina, che si suol dare da Monasterj, è necessaria, ò volontaria, e se per farla continuare si concede à Poveri il remedio delli Capitoli del Regno di Napoli, succintamente, e dottamente la disputa il Dottor Gio: Domenico Tassone principal Avvocato nella stessa Città (che trae la sua origine da Ferrara) persona di grandissima bontà, e lettere, ed Avvocato di tutte le Certose dello stesso Regno nel suo Consiglio, che la celebre Certosa di S. Lorenzo appresso la Padula della Provincia di Basilicata ha fatto stampare nell'anno 1616. in risposta del Consiglio del Reggente Gio: Francesco da Ponte nel 2. vol. num. 144., e tal consiglio è statto molto lodato, e celebrato non solo dallo stesso Reggente; ma anche da tutti i legisti „. Non scriverebbe ora così certamente l'Engenio: perchè questo consiglio del Tassone allora stimato tanto da tutti i Giureconsulti, ed anche dal medesimo Reggente Francesco de Ponte Autor della contraria opinione, al presente per nostro avviso sarà stimato dall'Avversario, non solo come irragionevole, e contra ogni diritto di legge; ma ben anche presso che empio.

Non è credibile quanto l'Avversario si scagli contro di questa Dispensa del Pane fatta alla Porta di S. Martino, e vuol farla comparire per picciola, afferendo, che pochi Poveri ivi vadano a cercar la carità, e che poca gente, e molto disperata lassù si porti per avere scarso pane, quando in ogni angolo della Città con poca fatica il truova: indi *a sufficienti partium enumeratione* forma l'argomento per addimoltrare questa scarsezza de' poveri, dicendo „ Li stropj certamente non possono andarvi, i ciechi „ molto meno, perchè non trovano la via, quando piove non va „ niuno a perdersi tra' dirupi di quell'alpestre contrada, e così nel „ caldo della State crederan tutti con noi, che nessun vi vada, e camminar voglia tre buone miglia per una salita così faticosa per „ avere che? un mezzo bajocco di pane, e di malissimo pane „ Veramente

(1) *Cesare Engenio Napoli Sacra fol. 587. edit. Nap. 1624.*

ramente scrisse con gran senno Aristotile, che non men la Dialettica, che la Rettorica somministrò arme a buono, ed a mal uso. Qui l'Autore scarica tutta la Dialettica faretra, e pone in esercizio tutta la sua grande eloquenza, e quel che è più in pochi periodi, o dir vogliamo incisi, per addimostare vera, una cosa evidentemente falsa. Noi vogliam credere, che egli o non mai, o di rado siasi portato alla Certosa di S. Martino, come quella, che gli è tanto contraria, e perciò non abbia misurata la strada, che fra mezza tutta la Città, e'l Monistero di S. Martino, ch'egli stabilisce di tre miglia di lunghezza: quando da molti luoghi di essa appena si conta un mezzo miglio, e per la medesima cagione non abbia vedute le Torme de' Poveri, che ogni dì salgono per quella, che egli chiama alpestre contrada, o sia d'Inverno, o sia di State, o piova, o nevigghi per portarsi alla porta, affin di avere quel pane, che colà si dispensa. Vi vanno ciechi condotti da chi ha occhi: vi vanno stropj appoggiati ad altri: vi vanno idropici, et tici, cagionevoli di altre infermità; e non solo questi infermi ricevono il pane; ma altresì, e sovente, i rimedj dalla celebre Spezieria di quel Monistero. Oltre a che l'Avversario misura l'altrui condotta colla propria. Egli che è comodo, che è avvezzo alle comodità, ed alle delizie, stima un grand'affanno camminar di state per quella contrada, ed una gran fatica; ma non così i Poveri stimolati dalla fame, ed avvezzi a somiglianti, e maggiori fatiche, che vanno fino al Monistero de' Padri Camaldolesi tre miglia più in là di S. Martino per ricevere una mezza pagnotta, e picciol danaro; anzi vanno fino alla Grancia de' medesimi Padri di S. Martino sita ad Orsolone, due volte la settimana per avere un mezzo bajocco per ciascheduno. La pioggia spaventerà lui, che è nobile, e delicato, ma non già que' meschini, che camminano le giornate intere sempre bagnati dalle copiose acque, che dal Cielo cascano. Sappia di più l'Avversario, che vi va gente civile, e gente nobile, e ben allo spesso, e forse ogni giorno a ricevere limosina da quel Padre Priore, e ne ritraggono talora grosse somme, chi quattro, chi tre, chi due ducati, anzi fino a dieci, e forse più, secondo la condizion della persona. Di quanto affermiamo n'è testimonio tutta Napoli; per quanto lo voglia negare l'Avversario. Senza che vi sono le limosine del pane, che dicono darsi per Cartelle due volte la settimana, e non solo di una

una Palata di pane; ma anche del vino, ed in sufficiente misura; e queste Cartelle, siccome ben lo fanno presso che tutti i Cittadini Napoletani, non sono poche; ma sono in tanto numero, che è miracolo, come si sostengono dalla Certosa di S. Martino. Or gridi pur a sua posta l'Avversario, e dica che i Reverendi Padri si contentino dire simili carote alle semplici vecchiarelle, ma non a chi il pane dalla focaccia distingue, e che la Regina Giovanna contemplò quei di condizion nobile o civile; che avrà tanti testimonj contrarj al suo detto, quanti sono quasi i Cittadini, anzi gli abitanti di Napoli: diranno costoro, per dodici Poveri, e questi non considerati come civili, o nobili, e due infermi di onesta condizione, che la Regina Giovanna volea soccorsi colle rendite dello Spedale, i Padri di S. Martino a tenor della suddetta Bolla, ed oltre a quello che ella dispone, sostenta moltitudine di Poveri nobili, e plebei, che ricorrono all'Ospitalità de' medesimi Padri per aver sollievo alle loro necessità. E non sarà questa cagione sufficiente, causa giusta della commutazion fatta dal S. Pontefice Pio V. ? In vece di dodici Poveri, se ne sorroga una moltitudine numerosissima: in vece di due nobili infermi si sorrogano tanti nobili, che continuamente colà a quel Monistero si portano per soccorrere non men che la lor povertà, la lor verecondia? E l'Avversario ha fronte di dire, *che queste son carote da dirsi a vecchiarelle?* Si persuada pure, che in Napoli vi son uomini intendenti, di senno, pratici; eruditi come lui, versati nelle antiche Istorie, e tradizioni Ecclesiastiche, e che san distinguere il fico dall'aglio, niente men che lui: e pur tanti valent'uomini, non solamente non riprovano la condotta de' Padri di S. Martino; ma la lodano, la commendano: e tutti i Poveri priegano Dio, che non abbia luogo la petizion dell'Avversario; poiche verrebbe lor meno il quotidiano sussidio. Se non che tanti Regj Ministri pieni di zelo per lo ben pubblico, e di somma avvedutezza, tanti celebri Giureconsulti, tanti Uomini di conto, che continuamente colà capitano, stanno ben intesi di queste operazioni de' Padri di S. Martino: nè alcuno di questi fin ora ha mai pensato di riprovar l'accennata Bolla di S. Pio, come ora la dilacera il nostro Avversario. Più volte in altri tempi vi è stato spirito vivace, che ha posto in tavola questo dado, l'han saputo i Regj Ministri di tutti i Tribunali di Napoli, e quelli persuasi del-

della giustizia della Bolla del detto Sommo Pontefice, non si son curati di dar orecchio alle istanze, che si faceano. Come ora può dirsi così francamente dall'Avversario, che questa Bolla è di niuna sussistenza, come fatta senza la giusta causa. Egli pensa le cose a modo suo, e stima che così abbiano a pensarle gli altri.

Egli troppo annerisce la riputazione, ed il candore de' Padri di S. Martino, ed il zelo che ha per la giustizia de' beni di fortuna, lo trasporta a trascurare la Giustizia, e la Carità, che si dee avere per l'onore, e per la fama, specialmente de' Religiosi: beni di maggior grado, e di ordine più alto, che non sono i beni di fortuna. E non è egli un trasporto intollerabile quello scrivere al foglio 145. Che se i Padri replicassero essere grandi le Carità segrete, che fanno a' poveri Uomini, e vergognose Donzelle, egli potrebbe varie cose replicare, senza il menomo discapito della ragguardevole onestà della lor vita: ma che la carità Cristiana con legge inviolabile l'obbliga a tacere? O Dio Buono? Quanto può il zelo strabocchevole, per non dir passione in un uomo anche addottrinato, e religioso? Che contraddizioni son coteste? Poter dir cose, che non discapitano l'onestà di taluno, e l'essere obbligato dalla Cristiana carità a tacere? Se non porta discapito quel che hassi a dire all'altrui stima, qual carità obbliga a tacerlo? E chi non vede, che nell'istesso punto, che dice di non discapitare, scapita, annerisce, abbatte, espone al dispregio di chi che sia la Religione Certosina, e straccia la di lei riputazione? Questa figura di reticenza, che usà l'Avversario apporta più pregiudizio alla stima de' Padri, che non l'avrebbe apportato, se egli avesse annoverate, o spiegate le scostumatezze, che a detti Padri pretende imputare. Anzi avendola allogata nel contesto medesimo di quel periodo, dove si dicono le limosine segrete a vergognose donzelle, fa un tal suono, e porge un tal senso, che noi ci vergogniamo di solo, pensarlo, non che di ponerlo in iscritto. Sappia nondimeno l'Avversario, che quest'uso di farsi limosine segrete da detti Padri non è moderno; ma antichissimo, e ben più che cent'anni sono, lo attestò l'accennato Cesare Engenio nel luogo notato, e lo attestano altri Storici Napoletani. E quantunque sia così antico questo pio uso de' Padri di S. Martino, non vi è mai stato, chi avesse

avu-

avuto l'ardire di sospettare , o di asserire ciocchè il nostro Avversario con tanta libertà scrive, senza aver riguardo ad una Religion così venerata , così amata , così desiderata nella nostra Città da' Serenissimi Principi di questo Regno, e specialmente dalla Regina Giovanna I. la di cui disposizion egli difende . Ma se egli voglia accertarsi della verità, abbia pur la pazienza di condursi, quando più gli sia in grado nel Monistero di S. Martino (se pur può far forza a se stesso, e resistere all'avversione, che ha con quei Padri, che lo respinge dall'appressarvicisi) ed ivi richiedere i libri de' conti, che i medesimi Padri conservano , ed in essi vedrà a che uso si impiegano le rendite annesse , ed incorporate al medesimo Monistero , e quante , e quai siano le limosine , che continuamente da que' Padri si dispensano . Ciò sia detto di passaggio , e per porre in chiaro l'innocenza de' Padri , e la giustizia della Bolla di S. Pio V.

Ma per rispondere più acconciamente all'Avversario , diciamo , che queste limosine dovute da' Monaci certamente debbono esser compensate colle loro facultà; ond'è che essi tanto più , o meno di limosine saranno obbligati a dare , quanto più o meno abbiano di facultà . Quindi è , che se i Monaci secondo le loro facultà che hanno , sono obbligati per cagion di esemplo a far ducati cento di limosina, accrescendosi loro maggiori facultà, a maggior somma di limosina faran tenuti ; che però il Sommo Pontefice S. Pio V. avendo per rata l'unione de' beni spettanti alla Chiesa di Santa Corona Spina fatta già da Niccolò V. , e di nuovo facendola, obbligò i Padri di San Martino, a far limosina di questi beni al lor Monistero incorporati , incaricando la coscienza de' Superiori *pro tempore* , e del Convento suddetto a far le mentovate distribuzioni di limosina. Sicchè se i Padri attente le facultà proprie del lor Monistero , dovevano a titolo di carità , non già di giustizia commutativa (non essendovi titolo , o contratto , o disposizion chiara de' Fondatori , che gli obbligasse a titolo di Giustizia a far la limosina) supposta poi l'annessione , o unione , che dir vogliamo , o pure incorporazione de' beni più volte mentovati, son obbligati per giustizia a far la limosina suddetta a proporzione delle rendite incorporate , de' tratte le spese necessarie , ed i pesi imposti . Dichiarata in cotal guisa la cosa, può ben accorgersi l'Avversario del suo paralogismo , ed uscir dal-

dall'equivoco, da cui sta oppressa la sua mente, e siccome egli insinua a' Padri di S. Martino, ch'escano dagli equivoci, in cui stanno involuppati, così parimente i Padri di S. Martino coll'umiltà religiosa, che professano, riverentemente priegano l'Avversario ad uscir anche esso dagli equivoci. Sono sì i Monaci obbligati a far limosina, e per titolo di carità, e per così aderire alle pie intenzioni de' Fondatori, e Benefattori, i quali verisimilmente dee stimarsi ch'abbiano voluto, che de' loro beni consecrati a Dio, se ne facesse parte ad onor della pietà a' poveri, e per giustizia altresì qualora i fondatori a quest'opera obbligati gli avessero; ma quanto più hanno di facoltà, tanto più saran tenuti, come son tenuti i Padri di S. Martino a far più limosine, e per titolo di giustizia, attenta la Bolla del Santo Pontefice, che commuta la volontà della Regina Giovanna.

O dice l'Avversario! I Canonisti, i Teologi, gli antichi Padri dicono esser rattori, usurpatori, ladroni quegli Ecclesiastici, che delle rendite Ecclesiastiche si servono ad altri usi, e non erogano le limosine a' poveri. Così è, noi non lo neghiamo, anzi sosteniamo con tutto vigore, e di vero spirito, che gli Ecclesiastici delle rendite Ecclesiastiche sono dispensatori, e che debbono dispensarle in usi pii, e non profani; Ma uso pio è la sustentazione degli Ecclesiastici, che servono alla Chiesa; uso pio è il culto divino, e gli ornamenti della Chiesa, le vesti de' Ministri; Ecclesiastici per far con decenza le loro funzioni, le fabbriche, lo splendore, ed il decoro de' tempi, le comodità sufficienti, e moderate per l'abitazione, per vitto, per li servi, per gli ufficiali, per li procuratori, per gli avvocati, e per tutti coloro, che necessarj sono, o al mantenimento, o all'esazione delle rendite Ecclesiastiche; o per sottrarsi dalle vessazioni de' litiganti, che talora sotto varj colori pretendono torre agli Ecclesiastici i loro beni: se poi sopravanza la rendita Ecclesiastica, certamente avrann'obbligo di soccorrere i poveri: e tal'ora può esser tale il bisogno di una Comunità pubblica, ch'essi debbon trascurare di fare ornamenti superflui, e più di quello, che il decoro, o la decenza del culto divino richiedono, e soccorrere i tempj vivi di Dio, quali sono i poveri. Quindi è, che i Padri di S. Martino dell'altre loro rendite ponno servirsi in tutti quest'usi pii, e del di più debbon farne limosine: non così però de' beni, che dispose la Regina Giovan-

na per lo Spedale , e Chiesa di S. Corona-Spina , de' quali come deputati alla limosina de' poveri , detratti i pesi , e le spese necessarie , non v'ha dubbio , che sian tenuti a farne interamente , e per giustizia limosine , secondo il prescritto del Sommo Pontefice . Se poi gli Ecclesiastici sian tenuti per titolo di giustizia , i beni Ecclesiastici impiegare in usi pii nel modo divisato , o pure per titolo di carità , o al più d'una giustizia legale , o distributiva , ma non già di giustizia stretta e commutativa , è una quistione troppo ardua tra' Dottori così Teologi , che Canonisti , per cui diciferrare vi vorrebbe altro agio , o altro tempo ; oltre di che sarebbe fuori del nostro istituto trattar di questa materia , che poco fa al nostro caso . Ma replicherà egli , i Canonici chiaman costoro rattori , ladri , usurpatori . Egli è a noi ben noto , ed è noto altresì il trito assioma , e de' Canonici , e de' Pontefici , e de' Padri , che i beni Ecclesiastici sono *pretia peccatorum* , *vota fidelium* , *patrimonia pauperum* : ma sappiamo ancora , che i Canonici talora per una larghezza di parlare , volendo dinotare la malizia d'un opera grave , ed atroce , le danno titoli espressivi in tal guisa , che la nominano con nomi de' vizj maggiori : così chiamano omicidi anche i laici coloro che non soccorrono i poveri con le loro facoltà , quando questi son costretti per la loro inopia a quasi perir di fame , e tai ancora chiamano coloro , che non impediscono gli omicidj potendo impedirgli , benchè non sian tenuti a cid per giustizia , e ladri riputansi coloro , i quali quantunque per proprio officio non costretti , non impediscono il furto , o il danno , ch'ad altri da maligni uomini si faccia : E pure nè i primi son veri omicidj , nè i secondi son veri ladri . Potea intanto dispensarsi l'Avversario dalla tanta fatica impiegata in allegare tanti Canonici , tante dottrine , tante autorità de' Padri , tante erudizioni , per fondare che i Monaci sian obbligati alla dispensa della limosina ; poiche in questo son d'accordo i Padri di S. Martino , ne ci ripugnano punto , ammessà però la spiega , da noi secondo la comun dottrina de' Teologi , arrecata , e sufficientemente divisata .

Inoltre per maggiormente giustificare la causa della commutazione fatta dal Sommo Pontefice Pio V. ricordiamo all'Avversario le dottrine de' testi addotti , e del Moneta , e del Sanchez , e degli altri Autori , cioè che giusta dee stimarsi quella causa a riguardo di cui s'impetra la commutazione , anche se fosse dubbiosa purchè

el,

ella sia con verità esposta a colui, che abbia la facoltà di commutare, e che questi l'approvi: ed a riguardo del Superiore, che anche possa ben commutare quantunque stia nel dubbio se la causa sia sufficiente. La qual dottrina supposta noi così discorriamo: i Padri di S. Martino hanno esposta la verità, niente han tacito della disposizione della Regina Giovanna, han palesato l'opere da lei imposte, e schiettamente han diviso le cause per cui richiede la commutazione: Il Sommo Pontefice le ha approvate: noi ne abbiám già dimostrata la giustizia, e la sufficienza.

Sian però dubbie queste cause: se non se ne dimostri chiaramente l'insufficienza, o non si appalesi la suppression della verità, o la spozione del falso, o il mancamento della causa finale, senza dubbio dee sostenersi la commutazione, quantunque se ne dubitasse. Noi abbiám già sopra apportate le parole del Moneta, e del Sanchez, che questa dottrina esprimono. Or ci giova arrecare le parole dell'Angelico Dottor S. Tommaso, il quale tutta questa dottrina in poche parole angelicamente divisa. Scrive adunque così S. Tommaso nel luogo notato. (1) *Ad secundum dicendum, quod ideo Prælati possunt in votis pro libito dispensare, quia in quolibet voto includitur conditionaliter voluntas Prælati superioris, sicut supra dictum est, quod in votis subditorum, puta servi, vel filii, intelligitur conditio si placuerit Patri, vel Domino, vel si non renitentur. Et sic subditus absque omni remorsu conscientie posset votum prætermittere, quandocumque sibi à Prælato diceretur. Sed prædicta positio falso innititur: quia cum potestas Prælati spiritualis, qui non est Dominus, sed dispensator in ædificationem sit data, & non in destructionem, ut patet secunde ad Corinth. 10. sicut Prælatus non potest imperare, ea que secundum se Deo displicent, scilicet peccata, ita non potest prohibere ea, que secundum se Deo placent scilicet virtutis opera, & ideo potest homo ea vovere. Ad Prælatum tamen pertinet judicare quid sit magis virtuosum, & Deo magis acceptum. Et ideo in manifestis dispensatio Prælati non excusaret a culpa, puta si Prælatus dispensaret cum aliquo super voto de ingressu religionis, nulla apparenti causa obstante, SI AUTEM ESSET CAUSA APPARENS PER*

A a 2 .

QVAM

(1) S. Tho. 2. 2. q. 88. a. 12. ad 2.

QUAM SALTEM IN DVBIVM VERTERETVR, *posset stare iudicio Prælati dispensantis, vel commutantis, non tamen iudicio proprio, quia ipse non gerit vicem Dei, nisi forte in casu, in quo id quod vovit esset manifestè illicitum, & non posset opportune ad superiorem recurrere:* così S. Tommaso: le quali parole contengono dottrina così chiara, ch'è sufficiente a dileguar tutte le ampollöse obbezzioni dell'Avversario, che tanto si affatica ad addurre dottrine, Padri, Teologi, affin di dimostrare, che il Papa abbia podestà limitata, e non possa far tutto ciò che gli piaccia, se è contra la ragione, e che si possa resistere, e non obbedire a' suoi precetti, e non avvalersi delle sue dispense, (sù di che potremmo noi molte osservazioni fare per le parole con cui l'Avversario si spiega, che tralasciamo per brevità) le quali tutte si debbono intendere secondo questa dottrina di S. Tommaso, quando chiaramente costi, o il Papa comandar cose illecite, o contra la chiara ragione dispensare: il che certamente nel caso nostro non occorre, quantunque dir volemmo, che dubbia fosse la giustizia delle cause per le quali il Sommo Pontefice la contrastata commutazione fatta avesse. Dee non per tanto avvertire l'Avversario, che per decidere da Teologo vi bisognano anni e ben molti, studio e ben continuato, lettura e ben matura, di Teologi e ben timorati, e dotti; che il legger così di passaggio alcuni pezzi di Teologi, quantunque rinomati, non è mica sufficiente a somministrar regole da poter decidere in materia Teologica, e di tanta importanza, quanta è l'obbedienza dovuta a' Prelati, alla Chiesa, e maggiormente al Supremo Pastore del Gregge di Cristo, qual'è il Romano Pontefice per confession di tutti i Cattolici.

La dottrina del Gaetano che l'Avversario adduce alli fogli 124. 127. e 131. è da se stessa chiara, e divisa ciò che S. Tommaso nell'addotto luogo insegna. E non sappiamo perche l'Avversario dopo arredate le parole del Gaetano, che insegna che il rilasciare i voti *ad libitum* appartenga alla chiave della Eccellenza di Cristo, *qui claudit, & nemo aperit*, soggiunga, „ a qual'effetto disse il Signore *Regnum meum non est de hoc mundo*, e negò esser dato per Giudice a divider l'eredità tra due fratelli, e si ascose quando era no per farlo Re. Il Gaetano in quel luogo parla della podestà delle cose spirituali, con cui che ha che fare il Regno temporale? dovremmo qui rapportare intèra la dottrina del Cardinal Gaetano,

no,

no, ma non vogliamo esser tanto lunghi; preghiamo nondimeno i leggitori, che riconoscano il luogo, che noi più distintamente nel margine notiamo, (1) e così vedranno quanto lungi vada l'Avversario dall'intenzion del Gaetano. Della dottrina di Pietro Marca parleremo a suo luogo: dell'opinione del Vittoria, del Soto, e del Covarruvias per la resistenza alla podestà Pontificia si è in altra scrittura distintamente ragionato, e le di loro parole fedelmente trascritte, e rapportate: preghiamo intanto l'Avversario a riflettere, ch'è comun dottrina de' Teologi, non men che de' Politici, non potersi trasgredire le leggi de' supremi Legislatori, quando havvi ragione probabile a favor della legge, benchè havvenne altresì a favor della libertà del suddito, e che la legge non sia giusta, o che il Principe abbia trasgredito i limiti della sua potestà. I Teologi insegnano obbligar la virtù dell'obbedienza ad eseguire la legge, quando da ragione probabile vien sostenuta, ed esser grave colpa il trasgredirla in materia grave, nè convenire al suddito il sottrarsi all'esecuzione della legge per lo suo privato giudizio, con cui stima probabilmente la legge essere o iniqua, o superflua, se all'incontro vi sian ragioni probabili da sostenerne, e l'onestà, ed il valore. Questo parimente insegnano tutti i Dottori del dritto così civile, come canonico. Tolga Iddio, che si divulgasse tra' popoli dottrina contraria d'esser lecito a' sudditi di discaricarsi dall'obbligo d'eseguire la legge, quando sia dubbio il di lei valore, e dubbia la materia su di cui la legge cade; poichè in così fatta maniera sarebbe affatto diroccata la potestà de' Principi, turbata la pace delle Repubbliche, e posta sopra tutta la società civile, da che stimerebbe ciascuno la cosa a suo modo, e per picciola dubbiozza, che cascase nella mente di chi che sia sarebbe trasgredita la legge, o come ingiusta, o come esorbitante. Ma Iddio non permetterà mai ch'abbia luogo una sì pestilente opinione (siccome certamente stimiamo, che la detesti l'Avversario) e che abbia a sostenersi sempre la comun sentenza di tutti i Legisti, e Teologi, che *in dubio presamendum est pro lege.*

Avvertasi non pertanto, che ciò s'intende a riguardo de' Privati, i quali non ponno, nè debbono far prevaler il loro proprio giudizio

(1) Card. Cajet. in comment. artic. 12. qu. 88. 2. 2. *Sancti Thome vers. ad 2. qu. evident.*

zio contra l'ordinazione del Legislatore , quando ad essi sembra per propria privata opinione, che la legge sia ingiusta , e che abbiano, a parer loro, ragioni da dubitarne. Del resto non neghiamo, anzi apertamente professiamo, che qualora dalla Santa Sede Apostolica si spedisca qualche Bolla , o dir vogliamo Costituzione, e quella si trasmetta ne' Regni altrui, possa bene il Principe di quel Regno, o il suo Supremo Magistrato considerare se ella apporti pregiudizio , o disturbo grave al Bene comune, ed alla quiete , e pace del suo Regno: e conoscendo , che tai pregiudizj arrechi , può senza dubbio trattenere , o impedire la pubblicazione della Bolla come pregiudiziale a' diritti della sua Corona, o de' suoi Vassalli; il che è talora ancor concesso a' Vescovi , i quali possono altresì trattenere l'esecuzione de' Rescritti della Corte Romana, quando s'avvisino , che turbamento cagionar possano alle proprie Diocesi ; o che adattar non si possano alle costumanze nelle loro plebi inveterate , ed antiche , e di tutto farne relazione alla Santa Sede , secondo l'avviso del Sommo Pontefice Alessandro III. dall' Avversario medesimo altrove addotto , *cap. si quando s. de rescriptis, & cap. cum teneamur de prebendis*. Si cche noi abbiamo solamente inteso opporci alla generale asserzione del nostro Avversario, che con le sue formole troppo generali , par che dia a chi che sia la libertà di trasgredir la legge , se per privato giudizio venga stimata o ingiusta , o dubbiosa : dottrina che senza dubbio è molto perniciosà, e gran turbamento apportar potrebbe alla quiete , e tranquillità de' popoli , e molto avvilirebbe la podestà da' Legislatori chiunque essi siano, quantunque supremi , ed indipendenti Principi . Ma di questo diritto de' Principi di offervar se le Costituzioni Pontificie apportino pregiudizio al Ben del loro Comune, ragioneremo nel quarto paragrafo con maggior diffusione.

Noi abbiamo detto, secondo la dottrina di S. Tommaso, e di altri Autori, che se la causa della commutazione sia dubbia, o per meglio dire, che si dubiti della sua sufficienza, pur abbia a sostenersi. Ma l' Avversario che si persuade aver dimostrato colle autorità de' medesimi Dottori, che noi abbiamo allegati in contrario, e trascrittene le parole intere , e con fedeltà , che la causa richiesta per la commutazione delle volontà pie de' fedeli debba essere non solo giusta, ma altresì necessaria , prosiegue ad inculcar l'argomento nel *fol. 142.*
con

con queste parole : „ Oltre a ciò se pur anche dubitar si voglia di
 „ quanto fin ora additato abbiamo ; pure per quello che insegnaro-
 „ no Dottori di somma gravità tal dubbiezza sarebbe sufficiente a
 „ poterli affermare , che la commutazione sia invalida, ed insegui-
 „ bile . Cita nel margine lit.(c) Giovanni Chokier *de permat. Benef.*
 „ *cap. 1. Lessio de just. & jur. dub. 36. lib. 2. cap. 34. num. 200.* Ma noi
 non ritroviamo in Lessio nel luogo dall'Avversario indicato la
 dottrina ch'egli l'attribuisce : Ecco le di lui parole : *Petes secun-*
do si quis velit suum beneficium resignare in meum favorem ; &
Ordinarius nolit talem resignationem admittere, ut ipse possit be-
neficium alteri conferre ; utrum ego possim uti permutatione fi-
xa resignando causa permutationis beneficium quod non habeo?
Rebuff. §. de permat. num. 14. & 15. putat talem permutationem
validum esse, ratio est quia non interest nisi partis, cui, nulla his
fit injuria. Vel si non est conscia, integrum illi manet, aut redi-
re ad suum beneficium, aut agere ad complementum permuta-
tionis, confirmatur, &c. e dopo aver portato le ragioni per que-
 sta sentenza nel §. che comincia *nihilominus* scrive così : *Nihilominus*
hac sententia mihi non probatur, primo quia januam multis
fraudibus aperit. Secundo quia facta permutatio non est per-
mutatio, & consequenter nullam vim habet ; unde Rodericus Go-
mez qu. 19. in reg. cancell. de infirm. dicit permutationem cum be-
neficium quod vocant de Persica, id est cum beneficio fixo non vale-
re. Tertio quia collatio in hac permutatione est per errorem, &
fraudem extorta, nec refert quod error sit circa aliquid extrinse-
cum : Nam etiam talis error quando est causa contractus, vel ali-
cujus dispositionis reddit illam irritam, vel certe in irritum re-
vocabilem ut dictum est cap. 17. dub. 5. così il Lessio, colle quali pa-
 role termina il *num. ducentesimo*, e tutta la dubitazione 36., nelle
 quali parole non appare vestigio di ciò, che l'Avversario ci dice.
 Più al proposito nostro farebbe la dottrina del Lessio altrove, cioè
 nel luogo, che nel margine s'addita (1) dove trattando del domi-
 nio de' beni Ecclesiastici, e della Sacra Suppellettile se risegga ap-
 presso de' Cherici, risponde così : *Nemo in particulari habet*
dominium bonorum immobilium Ecclesie vel suppellectilis Sacre,
sed Cætus ecclesiasticorum cujusque Ecclesie habet dominium bo-
norum

(1) *Lessius de Justit. & jur. lib. 2. cap. 4. dubitatio. 7. nu. 51.*

norum sua Ecclesia, sicut conventus Monachorum habet dominium bonorum Monasterii cum his tamen limitationibus. Primo ut Pontifex tamquam Caput omnium Ecclesiarum, & Conventuum ecclesiasticorum habeat supremam omnium administrationem, de quo vide Navar. in cap. non licet de spoliis Clericor. §. 3. Secundo ut si sit necessarium vel valdè expediens ad commune bonum Ecclesie, possit Pontifex ea ad alios usus, & etiam ad alias Dioceses transferre. Sic videmus interdum bona ecclesiastica Principibus secularibus concedi ad Ecclesie utilitatem; absque tamen justa causa id facere non potest, quia non est Dominus, sed administrator, ac proinde leges fidelis dispensatoris servare debet: Prima autem lex est publica Ecclesie utilitas; così il Lessio, la cui dottrina non sappiamo conoscere, se sia più adattabile all'intento dell'Avversario, o pure al nostro: ne giudichino altri.

Nel medesimo foglio 142. l'Avversario dopo aver citato il Lessio, ed il Chokier scrive così: „ Quantunque la scuola Parigina dittefa si „ sia a chiamarla eziandio fraudolenta, e simoniaca: cita nel margi- „ ne *lit. (d) Papon. arrest. 20. tit. 7.* Questo Giovanni Paponio celeberrimo Giureconsulto, e Regio Consigliere nella Francia, divide la sua insigne opera intitolata *Decision. & rer. judicatarum, sive ut vocant Arrestorum, & juris universalis collectio absolutissima* in ventiquattro libri, ed ogni libro in molti titoli. Or noi non sappiamo di qual libro sia il *tit. 7.* che l'Avversario ci addita. Ma per quanto abbiamo osservato detta opera, dopo averci fatta ogni diligenza, non abbiamo potuto trovare ciò che l'Avversario ci dice; solamente par che si confaccia a ciò che egli vuole quel che questo Giureconsulto scrive nel decimonono libro al *tit. 2.* dove tratta *de appellationibus tamquam ab abusu* all'Arresto terzo, dove avendo riferite le dottrine de' Canonisti, che suffragano alla podestà del Pontefice nel dispensare nel diritto comune per la collazione de' beneficj Ecclesiastici, e dopo aver detto, che questo nella Francia non è così ampiamente ricevuto, scrive che per l'orrezione, o forsezione nell'impetrar le bolle, o i brevi, e per gli artificj che s'usano nelle commutazioni de' beneficj, non può dissimularsi il patto simoniaco che in tai artificj si vela, ma non si toglie; le sue parole però niente sembra, che dicano di quello che il nostro Avversario esprime come detto da Paponio: cioè che può ben costare dalle proprie parole di lui, che nel margine si de.

descrivono(1). Che se nel luogo da lui osservato, e senza sufficiente distinzione citato altre cose adduca il Paponio, che il suo intento favoriscano, lo preghiamo ad additarcelo con più individualità, a fin di poterlo osservare.

Più a proposito nostro, e della materia, di cui trattiamo, farebbon le parole del Paponio altrove, come nel margine si nota, dove così scrive (2) *Notandum Curiam ob utilitatem publicam, usum legatorum immutare solere, & fundationes in meliorem usum impendere: prout 3. Januarij 1578. Pro Johanne Henrico Pharmacopola Parisiensi, non obstantibus appellationibus, & oppositionibus Cappellanorum, Episcopi, & Capituli Parisiensis, decretum fuit, Hospitale in platea Ursina suburbio Sancti Marcelli*

B b

li

(1) Papon. l. 19. tit. 2. Arrest. 3. *At quoniam non raro hujusmodi concessiones hac emendatione dignae Roma veniunt veluti factae non precedente consultatione, vel per importunitatem, subreptionem, obreptionem, vel aliis modis, id quod non eveniret, si causa cognitio intercederet cap. nisi essent providi de Præben. Prædictæ Curie Franciæ suprema huic subveniunt, & ne quam minimum fieri possit jus commune offendatur, id manutinent, veluti si Papa beneficium quoddam, consensu eorum, ad quos spectat, hereditarium efficere velit, pensionem super beneficio electivo accipere citra Regis consensum, qui in eo jus præsentationis habet: vel approbare constitutionem mutuam pensionis inter duos compermutantes, vel per unum tantum tertiam partem excedentem in præjudicium successoris, sive in quota, aut in quantitate, prout Canonistæ velare voluerunt: vel consentire reservationi, regressui, dissimulare pactum simoniacum, & alia exorbitantia, tamquam ab abusu appellari debet, puta ad majus Consilium, si factum beneficia electiva concernat, & ad alias Curias respectivè, et ad unam quamlibet intra suam jurisdictionem, si de beneficiis collatis agatur, & pro appellantis saepe judicatum fuit Arresto Parisiensi, ac nominatim 11. Februarii 1550. & 7. Die Septembris 1551. pro concordato quodam approbato regressum, & affectionem beneficii cujusdam continente prout supra tit. de resignat. & reservat. scribitur, item que 19. Aprilis 1496. adversus reservationes omnium fructuum, quæ prohibite fuerunt, Arresto Rotomagensi, quod datum anno 1521.*

(2) Paponius lib. 20. tit. 6. in appendice Arrest. 7.

li loco Charitatis applicandum ad Juventutem in Pharmaceutica instituendam: Nota nel margine *legatum Pium in causam meliorem, vel equipollentem immutari potest*: Dio buono! Può la Curia secolare commutare uno Spedale, in una Casa da instruirsi Speciali di Medicina, e non può il Pontefice Romano commutare lo Spedale ordinato dalla Regina Giovanna a favore d'una Religione così osservante, com'è la Certosina, con la giunta del peso di largire tante limosine a' poveri, ch'efauriscano tutte le rendite destinate per lo Spedale?

Troppo ci siamo affaticati in addimostrire la sufficienza delle cause concorse nella commutazione fatta dal Sommo Pontefice San Pio V. a favore de' PP. di S. Martino; poiche essendo stata fatta dal supremo Sommo Pontefice, & *de motu proprio, ac certa scientia* dee presumersi giustissima anzi, che nò la causa della commutazione secondo la dottrina de' Dottori allegati da Pier Moneta, e da Fernando Vasquio da noi altrove riferiti, allegandone le loro proprie parole: È benchè quel che notato abbiamo sia sufficiente a confermar questa verità: pure vogliamo per maggior conferma del vero annotare, e trascrivere qui le parole del medesimo Vasquio nel luogo che si nota (1), che a maraviglia quest'argomento divisano: *Item amplia, ut in Principe justa causa presumatur, etiam quando contra jus divinum dispensat, puta in Summo Pontifice Anton. Butr. &c., unde quando Papa dispensat super voto, vel juramento; idem erit secundum eodem, & idem voluerunt Ant. Butr. & Joann. Imol. in cap. nam concupiscentiam de constit. Carol. Ruin. consil. 148. visis quibusdam col. fin. lib. 4. Fernandus Loazes ubi supra (cioè Consilio pro Marchione de Velez. pag. 371.)* Nè noi vogliamo tralasciare quello, che il medesimo Autore ivi soggiugne, e che nel n. 28., e 29. avea anzi detto, quantunque sembrano molto favorire l'impresa dell' Avversario: *Ita tamen* così soggiugne Vasquio, *ut in omni dispensatione, quae sit contra jus naturale, Divinum, vel Gentium, in quo agitur de praedjudicio tertii, probatio contra presumptam justitiae causam admittatur, ut proxime ostendimus.*

Or qui ripigliarà l'Avversario; E quest'è quel, che da noi si pretende

(1) *Ferdinandus Vasquius Contr. Illustr. lib. 1. cap. 26. n. 30.*

de di provare , che questa causa sufficiente nella detta commutazione manchi : adunque debbon ammettersi le nostre istanze , e le nostre prove , le quali a dismisura dimostrano manchevolezza di giusta causa . Così dirà l'Avversario , e già ci sembra intonarcisi all'orecchie le sue autorevoli , e maestrevoli parole.

Averrà egli non pertanto , che nel nostro caso non si presume la causa della commutazione, ma è chiara , e quando non lo fosse secondo la dottrina del medesimo Giureconsulto, basterebbe, che fosse dubbia , com' abbiamo sopra insinuato apportando le di lui proprie parole . Ma si ammetta la dottrina del Vasquio con tutt' ampiezza , e si presupponga esser nel caso della sola presunzione, e si dia l'appellazione ; si rivanghi questa causa della commutazione fatta da S. Pio V. Dica l'Avversario , chi hà da esser il Giudice competente a giudicare della sussistenza, e valore d'una Bolla ricevuta, eseguita per lo spazio di anni 164. fatta dal Supremo Pastor della Chiesa con cognizion di causa , certezza di scienza , e di moto proprio ; se non se la medesima Sede Apostolica , che sola, ha l'autorità di rivedere ciò che i suoi predecessori abbian determinato per darci giusto compenso ? E quest' è appunto quel che richieggono i Padri , che la lor causa sia rimessa al Giudice competente , ch'è il Sommo Pontefice . Turberassi l'Avversario a cotal proposta , e pieno di zelo ci scaglierà contro tutti i fulmini della sua adirata eloquenza . E non vi fanno breccia, dirà egli, le tante dottrine, che abbiám recato per addimostrire , che al Papa si possa resistere , e si debba, qualor si abusi della sua autorità . Noi però mansuetamente li rispondiamo , che a' suoi argomenti sufficientemente abbiám risposto ; siccome risponderemo altresì a ciò, che egli nel suo incomparabile scritto adduce contra la medesima Bolla per le mancanze del consenso dell'Erede , e del Re-
gio exequatur ; il che faremo in trattando il 3. e 4. §. Passiamo adunque al 3. §.

§. III.

Si discute, e si esamina la pretesa nullità della Bolla del S. Pontefice Pio V. per la pretesa mancanza del consenso de' Serenissimi Rè di questo Regno, come Eredi della Regina Giovanna I.

IL Dottissimo Avvocato dello Spedale dopo aver combattuto la bolla del Santo Pontefice Pio V. per la mancanza della giusta, e necessaria causa, comincia ad impugnarla per la mancanza del consenso dell'Erede, ò per parlare colle sue proprie parole, di chi volle l'opera istituire; Ed usa ogni diligenza per atterrar detta Bolla con la mancanza del consenso de' successori della Regina Giovanna I., cioè de' Serenissimi Rè, che han governato questo Regno. Noi non finiamo di ammirare il di lui gran valore, ed erudizione, e confessiamo ingenuamente, che egli si dimostra, qual è sommamente savio d'intera dottrina, e di consumata erudizione. Egli però lavora in equivoco. Poiche si persuade aver provato, che lo Spedale dalla Regina Giovanna ordinato sia jus Patronato Regio; Che se fosse così, noi non avremo che ridire, essendo li suoi argomenti forti, ed ineluttabili: Ma comeche è proprio effetto della passione il far giudicare ciascheduno delle cose secondo la preoccupata opinione, formata dall'impulso della medesima passione, che fa vedere le cose secondo il proprio desiderio: appunto come chi usa gli occhiali verdi tutto ciò che vede, verde gli sembra; siccome l'Avversario per lo troppo zelo inverso dello Spedale si persuade aver provato, che sia Padronato Regio, così noi, forse per la troppa affezione in verso d'una Religione così santa, e così cospicua, qual'è la Certosina, ci persuadiamo, aver provato il contrario, ed aver dimostrato ad evidenza, che sia padronato totalmente Ecclesiastico (se pur di Padronato il nome gli convenga) e che niente la Regina abbiassi riservato di diritto sopra di quello. Il che apparisce maggiormente dalla Bolla di Gregorio XI. altre volte mentovata, spedita a petizione della Regina medesima, in cui

cui si ordina , che niuna persona, quantunque adornata di Regia, o Imperial dignità, possa abitare , o commorare nelle stanze ordinate per li poveri di detto Spedale senza l'espresso consenso , e licenza libera del P. Priore di detto Convento di S. Martino: cosa ch'è appunto contraria a' diritti del Padrone , che si riserva il Padronato , che è la presidenza , o prelazione nel luogo del Padronato .

Parlando adunque fuori de' termini di Padronato Regio , ma di commutazione di volontà in generale , gli Autori medesimi, delle cui dottrine si avvale il nostro Avversario per provare , che nelle commutazioni delle volontà pie de' Fedeli, fatte dalla S. Sede Apostolica, vi bisogni l'assenso , o consenso dell'erede , insegnano per lo contrario , che tal consenso , non sia necessario ; anzi asseriscono , che nemmeno vi bisogni la citazione , o vocazione giuridica de' medesimi, se nel Rescritto non vi sia apposta la clausola *vocatis vocandis*, e specialmente quando sia fatta *de plenitudine potestatis motu proprio* , e con la clausola *non obstante*. Noi qui ci protestiamo sul bel principio, di non volere impegnarci a determinare questa quistione , la quale richiederebbe un intero, e ben lungo trattato ; poiche a sostenere la mentovata Bolla ci basta il dimostrare , che sia sufficiente il consenso tacito; e che questo non manchi nella commutazione della volontà della Regina Giovanna I. in detta Bolla fatta ; anzi non dubiteremo d'imprendere , e sostenere che non solamente il tacito , ma l'espresso consenso altresì de' Serenissimi Rè di Napoli siavi intervenuto . Vogliamo non per tanto qui arrecare le dottrine de' mentovati Autori , acciocchè non sembri forse strano a taluno l'assunto , a cui noi ci restringeremo , che basti il tacito consenso , nè vi sia bisogno dell'espresso ; ed affinché si veggia , che gli Autori , i quali sono stati citati per provare la necessità del consenso espresso , tanto son lungi da questo sentimento ; che anzi niun consenso nè espresso , nè tacito han voluto essere necessario. Egli è certo , che Diego Covarruvias , Garzia , Rebuffo , ed altri Autori addotti dal nostro Avversario , che han trattata questa materia di permutazione , o sia di semplice legato pio , o di commutazione di Padronato laico , in parlando della podestà de' Vescovi su questa materia , hanno detto richiedersi l'assenso dell'erede , o del fondatore : E pure han limitata questa loro asser-

zione

zione, quando sia evidente l'utilità della Chiesa, e gli eredi non abbiano voluto consentire, nel qual caso han conceduto a' Vescovi di poter commutare le opere da' disponenti ingiunte: siccome fra breve addimosteremo. Ma in parlando della podestà del Sommo Pontefice, e de' suoi rescritti, e Bolle, non han fatta mai questa limitazione, e non han detto richiedersi il consenso dell'erede, affine il Pontefice possa far la commutazione; anzi espressamente hanno insegnato il contrario, non solo nel caso di commutazione di semplice legato, ma anche in caso più forte di commutazione di jus padronato laico, se a quello abbiano espressamente derogato, o di quello abbiano fatto special menzione; il che però, siccome ci siam dichiarati, non vogliamo noi qui impegnarci a determinare; poiche questa è quistione da non poterli decidere senza una gran maturezza, trattandosi di Podestà, non solamente de' Sommi Pontefici ne' legati pii; ma altresì de' Supremi Principi secolari negli altri legati.

Il P. Sanchez (1), la di cui autorità molto prevale appresso l'Avversario nel luogo altre volte accennato quando parla dell'autorità Pontificia in commutare i legati pii, non ricerca altro che l'intervento della giusta, e sufficiente causa: ma trattando poi della commutazione da farsi dal Vescovo, chiaramente vi ricerca il consenso, e contentamento dell'erede, e pur con tal condizione, e limitazione, che finalmente riduce la commutazione alla sola autorità del Vescovo. Le parole del Sanchez per la podestà Pontificia (2) l'abbiam già altre volte riferite, quelle, colle quali determina la podestà del Vescovo, sono le seguenti: *Secunda conclusio ultra Episcopum requiritur etiam consensus heredis, & legatarii patet ex l. legatum ff. de usufructu legato ubi sic dicitur: Legatum factum Civitati ad spectaculum illicitum convertendum est in usum licitum, adhibitis heredibus, & primoribus Civitatis, sic ibi tenet Glossa, Bart. ibi num. 4. ubi explicat illud verbum heredibus, id est herede a quo debetur, & eis quibus relinquitur; idem Petrus de Perusio, Armilla, Tabiena, Angelus, Rosellus ubi supra, Sylvester legat. 4. qu. 13.*

An-
(1) Sanchez lib. 4. consil. cap. 2. dub. 1. num. 3. § 4. § dub. 2. num. 5. § 6.

(2) Loc. cit. dub. 5. num. 2.

Ancaranus Clement. quia contingit de Relig. dom. notab. 2., ubi dicit necesse esse, ut requirantur hæredes, & legatarii, alias non valeret commutatio, e nel num. 3. nota: Si Partes non possunt esse concordés in hac trasmutatione, Judex erit medius, cujus auctoritate trasmutabitur l. 1. C. de nuptiis sic Bart. ut supra n. 5., Armilla num. 56., Sylvester. quæst. 13., Rosel. num. 9., Tabiena num. 14., Idem dicit Benedic. ubi sup. Dicit enim, sat esse, si hæres non habeat justam contradicendi causam. Idem Felin. cap. cum accessissent de constit. num. 20. ubi inquit, quando causa est necessaria, licet hæres non præstat consensum, sufficit Episcopus, & probat ex quadam decisione Rotæ, dicentis hæc: si ex forma statuti debeat requiri consensus propinquorum in contractu minoris, & ipsi requisiti negant consensum, ubi attenda necessitate non debebant denegare: potest superior causa cognita licentiaré minorem, ut contrabat l. si cum dotem §. eo autem tempore ff. soluto matrimonio, & ibi Bart., Bald., Panormitan., & Ancar. per Felin. citati: Hinc infertur legatum pro calice, vel reparatione Ecclesie, quando ea non habet opus, posse Episcopum commutare sic Sylvester legat. 4. qu. 12. Benedic. & Rocchus de Curte ubi supra, & Bart. l. fin. de operib. public. patet ratióne, quia est impossibilitas facti: così Sanchez.

Diego Covarruvias (1) tanto magnificato dall'Autore, e più volte rapportato così da lui, come da noi, in parlando della Podestà Pontificia nella commutazione de'legati Pii parla con tanta ampiezza, che non solo non ricerca il consenso dell'erede, ma fa così libera l'amministrazione del Pontefice ne' beni Ecclesiastici, che gli dà tutta la facoltà di commutare, benché non senza giusta cagione: anzi soggiugne, che in qualsivoglia dazione, che si faccia alla Chiesa a certo e designato peso di ministero Ecclesiastico, s'intende sempre eccettuata l'autorità del Romano Pontefice, a cui come Sommo Preside della Repubblica Cristiana sia lecito dispensare a qualsivoglia Chiesa, e suo membro quel, che sia d'un altro membro: le sue parole già noi altrove le abbiamo rapportate, e qui trascriverle sarebbe inutile: ma preghiamo l'Avversario a degnarle di nuovo delle sue guardature, perchè uscirà forse dall'equivoco, in cui l'han posto i Dottori, che adduce

in

(1) Covar. lib. 3. variar. c. 6. num. 7. v. sic Jurisconsultus.

in parlando delle commutazioni da farsi da' Vescovi , nelle quali han richiesto il consenso dell'erede , colle limitazioni però già accennate . Non così poi parlò il Covarruvias (1) quando parlò della podestà di commutare ne' Vescovi , di cui parlò con molta limitazione , come si scorge dalle parole del medesimo dall'Avversario riferite . Ed è da avvertirsi ciò che il medesimo Covarruvias scrive nel luogo notato al *num. 7.* dove dopo aver detto , che il Vescovo non possa commutare la volontà del testatore, ancor quando non è stata eseguita l'opera per negligenza degli esecutori , e poi siasi , in caso che non si possa la prima opera porre in effetto, soggiugne così „ Non enim ita temere mutanda est

„ testatoris voluntas , cum a solo Summo Pontifice , aut a Supremo Principe possit derogari ultimis voluntatibus *Clem. quia contingit de Religios. dom. l. legatum ff. de administr. rer. ad Civit. pertinen.*

Dippiù il Covarruvias nel luogo dall'Avversario citato (2) al foglio 150. in caso più forte, cioè in trattandosi di Juspadronato laico apporta dottrine più confacevoli al nostro, che al di lui intento. Siamo in obbligo di rapportare le sue parole , quantunque riesca a noi faticoso il trascriverle, e noioso a leggitori il leggerle . Scrive adunque così: „ Octavo ad eandem controversiam alia suboritur

„ dubitatio, an ubi a Sede Apostolica fuerit facta permutatio beneficiorum , & ejus causa sequuta sit collatio a Romano Pontifice obtenta sine consensu patroni laici, possit patronus laicus conqueri ratione hujus tacitæ , vel expressæ derogationis ; qua in quaestione possit examinari difficillima disputatio, quæ solet expendi : an permutatio absque consensu patroni facta, vel eo non vocato sit nulla ipso jure , vel eo contradicente per sententiam rescindenda , quam quidem quaestionem tractavere Fredericus in

„ *tract. de rer. permut. q. 30. & illic Lopus in addit. Panormit. in cap. cum dilectus de jure patron. idem in cap. significatum de Præbend. Imol. in cap. ult. col. 8. de rer. permut. Felin. in cap. cum Bert. col. 5. de re judic. Idem in cap. quoniam col. 4. in princip. ut in lit. non contest. Rota in noviss. 307. Joannes Andieas , & Franc. in cap. unic. de rerum permutat. in 6. Abbas in column.*

4. & c.

(1) Covarr. in cap. tua de testament. num. 6. & 7.

(2) Covarr. pract. qu. c. 36. num. 9

„ 4. *Et.* Nos tamen eam modo missam facimus ; cum solum sit
 „ hoc in loco agendum de derogatione , quæ fit Juripatronatus
 „ Laicorum , omnes etenim conveniunt in hoc quod ubi per-
 „ mutatio fuerit facta sine consensu Patroni Laici , vel ecclesia-
 „ stici, vel ipso jure, vel per sententiam rescindenda est, si Patro-
 „ nus intra tempus datum ad præsentandum justam contradicendi
 „ causam exposuerit. Justitia vero hujus causæ ad hunc effectum,
 „ ex eo tantum constat , quod permutatio non fuerit facta propter
 „ urgentem Ecclesiæ utilitatem . Hæc siquidem justificat permu-
 „ tationem absque Patroni consensu factam, quod si hæc utilitas ma-
 „ xima Ecclesiæ deficiat, non erit satis, permutationem factam abs-
 „ que patroni consensu non esse in Ecclesiæ, damnum, neque ex ea
 „ nullum Ecclesiæ præjudicium imminere, quia evidens utilitas ad
 „ hoc exigitur ipsius quidem Ecclesiæ, sicuti late deducit ex pluri-
 „ bus Authoribus Lambertinus *d.art.6.num.30. & 38.* (cioè *lib. II.*
 „ *p. I. qu. 6.*) ubi majorem utilitatem exigit ad hoc ubi Ecclesia ha-
 „ beat patronos laicos, quam ubi patroni sint ecclesiastici , cui di-
 „ stinctioni non admodum refragabor , nec ita strictè causæ necessi-
 „ tatem, aut utilitatem exigam , modo illud constet, non aliter
 „ hanc permutationem invitis , & contradicentibus patronis vali-
 „ dam fore, quam si ea facta sit in Ecclesiæ *Magnam utilitatem,*
 „ id etenim videntur Doctores concedere præsertim Panormitanus
 „ &c. , & alii plerique ex modo citatis, quorum opinio, ex eo po-
 „ tissimum admitti debet, quod & multi constanter asseveraverint
 „ permutationem factam, absque patronorum consensu nullam
 „ esse ipso jure, & id indistinctè, atque indefinite probant Calde-
 „ rinus, &c. tametsi frequentiori consensu, & communiori senten-
 „ tia receptum sit, ex auctoritate Rotæ, & Frederici, permutatio-
 „ nem factam, absque consensu patroni ecclesiastici, vel laici non
 „ esse nullam ipso jure, sed per sententiam posse rescindi, patrono
 „ ex justa causa contradicente intra tempus datum ad præsentan-
 „ dum, secundum Rochum Curtium *in d. verbo honorificum qu. 3.*
 „ Felin. *in tractatu quando literæ Apostolicæ noceant patrono*
 „ *ampliat. 9.* quo in loco minus diligenter asseverat, ex hac opi-
 „ nione communi posse deduci, quod valeat permutatio beneficii
 „ Juripatronatus laicorum facta Romani Pontificis auctoritate,
 „ etiam si nulla fiat mentio ipsius Juripatronatus Laicorum, nec
 „ specialis derogatio . Nam permutatio beneficii Juripatronatus

„ laicorum facta in Curia Romana Summi Pontificis auctoritate
 „ non præmissa mentione Jurispatronatus laicorum est nulla ipso
 „ jure in casibus, quibus apud Episcopum , & Ordinarium esset
 „ nulla , & denique per sententiam erit rescindenda , quoties foret
 „ Judicis sententia infringenda , si facta fuisset apud Ordinarium
 „ inferiorem ; quemadmodum jure probatur , & explicat optime
 „ Lambertinus *de jure patronat. lib. 2. 3. p. 9. qu. art. 12.* Et Franciscus
 „ Pavinus *in tract. de potestate cap. Sede vacan. 2. qu. principal. vers.*
 „ *adde etiam, quod non valet.* Idem probat Lopus *alleg. 69. n. 4.* scri-
 „ bens permutationem beneficii Jurispatronatus laicorum factam
 „ in curia, absque expressa mentione , & derogatione jurispatro-
 „ natus non valere , & esse subrepticam , & ita pronunciatum
 „ fuisse a Gregorio II. a quo numquam potuit quidam Cardinalis
 „ obtinere , quod ex causa permutationis fieret derogatio juripa-
 „ tronatus laicorum ; Così Covarruvias . Da queste dottrine da
 „ così celebre Autore asserite , ed approvate , se ne deducono tre
 „ conclusioni . La prima , che la permutazione fatta in grand'utilità
 „ della Chiesa anche dal Vescovo quantunque senza consenso del
 „ padrone , è valida , e si sostiene , ed ad irritarla vi bisogna il dimo-
 „ strare , che questa utilità non vi sia stata . La seconda esser più
 „ comune opinione , e più approvata , che la permutazione ancor-
 „ che fatta senza la grand'utilità della Chiesa , non sia *ipso facto* nul-
 „ la , ma bensì rescindibile per sentenza , purchè il padrone fra tem-
 „ po competente contradica . La terza , ch' il Pontefice Romano
 „ possa derogare al dritto del Padrone laico , anche senza il di lui
 „ consenso , purchè nelle lettere della permuta deroghi espressam-
 „ ente al dritto del padrone , o pur faccia menzione , ch'è padro-
 „ nato laicale .

Ma quì ci riprenderà l'Avversario , e ci accuserà , o di negligenza ,
 o di affettata trascuraggine , e senza dubbio ci dirà : leggete ciò ,
 che dice il Covarruvias nel medesimo capo ne' numeri antece-
 denti , ne' quali espressamente dice non ammettersi nelle Spagne le
 Bolle derogatorie alli padronati laici , che per conseguenza nemme-
 no si debbono ammettere nel nostro Regno . Noi accettiamo la ri-
 prensione dell'Avversario , e perche vegga che ne facciamo pro-
 fitto , vogliamo quì addurre le parole proprie del Covarru-
 vias , secondo le quali ci contentiamo essere giudicati , e condan-
 nati . Il Covarruvias adunque nel principio del detto capo 36.
 scri-

„ scrive così . „ Cæterum præter multa , quæ in Ecclesiasticis con-
 „ troversis , & quæstionibus solent apud suprema hujus Regni tri-
 „ bunalia tractari , illud frequenter in litem incidit , & disputatur,
 „ quam ratione juspatronatus laicorum distinguatur a juspatro-
 „ natu ecclesiastico , cum utrumque jure Pontificio ad præsentatio-
 „ nem , & ordinationem , ac regimen Ecclesiarum pertineat; extat
 „ enim Edictum Caroli Cæsaris primi Hispaniarum Regis , hodie
 „ *leg. 25. tit. 3. lib. 1. Rec. & lib. 5. tit. 6. lib. 1. rec.* , quo quidem
 „ Prælati injungitur , & Regiis magistratibus præcipitur , ut dili-
 „ gentissimè curent , ne auctoritate literarum Apostolicarum déro-
 „ gatio fiat juripatronatui laicorum , atque ideo ex ea pragmatica
 „ sanctione , Regii Consilarii Apostolicas literas , quibus juripatro-
 „ natus laicorum derogatur examinare conantur , & denique ea-
 „ rum executionem suspendunt interim , donec per supplicationis
 „ auxilium Summus ipse Pontifex certior fiat , quantum detrimen-
 „ tum hinc Reipublicæ immineat , quam gravæ scandalum suboria-
 „ tur ex hisce frequentissimè derogationibus , ut tandem huic læ-
 „ sioni publicæ occurrat , ne alioquin laici a piis operibus , Eccle-
 „ siarum dotatione constructioneque , magno Religionis incommo-
 „ do abstineant . „ Avverta in queste parole l'Avversario, che l'E-
 „ ditto Cesareo , e Regio parla nel caso del padronato laico , e pria
 „ di eseguirsi le lettere Apostoliche, le quali si debbono sospendere
 „ e porgere supplica al Sommo Pontefice , perche rimedi allo scan-
 „ dalo , ed all'incomodo, che riceve la Chiesa , e la Religione per
 „ così frequenti impetrazioni di lettere derogatorie al diritto di pa-
 „ droni laici , sicche altrimente ha da parlarsi quando le lettere Ap-
 „ postoliche derogatorie nel modo anzi detto sono state già esegui-
 „ te , e non solo senza scandalo de' popoli , nè nocumento della Re-
 „ ligione , ma con somma edificazione de' medesimi popoli , e con
 „ grande utile della Chiesa , e Religione , nel qual caso il Covarru-
 „ vias sostiene la permutazione fatta senza consenso del padrone an-
 „ che dal Vescovo , e specialmente quando gran tratto di tempo ,
 „ anzi di più secoli sia intervenuto , tra l'esecuzione delle lettere
 „ Apostoliche , e la pretensione de' padroni , che si oppongono al
 „ valore delle lettere Apostoliche . E quest'è il caso nostro , essen-
 „ do state già eseguite le lettere Apostoliche a beneficio de' Padri
 „ di S. Martino , ed essendo passati poco men , che trecent'anni dall'
 „ unione fatta da Niccolò V. che fu nel 1448. Ed essendo ceduta

tal'incorporazione, e commutazione di opere pie in sommo comodo della Religione, e della Chiesa di Napoli, e degli stessi p^{ri}. veri, come abbiamo altre volte diffusamente ponderato.

Ma noi vogliamo essere più liberali coll'Avversario, ed addurre ciò che scrive il Covarruvias nel *num.* 1. nel medesimo capo 36. „ Il-
 „ lud vero (son parole del Covarruvias) in primis jure responden-
 „ dum erit, posse Summum Pontificem derogare non tantum juripa-
 „ tronatus Ecclesiastico, sed & juripatronatus laicorum **Glos. COM-**
 „ **MUNITER RECEPTA** in Clementina 11. verbo Apostolicis de
 „ præbendis, e dopo aver citato molti Autori soggiunge. **QUO-**
 „ **RUM OPINIO DUBIO PROCUL, COMMUNIS, EST.**
 „ **QUÆ TAMEN ITA EST INTELLIGENDA UT MI-**
 „ **NIME JUDICEMUS, SUMMUM PONTIFICEM DERO-**
 „ **GARE JURIPATRONATUS LAICORUM, NISI ID EX-**
 „ **PRESSIM EX LITERIS CONSTITERIT SIC ETENIM**
 „ **CONCORDI OMNIUM PROPE SENTENTIA DIFFI-**
 „ **NITUR,** quemadmodum apparet ex Lapo *alleg.* 96. *Glos. in dist.*
 „ *Clement. 11. in verbo Apostolicis.* Nec in hoc aliqua est contro-
 „ versia, siquidem omnes juris utriusque interpretes quorum mo-
 „ do meminimus, & alii, qui ab his nominatim citantur, passim as-
 „ severant, non aliter censi a Summo Pontifice derogatum juripa-
 „ tronatus laicorum, quam si id fuerit literis expressum. Quod non
 „ est longius inquirendum, vel ea ex causa, quia ab aliis fuerit
 „ satis rationibus, & juribus probatum; E nel *num.* 2. Nam & hoc
 „ discrimen passim discutitur inter juspatronatus Ecclesiasticum, &
 „ juspatronatus laicorum, ut priori derogatum censeatur per colla-
 „ tionem a Summo Pontifice factam, etiam si nulla fiat ejusdem pa-
 „ tronatus in literis mentio; posteriori vero necessaria sit ad ejus
 „ derogationem mentio specialis secundum omnes, &c. Immo si
 „ juspatronatus pertineat ad Regem aliquem, Ducem, aut Mar-
 „ chionem, non sufficit quod in litteris mentio fuerit patronatus
 „ laicorum, nisi illud fuerit adjectum, quod illud juspatronatus
 „ ad Regem Ducem, vel Marchionem spectat. Est enim ad hoc re-
 „ gula Cancellariæ, &c. „ Riferisce poi nel medesimo numero altre
 „ differenze tra'l Padronato laico, ed ecclesiastico, e nel *num.* 3.
 „ scrive così: „ Constat igitur ex prænotatis **SUMMUM PONTI-**
 „ **FICEM POSSE DEROGARE JURIPATRONATUS LAI-**
 „ **CORUM, TAMETSI NECESSARIA SIT EXPRESSA**
 „ **DE-**

„ DEROGATIO , UT DE IPSIUS PONTIFICIS VOLUN-
 „ TATE CONSTET . Hæ vero derogationes an Reipublicæ Chri-
 „ stianæ convenient , præsertim ubi frequentissimè contingant , sollici-
 „ tis nimium precibus , ne dicam ambitiosis , ac falsis expositis cau-
 „ sis adversus piam ipsam sanctorum Pontificum voluntatem impe-
 „ tratæ , ipsi viderint , qui nihil aliud curant , quam hæc , vel
 „ aliis modis contra testatorum ultimas voluntates , & veterum Ca-
 „ nonum decreta , nullum Ecclesiæ ministerium exhibentes , pluri-
 „ bus Sacerdotis , & beneficiis iniquissime ditari . Apud Hispanos
 „ minime derogationes istæ admittuntur , nec admitti consuevere .
 „ Immo suprema Regis Tribunalia , & qui Regio nomine illic justi-
 „ tiæ ministerio præfunt , statim Apostolicas literas examinantes
 „ propter publicam utilitatem , earum executionem suspendunt , ea-
 „ rumdem usum gravissimis penis , & comminationibus interdicen-
 „ tes . Idem & apud Gallos fieri testantur , &c. , *Prosegue poi a*
 „ scrivere ciò che appartiene a' padronati Regi , e quelli che chia-
 „ mansi patrimoniali , che debbono conferirsi a' Nazionali , dopo
 „ esser preceduto esame della dottrina , costume , ed erudizione di
 „ ciascheduno nelle Diocesi di Valenza , di Burgos , e di Cagliari : co-
 „ me altresì delle derogatorie de' padronati de' laici , o in pregiudi-
 „ zio di quel diritto , che per privilegio della Chiesa Romana i Col-
 „ legj , e Capitoli delle Chiese Cattedrali hanno all'elezione di uo-
 „ mini dotti in Teologia , e diritto Canonico per ottenere alcuni
 „ Canonicati , e poi soggiugne : „ qua ratione Philippus Caroli
 „ primogenitus Angliæ , & Neapolitanus Rex , & Hispaniarum
 „ Princeps , quo utilius edicta parentis mandarentur executioni
 „ summa cum Sedis Apostolicæ veneratione , nulla in parte ejus
 „ auctoritatæ laesa , quis esset in his controversiis ordo servandus
 „ apud Regia Tribunalia præscripsit anno Domini 1548. hodie *l. 24.*
 „ *tit. 3. lib. 1. recopil.* , ac denique decrevit præmittendam fore
 „ supplicationem ad Summum ipsum Pontificem , ut interim Apo-
 „ stolicarum literarum executio justius suspendi possit (e poco do-
 „ po scrive) : Illud præmittentes , Regia edicta in hoc promulgata ,
 „ & decreta fuisse , ut quoties derogatio juris patronatus laicorum
 „ necessaria sit , & fiat tacite , vel expresse , tunc supersedendum
 „ sit in executione literarum Apostolicarum , & supplicatione ad
 „ Summum Pontificem proponenda , ne derogatio ista effectum ha-
 „ beat . Sic , & supersederi solet , atque interim suspenditur exe-

„ cu-

„ cutio mandatorum, quæ dantur in derogationem aliorum jurium,
 „ quæ paulo ante commemoravimus. „ Questi sono i luoghi del
 Covarruvias nel detto capitolo 36., i quali favoriscono l'intento
 dell'Avversario più che non le parole del *num.9.* dall'Avversario
 additato, che noi abbiamo riferite; le quali se ben da lui si confi-
 derino vedrà, che non dice quello, per cui egli il cita, mentre
 parla delle commutazioni fatte da' Vescovi, non già dal Papa, ed
 in parlando di queste dice: che se non vi sia l'espressa menzione
 del juspadronato laico, le lettere ottenute sono sorrettizie, e per
 conseguenza nulle. E non è mai vero che il Covarruvias in quel
 luogo dall'Avversario citato, abbia fondato con ragioni incontra-
 „ stabili (come egli attesta nel foglio 150.), „ che se poi si vedesse per-
 „ messa la permutazione senza cognizione dell'utilità grande della
 „ Chiesa, in questo caso non possa, nè voglia il Sommo Pontefice
 „ senza lo spezial consenso del fondatore dell'opera permettere tali
 „ commutazioni, ed acconsentendovi, che nulla sia la grazia della
 „ permuta. „ Poiche il Covarruvias dice tutto il contrario: Egli
 dice che la derogatoria del Papa non vaglia senza l'espressa men-
 zione del padronato laico; ma non dice, senza il consenso del pa-
 drone, anzi il contrario espressamente dice nelle parole già addotte
 che scrive nel *n.1.* Veggasi intanto l'abbaglio preso dal nostro Av-
 versario in citando il Covarruvias per la sua già riferita asserzione.
 E somigliante abbaglio si scorge nella citazione degli altri Autori.
 Cita egli il Garzia, e dice, che questo Autore dica, che se la per-
 muta concessa si scorge con urgente utilità della Chiesa, in tal caso
 il Sommo Pontefice per pienezza di podestà l'abbia potuta concede-
 dere, *requisito tamen patrono* son parole dell'Avversario nel det-
 to *fol.150.* cita nella *let (c)* nel margine *latè* Garzias *de beneficiis*
par.11. cap.3 Or non ritroverassi giammai in tutto quel capo 3.,
 che tal cosa dica il Garzia; anzi parla in tal guisa, che sembra
 dire espressamente il contrario nel *num.24.*, dove parla della com-
 mutazione de i padronati, e non già de' semplici legati, o dona-
 zioni, le sue parole sono le seguenti. „ *Dixi coram ordinario nam*
 „ *si talis permutatio fieret per Papam, cum ipse possit eis invitis con-*
 „ *ferre, & disponere, aut si fieret per Legatum de latere (nisi ef-*
 „ *sent patroni laici, quibus Legatus prajudicare non potest, ut dictum*
 „ *est 5. par. cap. 3. absolutè valeret dicta permutatio facta illis invi-*
 „ *tis Franc. ubi proxime* „. In queste parole certamente non ap-
 pare

pare il *requisito tamen patrono* , che v'aggiugne l'Avversario , e se si legga il contesto di quel capo, chiarissimamente scorgerassi, che non abbia mai il Garzia risoluto , che debba richiedersi il padrone per lo valore della permuta anche parlando de' padronati laici , se nella concessione di quella siasi fatta menzion del diritto del padronato con le clausole solite derogatorie, specialmente ne' numeri 16. e 21. parlando delle permutate fatte dal sommo Pontefice .

L'Avversario parimente nel foglio 149. dopo aver riferita la sentenza di Rebuffo , e le di lui parole , dice che Giovanni (voiea dire Niccolò) Garzia riferisce esser conforme la sentenza di Rebuffo ad una dichiarazione dal Collegio de' Cardinali fatta, che egli riferisce ; Cita nel margina *lit. (a) de beneficiis par. 11. cap. 3. n. 127.* Or il Garzia nel detto *num. 127.* di tutt'altro parla che di questa commutazione fatta dal Vescovo , di cui parla Rebuffo nel luogo dall'Avversario additato ; ma nel *num. 126.* parla del *consiglio 82.* di Rebuffo , ma per altra quistione , cioè se il privato del beneficio per sentenza, pria di eseguirsi ne perda la proprietà, ed anche il possesso : come può riconoscersi da chi voglia riscontrare il luogo .

Quelche l'Avversario asserisce dal Garzia apportarsi in conferma della dottrina di Rebuffo non sta già nel *n. 127.* come abbiám veduto , ma nel *num. 26. 27. e 28.* , e trattasi ivi della permutazione fatta dal Vescovo , e non dal Papa : Ecco le di lui parole nel *num. 26.* ,, Sed Rebuffus de permutatione *num. 22.* ait hodiè usum
 ,, communem obtinuisse , quod post requisitionem patroni , maxi-
 ,, me etiam eo non consentiente permutatio approbatur ab Episco-
 ,, po , & valet , &c. sequitur Lessius *lib. 2. cap. 34. num. 198.* , e nel
 ,, *num. 27.* siegue a scriver così : Quod videtur approbare Sacra
 ,, Congregatio Concilii ut in *declarat. sequen. super caput 9. sess. 25.*
 ,, *de reform. ibi* : In permutatione beneficii juris patronatus non re-
 ,, quiritur consensus patroni , sed satis est illum tantum requirere ,
 ,, Rebuff. *de permutat.* e nel *num. 28.* Sed ista declaratio accipienda
 ,, erit quando permutatio fieret in magnam Ecclesiæ utilitatem jux-
 ,, ta dicta , & sic etiam procedet , quod ait Cabedo *dict. cap. 11.*
 ,, *num. 1.* quod quando patroni absque causa legitima contradice-
 ,, rent , tunc permutatio valida erit . ,, Così il Garzia in parlando
 della permutazione del Vescovo , ma non già di quella del Papa ,
 come abbiám veduto .

Cita

Cita altresì nel detto *foglio 150.* nel margine alla detta *lett. (c)* Barbofa *colle&. ad Concil. Trident. sess. 25. cap. 9. num. 78.*, e lo cita per la medesima dottrina, che egli vuole stabilire, che il Papa per pienezza di podestà abbia potuto concedere con urgente utilità della Chiesa la permuta del padronato *requisito tamen patrono*. Ov' il Barbofa nel Comentario del detto *cap. 9. della sess. 25.*, in cui il Tridentino Concilio parla del jus padronato, nel detto *num. 78.* in parlando della commutazion del Beneficio padronato da farsi dal Vescovo, e non già di quella da farsi dal Papa, come appare dal *num. 77.* scrive così „ In permutatione Beneficii juris patronatus non requiritur consensus patroni; sed satis est illum tantum requirere, ut testatur resolutum Nicolaus Garzias *de beneficiis par. 11. cap. 3. num. 27.*, ubi *num. 28.* intelligit procedere, si adest magna Ecclesie utilitas „ In queste parole non si vede giammai mentovato il Pontefice dal Barbofa, anzi rimettendosi al Garzia nel luogo da noi testè citato con apportarne le proprie parole, chiaramente apparisce, che il Barbofa siccome il Garzia intende parlare delle commutazioni fatte dal Vescovo, giacchè il Garzia nel *num. 24.* espressamente esclude il Pontefice dalla necessità della richiesta, o del consenso del Padrone. Ed abbiám detto che nel *num. 77.* del medesimo luogo di Barbofa si scorge ch'egli intende parlare della commutazione fatta dal Vescovo; poiche della podestà Vescovile in quel numero parla: ecco le di lui parole „ *Cognitio validitatis, & invaliditatis juris patronatus controversi ad Episcopum dumtaxat non ad inferiores, qui jus habent instituendi, pertinet; secus vero si hujusmodi inferiores ordinariam in loco habuerint jurisdictionem: ita refert decisum Nicolaus Garzias dicta par. 9. cap. 3. num. 19.* „ Ma dell'opinione così del Barbofa come del Garzia attorno la podestà del Pontefice di commutare le volontà de' Fedeli fra breve farem parola.

Egli è non per tanto ammirabile, che il nostro Avversario dica nel *foglio 151.* che nel jus padronato fondato dal Re non vi sia Autore dotto, che contrasti non potersi la permutazione concedere nè da' Vescovi nè dal Sommo Pontefice, senza il consenso dello stesso Re, e che citi per questa proposizione Cabedo con apportarne le di lui parole: quando le parole del Cabedo dall'Avversario medesimo riferite tal cosa non dicono, poiche il Cabedo par-

parlando del padronato Regio, per cui permutarsi richiede il consenso del Re, non dice, che il Papa non possa farlo senza il consenso del Re, ma che non soglia pregiudicare al diritto Regio: *Non solet Summus Pontifex ei in aliquo praejudicare*; cioè al Re. Così parimente nel foglio 153. asserisce, che Cabedo fondò, che ne' padronati laici non possa a patto alcuno la Corte Romana imporre pensione veruna senza il consenso de' Padroni laici; citando il Cabedo nel cap. 13. della sua Opera *de Patronatibus Ecclesi. Regie Corona Regni Lusitanię*. E pure chi voglia leggere intero quel capo 13. del Cabedo, non ritroverà, che in esso sia mai mentovata la Corte Romana: anzi parlando de' Padronati di persone private, asserisce con l'opinione di Gigante, che possa apporsi la riserva della pensione, con alcune limitazioni, che ivi per sentimento del medesimo Autore arreca: Nel fine però del capo altrimente parla de' Padronati Regj, ne' quali asserisce non potersi in modo veruno farsi riserva di pensione senza il consenso del Re: ma non mentova affatto la Corte Romana. Ed è d'avvertirsi, che almeno in alcuni casi possa il Vescovo imporre le pensioni sopra de' Beneficj, come con molta distinzione lo asserisce il Lessio *de just. & jure l. 2. cap. 34. dubitat. 38*. Questo però noi non lo notiamo, perchè o ci giovi, o ci nocchia la dottrina del Cabedo: da che abbiám chiaramente dimostrato, che la Chiesa di S. Corona-Spina non è affatto padronato Regio: ma solamente per additare, che il Cabedo non esprime ciò che l'Avversario gli attribuisce; quantunque ne riferisca le proprie parole, che dimostrano la verità della nostra riflessione.

Or ritorniamo al nostro assunto, che gli Autori dal nostro Avversario lodati non richiedano l'assenso dell'erede nelle commutazioni delle volontà pie de' Fedeli, qualor si facciano dal Sommo Pontefice, e specialmente quando siano fatte *de plenitudine potestatis, & ex certa scientia*. Abbiám rapportato già l'autorità del P. Sanchez, e del Covarruvias per dimostrarlo. A costoro aggiungersi può Agostino Barbosa (1), il quale nel luogo altre volte citato in parlando delle commutazioni dell'ultime volontà in genere, niente dice della richiesta, o consenso dell'erede per farsi la commutazione. Ma sufficientemente va dimostrando

D d

che

(1) *Collect. Doct. in Concil. Trident. sess. 22. ca. 6. num. 6.*

che per suo avviso , quando la commutazione si faccia per autorità del Papa , purché vi concorra giusta , e sufficiente cagione , non vi si richiegga il mentovato consenso ; poichè trattando ivi dell'autorità del Vescovo in commutare la pecunia destinata ad edificare una Cappella in Chiesa , dove ne siano altre sufficienti , e la Chiesa bisognasse di riparazione , o pure per edificarvi una Chiesa in tal Città dove siano più Chiese , che minacciano rovina , ed abbian bisogno parimente di riparazione , nè vi sia modo come poterle sovvenire ; dice apportando l'autorità di Perez di Lara , ch'allora per autorità del Vescovo possa convertirsi quel danaro in riparamento dell'antiche Chiese , ed immantenente soggiugne proseguendo la dottrina del Perez , e di lui parlando ,,

» & num. 37. addit : quod si hoc fiat Episcopo auctorante , debet
 » fieri prævia causæ cognitione , & quod apud acta constet de utili-
 » tate , si tamen a Romano Pontifice , sufficit sola voluntas , & in-
 » fert ad eum casum , quo relinquitur pecunia Ecclesiæ ad orna-
 » menta , quibus ipsa abundabat , cum egeret salario Rectoris , &
 » dicit Episcopi auctoritate posse fieri conversionem , & alteratio-
 » nem , facta prius solemni inquisitione utilitatis saltem summa-
 » rie ,, E nell'altro luogo (1) da lui medesimo citato in detto luogo del Concilio Tridentino : Dopo avere stabilito nel *num. 1. e 2.* la potestà di commutare la volontà de' Fedeli risiedere nel Sommo Pontefice , al quale per giusta , e necessaria causa (il che si dee intendere secondo la spiega del medesimo Barbosa nel Concilio disgiuntivamente , e non copulativamente) come supremo Pastore della Chiesa star riservata la facoltà di commutare la volontà de' Fedeli , allegando infiniti Autori , e decisioni de' testi Canonici , senza apporvi limitazione alcuna . Nel *num. poi 6.* forma la quistione nella persona del Vescovo con queste parole : Dubitari tamen potest an Episcopus possit hanc commutationem solus facere ? E' d'avvertirsi che nel *num. 5.* parlando del Vescovo ancora come Delegato della Sede Apostolica , avea risoluto poter questo per causa ch'al suo giudizio sembrasse giusta commutare qualsivoglia legato pio destinato a certo uso in altro uso pio , benchè il legato *de jure* , & *de facto* ; si possa adempire , allegando l'autorità di Silvestro , e di Ludovico Beja . Alla quistione poi proposta

(1) *Barbos. de offic. & potest. Episc. par. 3. alleg. 83.*

posta nel *num. 6.* risponde „ In qua quaestione tenent Doctores requiri hæredis consensum ex dicto *cap. nos quidem ibi verum*, „ ubi Abbas, Petrus de Ubaldis *de Canon. Episc. in 6. C. princ.* Si „ tamen hæres nollet consentire, posset solus Episcopus. Felin. in „ *cap. cum accessissent de constitution.* Quem ita intelligit Rochus „ *de jure patronat. in verbo pro eo*, dicit etiam Petrus de Ubald. „ quod item requiritur consensus Ecclesiæ, cui legatur ex *lege le-* „ *gatum ff. de usufructu legato*, & *lege legatum ff. de administra-* „ *tione rerum ad Civitatem pertinentium*, & si nec Ecclesia, nec „ hæres vellent consentire, Episcopus solus id exequetur ex Paulo „ in dicta *l. legatum ff. de usufructu legato per l. 1. Cod. de nuptiis*; „ si hæres contradicat, & Ecclesia consentiat Episcopo commutare „ volenti, prævalebit consensus Ecclesiæ, ad tuendam voluntatem „ defuncti dicta *l. legatum ff. de administr. rerum*, &c. Ita Petrus „ de Ubaldis dicto *loco*, quem refert Marcus-Antonius Genuensis „ dicto *cap. 19. a num. 3.* (cioè in *Praxi Archiepiscopali in Curia* „ *Neapolitana*. Da questa dottrina del Barbofa chiaramente si de- „ duce, che quantunque nelle commutazioni da farsi dal Vescovo, richieggasi il consenso dell'erede, o almen la richiesta secondo i termini dall'Autori ricercati, e da noi già riferiti; non si richiegga però nelle commutazioni, che fa la Santa Sede Apostolica, o il Romano Pontefice.

Gian Pietro Moneta ne' luoghi da noi altre volte citati (1) rapportandone le di lui parole in parlando della Potestà del Papa di commutar le volontà de' fedeli, non fa mai mentione, o del consenso, o della ricerca dell'Erede. In trattando poi della facoltà del Vescovo nel luogo che nel margine si nota (2), richiede espressamente il consenso dell'Erede: E che parli del Vescovo, e non del Papa, ecco le di lui parole. (3) „ *Quoad consensum verò alternative fundatoris, vel hæredis hæc conclusio probatur. Questa conclusione dal Moneta sta così concepita nel num. 356.* „ *Consensus fundatoris, vel ejus hæredis, requiritur regulariter in commutatione ultimæ voluntatis prædicti fundatoris.* E dopo aver provato la sua conclusione per quel che riguarda l'erede sempre

D d 2

par-

(1) *Moneta de Commut. ult. volunt. cap. 5. q. 4. & cap. 6. q. 11.*(2) *Moneta ubi sup. cap. 7. qu. 4. concl. 4. num. 356.*(3) *Ib. num. 357.*

parlando del Vescovo ; nel detto *num. 357.* dove prova l'alternativa , o del fondatore , o dell'erede scrive così . „ Primo ex eo ,
 „ quod post Sarnen. qui est Lud. Gomez. *in compend. utriusque signa-*
 „ *tura vers. Et eodem modo quando Episcopus ;* Et Covarru vias
 „ *pract. question. cap. 36. num. 10.* tradit satisque comprobatur Garzias
 „ *tractata de benefice. p. 1. cap. 5. num. 359.* Episcopum sine consensu
 „ Patroni non posse imponere beneficio pensionem , quæ transeat
 „ ad successores ; secus vero de ea quæ non transeat ad successores.
 „ Quomodo conciliari possunt opinioniones hac in re contrariæ , nimi-
 „ rum affirmativa , de qua *num. 357.* , & negativa de qua *num. 358.*
 „ Rectè autem monet Garzias *num. 360.* Hanc resolutionem limi-
 „ tati posse , ut valeat Episcopus imponere pensionem , etiam tran-
 „ sitoriam ad successores sine patroni consensu ; & eo invito si vo-
 „ catus nolit consentire argumento ejus , quod de permutatione be-
 „ neficii juris Patronatus facta sine consensu Patroni ipsemet tradit
 „ *d. tract. par. 11. cap. 3. num. 19. , e 23.* Noi abbiamo rapportato so-
 „ pra questo luogo del Garzia apportando le sue parole nel *num. 24.*
 „ in cui parlando del Papa asserisce non richiedersi questo consenso :
 „ e però non occorre qui ripeterle . Fa d'uopo non pertanto ap-
 „ portar le di lui parole , riferite dal Moneta nell'accennato luogo , di-
 „ ciam le parole del Garzia nel *d. cap. 5. par. 1. num. 361.* dove parla
 „ della podestà del Sommo Pontefice d'imponer le pensioni sopra i
 „ beneficj di juspatronato , dopo aver parlato della podestà de' Ve-
 „ scovi sù la medesima cosa , scrive così : „ Licet Papa possit impo-
 „ nere pensionem super beneficio juris Patronatus sine consensu pa-
 „ troni . Marches. *d. 2. par. cap. 4. de commissione appellationis n. 57.*
 „ Nam ut fuit resolutum in una Columbrien. pensionis 11. Februa-
 „ rii 1598. coram Illustrissimo Seraphino , Patroni consensus non
 „ requiritur in imponenda pensione , tamen si beneficium est ju-
 „ ris Patronatus Laicorum ex donatione , & fundatione , debet
 „ mentio fieri in reservatione de tali jure Patronatus , alias pensio
 „ est subreptitia , & nulla. Gigas *qu. 24. & Covarr. d. num. Bursat.*
 „ *cons. 178. num. 38. lib. 2.* Caputaq. *dec. 132. par. 2. Rot. decis. 2044.*
 „ *lib. 3. p. 3. divers. Vasconsel. lib. 4. divers. jur. arg. cap. 13.* Quod
 „ Papa non solet imponere pensionem super beneficio juris Patrona-
 „ tus Laicorum sine ipsorum consensu ; & per consequens , nec da-
 „ re facultatem transferendi , & sic data sine consensu , non valet ,
 „ sed est subreptitia , & Cabed. *de Patronat. Reg. Coronæ Lusitanie*
 „ *cap. 13.*

„ *cap. 13. num. 5. Lessius di&. cap. 34. num. 207. Rota in Lucan. Pen-*
 „ *sionis apud Pacificum de Salviano interdico dec. 103. num. 5., &*
 „ *novissime Farinac. dec. 689., & fuit resolutum in Romana pensio-*
 „ *nis 4. Julii 1601. coram Domino Pamphilio, scilicet in reformatio-*
 „ *ne pensionis non requiri consensum Patroni Laici, & licet necessa-*
 „ *ria sit notitia juris Patronatus in Papa, quia difficilior solet hu-*
 „ *jusmodi beneficia gravare Gigas d. qu. 24. de hac tamen notitia suf-*
 „ *ficienter constare ex derogatione juris Patronatus, quæ ostendit*
 „ *enixam intentionem reservandi pensionem, etiam quod benefi-*
 „ *cium esset juris Patronatus, cum quatenus adesset, si laicorum*
 „ *etiam ex fundatione, vel donatione pro medietate, alias in totum*
 „ *derogavit, cum clausula latissime extendenda, quæ ad hujusmo-*
 „ *di effectum sufficit, ut fuit resolutum in alia Lucana pensionis*
 „ *4. Novembris 1579. coram Rubeo præsertim stante alia clausula,*
 „ *quod major, & verior specificatio fieri possit, quæ multum ope-*
 „ *ratur Caputaquen. decis. 299. num. 8. p. 2., & quod ad evitandam*
 „ *subreptionem sufficit quod Papa in genere potuerit cogitare be-*
 „ *neficium esse juris Patronatus laicorum; Cassad. dec. 1. de privi-*
 „ *leg. cum vulg., ut in dec. 902. novis. Farinac.*

Il medesimo Pietro Moneta nell'addotto luogo in parlando della
 commutazione dell'ultima volontà da farsi dall'essecutore per or-
 dinaria, e delegata potestà, scrive così nel n. 323. „ Prima conclu-
 „ sio sit in commutatione ultimæ voluntatis ordinaria, vel delegata
 „ potestate ab executore faciendâ, ubi etiam aliquis vocandus sit,
 „ non est necessaria citatio propriè dicta, nisi post legitimam par-
 „ tis oppositionem, & contradictionem; Probatum quia negari non
 „ potest, quin commutatio ultimæ voluntatis ex sui natura sit vel
 „ gratia, vel privilegium, vel demum quid simile pertinens ad re-
 „ scriptum, & signaturam gratiæ, non autem justitiæ, unde &
 „ Mandos. in suo tract., quem inscripsit Praxim Signaturæ Gratæ,
 „ specialem titulum constituit commutationis ultimæ voluntatis;
 „ quam etiam gratiam quandam esse aperte sentit Rebuff. in praxi
 „ benef. dum postquam in fine tituli de rescript. legitimat. mi. dixit
 „ se allaturum quadam de concessione, quæ fit per breve, quod
 „ plerumque ad gratiam respicit, ut inferius videbimus; statim
 „ subjicit titulum de Brevis Apostolico, & aliis: in quo titulo sub
 „ num. 56. 57. ponit commutationem ultimæ voluntatis.

È qui ci conviene addurre le parole di Rebuffo nel luogo dal Mone-

ta additato : „ Commutationes quoque legatorum ad piam cau-
 „ sam , ut in aliam fiant per breve concedi solent , alias sine Sedis
 „ Apostolicæ auctoritate , non fiant. *Clem. quia contingit de Reli-
 „ gios. domib. Aufrer. decis. Tholos. 26. Doctores in cap. nos quidem
 „ de Testam. così nel num. 56. e nel num. 57. Intellige (scrive) quan-
 „ do erat ad opus certum, quia tunc non solet commutari , ut de-
 „ functi voluntas fervetur : alias secus *L. in conditionibus ff. de con-
 „ dition. & demonstrat.* , ultima enim voluntas debet exequi . *L.
 „ vel negare ff. quemadmodum testam. aper. cap. ult. voluntas 13.
 „ qu. 2. ex causa tamen solet immutari etiam in certis : Ut quando-
 „ que vidi , & hoc de Papæ auctoritate .**

È lo stesso Rebuffo altrove (1) in parlando della imposizione delle
 pensioni , scrive così nel num. 28. „ Undecimo poterit Papa im-
 „ ponere pensionem etiam sine consensu Patronorum Laicorum
 „ quia plenaria beneficiorum dispositio ad illum pertinet *cap. 2. de
 „ præbend. lib. 6. alias limitationes tradit Felinus in d. tract. ubi vide-
 „ ri poterunt* , e nel num. 30. scrive così . Decimotertio quando Pa-
 „ pa derogat juri Patronatus Laicorum , valet provisio , quod pot-
 „ est , non autem Legatus , vel alius inferior *cap. dilectus de Offi-
 „ cio Legati cap. cum dilectus de jure Patronatus* , quod non solet
 „ in hac patria consuetudinaria (intende della Francia come si spie-
 „ ga nel num. 36.) Sed in Francia consuetudinaria , & in Normania
 „ non solet Papa derogare juri Patronatus laicorum : næ ejus de-
 „ rogatio recipitur de consuetudine , quæ an valeat tradit *Collectu.
 „ in cap. ex tenore col. 1. de concess. præb.*

Lo stesso Pietro Moneta nell'addotto luogo nel n. 375. scrive così.
 „ Licet in commutatione ultimarum piarum voluntatum , quæ Ro-
 „ mani Pontificis auctoritate fit, non requiratur consilium , vel con-
 „ sensus Capituli Ecclesiæ Cathedralis in cujus civitate , vel dia-
 „ cesi locus ille pius consistit , regulariter tamen ejusdem Capituli
 „ saltem Consilium exigitur in ea, quæ facienda est ab Episcopo ; Il
 „ qual suo detto pruova poi egli con molte autorità di testi , e di
 „ Dottori , e varie cose asserisce della podestà del Pontefice Roma-
 „ no attorno le commutazioni dalle volontà de' Fedeli ; ed altre
 „ disposizioni Ecclesiastiche , ancor senza il consenso del Capitolo ,
 „ e di

(1) *Rebuff. in prax. Benef. p. 1. sub tit. de f. Signaturæ par. 3.
 §. nec non juris Patronat. n. 28.*

edi altri, che possan pretendervi interesse : come costa dalle sue parole, che nel margine per maggior brevità si descrivono . (1) E con quelle chiaramente insegna, che il Pontefice deroga, e può derogare alle leggi positive canoniche, e queste son quelle, che richieggono nelle permute da farsi da' Vescovi il consenso dell'erede, come appare da' Testi, da' Dottori ne' luoghi citati, ed apportati : che per altro per diritto di legge naturale, quando vi concorre causa giusta nella commutazione, asseriscono i Dottori già mentovati, che il consenso dell'erede, o di chi che sia non vi si richiegga: da che ne' luoghi già descritti asseriscono, che anche il Vescovo, concorrendovi giusta, e probabile causa, possa procedere alle commutazioni delle volontà de' fedeli, ancor senza il consenso dell'erede ne' casi da essi Dottori considerati .

II

(1) *Moneta loc.cit. Prior pars conclusionis probatur ex cap. Pastoralis de his, quæ fiunt a Prelato sine consensu capituli, dum ibi dicitur, Episcopum non posse Parochiales Ecclesias, aut earum portionem, seu obventiones etiam de consensu patroni, concedere Monasterio sine licentia Romani Pontificis præter voluntatem seu consensum sui capituli: ex quibus verbis satis patet, eam concessionem cum a Papa fit, non requirere capituli consensum. Idem quoque colligitur tum ex c. si Capitulo in fine de concessione præb. in 6. ubi executor Apostolicus in collatione præbende de mandato Pontificis non cogitur vocare Capitulum Cathedralis, tum ex eo quod omnia jura, quæ consensum Capituli Cathedralis in negotiis gravioribus Ecclesie peragendis requirunt, loquuntur cum Episcopus aliquid de hisce rebus agere intendit ut in cap. 1. cap. 3. cap. ea noscitur, & toto fere titulo de his, quæ fiunt a Prelato sine consensu Capituli, cap. Pastoralis de Donat. cap. ut super §. 1. de reb. Ecclesie non alien. cap. 1. cod. tit. in 6. & Clemen. si una eodem tit. atque alibi sæpe: non autem cum Romanus Pontifex de iis vult disponere. Sed ubi etiam ea jura ipsum Romanum Pontificem comprehenderent: tamen cum is sit supra jus omne humanum positivum, neque eo ligetur l. Princeps ff. de legib. & cap. proposuit de concessione præb. cum similibus, eo ipso quod in rescripto commutationis, vel quo illa committitur, non mandat consensum Capituli adhiberi, is non necessario adhibendus in illius executione erit, saltem cum illud rescriptum habet clausulam generalem derogatoriam jurium contrarium facientium juxta late addu-*
ta

Il Cardinal Turre cremata (1) espressamente la medesima dottrina insegna: scrivendo nel luogo, che si nota nel margine le seguenti parole: „ Undecimo plenitudo potestatis in Romano Pontifice extenditur in administratione, & dispensatione rerum ecclesiasticarum, alii autem Prælati, & collegia habent potestatem coarctatam in administrando, & dispensando res suas, & transferendo dominium ipsarum obligando, & alienando, quia non nisi ex certis causis, & cum certis solemnitatibus jure possunt res Ecclesiæ alienare, sicut patet *ex cap. de rebus Ecclesiæ non alienandis*. Papa verò in istis solus SINE CONSENSU ETIAM CUJUSCUMQUE, & sine solemnitatibus potest res quascumque cujuslibet Ecclesiæ alienare, & alienando dominium transferre, dum tamen hoc faciat ex justa causa.

È più specialmente il disse Silvestro Prierate (2) parlando de' Legati pii, il quale nel luogo, che si nota, dopo aver parlato della potestà limitata del Vescovo in commutare i Legati Pii, che vi richiede espressamente il consenso dell'Erede, e della Chiesa colle condizioni dagli altri Autori osservate, scrive così: „ Verumtamen in prædictis excluditur auctoritas Sedis Apostolicæ, quia ut dicit Gulielmus de Monte Laud. Papa potest in legatis ad pias causas quidquid voluerit facere.

È più conforme al nostro proposito scrive l'istesso Silvestro Prierate nel num. 14. dove scrive così: „ Decimo quarto queritur utrum legatum factum pro construendo Hospitali, in quo poneretur Rector ad arbitrium certi Prælati, possit per hæredes mutari in ædificationem Monasterii Religiosorum? & dicit Lap. in dict. clemen. quia contingit, & refert D. Ant. in dicto cap. nos quidem, & Johannes Andreas cum quibusdam Juristis consuluit, quod sic, cum licentia Episcopi, etiam contradicente illo Prælato, quia qui melius facit, non aliud sed idem facit, de jure jurando pervenit *el. 2.*

Et sup. questione præced. Conclus. 1. atque ita in terminis alienationis rerum Ecclesiæ tenet Redoan. tract. de rebus Ecclesiæ non alienand. q. 36. num. 18., ex Gloss., & Doctoribus in cap. potuit de locat., ac Decius cons. 142. incipiente; Pro tenui.

(1) Turre cremat. in Summa de Ecclesiæ. cap. 52. lib. 2. versic. undecimo plenitudo.

(2) Sylvester in Summa verbo legatum q. 13.

„ *Et facit c. Scripturae de voto, Et Reg. plus semper de reg. jur. lib. 6.*
 „ sed contra quia voluntas defuncti pro lege servari debet, ut pa-
 „ tet 13. q. 2. c. ultima voluntas de celebrat. Miss. cap. cum Murthe;
 „ & consequenter forma mandati debet diligentissima accuratione
 „ servari, nec eo casu plus continet in se quod est minus, vel è
 „ contrario de praben. cap. cum de beneficio lib. 6. & in hoc videntur
 „ residere Lap., & Zab. & dicunt illud non esse simpliciter majus,
 „ quam hoc, sed sunt diversa opera pietatis, quæ se habent se-
 „ cundum excedens, & excessum. Dicit autem ad hoc Do. Antonius
 „ quod ista sunt vera in materia odiosa, vel ambitiosa, & consequen-
 „ ter restringibili de praben. cap. quamvis lib. 6. Opinio vero Ioan-
 „ nis Andreæ loquitur in materia favorabili maximè animæ defun-
 „ cti, in qua fit plena interpretatio de donat. cap. cum dilecti. Unde
 „ verisimiliter præsumitur, quod defunctus non contradixisset de-
 „ monstrando sibi usum utiliozem, facit ad hæc quod notat Bartol.
 „ in leg. fin. de oper. publ.

Questa dottrina di questo gran Teologo, e gran Canonista, è molto
 notabile anche per conoscere la ragionevolezza della commuta-
 zione fatta dal Santo Pontefice Niccolò V. poiche sembra che es-
 prima, anzi additi il caso nostro; mentre dalle rendite destinate per
 lo Spedale si è fondato un nuovo Monistero d'una Religione alla
 Regina Giovanna Prima così accetta, e così cara, come altrove
 abbiam ponderato. Diciamo un nuovo Monistero, da che
 laddove da prima il Monistero di San Martino non aveva più che
 tredici Monaci incluso il Priore; pos per le determinazioni comuni
 de' Pontefici si ridusse la detta casa a dover sostenere quaranta Mo-
 naci come al presente li sostiene. Or domandiamo all'Avversario: La
 Regina Giovanna avea stabilite quelle rendite per lo sostentamen-
 to di dodici poveri, e due infermi, e questi ad arbitrio del Priore di
 poterli licenziare a suo bell'agio, quantunque tuttavia infermi, &
 alcuni Ministri, o dir vogliamo Officiali per lo servizio de' mede-
 simi: Queste istesse rendite si commutano per lo sostentamento di
 ventotto Religiosi, che pure sono poveri dopo la professione per lo
 voto della povertà, e molti di essi anche pria dell'ingresso, e d'una
 Religione così cara alla d. Regina Giovanna. Come dunque si può
 presumere, ch'ella non avrebbe più a grado questa commutazione
 per lo sostentamento di 28. Religiosi poveri, che l'opera da lei desi-
 gnata di 12. poveri, e due infermi, i quali poveri potevano essere

E e

gen:

gente indisciplinata , scostumata , che nemmeno avrebbon pensato a pregar Dio per l'anima della Fondatrice , laddove li 28. Religiosi aggiunti al Monistero , si dee presumere , che siano persone timorate, da bene, e care a Dio, li quali almeno nelle Orazioni comuni, e nella recitazione dell'Ore canoniche nel Coro, e ne' loro Sacrificj non possono lasciare di pregar Dio per l'anima della fondatrice ? Tanto più , che il Monistero con la commutazione fatta dal Santo Pontefice Pio V. ha altresì il peso di provvedere non solo 12. ma moltissimi poveri . Al che si aggiugne la chiara mente della Regina Giovanna Prima , che nella donazione , la quale fa all' Ospedale, e Chiesa di Santa Corona-Spina , si dichiara, che la fa a riguardo di Dio in ricompensa delli beni da lui ricevuti, per l'anima sua , e per discolpa de' suoi peccati : le quali cose fanno vedere , ch'ella gradiva quell'opera, che più avesse suffragato alla di lei Anima.

Oltre poi agli Autori già riferiti , che dicono non esser d'uopo del consenso dell'erede per commutar la volontà de' fedeli, quando la permuta sia fatta dal Papa, se ne contano infiniti altri , de' quali sceglieremo alcuni più insigni , e che son celebrati dal comune degli uomini dotti in amendue le facultà legali , così Canonica , come civile . Cesare Lambertino (1) dopo aver diffusamente trattato della facultà del Vescovo in commutare lo stato della Chiesa padronata senza il consenso , o la richiesta del padrone , e risoluto con molte dottrine di no, con le solite parole , e limitazioni , che gli altri Autori accennano ; tratta poi della podestà del Pontefice sopra de' padronati laici, e scrive così : (2) „ Dubitatur modo v. l. an Papa possit in totum suppressere jus patronatus , & sic „ patronum privare illo sine causa , & ex sua voluntate libera ; & „ nos diximus supra in primo articulo proximè precedentis quest. „ Episcopum non posse minuere , nec suppressere beneficium , „ & in consequentiam jus patronatus sine ipsius patroni licentia ; ut „ dicit Gay. in cap. fin. de Elect. lib. 6. circa finem 20. col. allegat , „ Card. in cap. cum accessissent de constit. ad finem , tunc sic illud „ quod non potest disponere Episcopus in jure patronatus , nec intel.

(1) *Cesar Lambertin. de jure patronat. lib. 3. quest. 6. princip. artic. 1.*

(2) *Lambert. ubi supra qu. 7. principal. art. 6.*

„ telligitur velle Papam nisi exprimat, ut hanc regulam firmavimus
 „ supra in quinta præcedenti quæstione principali in 3. artic. ergo
 „ non est dubium Papam nolle suppressere juspatronatus, nisi hoc
 „ exprimat; quia nec præsumitur præsentationi laici derogare ni-
 „ si exprimat, ut latè diximus supra in 2. parte 2. libri in 9. quæst.
 „ principali in 3. artic. & hoc quod non præsumatur concedo: Sed
 „ articulus noster est, quando exprimit, & vult juspatronatus sup-
 „ primere sine causa: & in hoc non est dubium Papam hoc facere
 „ posse, ut de ejus potentia diximus supra in hoc jure in dict. 9. quæ-
 „ principali in 2. artic., nam sicut potest Ecclesiam liberam facere
 „ patronatam laici ob ejus potentiam, ut diximus supra in prima
 „ par. 1. libri in 10. quæst. principali in 2. artic., ita potest, & illud
 „ opprimere, maxime cum hoc habeat patronus ex gratia cap. 3.
 „ hoc tit. & diximus latè supra in dicta 1. par. primi lib. in pri-
 „ ma quæst. princ. in 4. artic. per quem textum cap. 3. plus dicerem,
 „ Papam posse universaliter tollere juspatronatus, & reducere ad
 „ jus antiquum, quando juspatronatus non erat; nam in primiti-
 „ va Ecclesia tale jus non competebat, & venit contra rigorem an-
 „ tiquorum Canonum de gratia, ut nos diximus in dict. 4. artic. &
 „ dixit Gay. in dict. rep. cap. fin. in 16. col. in vers. quæro quid sit
 „ juspatr.: Si Papa sustinet, potest quando vult non sustinere, ut ex
 „ natura illius verbi colligunt ibi Do. & quam maxime hoc procedit
 „ propter magnam potestatem quam habet Papa in beneficialibus
 „ de qua per Do. Felin. in c. qua in Eccl. in 14. col. in vers. pro ista de-
 „ claratione, & seq. Nec obstat quod dicatur facere sine causa, quia in
 „ Principe, & sic in Summo Pontifice semper in dubio præsumitur
 „ causa, dato quod non appareat, ut voluit Abbas in cap. quanto in
 „ 4. col. vers. si tamen Papa de jur. jur. & in c. in causis in 2. notab. de
 „ jurejur., & Cynus in l. fin. C. si contra jus, vel utilita. publi. cum
 „ aliis allegatis per Do. Felin. in dict. cap. qua in Ecclesiarum in 20.
 „ col. in 5. concl. præsertim cum hoc jus sit de jure positivo, ut la-
 „ te diximus in dict. 3. part. 2. lib. in 9. quæst. princ. in 2. art., &
 „ ita tene, quia in hoc casu non est dubium, nam aliter dicere esset
 „ ponere os in Cælum.

Ma questa quistione da niuno vien più diffusamente ventilata, e pro-
 fondamente trattata, che dal celebre Giureconsulto (2) Prospero

E e 2

Fa-

(1) Prosper Fagnan. in cap. relat. ne Clerici, vel Monachi.

Fagnano, il quale nel luogo altre volte da noi mentovato coll'occasione di difendere la celebrata Bolla d'Innocenzo X. che comincia *Instauranda* promulgata nel 1652. a' 22. d' Ottobre tutta questa materia con chiarezza, e diffusione esamina, e discute. Il Fagnano adunque nel luogo additato avendo pria addotte molte ragioni, che giustificavano la Bolla d'Innocenzo X. con cui si sopprimano nell'Italia, e nell'Isole adjacenti tutti i piccioli Conventini con la riserva d'alcuni secondo la disposizione della Sede Apostolica dal *num. 21.* oppone a se stesso molte obbjezioni, e fra le altre la dottrina di S. Tommaso, (1) e del Cardinal Gaetano, che individualmente parlano della podestà del Papa di dispensare i beni temporali della Chiesa, siccome altresì del S. Abbate Bernardo. E molto ci maravigliamo, che l'Avversario non abbia allegate queste dottrine di S. Tommaso S. Bernardo, (2) e Gaetano, ch'erano più confacenti al caso. Nè noi ci tratteneremo in dilucidare queste dottrine; poiche quelle contengono, che il Papa non sia padrone, ma amministratore de' beni della Chiesa, e noi volentieri lo concediamo, nè negar lo possiamo; ma quelle dottrine son generali, le quali niente ostano al caso di cui si ragiona: Poiche anche il Principe che non ha il dominio de' beni che son propri de' sudditi (non intendiamo del dominio supremo, ed eminente che ad ogni Supremo Principe compete;) essendo amministratore, e dispensatore, e regolatore di ciò che al bene de' suoi sudditi conduce, può molte volte per giusta cagione commutar le volontà, e de' contraenti, e de' testatori, siccome comunemente insegnano i Dottori, e noi alcune cose sopra ne abbiamo accennate: Laonde quantunque il Sommo Pontefice sia dispensatore, ed amministratore de' beni della Chiesa, e non già padrone, non perciò si toglie a lui, come supremo dispensatore, il potere per giuste cagioni trasferire i beni di una Chiesa in un'altra, ed il commutare le volontà pie de' fedeli, quando la ragion lo richiegga, ed il
 buon

(1) *S. Thom. in 2.2. qu. 63. art. 2. ad 1. & ibi Cajetanus in §. nota 3. & 2.2. qu. 43. art. 8. & ibi Cajetan. in comment. illius artic. & 2. 2. qu. 100. artic. 1. ad 7. & ibi Cajetan. in resp. ad 7. §. nota 2.*

(2) *S. Bernardus variis locis de Considerat. ad Eugen. præcipue lib. 4. in fin. & lib. 2. cap. 6.*

buon governo della Chiesa universale :

Or ritorniamo a Fagnano. Questi, dicevamo, dopo aver riferite l'obbiezioni mentovate dal n. 26. comincia a rispondere all'obbiezioni, e nel num. 30. circa finem, scrive così . „ Et posito quod verum dominium non sit suum, secundum quod aliqui voluerunt, tamen ipse habet omnimodam, & absolutam dispositionem, administrationem, & dispensationem, & potest unire Ecclesias, & suppressere dignitates, & alteram alteri subicere, & jura unius alteri dare ut 16. qu. 1. cap. & temporis, & §. sunt duo de excess. Pralat. cap. sicut unire: de offic. legat. cap. translationem, sicut Princeps potest de rebus fiscalibus l. bene a Zenone C. de quadrienn. prescript. Queste parole son rapportate dal Fagnano, come parole di Mariano Soccino conf. 13. pres. concl. vol. 1. num. 34. e nel num. 32. apporta la dottrina di Paolo di Castro conf. 288. n. 3. lib. 1. la quale è concepita colle seguenti parole . „ Aut quæritur an Papa possit auferre alicui Ecclesiæ dominium rei suæ, vel aliquod jus illi quæsitum, & clarum est, quod sic ex sola voluntate, & sine aliqua causa, licet facere hoc non debeat per ea, quæ habentur in cap. 1. 22. dist. & d. cap. constitutus de Religios. dom. de privilegiis cap. antiqua, & ratio est, quia dominium rerum Ecclesiasticarum proprie loquendo non est apud aliquam Ecclesiam particularem, sed apud Christum, ut notat Innocen. de caus. possess. & propriet. cap. cum super cujus, cujus Papa est Vicarius cum omnimoda potestate in terris, eo quia Ecclesia Catholica cuius Christus est caput, est una, cujus principatus est apud Ecclesiam Romanam, quæ fuit a Deo immediate instituta. E nel n. 34. riferisce la decis. 775. di Merlino nel 2. tomo, nella quale i votanti risolverono il Papa a ver piena disposizione de i beni della Chiesa, come in fatti è vero, che in quella decisione così votassero que' Padri, e ben può a chi che sia costare, che detta decisione legger voglia, che noi stimiamo superfluo di qui apportarne le parole; e nel num. 35. riferisce la decisione del medesimo Merlino 846. con queste parole: & idem repetunt in terminis nostris dec. 346. Nam cum felicitis recordationis Clemens VIII. secularizasset omnes Ecclesias, & beneficia Canonorum Regularium Ordinis S. Augustini Principatus Catalonia, illaque & illorum proprietatem, & dominium suæ, ac Sedis Apostolicæ dispositioni dumtaxat reservasset, Rota resoluit hujusmodi reservationem intrare etiam ultra re.

„ regulas Cancellaria in mensibus non reservatis , & cum pars ad-
 „ versa contenderet reservationem esse intelligendam respectu do-
 „ minii , non autem respectu collationis , Rota ibi *num. 11.* refellit
 „ hanc interpretationem , quia inquit , etiam si Papa expresse non re-
 „ servasset sibi dominium , & proprietatem Ecclesiarum , attamen
 „ ipse Pontifex tamquam caput Ecclesie ante secularizationem erat
 „ Dominus , & supremus Arbiter domini , & proprietatis Eccle-
 „ siarum . Aggiunge poi il Fagnano , che questa decisione viene al-
 „ tresi allegata nella *decis. 81.* della Rota *num. 9. & 10. par. 5. in rec.*
 „ che è vero , e può ad ognuno costare , che voglia riscontrarla ,
 „ come noi l'abbiam riscontrato .

Nel *num. poi 36.* il Fagnano comincia a fondare la giustizia della
 Bolla d'Innocenzo X. , e sostenendo l'opinione vera de' Teologi ,
 che'l Papa non è padrone , ma solamente dispensatore de' beni del-
 la Chiesa dice così : „ Respondetur secundo dicta Teologorum de
 „ quibus supra a *num. 21.* ad casum presentem non pertinere , quia
 „ Papa ad suppressionem parvorum conventuum , & applicationem
 „ bonorum , non processit quasi Dominus bonorum Ecclesiastico-
 „ rum pro libito voluntatis , & de potestate absoluta , sed ex justis , &
 „ rationabilibus causis pro debito sui pastoralis officii , & secundum
 „ Canonicas sanctiones , ut evidenter ostendunt rationes expressæ
 „ in præmio Bullæ de qua infra *num. 47.* (lo stesso possiam noi dire
 „ delle Bolle di Niccolò V. e di S. Pio V. fatte per lo Monistero di
 „ S. Martino , ne' di cui præmj si leggono espresse le ragioni , per cui
 „ detti Sommi Pontefici ordinano l'incorporazione , e la commuta-
 „ zione) concurrente autem justa causa , quæ in Papa semper præ-
 „ sumitur , ut per Soacin. *dict. cons. 13. num. 35. vol. 1.* , & Merlin.
 „ *dict. dec. 775.* conveniunt omnes tam Canonista quam Theolo-
 „ gi Papam uti supremum administratorem , ac dispensatorem bo-
 „ norum Ecclesiasticorum posse res uni Ecclesie auferre , & dare
 „ alteri , ut tradunt omnes in *cap. quæ in Eccles. de consist. post Glos. in*
 „ *c. omnes in verbo injustitia 22. dist. 6. Glos. panult. in Can. duo simul*
 „ *de offic. ordin. Bellam. in d. 6. per principalem n. 9.* ubi dicit casum
 „ esse indubitabilem , quod Papa cum justa , & rationabili causa , res
 „ unius Ecclesie alteri Ecclesie potest donare , vel impignorare in
 „ perpetuum , vel ad tempus . Unde & potest ultimas voluntates
 „ commutare , nec umquam apud viros catholicos justa causa subsi-
 „ stente , revocata fuit in dubium hæc Summi Pontificis Auctori-
 „ tas ,

tas , eamque expressè agnovit Viennense Concilium , ut in
 „ *Clemen. quia contingit in princ. de religiof. dom. innovata a Con-*
 „ *cil. Triden. sess. 7. cap. ult. & sess. 25. de reform. cap. 8.* Nam quam
 „ vis ibi caveatur, ut ea, quæ ad certum usum largitione sunt desti-
 „ nata fidelium, ad illum debeant, non ad alium converti, tamen
 „ ante verbum *converti* inseritur clausula illa, *salva quidem Sedis*
 „ *Apostolica Auctoritate.* Unde Glossa ibi in verbo *Sedis Apostoli-*
 „ *ca* (nota inquit per hanc literam, solum Papam alterare posse usum
 „ illorum, quæ per fideles donata sunt, vel relicta) & concordant
 „ ibi Paulus, &c. Et sane quod spectat ad rem præsentem, aut bo-
 „ na fuerunt Ecclesiis, vel Monasteriis donata simpliciter, & absque
 „ ulla reservatione, & statim atque sunt donata Ecclesiæ, sunt imme-
 „ diate acquisita Deo, ut notat Innoc. *in c. cum super n. 3. de causa*
 „ *poss. & propr. & in cap. verum n. 2. de foro compet.,* & proinde sub-
 „ sunt omnimodæ dispositioni Romani Pontificis immediati illius
 „ Vicarii, & supremi administratoris, ac dispensatoris bonorum
 „ Ecclesiasticorum, ut notant omnes in *cap. 1. de summa Trinitate,*
 „ *& fide catholic. lib. 6. & in clement. 1. eod. tit., & in Clementina,*
 „ *quia contingit de Religiof. Domib.* ubi in specie Gabriel de Monte
 „ Lauduno, & post eum Cardinalis *num 4.* dicunt Papam esse Gu-
 „ bernatorem in solidum universalis Ecclesiæ, cujus caput est Eccle-
 „ sia Romana, & ita ejus est, tamquam capitis ad membra, singula
 „ alimenta transfundere *cap. cuncta per mundum, & cap. per princi-*
 „ *palem 9. q. 3.* aut donata fuerunt ea conditione, vel pacto adjecto,
 „ ut recedentibus fratribus (questa condicione non si legge nella do-
 „ nazione fatta dalla Regina Giovanna I. a favor dello spedale) bo-
 „ na redeant ad donantem, vel ejus heredem, & hoc pactum non
 „ comprehendit casum **QUANDO RECEDUNT DE LICEN-**
 „ **TIA, VEL MANDATO PAPÆ, QUI EST SUMMUS**
 „ **PRINCEPS d. c. Cuncta per mundum 9. q. 3.** Et ita in his terminis
 „ post Iohannem de Deo tenet Jo. Andreas in *cap. unic. num. 2. col. 3.*
 „ *ante medium vers. sciendum est de relig. dom. lib. 6.* Adde quod
 „ in tali dispositione intelligitur excepta auctoritas Papæ *cap. ve-*
 „ *nientes de jur. jur.,* & pactum resolutivum intrat solum, quando
 „ fratres recedunt facto suo, non autem quando recedunt facto,
 „ vel jussu Principis *l. Lucius Titius de eviction.* quemadmodum
 „ doctrina illa quod relicta ad certum usum, non possint in alium
 „ usum converti, quando testator expressè hoc prohibuit adimen-
 do

„ do *legatum in eventum contraventionis* (condizioni , che non si legge nella donazione fatta dalla Regina Giovanna I. alla Chiesa , ed Ospedale di S. Corona-Spina) *juxta textum in §. sanctissimas in Auth. de alienatione in emptyt. & tradita per Bero. conf. 49. lib. 2.*
 „ procedit in inferioribus, non autem in Principe, ut notabiliter declarat Bart. in *tract. minor lib. 2. dist. 2. cap. 13. num. 13.* Petrus de Perusio in *tract. de Canon. portione Episcopi cap. 7. n. 38.* & *scripsi plenius in cap. nos quidem de testament.* Quod si donator adjecisset prohibitionem expressam, ne sua voluntas commutari posset etiam per Papam (condizione che nemmeno si vede apposta nella donazione più volte mentovata della Regina Giovanna I.)
 „ Hæc prohibitio , uti repugnans supremæ Principis potestati tamquam turpis, & impossibilis haberetur pro non adjecta *l. si quis ita institutus, l. quæ sub conditione, l. conditiones quæ, & l. conditiones contra ff. de condition. instit. §. Impossibilis Institut. de heredibus instituen. tenet Imola in l. si alienum in princ. num. 3. ff. eodem, Angel. in l. quidam §. illo n. 2., & ibi etiam Paulus de Castro in fin. C. de necessariis serv. hered. instituen. „*

Indi sieguono le parole del Fagnano da noi altre volte riferite . Siegue poi il Fagnano nel *num. 40.* ad annumerare molte religioni estinte da' Romani Pontefici , convertendo i di loro beni in altri usi pii ; e fra le altre l'estinzione fatta da Clemente V. dell'Ordine de' Templarj disteso presso che per tutto l'Orbe Cristiano , e carico d'immense ricchezze , li di cui beni il Pontefice riservò all'ordine , e disposizione della Sede Apostolica , come dalla sua Costituzione , che comincia *Ad providam* , promulgata il dì 10. Maggio 1311. registrata nell'antico Bollario *tom. 1. pag. 150.*

A questa estinzione de' Templarj fatta da Clemente V. si oppone fortemente l'Avversario; ma noi a' suoi argomenti fra breve soddisfaremo . Profiegue il Fagnano a riferire l'estinzione fatta da S. Pio V. dell'Ordine de' Frati umiliati , riservando i di loro beni alla libera disposizione della Sede Apostolica; l'estinzione fatta da Urbano VIII. così della Congregazione de' Monaci di S. Benedetto di Farfa chiamati volgarmente berrettanti, come la Religione de' Frati de' SS. Barnaba, ed Ambrogio; La riduzione fatta altresì da Innocenzio X. sotto li 2. di Dicembre 1643. allo stato di Congregazione secolare della Religione delle Scuole Pie della Madre di Dio : L'estinzione di S. Basilio degli Armeni, e de' Cherici Regolari

golarj del Buon Gesù di Ravenna , e della Congregazion di Sturla de' Canonici Regolari di S. Giorgio in Alga . Aggiunge altresì l'estinzione fatta da Gregorio X. nel Concilio di Leone il secondo di tutte le Religioni Mendicanti , eccettone quattro ancor canonicamente erette dopo il Concilio generale per questa sola cagione per la troppo diversità d'esse , con la riserva de' loro beni alla S. Sede Appostolica , per disporne in sussidio della Guerra di Terra Santa , o di Poveri , o per convertirsi in altri usi pii per gli Ordinarij de' luoghi , o per coloro , a' quali la S. Sede l'avrebbe commesso , siccome si ha dal testo in *cap. unico §. confirmatos de Religios. domb. lib. 6.* Le di cui parole sono le seguenti „ Nos enim ea dispositioni Sedis Apostolicæ reservamus in Terræ Sanctæ subsidium , vel pauperum , vel alios pios usus per locorum Ordinarios , vel eos , quibus Sedes ipsa commiserit convertenda , si vero secus præsumptum fuerit , nec personarum receptio , nec domorum , vel locorum acquisitio , aut ipsorum , cæterorumque bonorum alienatio valeat . Et nihilominus contrarium facientes sententiam excommunicationis incurrant „ Fa di nuovo menzione il Fagnano in detto *num. 40.* delle *decisioni 846. & 775.* di Merlino , e nell' *846.* al *num. 3.* è da osservarsi , che nella secolarizzazione fatta allora da Clemente VIII. delle Chiese , e beneficj dell' Ordine Agostiniano nello Stato della Catalogna furono preservati , ed eccettuati i Juspadronati Regj , e non già gli altri Juspadronati laici , i quali restarono per tanto riservati alla collazione libera della Sede Appostolica , senza niun consenso de' Padroni , o di qualsivoglia erede . E benchè si fossero riservati i Padronati Regj , non per questo appare , che per quel che riguarda la secolarizzazione di quelle Chiese , in cui il Rè Cattolico avea il Juspadronato , e nella commutazione dell'opere fatte dal Pontefice , vi si fosse ricercato , o richiesto l'assenso di quel Principe . Ond'è , che per quel che riguarda la sola commutazione dell'opera , e l'applicazione delle rendite in tutto quello Stato della Catalogna , anche nelle Chiese , dove il Rè avea il diritto del Padronato , non appare che si fosse preteso esser necessario il consenso del Re , da che fu riservato solamente il diritto della nomina , o presentazione del Rettore , o Beneficiato : anzi gli altri Padroni laici , che pretendeano la presentazione de' beneficj secolarizzati , facean

F f

tut-

tutta lor forza nel doverfi intendere la riserva della collazione de' beneficj Padronati secondo i termini della Regola della Cancellaria, cioè per gli otto mesi; e pur fu ributtata la lor pretesione, e deciso il contrario: ma non pretesero mai che il Papa non avesse potuto riservar la collazione de' detti beneficj senza il consenso de' medesimi Padroni, come dalla detta *dec. 846.* di Merlino chiaramente si scorge. Che se voglia dirsi essere state tai commutazioni corroborate col tacito consenso, o dissimulazioni degli eredi, tanto a noi basta per lo nostro intento, come ci fiam dichiarati.

Questi medesimi termini sono applicabili alla Bolla del S. Pontefice Pio V., la quale sola commuta l'opere, ed a tenore della Bolla di Niccolò V. incorpora i beni dello Spedale, e Chiesa di S. Corona-Spina al Monistero di S. Martino senza pregiudicar punto qualunque diritto di padronato, che mai si competesse alla Regal Corona. Che però siccome per le dette secolarizzazioni e commutazioni di volontà, e di opere non apparisce, che si fosse richiesto consenso Regio, ne che si lagnassero o si opponessero i Ministri Regj, così nella commutazione, ed incorporazione fatta da' Pontefici Niccolò V., e S. Pio V. sembra, che non abbian motivo d'opponersi i supremi Ministri del Rè, siccome per tanti secoli non vi si sono giammai opposti, e con venerazione han ricevute le Bolle suddette di Niccolò V. e S. Pio V.

Siegue poi il Fagnano a riferire ciò che si fece per deputare una Congregazione in Roma affin di dar gli ordini opportuni a' Superiori così generali, che provinciali, e locali di tutte le Religioni. E nel *num. 44.* rapporta la costituzione sù di ciò fatta dall'istesso Pontefice Innocenzo X., che comincia *inter cetera* sotto il dì 17. Dicembre 1649., e nel *n. 47. e segu.* apporta la Bolla del medesimo Pontefice, che comincia: *Instauranda*, fatta il dì 15. Ottobre 1652., e promulgata il dì 22. dello stesso mese, ed anno, e nel *num. 61.* riferisce il comun applauso di questa Bolla anche ne' luoghi di là da' monti, particolarmente dell'Arcivescovo Gnesnense Primate del Regno di Polonia con queste parole: *His a solutis quoniam in suprascripta Bulla §. intendimus autem, Papa declarat esse sua intentionis, etiam ultra Italiam opportunè providere, data fuit notitia totius rei gesta Nuntiis Apostolicis etiam ultra montes, & Nuntius Colonia rescripsit, Germaniam*

niam in hoc invidere felicitati Italia: & Episcopi Polonia supplicarunt pro extensione Bullae ad illas Dioceses, ut in literis Archiepiscopi Gnesnensis Regni Polonia Primatis ad Innocentium X. infra scripti tenoris videlicet . E ne rapporta per disteso tutto il tenore . Questa Bolla quantunque avesse avuta molta opposizione nel nostro Regno, e nella nostra Città da' Signori Ministri Regj, finalmente fu ricevuta, ed eseguita colla debita moderazione, che non apportasse pregiudizio a' diritti Regj.

Tutte queste ragioni da noi addotte non solo sufficientemente, ma soprabbondantemente dimostrano ciocchè noi abbiamo impreso a dimostrare, cioè che gli Dottori allegati dall'Avversario, oltre di molti altri di celebre nome, e di consumata dottrina abbiano insegnato, che nelle commutazioni delle volontà de' Fedeli, quando facciansi dal Pontefice Romano, non vi si necessiti il consenso degli eredi. Ma perche noi non vogliamo avvalerci di queste dottrine, come principal'argomento di nostra ragione, perciò dimostreremo con chiarezza, che questo consenso del Re siavi stato nell'accettazione, o sia esecuzione delle mentovate Bolle. E prima dimostreremo esservi intervenuto il consenso tacito, il quale è sufficientissimo anche in sentenza di coloro che richiedono il consenso degl'Interessati nelle commutazioni da farsi almen da' Vescovi: e poi farem vedere, che vi sia anche l'espresso. E per quel che riguarda il consenso tacito: che sia bastevole ancor ne' casi, che vi si richieda il consenso o degli eredi, o di altrui, che pretenda interesse nella roba, che si commuta, ella è dottrina comune, nè ritrovasi Dottore almen di primo grido, per quanti ne abbiamo rivangati, che la impugni, Molti Dottori potrem qui citare, ed addurre le loro dottrine, ma perche siam già troppo tediosi, e rincrescevoli, e ci resta ancor molto a fare, basterà qui apportare la dottrina, e le parole di Pier Moneta, laddove a man distesa pruova richiedersi il consenso dell'erede, o almen la lor richiesta nelle commutazioni da farsi da' Vescovi, o da inferiori Prelati; ecco le di lui parole (1): *Ex praedictis autem colliguntur duae divisiones consensus proprie dicti: Altera, ut alius sit consensus tacitus, qui ex factis resultat, alius expressus, qui*

Ff 2

ver-

(1) *Petrus Moneta de commut. ultim. volunt. cap. 7. quest. 4. num. 318.*

verbis exprimitur; ut per Gloss. in Clement. saepe §. fin. verbo non contradicentibus de verb. signific., Castrenf. in l. si convenerit post num. 6. ff. de verb. signif., & alios tradit Gonzalez d. glos. 47. num. 23. Consensus autem expressus dicitur multis modis, de quibus late Tiraquell. de legib. connub. glos. 7. a num. 86. ad 205. &c. & alii relati a Gonzalez d. glos. 47. n. 24. 28. & 29. numero autem 25. & sequen. ex Gloss. in cap. dilecti verbo provocare de appellat., Tiraquell. de jur. constit. possessor. 3. par. limit. 10. num. 12., Mascard. de probat. conclus. 416. & 417., atque aliis tradit multis quoque modis induci tacitum consensum facto, & num. 27. ex eodem Mascardo conclus. 1356. cum plerisque, cum ponit, qui **EX TACITURNITATE** resultat, de quo etiam conclus. 1224., & text. in cap. 2. de his, quæ fiunt a Prælato sine consensu Capituli; & cap. is qui tacet ubi Gloss. & Doctores de reg. jur. in 6., Covarruvias lib. 3. variar. resol. cap. 15. num. 4., Menoch. de præsumption. lib. 6. præsumpt. 99., Pacian. de probation. lib. 1. cap. 29. & 30. Altera, ut alius consensus præbeat propter interesse, quod quis habet in eo actu, de quo consensu habetur in l. fin. Cod. de natalib. restit. l. nam ita Divus ff. de adoptionibus cap. ea noscitur de his, quæ fiunt a Prælato cap. 1. de rebus Ecclesiæ non alienandis cap. quod omnes tangit de regul. jur. in 6. cum similibus, alius qui præstat ad integrandum alterius personam, diciturque autorizabilis, seu requiri pro forma, & solemnitate, de qua distinctione late per Gonzalez d. glos. 47. num. 21. & 30. usque ad 35., Garzia tract. de beneficiis par. 12. cap. 2. num. 163. cum aliquibus sequentibus, & Doctores ab his citatos.

Lo stesso Pietro Moneta nel medesimo luogo in questa conclusione num. 373. parlando del consenso, che hanno a dare gl'interessati per la commutazione della volontà scrive così: *Potest autem hic consensus, qui adhibendus est ratione interesse præstari etiam post factum, ut constat ex textu in l. petens Cod. de pactis l. usuras C. de usuris l. si autem plures §. 1. ff. de aq. plu. arcenda l. si quis in Senatorio ff. de ritu Nuptiar. cap. eos qui §. cum ergo 1. qu. 1. cap. Lugdunensis 9. qu. 3. cap. si qua de rebus 12. qu. 2. cap. ult. 16. qu. 1. juncta glossa v. consensum cap. 1. & 2. 31. qu. 1. cap. proposuit de conjug. serv. , & cap. de illis il 2. de desponsatione impuberum: E prosegue nel num. 374. Sufficit quoque tacitus, sive præsumptus consensus, ut satis constat ex d. l. in adoptionibus, ff. de adoptionibus l. 2.*

*l. 2. §. voluntatem ff. soluto matrim. l. 2. quod metus causa §. generaliter aut ben. quibus modis naturales efficiantur sui collat. 7. cap. 2. de his, quæ fiunt a Prælati sine consensu capituli cap. ad id quod de sponsalibus, & matrimonio cap. significavit de eo qui duxit in matrimonium, quam polluit per adulterium, cap. insinuante qui Clerici, vel voventes, & cap. insuper. qui matrimonium accusare possunt, & plerique adnotarunt, quos refert, ac sequitur Gonzalez dict. glos. 47. num. 22. ubi tradit quod sufficit tacitus consensus ubi is non requiritur pro forma, juncto eo quod pluribus relatis docet n. 32., non dici consensum formalem, qui requiritur propter favorem personæ, quæ debet consensum præstare. Ed in fatti del consenso, che risulta dal silenzio vi sono chiarissime pruove, ed autorità: così Rocco de Curte (1) afferma esser sufficiente questo consenso così per la istituzione, come per la translazione del padronato: e Giacomo de Puteo (2) chiaramente insegna, che la pazienza, ed il diuturno silenzio induce il vero consenso, ed opera quello stesso, che oprerebbe il consenso espresso. Questo stesso vien comprovato dalla celebre regola del diritto canonico, e civile, *qui tacet consentire videtur* (3). A cui non è certamente contraria la regola immediatamente seguente: *Is qui tacet non fatetur, sed nec utique negare videtur*; Siccome nè quella, che si ha nelle Pandette nel medesimo *tit. de reg. jur.* nella *l. qui tacet*, poiche come ben nota la Glossa nel detto *capo is qui tacet verbo non fatetur*, le due regole si conciliano col ponderare, che ciascheduna procede ne' suoi termini, ne' quali parla: dachè la prima regola parla del consenso, e del dissenso che sono atti della volontà, la quale si porta al bene, ed al male, almeno appreso, e per conseguenza la regola parla del futuro, cioè di quel che si ha a fare, o omettere. La seconda tratta della confessione, o dir vogliamo affermazione, o negazione, che sono atti dell'intelletto, o della di lui potenza effecutiva, cioè la facoltà di parlare, e di esprimere colle parole ciò che l'intelletto conosce, di cui*

l'og^o

(1) *Roch. de Curte in tract. de jure patronat. v. pro eo quod de Diocesani consensu qu. 8. num. 20. vide Stephan. a Cajeta. in repet. cap. final. col. 35. de elect. in 6.*

(2) *Jacob. de Puteo dec. 100. num. 4. l. 2.*

(3) *Cap. qui tacet de regul. jur. in 6.*

l'oggetto è il vero, ed il falso, cioè il presente, o il passato; o pure quel che non si è fatto, o si è fatto: son degne di esser rapportate le parole della Glossa: *Notas, quia non dicit non confentit, & sic non contradicit regula, qui tacet: super confessione enim, vel negatione non super consensu, & dissensu fundatur hac regula; & regula juris Civilis: propter attinentiam autem quam habet confessio ad consensum, & negatio ad dissensum, Glossatores, juris Civilis, & nostri illam materiam adaptaverunt huic regula quod proprie spectat, ad regulam, qui tacet, ut ibi etiam dixit Joannes Andr.* (1) così la Glossa.

Questo medesimo comprovano le leggi, le quali asseriscono, che la medesima efficacia è del tacito, e dell'espresso consenso, *l. cum quid ff. si certum petatur. l. qui ad certum ff. locati*, con altri testi allegati da Everardo (2). Vien confermato altresì dalla comune asserzione, che il consenso tacito, è sufficiente ad operare lo stesso, che il consenso espresso, dove la legge, o altra disposizione non ricerca chiaramente il consenso espresso, o non lo richiegga come forma, come per lo *testo in l. 2. §. voluntatem ff. soluto matrim.* lo insegnano Bartolo, e Giasone (3). E parimente la Glossa, ed i Dottori in *cap. ea noscitur de his qua fiunt a Pralat. sine consensu cap.* riferiti con molte decisioni della Rota a questo fine addotte da Gonzalez (4) ne' *comentarj alla regola 8. della Cancellaria*. Quindi è, che i Dottori comunemente hanno insegnato, che basta altresì per la rinuncia il tacito consenso. Poiche per quanto riguarda l'essenza del consenso non vi ha differenza tra l'espressa, e tacita rinuncia come affai bene lo pruova il Gallerato (5) nel suo celebre trattato *de renunciationibus*, apportato da Pier Moneta (6), il quale espressamente insegnò, che per quel, che riguarda l'abdicazione, o sia privazione del proprio diritto, egualmente opera

(1) *Glos. in cap. is qui tacet verbo non fatetur de regul. jur. in 6.*

(2) *Everardus in loc. seu argum. leg. ab expresso ad tacitum, & contra a num. 1. usque ad 8.*

(3) *Bartolus d. l. 2. §. volunt. n. 1. 2., Jason. ibidem num. 5. 6.*

(4) *Gonzalez in comm. reg. 8. Cancell. glos. 47. num. 20. 21. 22.*

(5) *Gallerat. p. 1. de renunciat. lib. 5. c. 1. num. 43.*

(6) *Moneta d. tract. c. 8. num. 767.*

la tacita rinuncia ; e quella che si fa con parole espresse . Tanto più che niente importa , se il patto facciasi tacitamente per quel , che notano i Dottori nella *l. post venditionem C. de pactis* , e nella *l. labeo* , e nella *l. rem quiu ff. eodem tit.* dopo la Glossa nella *l. si mulier ff. soluto matrimon. l. ad solutionem C. de re judicata* , & *l. postquam liti C. de pactis* , ciocche vien altresì comprovato da quel che coll'autorità di più Dottori largamente fonda Flam. Paris. (1) che la tacita rinunzia egualmente , ch'è l'espresse induce la privazione del beneficio Ecclesiastico , di sì fatta maniera , che il rinunziantè non lo possa ripetere : ponderando spezialmente il *testo in cap. ex ore* dove la Glossa con gli altri Dottori *de his qua fiunt a majori parte capituli* . Ed il celebre Ojedo (2) attesta esser comun l'opinione del Paris , il quale apporta altresì il *testo nel cap. 1. & 2. ut lite pendente in 6.* ed aggiugne al *num. 15.* essere stato più volte risoluto dalla Rota , che ancor per la tacita rinunzia s'induce la vera vacanza del beneficio tacitamente rinunziato , ed affai a proposito fa ciò che il medesimo Parisio scrive nel *num. 23.* che colui , il quale consente che ad altrui si conferisca il suo beneficio , tacitamente lo rinunzia , secondo la Glossa *in cap. beneficium verbo assensum de regular. in 6.*

Abbastanza , se non andiam errati , abbiám dimostrato , che il tacito consenso ugualmente , che lo espresso , sia bastevole anche per la rinunzia de' propri diritti , e laddove si tratta di proprio interesse . Or ci rimarrebbe a dimostrare , che questo consenso tacito sia intervenuto per la incorporazione de' beni dello Spedale , e Chiesa di S. Corona-Spina fatta al Monistero di S. Martino ; non meno che per la commutazione fatta dal Santo Pontefice Pio V. cioè esservi intervenuto il consenso de i Re *pro tempore* : Ma questo l'abbiam noi dimostrato a sufficienza , quando abbiám divisato ciocche s'apparteneva al Padronato ; poiche ivi addimostrammo , che i Serenissimi Principi , e Re di questo Regno , o non abbiano voluto diritto di Padronato nello Spedale suddetto , e sua Chiesa , o che l'abbian certamente rinunciato sprapriando da se ogni diritto , che lor competer potesse sopra i
beni

(1) *Flam. Paris. tract. de resig. benefic. lib. 1. q. 1. n. 7. usque ad 10. & num. 23. & qu. 13. à num. 10. ad 15.*

(2) *Hoied. in tract. de incompatibil. benefic. p. 1. cap. 13. n. 63.*

beni al medesimo Spedale, e Chiesa donati. Non è però, che vogliam dispensarci in tutto dal recar qui ciò, che faccia al proposito dell'incorporazione specialmente, e dal dimostrare, che senza dubbio i Re che han dominato in questo Regno, abbian tacitamente consentito all'incorporazione, e commutazione di cui tanto si contrasta.

E adunque d'avvertirsi ciò, ch'altre volte abbiam ponderato, che il Pontefice Niccolò V. nell'anno 1443. o a quel torno fece la suddetta incorporazione; poiche fù assunto al Ponteficato nell'anno 1447. e visse fin'al 1455. Or abbiamo ancora avvertito, che nel 1449. regnava felicemente in Napoli il Re Alfonso Primo di Aragona: e nel 1450. spedì il privilegio ad Onorato Gaetano Protonotario, e Luogotenente del Regno, spiegando le prerogative, che a quest'oficio volea, che spettassero, rapportato dal Summonte (1) nella Storia di Napoli. Nè potea a questo Gran Re così accorto, e vigilante sopra i suoi diritti esser ignoto il diploma fatto da Niccolò V. a beneficio del Monistero di S. Martino. Ma egli volle consentirvi (e forse espressamente acconsentirvi) per la venerazione, che portava alla Santa Sede Apostolica, da che come scrive il Summonte (2) per testimonio di S. Antonino, in tempo di sua morte raccomandò al suo figliuolo Ferrante, che lasciava Re di Napoli, che non avesse violata la pace fatta con la Chiesa. Morì questo Re in Napoli nel 1458. a' 27. Giugno nel Castello dell'Ovo, con dimostrazione di molta divozione, e Religione, come lo attesta il medesimo Summonte (3) Successe a lui nel Reame di questo Regno Ferrante Duca di Calabria suo figliuolo nel medesimo anno 1458. a' 28. di Giugno, che regnò fino all'anno 1494. essendo morto a' 25. Gennajo di quell'anno in Napoli, avendo regnato anni 35. mesi 5. e giorni 25. come scrive il medesimo Summonte. (4) Suo successore fù Alfonso Secondo suo figliuolo, che morì nel 1495. a' 19. Novemb. avendo già rinunciato il Regno al suo figliuolo Ferrante, o Ferrandino Duca di Calabria

(1) *Gio: Ant. Summonte Istor. di Nap. lib. 5. tom. 3. pag. 97. edit. Neap. 1675.*

(2) *Summonte ibidem fol. 224.*

(3) *Summonte ibidem fol. 221.*

(4) *Ibidem fol. 539.*

bria nel medesimo anno a' di 23. Gennajo (1). A costui succedè il mentovato Ferrante Secondo per la rinunzia fattali dal Padre , e parimente poco regnò, poichè morì a' 7. di Settembre del 1496. (2). Di costui fù erede Federico d'Aragona fratello del Rè Alfonso II. , il quale non meno , che il suo Antecessore infellicemente regnovvi , e per poco tempo , poiche nel 1501. portossi in Francia , non volendo ascoltare i consigli de' suoi affezionati familiari, e Ministri , e poi morì a' 9. Settembre del 1504. (3) nella Città di Turs .

Or tutti questi Rè che abbiamo nominato, regnarono , e fero la sua dimora in Napoli , che cominciando dal Rè Alfonso I. , che morì nel 1458. passarono 10. anni dalla promulgazion della Bolla di Niccolò V. , à questi aggiungendo gli anni 35. , e mesi, che regnò Ferrante I. , ed à questi gli due ò forse trè di Alfonso II. è Ferrante II. , che uniti agl'altri cinque di Federico , che regnò in Napoli formano la somma di anni 53. Or in tutto questo tempo , non vi fù mai chi avesse dato molestia alcuna in nome del Rè à i Padri di S. Martino per la detta incorporazione , e pur tutti questi Rè dimorarono in Napoli , e ben sapeano , che il detto Monisterio di S. Martino godeva le rendite donate dalla Regina Giovanna I. all' Ospedale, e Chiesa di S. Corona-Spina . Ne mai vi mossero lite . E non basta lo spazio di anni 53. per indurre un tacito consenso della commutazion allor fatta da Niccolò V. senza che parliamo delle altre fatte à tempo di Eugenio IV. E per quel che riguarda gli anni susseguenti , già abbiamo veduto altrove , che i medesimi Padri son dimorati in pacifico possesso de' medesimi beni senza riceverne molestia alcuna . E quel ch'è più nel tempo , che il S. Pontefice Pio V. fece la commutazione suddetta nell'anno 1566. , ò 1565. secondo la varia computazion degli anni dalla Nascita , ò dalla Incarnazione di Nostro Signore stavano in Napoli Ministri Regj di sommo valore , ed avvedutissimi , perche non fossero pregiudicati i diritti Regj , come si dimostraron nell'occasione della Bolla *in Cena Domini* poco dopo spedita dal medesimo S. Pontefice , spezialmente perciò che riguardava il Règio

G g

Exc.

- (1) *Vide Summ. lib. 6. fol. 501*
 (2) *Summ. lib. 6. fol. 524.*
 (3) *Summont. tom. 3. lib. 6. fol. 537.*

Exequatur, siccome le Istorie del nostro Regno ci attestano, e Bartolomeo Chioccarello ne' suoi manoscritti ci dimostra. E come potean costoro trascurare un'affare di tanto rilievo, quant'era il pregiudizio, che si ricava secondo le pretenzioni dell'Avversario alla Regal Corona?

Non ci hà adunque dubbio alcuno, che siavi stato il consenso tacito de' Serenissimi Rè di questo Regno per l'incorporazione de' beni della Chiesa di S. Corona Spina al detto Monistero di S. Martino, e specialmente per l'incorporazione fatta da Niccolò V.; Tacito consenso! Errammo: volevamo dire espresso, espressissimo. E come nò, se avvi documento autentico ch'essi abbian saputa l'incorporazione, l'abbian riconosciuta, l'abbiano approvata, e tenuta per indubitata. Non ci tacci d'audaci il nostro Avversario. Eccolo dimostrato dal monumento, che ce ne ha conservato Giulio Cesare Capaccio nel suo Forestiere. Questo Scrittore volendoci additare la pietà de' Rè Aragonesi riferisce, che il Rè Ferdinando I. impetrò dal Pontefice Sisto IV. una Bolla in cui il Pontefice concedè licenza al Monistero di S. Martino di poter vendere al medesimo Re un luogo nominato S. Ludovico, e Martinello coll'orto, ed altri diritti, e pertinenze sue sito fuori le mura di Napoli affine di fabbricarvicisi la Chiesa, e Convento di S. Francesco di Paola. Le parole della Bolla dal medesimo Scrittore riferite sono: *Cum, sicut carissimus in Christo Filius Noster Ferdinandus Sicilia Rex Illustris nobis curavit exponi, ipse fervore devotionis accensus, quem ad Religiosos, & novam Familiam Jesu Christi fratrum de Paula gerit cupiat aliquos ex eis in aliquo loco congruo, & honesto prope Neapolim habere, & propterea aliquod Monasterium fundare intendit jamque quemdam locum aptum, & commodum sub vocabulo Sanctorum Ludovici, & Martinelli cum horto, & hortoliciis, & aliis juribus, et pertinentiis suis extra muros Neapolitanos consistentem, et ad Monasterium Sancti Martini etiam prope Neapolim Carthusiensis Ordinis LEGITIME PERTINENTEM REPERERIT, quem Dilecti Filii Prior, & Conventus dicti Monasterii pro convenienti pretio in alia mobilia bona pro dicto Monasterio emenda, & eidem utiliora convertendo, ad hoc ut inibi locus pro dictis fratribus construi possit; eidem Regi vendere, seu certo modo permutare contentantur si ad id auctoritas Apostolica suffragaretur, nos*
qui

qui Divinam Cultum &c. Soggiugne poi il Capaccio in persona del Forestiere, che risponde, queste parole: „ Tal che il suolo è de' „ Monaci Cartusiani, e venduto al Rè, ed il titolo della Chiesa è „ di S' Ludovico, e Martinello (1). „ Or si ricordi il nostro Avversario, che questo è uno de' luoghi fra gli altri conceduti dalla Regina Giovanna I. per la fondazione della detta Chiesa, e Spedale di S. Corona-Spina, come altre volte abbiám riferito, e ponderato: E pure il Rè Ferdinando I. nella sua petizione al Pontefice Sisto IV. non ebbe riparo di dire, che questo luogo apparteneva al Convento di S. Martino de' PP. Certosini, e che gli apparteneva LEGITTIMAMENTE. Ma come gli apparteneva, se questo luogo la Regina Giovanna ottenutane la licenza da Gregorio XI. certamente l'unì con tutti i suoi diritti, e pertinenze al suddetto Spedale e Chiesa di S. Corona-Spina? Non vi è altro titolo di pertinenza, o di dominio per lo detto Monistero, se non se la Bolla del Pontefice Niccolò V., che incorporò tutti i beni della Chiesa suddetta al medesimo Monistero.

Rifletta bene il nostro Avversario, in che consiste la forza del nostro Argomento, o per meglio dire, evidente dimostrazione. Il Rè Ferdinando I. seppe l'incorporazione fatta, l'ebbe per rata, la riconobbe LEGITTIMA, e perche tale, conobbe, e confessò, che il detto luogo di S. Ludovico, e Martinello apparteneva LEGITTIMAMENTE al Convento di S. Martino; e perciò fece istanza al Papa Sisto IV., che fosse lecito al detto Monistero il vendergli detto luogo, come in fatti seguì la vendita, e ne stanno in possesso i PP. di S. Francesco di Paola. Sicchè il nostro argomento non pretende altro, se non che il dimostrare, che il Rè Ferdinando approvò l'incorporazione de' beni dello Spedale di S. Corona-Spina fatta da Niccolò V. in beneficio del Convento de' PP. di S. Martino. Laonde sarebbe vana ogni risposta, che volesse darci il nostro Avversario col dire, che la detta vendita fù fatta col consenso del Re; poiche la forza della nostra ragione non consiste nella commutazione, che il Papa Sisto IV. fece del prezzo di detto luogo; ma nel dimostrare, che il Rè Ferdinando I. sapea bene l'incorporazione più volte mentovata, fatta al Convento di S. Martino, e la stimò valida, lecita, e legittima. Or se que-

G g 2

sto

(1) Capaccio Forest. giorn. 9. foglio 897. edit. Nap. 1634.

sto non è consenso espresso , dica egli l'Avversario, qual farà mai secondo il suo vocabolario consenso espresso : da che noi sappiamo bene , che i Dottori asseriscono il consenso espresso darsi non solo colle parole ; ma altresì co i fatti . Anzi potremmo dire , che veramente il Re Alfonso I. Padre di Ferdinando avesse dato il suo consenso allor che i Padri di S. Martino ebbero l'incorporazione suddetta da Niccolò V. mentre egli senza esitazione veruna asserì quel luogo appartenere legittimamente al detto Convento . Ed è da avvertirsi , che così detto luogo , come gli altri conceduti dal Pontefice Gregorio XI. furono Regj , perche dati alla Regina dal medesimo Pontefice ; e da costei poi assegnati al detto Spedale , e Chiesa di S. Corona-Spina .

In oltre preghiamo il nostro Avversario a riflettere , che questo luogo di S. Ludovico , e Martinello fù venduto dal Convento di S. Martino al Rè Ferdinando I. ond'è che senza dubbio se n'ebbe a stendere l'istrumento della vendita, ciocche far non si potè senza il consiglio, e cognizione di ciò che si faceva da' Ministri Regj. Quindi nasce l'altra riflessione , che la cosa fù fatta con piena cognizione , e ben seppero i Ministri di quel tempo in che modo appartenea a venditori il luogo, che vendevano , altrimenti avrebbon mancato al loro ufizio in conchiudere una compra a nome del Rè , senza aver piena notizia del diritto, che avea il venditore sù di quella . Nostra sventura è ben che non si ritrovi la Bolla di Niccolò V. , poiche dal tenor di quella si potrebbe più in chiaro tutto ciò , che a quest'incorporazione s'appartiene , e le poche cose che ne abbiamo dette , si son raccolte parte da ciò che se ne riferisce nella Bolla di S. Pio V. , e parte da picciole memorie che in alcune cartoline del Monistero di S. Martino si son rinvenute .

Molte risposte apporta l'Avversario per isciogliere le obbiezioni del Giureconsulto , che con tanta energia , ed erudizione hà scritto a favore de' PP. di S. Martino prese da varj esempi , che abbiamo di queste commute; e volendo schermirsi dall'obbiezione , che si deducea dall'esempio di Clemente V. nel Concilio di Vienna dell'estinzione dell'Ordine de' Templarj , e dell'applicazione fatta de' loro beni ad altri usi pii , si porta con troppo ardire , non solo in tacciando l'Avversario di poca filosofia , ma altresì in tacciando , ed il Papa Clemente V. , e tutto il Concilio di Vienna ; poiche dice , che dovrebbero gli Avversarj fondare la suppo-

zio-

zione che avendo il Papa tal ordine abolito fatto l'avvesse clave non errante , e senza l'abuso di potestà . Parole che certamente non doveano scappar dalla penna di un Uom Cattolico , che scrive nel sen della Chiesa Cattolica , e dovea piuttosto starsi al detto di tanti Autori, che hanno difeso la costituzione di Clemente V. e la determinazione del Concilio di Vienna , che a quel, che ne scrive Niccolò Gutleri da lui rapportato Autor sospetto. E quantunque S. Antonino abbia dimostrato inclinare a credere a coloro che stimavano innocenti i detti Templarj ; contuttociò dovea avvertire, che il medesimo S. Arcivescovo nel *cap.3. del titolo 21.* (non già dell'undecimo come egli cita) pria del §. 1. asserisce, che per determinazion del Concilio furono tutti i beni, e possessioni, ch'erano state della mansion del Tempio, assegnate alla mansion dell'Ospedale Gerosolimitano . E nel luogo dall'Avversario accennato, benchè malamente citato; poichè lo cita *Histor. par. 3. tit. 11. cap. 3.* (dovendosi citare *Histor. part. 3. tit. 21. cap. 1. §. 3.*) apertamente riferisce quel ch'egli dice a ciò che ne diceano i Grandi forse del Regno di Francia . *Amultis tamen*, dice egli, nel fine di quel §. *optimatibus dicebatur illos innocentes, & sine justa causa fuisse damnatos* . E potea altresì contentarsi di quello, che osserva l'Annotatore di S. Antonino in quel luogo dove riferisce varj Autori, che difendono la giustizia del Pontefice, e del Concilio, ed accennano gli eccessi, e sceleratezze de' Templarj ancor molto pria che fossero condannati nel Concilio di Vienna come appare da ciò che di loro scrive Guglielmo Tisiro, che fioriva nell'anno 1180., e cominciò la sua Storia *de Bello Sacro* dall'anno 1095., e tirolla fino al 1180. nè compì il suo ventesimoterzo libro, il quale riferisce, e la sua sottrazione all'obbedienza del Patriarca di Gerusolima, e la loro avarizia, ed altri eccessi (1) E lo stesso S. Antonino in altri luoghi riferisce le loro manchevolezze, ed i sospetti di tradigione a tempo della guerra di Terra-Santa sostenuta da S. Ludovico Rè di Francia (2) e l'uccisione del legato del Maestro degli Assisini, che volea venire alla fede Cristiana col suo popolo, purchè fosse stato rimesso il tributo, che pagavano al ordine de' Templarj, e quantunque il Re di Gerusalemme

Alma;

(1) *Lib. 2. c. 7. lib. 17. c. 27. lib. 20. cap. 32.*(2) *Part. 3. tit. 19. c. 9. §. 1.*

Almarico avesse voluto pagar di proprio ciocche rimettevano i Templarj al detto Maestro, e suo Popolo, essi non dimeno da sordidezza istigati uccifero il mentovato Legato inviato dal detto Re; pria ch'entrasse ne' proprj confini, come può vedersi presso il medesimo S. Antonino (1). Alessandro III. parimente, ed Onorio III. espongono i loro lamenti per le strabocchevoli procedure de' Templarj.

Potea altresì l'Avversario osservare ciò, che ne scrive Rinaldo ne' suoi annali; e specialmente dove apporta la Bolla di Clemente V. (2) spedita in Tolosa a' 30. Dicembre nel 4. anno del suo Ponteficato. Leggere parimente potea nel medesimo Autore (3) l'Epistola del medesimo Pontefice Clemente V. scritta agli Arcivescovi di Magonza, di Colonia, di Treveri, e Magdeburg, e l'altra lettera del medesimo Pontefice agli Arcivescovi, acciocchè riferissero dopo diligente inquisizione tutto ciò che ritrovassero degno di censura ne' medesimi Templarj, che comincia *Dudum*. E se si fosse degnato di leggere (4) questo Autore avrebbe egli osservato, che per la confessione di due mila testimonj, eran convinti i Templarj di molte scelleratezze, ed eresie per le diligenze fatte così da i Re, come da i Vescovi, siccome stà registrato in un libro manuscritto nella Biblioteca Vaticana signato *num. 4177*. secondo il medesimo Rinaldo attesta, ch'asserisce altresì ritrovarsi nella Biblioteca Vaticana gli atti giudiziarij fatti contra i Templarj segnati co' suoi sugelli. Ma il dottissimo nostro Avversario non fa conto di questi testimonj; siccome nemmeno dà credito a Natale Alessandro, autore per altro da lui molto stimato, ed altre volte magnificato. Si scorge nondimeno, ch'egli il luogo che cita di Natale d'Alessandro, o mal volentieri, o con troppa sollecitudine l'abbia letto; poichè egli attribuisce a Natale Alessandro come sua propria asserzione quel, che Natale riferisce come parole della sentenza del Concilio di Vienna. Egli scrive nel foglio 168,

„ E quantunque il motivo dell'abolizione di detto ordine provenisse da universal scelleratezza, ed empietà, che i detti Cavalieri Templarj

(1) *Part. 2. tit. 17. cap. 9. §. 7.*

(2) *Rinald. ad ann. 1307. n. 12.*

(3) *Rinald. ad ann. 1308. n. 3. & 4.*

(4) *Rinald. ad ann. 1311. n. 53.*

„ plarj commettevano al dir di Natale Alessandro , cita nel margine tom.7. *Hist. Eccles. dissert. 10. q.2. §.1.* , dovea dire *art. 1. Dudum siquidem Ordinem Domus Militie Templi Jerosolymitani &c.* Ma Natale Alessandro scrive così nell'accennato luogo n.12. (1) *Concilii porro Viennensis sententia qua incipit his verbis: Ad providam sic habet, Dudum siquidem &c.* , con quel che siegue dall'Avversario medesimo trascritto .

Egli poi , per dimostrar dissomiglianza tra la sentenza del Concilio di Vienna, e la Bolla di S. Pio per la commutazione dell'opere più volte mentovate nel medesimo fog. 168. scrive così. „ Per ora noi vincendo i medesimi diciamo, che questo ordine de' Cavalieri Templarj fosse stato istituito dalla S. Sede Appostolica sotto Urbano II. „ vogliam credere che il nostro Avversario per dissimular l'argomento abbia voluto attribuire ad Urbano II. che morì nel 1099. l'istituzione dell'ordine de' Templarj, il quale fu istituito nell'anno 1118. sotto il Ponteficato di Gelasio II. come lo dice Guglielmo Tirio , (2) e non fù allora approvato dal Pontefice , ma fù istituito sotto la protezione del Re di Gerusalemme . Ecco le parole di Guglielmo Tirio , *eodem anno (cioè 1118.) Quidam nobiles viri de equestri ordine Deo devoti, religiosi, & timentes Deum in manu Domini Patriarchae Christi servitio se mancipantes, more Canonorum Regularium in castitate, & obedientia, & sine proprio velle perpetuo vivere professi sunt, inter quos primi, & precipue fuere viri venerabiles Hugo de Paganis, & Gaufredus de S. Ademaro. Quibus, quoniam, neque Ecclesia erat, neque certum habebant domicilium, Rex in palatio suo, quod secus templum Domini ad Australem habet portum, eis ad tempus concessit habitaculum. Canonici templi Domini, plateam, quam circa praedictum habebant palatium ad opus officinarum certis quibusdam conditionibus concesserunt. Dominus autem Rex cum suis proceribus, Dominus quoque Patriarcha cum Prelatis Ecclesiarum de propriis dominicalibus certa eis pro victu, & amictu beneficia, quaedam ad tempus, quaedam in perpetuum contulerunt.* Prima au-

(1) *Natal. Alex. tom.7. Hist. Eccl. dissert. 10. in Sec. XIII & XIV. qu.2. a.1. num. 12.*

(2) *Willelm. Tyrius de Bello Sacro lib. 12. cap. 7. apud Baron. Annal. tom. 12. ad ann. 1118. num. 21.*

autem eorum professio, quodque eis a Domino Patriarcha, & reliquis Episcopis in remissionem peccatorum injunctum est, ut vias & itinera, maxime ad salutem peregrinorum contra latronum, & incurfantium insidias pro viribus conservarent. Così il Tirio.

Fù poi quest'ordine de' Templarj nove anni dopo, o a questo torno confermato nel Concilio di Trojes celebrato l'anno 1127. nel terzo anno del Pontificato di Onorio II. come il medesimo Guglielmo Tirio lo attesta dicendo : (1) *Novem autem annis post eorum institutionem in habitu fuerunt seculari iidem milites talibus utentes vestimentis, qualia pro remedio animarum suarum populus largiebatur. Tandem anno nono Concilio in Francia apud Trevas habito, cui interfuerunt Dominus Rhemensis, & Dominus Senonensis Archiepiscopi cum suffraganeis suis; Albanensis quoque Episcopus* (questi fù il Cardinal Matteo Vescovo di Albano) *Apostolicae Sedis legatus, Abbates quoque Cisterciensis, & Clarevalbensis* (questi fù S. Bernardo) *cum aliis pluribus instituta est regula, & habitus assignatus, albus videlicet de mandato Domini Honorii Papa, & Domini Stephani Jerosolymitani Patriarchae. Cumque jam annis novem in eo fuissent proposito (non nisi novem erant) ex nunc capit eorum numerus augeri, & possessiones multiplicabantur.* Così il Tirio. Rifletta per tanto l'Avversario quanto facilmente possa un uom ancor accorto, e savio prendere abbaglio, da che egli che è certamente avvedutissimo, ne ha preso un non picciolo in questo luogo, attribuendo ad Urbano morto l'anno 1099. ciocche attribuir si dee ad Onorio II., nel tempo stesso, che riprende, gli altri di poca accortezza, ed attenzione in riscontrare i libri, o in descrivere le dottrine. Inoltre rifletta, che quest'ordine nella sua prima fondazione fù dotato d'alcune rendite non solo dal Patriarca, e da altri Vescovi, come dice il Tirio, ma altresì dal Re di Gerusalemme, che allora era Baldoino I. morto nel medesimo anno 1118. poco dopo la prima istituzione fatta col consenso del Patriarca di Gerusalemme, nel tempo di Quaresima seppellito in Gerusalemme sotto il luogo del Calvario. Ed essendo poi quest'Ordine tanto cresciuto, ed accresciuto di ricchezze in tanti luoghi del mondo cristiano, come dalle relazioni fatte

al

(2) *Willelmus Tyrius lib. 12. cap. 7. apud Baronium ad annum. 1127. num. 8. tom. 12. Annales.*

al tempo del Concilio di Vienna si scorge ; come può crederfi, che non aveffero avuto altresì da' Regnanti , e da' Principi supremi donazioni di beni, e donazioni copiose, particolarmente nella Spagna, dove sempre ha regnato la pietà de' Principi. Qui dirà l'Avversario di non costare del titolo di queste donazioni fatte da' Principi Regnanti: così ha pensato spedirsi dall'esempio appor- tato dall'Avvocato de' Padri di S.Martino nel suo celebre scritto, dello Spedale di S. Antonio in Vienna con dire, che non sia confa- cente al caso , che si tratta ; „ Poiche per supposizione si dice che „ fosse itato eretto, e fondato dalla Regina Giovanna I. , ma nul- „ la di preciso se ne potrà affermare, e molto meno se ne potrà esi- „ bire . „ E noi ci maravigliamo, come non gli abbia fatta impressio- ne ciò che scrive Cesare Engenio nella sua Napoli Sacra; (1) tener- si per fermo, che la Regina Giovanna I. con autorità del Ponte- fice Gregorio XI. abbia fabbricata, e dotata quella Chiesa per vedersi sulla porta maggiore l'arma, e l'insegne della casa d'An- giò, e del detto Pontefice: come l'ha ponderato l'Avvocato sud- detto portando le parole del medesimo Engenio.

Somigliante risposta darà l'Avversario ad altro esempio, che noi ap- portiamo in questa scrittura della fondazione dell'insegne, e cele- bre Chiesa di S. Giovanni Battista detta volgarmente S. Giovanni Maggiore, Di questa Chiesa così scrive Cesare d'Engenio (2): „ Questa Chiesa anch'ella è una delle quattro Parrocchie principa- „ li di Napoli, ed anticamente era tempio de' gentili, il quale fu „ fabricato dall'Imperadore Adriano di cui ragiona il Pontano con „ simili parole. *Nam, & Adrianus Augustus Templum in tumu- „ lo proxime portam, quae ad mare ferebat, qui locus hodie quo- „ que portus dicitur edificavit mirae amplitudinis, idque postea „ collapsum, ab insequentibus est Principibus instauratum.* „ Fu „ poi ristorato, ed ampliato dall'Imperador Costantino, siccome „ scrive l'Autor della Cronica di Napoli, dicendo, ch'il detto Impera- „ dore navigando, ebbe nel mar di Sicilia sopra il capo di Trapani „ grandissima tempesta con pericolo di perdersi, per il che fè voto a „ Dio, ed al Precursor di Cristo S. Gio: Battista suo divoto, nel giun- „ gere al porto spendere trentamila scudi in ergere una Chiesa in

H h

onor

(1) Cesare Engenio *Nap. Sacra fol. 639. edit. Neap. 1624.*

(2) Cesare Eng en. *Nap. Sacra fol. 52. & 53.*

„ onor di quel Santo, e Costanza sua figliuola, ritrovandosi nel
 „ medesimo pericolo con suo padre, fè un altro voto simile d'altri
 „ ventimila scudi, in servizio della medesima Chiesa, in onore di San-
 „ ta Lucia Vergine, e Martire sua divotissima. Giunti poi a salva-
 „ mento in Napoli offerarono il voto, e dedicarono l'antico tem-
 „ pio d'Adriano Augusto in onore di S. Gio: Battista, e di S. Lucia,
 „ (ch'ora S. Giovanni Maggiore chiamasi) nella cui tribuna fu di
 „ musaico scolpita la figura del Salvatore, minacciando il giudi-
 „ zio universale, e ridotta la Chiesa a perfezione, vi furono costi-
 „ tuiti molti Canonici Regolari, per celebrar li Divini uficj con
 „ buone rendite, e consagrata da S. Silvestro Papa, il che vien con-
 „ fermato da quel, che leggiamo in un'antico libro in Per gameno,
 „ che si serba in questa Chiesa stessa, estratto dal Registro di Car-
 „ lo I. da Notar Roggier Pappanfogna gentiluomo del Seggio di
 „ Montagna, per ordine del Rè Ladislao nell'anno 1409. con tali
 „ parole, „ *Constantinus Primus Christianus Imperator Neapolim*
 „ *maritimo itinere adveniens, applicavit in regionem Sedilis Por-*
 „ *tus, ubi dicitur ad Ripam, ibidem fundavit Ecclesiam magnam*
 „ *in testudineo opere, & mirifico museo, & multo auro, & lapi-*
 „ *de porphyretico, alioque multifario marmoreo lapide consumma-*
 „ *to, quæ postquam perfecte consummata est, per Sanctissimum Pa-*
 „ *pam Sylvestrum consecrata est, per quem etiam Oratorium S. Ma-*
 „ *riae de Principio dedicatum est. Eamdemque Ecclesiam Sancti*
 „ *Joannis præfatus Constantinus Imperator maximis proventibus*
 „ *dotavit* „ In memoria, che Costantino fondò la presente Chiesa,
 „ i Sacerdoti di questo luogo ciascun anno alli 15. di Marzo cele-
 „ brano l'anniversario per lo stesso Fondatore, come si legge nella
 „ Tabella di tuttigli Anniversarj di questa Chiesa, che dice così 15.
 „ *Martii in Altare majori pro magno Imperatore Constantino*. In
 „ oltre nelle colonne del Coro, anche si veggono l'insigne, e La-
 „ baro dell'istesso Imperadore, „ Così l'Engenio, il quale apporta
 „ l'autorità di Agostino Pavia, oltre a quella dell'Autore della Cro-
 „ nica di Napoli, a fine di dimostrare, che in quella Chiesa furo-
 „ no ordinati Canonici Regolari, i quali vivevano nel Claustro, il
 „ quale stava appresso la Corte della Chiesa. Dica pure l'Avversario
 „ ciocche gli sia a grado, e ponga in dubbio queste Istorie rap-
 „ portate dall'Engenio, per quel che riguarda l'essere edificata dall'
 „ Imperador Costantino la detta Chiesa: poiche a noi basta l'essere
 „ sta-

stata riconosciuta come tale da' Rè Carlo I. e Ladislao , come dall'estratto del Registro di Carlo I. appare , giusta il riferito dall' Engenio . Questa Chiesa noi la vediamo eretta in Badia , ufficiata da' Canonici , ed Eddomadarj con l'autorità della Sede Appostolica , ed a' tempi nostri la medesima Badia è stata unita al Seminario della Chiesa Metropolitana di Napoli dal Pontefice Innocenzio XII. con sua spezial Bolla , che comincia : *Ad Beati Petri Apostoli Principis , &c.* fatta sotto il dì 10. febbrajo 1699. e l'abbiamo veduta eseguita ; e non appare che se ne sia richiesto assenso veruno : diciamo assenso, non Regio Placito , o *Exequatur* , che senza dubbio sarà stato concesso .

Molto più ci converrebbe dire in questo terzo §. , e rispondere all' obbiezioni dell' Avversario , spezialmente per quel, che dice del potersi disubbidire al Papa , quando malamente comanda , apportando alcuni esempj degli errori da Papi commessi , come da Onorio I. , da Gregorio III. , da Celestino III. , e da Giovanni XXII. connumerati da lui nel *foglio* 182. , sopra di che molto potremmo ragionare , ed addimostrare all' Avversario , che le cose non vanno, com'egli si sforza divisare ; ma ciò farebbe un troppo prolungarci con troppo tedio di chi vorrà leggere questa nostra Scrittura . Solamente basterà qui accennare , che le *Costituzioni* fatte da' Sommi Pontefici , sono state rivate da altri Successori , e dimostrate l'insufficienza per qualche error di fatto , o altra mutazion di circostanze, non già da uomini laici, o Dottori privati: parliamo nel caso che siano state già pubblicate , ed accettate; da che per impedirne la pubblicazione, e l'accettazione, non v'ha dubbio , che qualora giusta ragione vi assista , si possa fare da chi presiede al governo della Repubblica , e talora anche da' Vescovi , a' quali ne sia commessa l'esecuzione , con informarne frattanto la Santa Sede degli scandali , o inconvenienti , che ne seguirebbero se la costituzione si eseguisse ; sù di che lungamente discorreremo nel seguente paragrafo , dove tratteremo diffusamente del *Regio Placito* , o dir vogliamo *Exequatur* ; sicchè tanto batti per questo terzo §. , e passiamo al quarto .

§. IV.

Si esamina se la Bolla di S. Pio V. possa esser votata della sua forza, da che non apparisca espressamente essersi concesso il Regio Exequatur.

L'Avversario nel suo tanto applaudito Scritto dopo aver usati tanti argomenti, e tante macchine per buttare a terra la più volte mentovata Bolla del Santo Pontefice Pio V. della commutazione fatta a beneficio de' Padri di S. Martino, nel foglio 179. adopra la più forte arma ch'egli potea rinvenire, affin d'abbatterla dell'intutto: poiche fa vedere, com'egli pensa, che fosse stata eseguita senza il Regio Placito, o dir vogliamo *Exequatur*; e che per conseguenza, come manchevole d'un requisito di tutta necessità, debba averli come invalevole, e di niun effetto.

Egli tutto s'impegna, e grandemente s'affatica per dimostrare la sussistenza di questo Regal diritto di non eseguirsi Bolla alcuna, Breve, o Rescritto, che venga o da Roma, o da qualsivoglia parte fuori del Regno, senza essere stato pria dal Supremo Colateral Consiglio placitato, cioè che gli sia stato accordato l'*Exequatur*. Ma indarno egli ha impiegato tanto di fatica, e d'affanno a provare questo punto, che da niuno gli può esser mai contrastato, e gli Ecclesiastici medesimi lo praticano, non dando mai esecuzione a qualsivoglia Breve o Rescritto, che da Roma si otenga, se pria non siasene ottenuto il Regio *Exequatur*. Persuadasi pur l'Avversario, che noi abbiamo tutta la venerazione, e tutto l'impegno per questo regal diritto tanto pregiabile per la Real Corona, e tanto confacevole al ben pubblico, con tuttociò noi farem vedere in quest'ultimo paragrafo, o che il Regio Placito fosse stato veramente dato: o che quantunque fosse mancato per la condizione di que' tempi; ne' termini ne' quali stiamo, non possa perciò rendersi, o dichiararsi invalida la Bolla di S. Pio V., e lo dimostreremo co' medesimi termini degli Autori più impegnati a favor della Real Corona, e specialmente a favor di questo diritto.

L'erud

L'eruditissimo Avvocato, che ha scritto a favor de' Padri di S. Martino, ha fatto ogni sforzo, per dimostrare che debba presumersi l'essere stato interposto questo Regio *Exequatur* all'esecuzione della Bolla sopraddetta. Ma il nostro Avversario si persuade di avere all'incontro dimostrato ad evidenza, che tal presunzione nè vi sia, nè vi possa essere, come nel Capo quinto del suo degnissimo Scritto, che comincia a *foglio* 200. si legge.

Or noi non abbiamo che aggiugnere a quel che il dottissimo Difensore de' Padri di S. Martino ha apportato, affin di dimostrare, che debba presumersi il Regio *Exequatur*, per l'esecuzione della Bolla suddetta: basterà solamente avvertire ciò, che dice il Freccia dal medesimo Difensore accennato nell'autorità, che apporta di Rovito sopra le Prammatiche, le cui parole hanno tale espressione, che danno una somma forza al nostro intento della presunzione del detto Regio Placito: poiche egli il Freccia (1) dopo aver detto, che la tricennal possessione niente giovava per li possessori di cose feudali, e che dovea esibirsi il privilegio, affin di mantenersi nel possesso in questo nostro Regno, soggiugne queste precise parole: *Prædicta sunt intelligendus in possessione tricennali, secus in centenaria: habet hæc aliam naturam, & regulam, Andreas dixit in dictis locis, & plene Gallus in d. §.7. & alii in d. §. Præterea, & Dom. Jacobus Camalæus. NON ESSET TUNC PRÆSUMTUM DEDUCERE, SED PRIVILEGIUM CERTUM, ET SPECIALE, ut ipsi scribunt. Ubi autem certum ex ipsa re haberemus non intervenisse, etiam per mille annos non posset argui Domini licentia, & voluntas.* Così il Freccia, cui riferendo il Reggente de Ponte espressamente asserisce, che questa dottrina, cioè che basti la centenaria per indurre certa presunzione dell'Assenso, anche in materia feudale, fu al riferir d'Afflitto da i Savj del nostro Regno approvata, e lodata: *Et dicta doctrina (così scrive il Deponete) fuit per Sapientes Regni approbata, & laudata; & proprie in materia assensus, ut præsumatur præstitus, quando quis possedit per spatium annorum centum, tradit D. Freccia in 2 lib. qu. 28. ubi late articulum discurre in terminis Constitutionis Regni, Constit. Divæ memoriæ, quæ vult in alienatione rerum feudalium expressum assensum.*

(1) *Freccia de subfeudis lib. 2. qu. 28. num. 5.*

sum intervenire; quod tripliciter limitat, &c. Et tertio in possessione centenaria.

Or le parole del Freccia danno nelle nostre mani un argomento ineluttabile, da cui tutta la sottigliezza del nostro dottissimo Avversario non potrà schermirsi. Egli tutto s'impegna a dimostrare che non basta il solo presumersi la solennità necessaria, o l'Assenso Regio per lo possedimento di robe da' Rè pervenute; ma che vi bisogna l'esibizione del privilegio espresso: ed ecco, che il Freccia dice, che la possessione centenaria non fa presumere l'Assenso solamente; ma che ella sia un'espresso privilegio, e ciò anche in robe feudali. Limita, egli è vero, il Freccia la sua dottrina, quando certamente costasse non essere intervenuto l'Assenso, o il privilegio; ma questa limitazione appunto è quella, che dà tutta la forza al nostro argomento: eccolo dimostrato: milita a favor de' Padri di S. Martino non solo la centenaria; ma la trecentenaria possessione, e di robe spogliate della qualità feudale: all'incontro non può dirsi, che costì certamente, non essere intervenuto il Regio *Exequatur*: anzi costa non potersi dimostrar questa certezza; mentre si è esibita fede della Regia Cancelleria, che ne' registri di essa, dove si registrano i Regj *Exequatur*, che si spediscono sopra le Bolle, e Brevi de' Sommi Pontefici, che cominciano dal mese di Novembre 1558. e seguitano consecutivamente fino al mese di Luglio 1561. si trovano mancanti i registri, così i precedenti al detto anno 1558., come quelli, che seguirono al detto mese di Luglio 1561. sino alli 28. Marzo 1566. perchè furono bruciati insieme con moltissimi altri di altro ceto di spedizioni, e privilegi nelle passate rivoluzioni popolari, dell' anno 1647. e li susseguenti a detto dì 28. Marzo 1566. sino all'anno 1616. sono esistenti, e che li susseguenti a detto anno 1616. sino all'anno 1620. siano mancanti, dal quale anno, fino al presente, sono tutti esistenti. Costa altresì per fede dell'Archivio di Mons. Cappellano Maggiore, che il Registro delle consulte per lo Regio *Exequatur* di esso Cappellano Maggiore principia l'anno 1575. La Bolla di San Pio Quinto fù emanata a' 20. Febbrajo 1565. dell' Incarnazione del Signore secondo il computo, che si fa nella spedizione di somiglianti Bolle; ma secondo il computo comune viene ad esser l'anno 1566. nel qual anno viene allegata da tutti gli Storici sacri la promozione al Ponteficato di detto Santo Pontefice. Se dunque

que manca il registro dal mese di Luglio 1561. fino a' 23. Marzo 1566. come può dirsi , che si dimostri, o che sia certa la deficienza di questo Regio Placito : dee dirsi piuttosto , che esso si presuma, e si presuma con certezza, da che non può pensarsi , che i Padri a' quali molto premea detta Bolla non avessero fatta placitare prima de' 28. di Marzo del detto anno 1566. poiche tra i 20. di Febbraio: e 28. Marzo di detto anno v'intermezza un mese , e più giorni , fra il qual tempo certamente potea ottenersi l' *Exequatur* , e registrarli ne' libri correnti , e perche questi mancano fino al detto di 23. Marzo, perciò dimostrar non si può. Se adunque il Freccia dice , che la centenaria possessione fa le veci di un' espresso privilegio, e consenso , se non costi certamente non esservi intervenuto , chi può negare , che nel nostro caso abbia tutto il luogo la di lui dottrina; posciache costa interamente della trecentaria possessione de' Padri di San Martino, e non costa , nè può costare con certezza, che sia mancato il Regio Placito per la mancanza de' libri già mentovata ?

Non sarebbe fuor di proposito qui allegare la *dec. 376.* del Reg. Revert., il quale riferisce, che nella causa tra il Regio Fisco , ed il Barone di Pulsana in Provincia di Otranto , che era dal medesimo Regio Fisco forzato a rilasciare la giurisdizione civile, e criminale, ed il diritto del vassallaggio di quella terra, perche non ne dimostrava il titolo; ma perche il medesimo Barone si difendeva colla centenaria prescrizione , fattane relazione per la Regia Camera nel Supremo Collateral Consiglio avanti il Vicere di quel tempo, fù il Barone affatto assoluto dalla richiesta del Regio Fisco . Ed è degna di riflessione l'osservazione , che in quella decisione fa il Reggente de Marinis, il quale questa medesima verità con fortissime ragioni , e chiarissime parole compruova . Non possiamo lasciar le di lui parole nel *num. 2.* le quali son le seguenti : *Et a simili in terminis Regii Assensus pro firmitate contractuum bonorum feudalium requisiti, qui in Regno successit in locum investitura , ut per Andream, &c. si non producitur impetratus in forma solita , quod presumatur concessus ex longissima possessione feudi dixerunt Paris de Puteo, &c.*

Ma ci giova qui addurre altre parole del medemo Reggente de Marinis nell' *osservazione alia decis. 166.* del medesimo Revertero per così ovviare alla moltitudine delle autorità, colle quali il nostro

Av-

Avve rsario ci opprime , poic he esse chiaramente assentano , che debba in ogni conto esibirsi il privilegio *in forma authentica* dal Rè conceduto, altrimenti non si ammette la presunzione : da che quantunque diasi per perduto il privilegio, sempre ne rimane il registro della Regia Cancellaria ; e per conseguenza debbasi a quello ricorrere , qualor il privilegio dicasi perduto. Il detto Reggente adunque de Marinis, dopo aver detto, che per i nuovi ordini Regj non si ha più riguardo ad altre pruove per la concessione dell' Assenso Regio sopra i beni feudali , avendo quelli comandato , che gli assenti tutti abbiano da registrarsi ne' registri della Regia Cancellaria ; e che per conseguenza oggi richiedesi in ogni conto la scrittura ; poiche se forse si perda il privilegio , si può ricorrere al registro, in cui si ritrova scritto ; soggiugne così *Est tamen verum, quod in nostris miserabilibus temporibus stantibus popularibus revolutionibus, quæ anno præterito 1647. in hac fidelissima Civitate, & Regno contigerunt &c. nonnulla privilegia Regiorum Assensuum fuerunt deperdita, nec pro illorum exemplis recurri potest ad Registra, quæ, cum invenirentur in domo Secretarii Regni, qui erat plebi odiosus, accedentibus ad illam his hominibus infima, ac prævæ conditionis, fuerunt igne combusta, &c.* E supposto quest' incendio, ammette il Reggète, quel che pria avea negato, la pruova, cioè *per testes* sopra il tenor del privilegio . Ma perche, non sempre questi testimonj possono esser vivi , e dopo molto decorso di tempo volendosi provare il privilegio non potrebbe per testimonj , che depongano del tenor di quello , perciò nel *num. 2.* aggiunge ciocche il dottissimo Difensore de' Padri di San Martino nella sua Scrittura ha rapportato , cioè, che quantunque sia vero , che il Regio Assenso non possa provarsi per testimonj ; *attamen*, son sue parole , *in terminis Regii Assensus pro firmitate contractuum bonorum feudalium requisiti, qui in Regno successit in locum Investiturae, &c. si non producitur impetratus in forma solita, quod præsumatur concessus ex longissima possessione feudi, dixerant* Paris de Puteo, &c. Sicchè per confessione di questo gran Reggente, attenda la mancanza de i detti libri della Regia Cancellaria, dove si registrano i Regj *Exequatur* alle Bolle , e Diplomi Pontificj, e specialmente di quel tempo in cui si suppone impetrato il detto Regio *Exequatur* , come dalla fede poc' anzi menzionata, e negli atti esibita , appare , e non potendo-
 si

si provare per testimonj di veduta, stante il trascorso di tanto tempo, quanto sono cento sessantaquattro anni, si dee onninamente stare alla comune dottrina de' nostri Dottori, di aver tutta la forza la presunzion centenaria per presumersi, anzi per aversi come chiaro, e certo il privilegio sù di cui si contende secondo la dottrina del Freccia.

Avevamo noi preparate le risposte a tutte le obbiezioni, che per eludere questa dottrina il nostro Avversario ha con tanta energia, ed erudizione proposte: ma per non tirar così a lungo questo capo con noja de' Signori Senatori a cui questa scrittura presentar si dee, ci riserbiamo di aggiugnerle in appresso con esaminare le dottrine dall'Avversario addotte per chi vorrà riscontrarle. Se non che la già apportata risposta, se il nostro amor proprio non c'inganna, sembra assorbire tutte le sue obbiezioni. Ma come vuol non presumersi il detto *Regio Placito*, da che non può mai pensarsi che il Priore di quel tempo avesse potuto aver tanto ardire di eseguir la Bolla del S. Pontefice Pio V. senza richiedere dal Regio Collaterale il consueto *Regio Placito*: In quel tempo diciamo, che vi erano ordini rigorosissimi di non eseguirsi scrittura veruna, che da Roma venisse senza il Regio Placito sotto pene gravissime di confiscazion de' beni, di Esilj, ad altre sì fatte pene, come l'Auttor dell'Istoria Civile di Napoli ce ne rende testimonio, non meno che i pubblici monumenti registrati nell'Indice dell'Archivio della Regal Giurisdizione, che va attorno per le mani di tutti. E può credersi, che un Monistero, il quale possedea tanto di beni dalla Regia munificenza concedutigli, e da' Re sempre amato, avesse potuto avere tanto di baldanza, che non ostanti i Regj ordini, ad onta de' medesimi fossesi trasportato alla esecuzione della detta Bolla, senza richiederne il Regio Collaterale per lo solito *Placito*? E quando volessè credersi de' Padri di quel tempo una sì fatta ingratitudine, e sconoscenza, contro de' loro benefattori (il che come può presumersi?) Fia possibile, che almeno non si fossero atterriti dalle minaccie delle pene già mentovate? Non si vedevano essi soggetti a perdere in un attimo il possesso de' loro beni, ed ad esser banditi da questo Regno poco men, che come felloni, e refrattarj a' comandi del loro legittimo Padrone? E chi vuol mai pensare cotanta baldanza per commettere un sì grave eccesso, o tanta stolidezza, ed insensataggine per non temere sì spavento-

se minacce in Religiosi costumati, grati sempre al loro Re, o a chi in sua vece in questo Regno presiede, non men, che di sommo senno, e grande avvedutezza? E che forse avrebbe potuto il Padre Priore di quel tempo occultamente eseguire la menzionata Bolla, quando quella non potea esser celata a' Regj Ministri a' quali certamente era noto il rumore, e la vessazione, che i Padri avean sofferto nel Tribunale di questa Nunziatura, e Fabbrica, da che in questo Tribunale non può spedirsi decreto di condanna, senza l'intervento de' Regj Ministri dati per assessori a chi presiede nel medesimo Tribunale? Certamente dee presumersi senza dubitazione alcuna, che egli il Priore di quel tempo ne avesse fatta premurosa l'inchiesta, e ne avesse ottenuto l'intento, e che per disgrazia di quei tempi non ne possa apparire il documento.

Piuttosto presumersi potrebbe che il P. Priore avesse domandato il Regio Placito, e che i Ministri di quel tempo non glielo avessero accordato in iscritto; ma condiscelo, che fosse proceduto alla pubblicazione, ed esecuzione della medesima Bolla, senza scrittura veruna per la condizion di quei tempi, che faceva tenere quei Ministri d'incorrere nelle scomuniche contenute nella Bolla detta *in Camera Domini*, siccome chiaro monumento ce ne suggerisce il già mentovato Indice dell'Archivio della Real Giurisdizione al tomo 4. fol. 58. 59., & 60., che a suo tempo rapporteremo, ed esaminaremo.

E ciò supposto non è ella strana cosa il voler ora opporre l'eccezion della mancanza del Regio Placito ad una Bolla già pubblicata, ed eseguita per lo spazio di cento sessantaquattro anni, e per conseguenza accettata, per così votarla di forza, e dichiararla cassà, ed irrita? Certamente questa sarebbe una impresa da ributtarsi da tutti i nostri Dottori, così Italiani, come Spagnuoli, e Fiamenghi, i quali concordemente hanno scritto, che le leggi Ecclesiastiche già ricevute, ed accettate non possan dichiararsi invalide, e nulle per la mancanza, che forse si opponga del Regio Placito sul principio della loro pubblicazione, da che secondo il lor sentimento la legge Ecclesiastica già pubblicata, ed accettata per lo corso di più anni senza replica dell'autorità Regia, affin d'infringerla fa d'uopo ricorrere alla Podestà Ecclesiastica, perche dichiararsi se ella mai contenga sorrezione, o pure orrezione, o altra cosa, che sia valevole a farla rivocare.

Il nostro impegno per tanto in questo ultimo paragrafo della nostra scrittura tutto si ravvolge in addimostrare chiarissimamente, che non ostante la mancanza suddetta, ne' termini ne' quali siamo, non possa la medesima Bolla essere dichiarata nulla, ed invalida, e senza effetto, senza averne pria ricorso alla medesima S. Sede, acciò che si vegga se siavi sorrezione, o nò nell'impetrazione della medesima, e se siavi intervenuta giusta causa, e sufficiente per la medesima Bolla, e per la commutazione dell' opere, che in quella si concede: Indi passeremo a dimostrarre, che di fatto siavi intervenuto il *Regio Exequatur*, anche fuori de' termini della prefunzione. Rimarrà stupefatto l'Avversario in leggere questa da noi promessa dimostrazione, e dirà forse con Orazio: *Quid tanto dignum feret hic promissor biatu?* Ma noi speriamo con la nostra debolezza farlo uscire dall'ammirazione, e se non persuaderlo, almeno convincerlo.

E per dar cominciamento al divisato argomento fa d'uopo pria supporre, che l'uso del *Regio Placito*, o *Regio Exequatur* alle Bolle Pontificie, e Brevi, e Rescritti del Sommo Pontefice, che dalla Corte Romana in questo Regno si trasmettono, sia antichissimo e che ecceda la memoria degl'uomini. Avvi ne' nostri Archivi monumenti antichissimi di questo *Regio Placito* concesso da' Serenissimi Re per l'esecuzione de' Rescritti, o Bolle Pontificie. Uno de' più insigni però, e speciosi monumenti, che si abbiano nel Regno di Napoli per la pruova di questo diritto ci vien somministrato dagli Esteri, come da Stokmans, e da lui trascritto lo somministra il celebre Canonista Bernardo Zegero Van Espen nell'appendice al trattato, ch'egli fa *de promulgatione legum Ecclesiasticarum*, dove diffusamente parla di questo diritto del *Regio Placito*: ed è appunto il primo monumento, che in pruova del *Regio Placito* egli arca. Questo è la lettera di Ferdinando il Cattolico scritta a' 22. Maggio 1508. al Vicerè di Napoli, coll'occasione di un Breve trasmesso dal Papa nel Regno di Napoli, che voleva si osservasse senza aver pria ottenuto il *Regio Placito*. In questa lettera però il Re Ferdinando, quantunque molto si dolga del Vicerè, di non aver impedita l'esecuzione del Breve Apostolico, e minacci ruine, e pene formidabili contro del Curatore, che aveva avuto l'ordine di presentare il Breve Apostolico, e del Commessario, che aveva pubblicate le Censure; contut-

tocid in questa lettera si conosce l'impegno del Re , perche non si pubblicassero le dette censure, e non si lagna d'esserse eseguito il Breve Appostolico senza l'*Exequatur*, anzi riprende il Vicerè , che lo avea concesso , e che non avesse resistito all'attentato del Commessario Appostolico, che avea pubblicate le Censure, nè di altro fa menzione . Che però da questa lettera si scorge ad evidenza , che già innanzi erasi praticato l'uso di domandare l'*Exequatur* . Altri monumenti ci somministra l'Archivio della Real Giurisdizione, che sono antichissimi, ne' quali si fa menzione, che nelle Scritture, e Bolle, che da Roma si spedivano per questo Regno , sempre si chiedea il Regio Placito pria d'eseguirle, come leggesi nell'Indice del detto Archivio nel tomo 4. al tit. 1. fol. 39. & *sequen.*, ed in altri titoli, e tomi del medesimo Indice, che noi per non annojar chi legge tralasciamo di qui addurre.

Ed appresso si vede sempre praticato questo Regio Diritto dell'*Exequatur* nelle Scritture, che da Roma vengono, come dal medesimo Archivio si scorge : E sempre i Serenissimi Re hanno avuta tutta la gelosia , che questo loro diritto si fosse osservato interamente, e con tutta puntualità , e ne hanno ripresi i lor Ministri, se mai fossero stati querelati di trascuraggine in un tale affare ; e nel tempo del Duca d' Alcalà con tutta la maggior forza, ed impegno si sostenne un così pregievole, e degno diritto Regio, e conseguentemente sempre si è praticato , che in ogni Scrittura , che da Roma venisse , pria di pubblicarsi si chiedesse il Regio Placito, come ancor oggi tuttavia si pratica , e si osserva . E nelle Prammatiche del Regno altresì somiglianti ordini si osservano , come l'ordine rinnovato dal Duca d'Alcalà a' 30. di Agosto 1561. a nome di Sua Maestà Cattolica , che non si permettano in nessun conto eseguire , o pubblicare Rescritti, Brevi, ed altre provvisioni Appostoliche senza sua licenza, e solito , e consueto Regio *Exequatur*. E con Prammatica pubblicata in Napoli a' 30. Aprile 1655. (1) si vede confermato lo stesso ; poiche al num. 20. e 69. della Prammatica, che si addita espressamente si ordina non doversi concedere l'*Exequatur*, se pria non proceda la relazione del Regio Cappellano Maggiore. Ritrovasi altresì altra Prammatica di Ferdinan-

(1) *Prammat. 5. de citation. Edict. aliisque rescript. &c. & pragmat. 14. in tit. de Offic. secret. num. 20. & 69.*

dinando I. Re di Napoli, promulgata l'anno 1473. a' 24. Aprile, rapportata nel già notato titolo *de Citation. Edict. &c.* ed è la prima in quel titolo, ed in essa si dà ordine somigliante di non citare chi che sia nel Regno commorante in nome di qualunque Giudice, o Superiore, che sia fuori del Regno, e del Dominio del Re, e questa Prammatica ella è ampia, ed abbraccia, e comprende le provvisioni Appostoliche, e Rescritti Pontificj.

Egli è d'avvertirsi, che in alcuni tempi si sono in questo medesimo Regno eseguiti Diplomi Pontificj, de' quali non appare essersi ottenuto il Placito Regio forse perche siansi dispersi i Registri, o perche abbian dissimulato i Regj Ministri, o per altra ragione a Noi ignota, come fra breve n' addurremo esempio di Bolle Pontificie eseguite, senza che ne apparisca il Regio *Exequatur*. Per ora basterà avvertire, che nello stesso tempo, in cui bolliva la contesa di questo Punto del Regio *Exequatur*, cioè nel tempo del Ponteficato del Santo Pontefice Pio V., e del Governo del Duca d' Alcalà si veggono eseguiti alcuni Brevi, e Lettere Appostoliche, senza il solito *Exequatur*, con dissimulazione del Supremo Colateral Consiglio, come stà notato nel detto Indice dell' Archivio della Giurisdizione Regia al tom. 4. tit. 2. fol. 58. con queste parole: *E benchè alcuni abbiano pubblicati, ed eseguiti Brevi, e Lettere Appostoliche senza l'Exequatur solito, e consueto, è stato necessario dissimularlo, finchè s'avesse risposta, e risoluzione di Sua Maestà per non incorrere nelle Censure contenute nella Bolla in Cava Domini.* Queste sono parole della Consulta del detto Vicerè Duca di Alcalà scritta a Sua Maestà Cattolica Filippo II. de' 15. Maggio 1568. : e nella risposta del Re al medesimo Vicerè a' 12. Luglio del medesimo anno, benchè il Re Filippo II. si dolga delle novità, che si erano intentate in materia di giurisdizione in questo Regno per Sua Santità, e suo Nunzio, e riprenda il Vicerè, che non avea saputo rispondere al Pontefice, ed al suo Nunzio, ed egli ordina espressamente, che per il camino, e termine che meglio a lui parerà, restituisca, e reintegri il Regno nella possessione in cui stava, quando egli venne per Vicerè. *E che castighi* (sono parole proprie del Re) *severamente, ed esemplarmente coloro, che ardiranno servirsi d'alcun Breve, Bolla, o concessione Appostolica senza che preceda il Regio Exequatur, che tanto tempo,*

e per tanto necessarie, e giuste cause s'usa , e sta introdotto nel Regno di Napoli ; con tutto ciò non si legge in questa lettera, che abbia ordinato, che l'esecuzioni già date alle lettere Appostoliche senza il Regio *Exequatur* , siano dichiarate nulle , ed invalide , e casse , o irritate , come dal rapporto di quella Lettera di Sua Maestà in detto tomo 4. del detto Indice al foglio 58. , 59. , e 60. chiaramente si scorge .

Or non sarebbe gran fatto il dire , che la Bolla di San Pio V, per la permuta fatta in beneficio de' Padri di San Martino , formata, e pubblicata nell'anno 1566. , ed eseguita intorno a questo tempo medesimo, fosse stata posta in esecuzione senza il Regio *Exequatur* per lo timore , che forse avevano i Padri di San Martino d'incorrere nelle censure della Bolla *in Cæna Domini* , e che il Regio Collaterale l'avesse dissimulato , tra per lo stesso timore da cui eran sorpresi i Ministri di quel Supremo Senato , come lo accenna la consulta del Duca d' Alcalà poco fa mentovata; e perche conoscevano non essere cosa pregiudiziale alla Regal Giurisdizione , nè a diritti della medesima , o di chi che sia. Potrebbe da ciò inferirsi , che siccome le altre Lettere Appostoliche , e provvisioni allora senza il Regio *Exequatur* eseguite con dissimulazione del Vicerè , e del Collateral Consiglio, hanno avuta la loro sussistenza, nè sono state dichiarate invalide , e tuttavia si suppone , che l'abbiano : così la menzionata Bolla di S. Pio V. per lo Monistero di San Martino , quantunque senza il Regio *Exequatur* posta in esecuzione per dissimulazione de' Ministri di quel tempo (se pur non l'ottennero i PP. come si dee presumere) non debba esser posta in controversia dopo il corso di cento sessanta quattro anni , ma debba aver la sussistenza, e valore, come se fosse stata certamente communita col Regio *Exequatur*. Ma tutto ciò , che finora abbiamo scritto , sia detto per soprabbondanza di ragioni, non essendo questo il fondamento del nostro discorso , che hà radici più alte, e più profonde, le quali malagevolmente potranno essere sbarbate anche dalla più fina letteratura , e dottrina dell' Avversario . Diciamo adunque secondo i veri principj, co' quali i Dottori Cattolici han trattato questa materia del Regio Placito , che questo Placito , non forma la legge Ecclesiastica , sicche quello mancante la legge non fosse formata;

o per

o perche l'effenza della legge Ecclesiastica da questo Placito derivasse , come un requisito necessario , perche la legge fosse *in actu primo* ; come dicono i Theologi, compiuta . Questo non lo hanno mai prononciato i Dottori Cattolici ; ma tutti chiaramente han divisato , che la legge Ecclesiastica di materia spettante alla Podestà Gerarchica , hà tutta la sua forma dall'autorità , da Gesù Cristo alla Chiesa , e per essa a' suoi Capi comunicata , come ora con apportare le loro autorità , con le loro proprie parole farem chiaro . Tutta adunque la forza del Regio *Exequatur* consiste in impedir la pubblicazione e l'accettazione della legge Ecclesiastica , la qual impedita non può obbligare i sudditi , come coloro , che della legge non hanno notizia giuridica ; e per conseguenza non l'abbiano accettata . Quindi nasce , che questo Regio diritto dell' *Exequatur* , quando niega il suo Placito , non toglie la forma della legge , nè dichiara esser quella irrita , o nulla (questo farebbe un dar alla Podestà laica autorità sopra la Podestà Ecclesiastica nelle cose alla di lei giurisdizione appartenenti , ciocche niun Cattolico hà osato di dire) ; ma solamente impedisce , e trattiene , che non sia pubblicata la legge , e che così resti trattenuta , e non abbia forza alcuna , come se fatta non fosse , e perciò non possa obbligare : che perciò i più rigorosi Regalisti , che di questa materia han trattato , si son serviti , qualora han giudicato doverli impedire il Rescritto apostolico di questi termini esse *super sedendum* , & *Sanctissimo supplicandum* : Onde è che il celebre Francesco Salgado il trattato , che di questa materia specialmente compose , lo 'ntitolò : *De supplicatione ad Sanctissimum a Literis , & Bullis Apostolicis in perniciem Reipublicae , Regni , aut Regis , aut Juris tertii praedictum impetratis . Et de eorum retentione interim in Senatu* . E così egli , come gli altri regalisti sempre sono stati full'avvertenza di ammonire i Ministri , a' quali appartenea l'esaminare i rescritti ottenuti dalla Santa Sede di non porre mano , nè di far dichiarazione alcuna sulla sostanza , o della legge , o della grazia ottenuta , ma solamente di determinare , che debbasi soprassedere ; e frattanto porgere supplica alla Santa Sede , acciocche meglio informata rivochi quel , che pria avea ordinato . Che se mai alcuno avesse l'ardire di pubblicare rescritto alcuno che di Roma venga , senza richiedere , ed ottenere il Regio Placito , ha tutto il diritto il Supremo Magistrato di ordinarlo ,

re, che si rinvochi l'atto della pubblicazione, e che si ritiri la scrittura presentata, subito che ne abbia la notizia, siccome avverte il Van-Espen apportando molti esempli di ordini somiglianti di far rinvocare la pubblicazione fatta senza il Regio Placito.

E che ciò sia vero, cioè che la legge Ecclesiastica in materia spettante alle cose sagre, o disciplina della Chiesa, non riceva la forma, nè dipenda dall'Autorità laicale, chiaramente si dimostra da quel, che sta disposto nelle leggi, o dir vogliamo ordinazioni del Regno Napoletano: poichè espressamente sta disposto, che per le Bolle, costituzioni, o ordini degli Vescovi del Regno, non vi sia d'uopo di Regio Placito, o di Regio *Exequatur*. Così si legge nell'indice dell'Archivio della Regia Giurisdizione, in cui à foglio 52. leggonsi queste parole: „ Lettera del Vicerè Marchese di Mondejar al Governadore della Provincia d'Abruzzo a' 20. Aprile 1578. ordinandogli che faccia scarcerare Notar Antonio d'Afflitto, carcerato dal Capitan di Giustizia, sotto pretesto, che avesse stipulato atto pubblico per la cattura della possessione d'alcune Cappelle conferite al Cardinal di S. Sisto, come Abate di S. Maria di Dominato senza il Regio *Exequatur*, stante che nelle provvisioni, che si spediscono per gli ordinarj non è necessario il Regio *Exequatur*. Ed all'incontro, che carceri il Capitano di Giustizia. E nella Prammatica 5. già sopra mentovata sotto il titolo *de Citationibus edictis &c.* nel margine sta notato così: *Non mandentur executioni rescripta Apostolica absque Regio Exequatur etiam in Provinciis concordat Pragm. 14. §. 20. 67. de Officio Secretarii. Idem die 26. Maij 1606. in Cur. 15. fol. 73. In rescriptis factis extra Regnum a Prælatiis uti Ordinariis Locorum, exequatur non requiritur die 7. Octobris 1569. fol. 113.* Questi documenti fan chiaramente vedere, che la forma della legge Ecclesiastica non dipende dal Placito Regio, qualora sia di materia all'Ecclesiastica Gerarchia appartenente; se dir non vogliamo, che maggior autorità abbiano i Vescovi nelle loro Diocesi, di quella che abbia il Sommo Pontefice in tutta la Chiesa: Dogma che non farà se non sentito con orrore da qualsivoglia orecchio cattolico, e detestato con atrocità di parole dalle bocche de' medesimi, ed impugnato dalle loro penne.

Che se il Regio *Exequatur* solo per questo capo trattiene la forza della legge Ecclesiastica, perche ne impedisce la pubblicazione, e l'ac-

e l'accettazione, ne siegue, che, qualor sia seguita la pubblicazione, ed accettazione senza condizione del Magistrato Regio, e senza richiamo, ò del comune, ò de' Privati, e che l'esecuzione siasi praticata per più anni, e maggiormente se il numero degli anni è eccedente com'è nel caso nostro, con la notizia che ne abbiano avuta i Regj Ministri, di cui non si può dubitare tra per la lunghezza del tempo, e per la pubblicità della legge, ella poi non può essere irritata, ed annullata dalla Podestà laica: poiche essendo seguita la pubblicazione senza opposizione, e praticata, e così tacitamente accettata, già la legge ha cacciato fuori le sue forze, le quali non ponno essere rintuzzate se non che dalla medesima podestà Ecclesiastica, e però dèesene a quella richiamare, qualor credasi non esser confacevole, o pur col tratto del tempo siasi scoperta perniziosa la Bolla al ben pubblico; altramente farebbe un confondere le Giurisdizioni, ed attribuire alla podestà laicale ciocche per confessione di tutto il Cattolichesimo appartiene alla Podestà Ecclesiastica.

Quindi prendiamo argomento di dire, e di dire con accertamento, che essendo stata pubblicata, ed eseguita la Bolla del Santo Pontefice Pio V. in questa Città senza opposizione, o di pubblico, o di Regio Magistrato, e così accettata, quantunque manchevole del Regio Placito, dee ella avere la sua sussistenza da cui non può essere scossa, se non da quella medesima Podestà, che l'ha posta in piedi, e le ha dato l'essenza. E però i Padri di S. Martino ragionevolmente han supplicato il Supremo Senato di Napoli, per la declinatoria del foro, volendo essere giudicati da quel medesimo Giudice, dal quale legittimamente hanno ottenuto l'unione, e l'incorporazione de' beni contrastati, e la commutazione dell'opere, conoscendosi ad evidenza, che il braccio secolare non ha più la forza d'impedire la legge per la via del trattenimento della pubblicazione, e dell'accettazione, essendo quella già pubblicata, ed eseguita per lo spazio di cento sessantaquattro anni. Queste conseguenze son certamente con tutta rettitudine tirate dalle premesse da noi asserite; resta solamente di addimostrare esser vero colle dottrine degli Autori Regalisti, che tutta la forza del Regio Placito consiste in impedire la pubblicazione, e l'accettazione della legge, e non già in dichiararla irrita, nulla, ò ingiusta: Il che noi faremo divisando, ed apportando con

K k

tutta

tutta fedeltà le dottrine de' medesimi .

E dapprima fa duopo apportar l'autorità di Giovanni Driedone (1) mentovato da' Dottori Regalisti , come il primo ch'abbia posta fuori la ragione , ed il fondamento sù cui s'appoggia il gran diritto del Regio *Exequatur* . Egli adunque nel libro primo de *Libertate Christiana* pag.183. scrive così . *Hinc sciendum est , quod aliud est potestatem secularem absolute mandare , aut constituere ne quisquam pareat literis Apostolicis iustitiam . & gratiam concernentibus , nec executioni mandet easdem ; aliud vero esse , Potestatem secularem mandare , aut constituere , ut sine suo beneplacito & examine nemo pareat huiusmodi literis , nec executioni mandet easdem : nam primum , cum sit directè contra libertatem , & potestatem Ecclesiasticam foret eam prorsus tollere , et extinguere , nec potest fieri absque contemptu Ecclesiasticæ potestatis , nec potest absque ipsius Pontificis privilegio convenire Regi , aut seculari potestati : Secundum autem videtur posse fieri absque contemptu Ecclesiasticæ potestatis , & absque injuria , odio , aut gravamine , seu præiudicio Ecclesiasticæ libertatis , vel Sanctæ Sedis Apostolicæ , aut etiam literarum ejusdem . Potest enim contingere quod Princeps quispiam , aut ex Privilegio , aut ex commissione hoc faciat . Sic Carolus Imperator habuit ex Privilegio Synodi , ne sine sui consensu consecraretur , vel institueretur Episcopus . Aut ex causa rationabili secundum congruentiam loci , & temporis ad sic statuendum , atque mandandum moveatur propter abusus tollendos , ne præficiantur extranei , aut inidonei , qui per nimiam importanitatem , falsasque suggestiones literas Apostolicas impetrarunt , vel impetratis abuti volunt .* Questa dottrina del Driedone a maraviglia addimostra ciocche noi sul principio abbiam divisato , cioè , che il Placito Regio , nè dà , nè toglie la forma della legge Ecclesiastica , da che secondo questa dottrina , non può il Re comandare che non s'ubbidisca al comando della Sede Apostolica ; che farebbe il toglierle l'essere , ma solamente , che si trattenga l'obbedienza fin a tanto che il Rè diavi il suo beneplacito .

E qui fia bene l'avvertire , che altra sia il dar consenso alla legge , perche quella abbia il suo essere , altro sia , che si dia il consenso ,

per

(1) Jo: Driedo lib.1. de Libert. Christ. pag.183.

perche sia pubblicata ed accettata. Il nostro *Avversario* confonde l'uno coll'altro, e quel ch'è vero consenso del Rè, perche abbia forza un contratto, lo confonde coll'*Exequatur*, o *Placito Regio*: credendosi che tutte l'autorità che egli porta per esclusione della presunzione del consenso, facciano altresì per la presunzione dell'esclusione dell'*Exequatur*. Ma egli certamente in questo ha preso grande equivoco, essendo questa una cosa assai diversa; poiche il primo dà tutto l'essere al contratto, o alla disposizione, che si faccia di cosa appartenente alla Real Corona; laddove il secondo non è requisito, che riguardi la sostanza, ma solamente la condizione, che può chiamarsi co'Filosofi condizione *sine qua non*. E ciò basti averlo qui avvertito; che in appresso per alleviare ora il tedio, come abbiamo già detto, pondereremo le dottrine dell'*Avversario* arretrate per escludere la presunzione dell'*Exequatur*.

E proseguendo nostro discorso la dottrina del *Driedone* vien più chiaramente spiegata, ed attestata da *Diego Covarruvias* (1), il quale parlando di questo diritto, enunciando altresì la dottrina del *Driedone*, scrive così: *Primum quod paulo ante itidem dicebamus, maximum extat hujus praxis fundamentum ad ejus justitiam comprobendam ex eo quod idem fiat apud Gallos, & plerasque Christiani nominis gentes. Nam sicut apud Hispanos potestas Legatorum seu Nunciorum Apostolicæ Sedis examinatur, ut admoneri possint a Summo Regis Prætorio, quibus uti conveniat dispensationibus, & commissionibus, nequid fiat in Republicæ dispendium, cum plerumque Nuncii Apostolici exteri sint, nec satis noverint, que sint omnino præcavenda, ne falsis precibus ac suggestionibus decipiantur, ita & idem fieri solet apud Gallos teste Lugdunensi in Regula Cancellariæ de infirmis resignantibus num. 139. Ita enim inquit de Regno Franciæ; in quo nec Legatus quidem Papæ, sive lateralis, sive missus quidquam auctoritate Papali excqui potest in Regno, nisi prius permissionem expressam a Rege obtinuerit homologatam a supremo Tribunali Regio, in quo Legatus vult aliquid exequi, nec in terris Regni, que nuper adhuc erant in possessione Regis Franciæ sive consensu Comitum Flandriæ, ut vidi per Programma Caroli V. Imperatoris,*

K k 2

qui

(1) *Covarruvias prædic. quest. cap. 35. num. 4*

qui ibi idem jus conservat, cujus programmati exemplar habeo sub data 13. diei Maji anni 1531. haftenus Lugd., ex quo apparet non tantum in Hispania, sed & in Flandria, & apud Gallos hoc ipsum frequentissime fieri. Sic etiam in his Regnis multis in casibus, & negotiis literæ Apostolicæ ante executionem eorû ad Regia mittuntur Auditoria, & Tribunalia, idæ fit ex Regio decreto, ut illic examinentur, ne quid fiat, & obtineatur falsis precibus, & importunis suggestionibus a Summo Pontifice ad versus Regni, Regumque Hispaniarum privilegia, & Apostolicas concessiones; denique ne literæ Summi Ecclesiæ Præsulis contra publicam spiritualis Ecclesiasticæ, & temporalis hujus Provinciæ utilitatem, præter ipsius concedentis voluntatem, & consensum executioni mandentur. Etenim, & alii Christiani Orbis Principes eodem jure utuntur, & haftenus usi faere, quemadmodum manifestum fit ex testimonio Johannis Driedonii viri, & moribus, & Sacræ Theologiæ Professione insignis. Is inquam in lib. 1. de libertate Christiana pag. 183. distinguens aliud esse Potestatem secularem absolute mandare, aut constituere, ne quisquam pereat literis Apostolicis justitiam, aut gratiam concernentibus, aliud vero esse potestatem secularem mandare, aut constituere, ut sine suo beneplacito, & examine nemo pareat hujusmodi literis, nec executioni mandet easdem. Primum quidem improbat: secundum verò admittit his sane verbis: Secundum autem videtur posse fieri absque contemptu potestatis Ecclesiasticæ, & absque injuria, & odio, aut gravamine, seu præjudicio Ecclesiasticæ libertatis, & S. Sedis Apostolicæ, vel literarum ejusdem: Potest enim contingere quod Princeps quispiam, &c. e pro siegue a portare le parole di Driedone da noi già sopra trascritte, aggiugnendo quest'altre da noi omesse, ed anche come parole del Driedone: Ad oppressiones pauperum, qui alioqui sub pretextu literarum Apostolicarum longius litibus, gravibusque sumptibus vexari possent; non quod potestas secularis velit sibi aut judicium Ecclesiasticarum rerum usurpare, aut viros idoneos auctoritate Apostolica institutos impedire, aut super illorum idoneitate judicium sumere, sed quod velit ad aedificationem Reipublicæ statum Ecclesiasticam promovere: hæc Driedonius. In queste parole del Covarruvias son da notar si due cose: la prima che a' suoi tempi almeno non era universale la pratica del Regio Placito in tutti i ca-

casu, ma solamente in molti *in multis casibus* dice; non *in omnibus*, ed aggiunge la ragione, cioè, acciocchè non facciasi cosa, che ottenuta con false preghiere, ed importune suggestioni dal Sommo Pontefice possa pregiudicare i privilegj del Rè, e de' Regni delle Spagne, e dell'Appostoliche concessioni: e finalmente acciocchè non si turbi l'utilità spirituale, ecclesiastica, e temporale di que' Regni fuori dell'intenzione, e volontà del concedente. Da ciò si deduce, che non è presunzione temeraria il credere, che anche nel Regno di Napoli, dipendente dalla Corona di Spagna ne' tempi più antichi non era così distesa la pratica del Regio Placito; ma che in alcuni casi si eseguivano le Bolle, ed i Rescritti Pontificj senza il Regio *Exequatur*, qualora questi niente offendevano i diritti Regj, nè i privati, e nulla apportavano di pregiudizio alla quiete pubblica, ed all'utile temporale del comune: siccome sopra abbiam ponderato, che ciò faceasi per condiscendenza pia de' Serenissimi Rè.

La seconda, che giusta la dottrina del Driedone dal Covarruvias confermata in quanto alla sostanza (benche moderata in quanto alla concessione Pontificia, consuetudine, o prescrizione, alle quali il Driedone attribuisca il diritto suddetto) che la potestà laica non ha l'autorità di giudicare della legge ecclesiastica, o delle grazie concesse dalla S. Sede, ma solamente d'impedire l'esecuzione con impedirne la pubblicazione, ed accettazione.

E più chiaramente questo comparisce da ciò, che il Covarruvias scrive nel medesimo luogo al num. 6. dove scrive così: *Ne vero quis existimet quidquam apud Regia Hispaniarum Pratoria in hisce rebus, & negotiis Ecclesiastici fieri, quod vel minimum deroget Summi Pontificis potestati; absit enim hoc a Catholicis Hispaniarum Principibus, qui Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, ejusque Summi, & totius Christiani Orbis Pontificis decreto, & mandata maximo conatu exequantur, & venerantur, is, obsecro candido animo expendat literarum Apostolicarum executionem, quandoque differri, ac suspendi Regii Pratorii decreto, & auctoritate, ut maximus Christi Vicarius interim certior fiat, quot, & quantis afficiatur incommodis, & gravaminibus Respublica ista propter multa, quæ ab ipso falsis precibus, & suggestionibus impetrantur, quæ minime Sanctissimus Pontifex foret concessurus, si per sinceram, justamque narrationem certo sciret, quid spiri-*
tuali,

tuale, ecclesiastico, & temporali bujus Regni, & Principatus re-
cto regimi sit conducibilis. Quod non aliter percipi valeat, quam
per delationem omnibus numeris absolutam, qua a viris pruden-
tissimis, atque in bujus Reipublica administratione diu exercita-
tissimi ipsimet Pontifici fiat. Interim igitur dum Pontifex Sum-
mus instructior hisce de rebus publica utilitati consulere decer-
nit, aliquot literarum Apostolicarum executio differtur, eo qui-
dem consilio, quod Pontificia, & Caesarum responsa passim ex-
hibent, praesertim in cap. si quando de rescriptis, &c. E dopo aver
rapportato molti testi, e dottrine verso la fine del capo scrive
queste parole degne da notarsi: **QVAE TAMEN OMNIA
SVNT CAUTISSIME LEGENDA, NE QUID TE-
MERE FIAT ADVERSVS JVRIS DIVINI PONTIFI-
CIAM INSTITVTIONEM.** Così Covarruvias. Or guardi
l'Avversario con che riserba parli il Covarruvias, quando si trat-
ti non più, che d'impedire l'esecuzione delle lettere, e Bolle Ap-
postoliche: tant'era il rispetto, ed osservanza, che questo Ono-
re delle Spagne, com'egli lo chiama, portava alla Santa Sede,
ed al suo Pontefice; e che procurava insinuare altresì a' Mini-
stri Regj per così fargli avveduti, che essi non avean la podestà
di mandar a terra le leggi Ecclesiastiche, ma solo d'impedirne la
pubblicazione, qualora per giusti motivi stimassero spediente il
sospenderne l'esecuzione, con loro imporre l'obbligo di scriverne
frattanto alla S. Sede Apostolica. Guardi pure come le dot-
trine del Covarruvias, da noi qui descritte, ad evidenza con-
fermano ciocchè noi sul principio abbiamo divisato.

Francesco Salgado grave Scrittore, ed acerrimo difensore del dritto
Regio del placito, o *Exequatur*, dopo aver provato nel primo
capo della prima parte della sua opera la supplicazione *ad Sanctis-
simum* competersi al Re per la protezione, che dee a' suoi vassalli,
ed alla sua propria Corona, acciocche quelli non siano vessati, e
questa non pregiudicata. Nel capo 2. deduce da quel principio do-
versi al Rè, e convenirli il dritto di sospendere l'esecuzione delle
Bolle, e delle lettere Appostoliche, e supplicarne frattanto il Som-
mo Pontefice, ed a ciò fare, allega infinite autorità, e Dottori, i qua-
li questo dritto dichiarano, e sostengono. Il primo ch'egli cita, e
la di lui dottrina rapporta, è Giovanni Driedone, arrecandone
quelle medesime parole, che noi già abbiamo allegato, e trascrit-
te.

te. Edopo varj Autori da lui allegati nel *num. 12.* scrive così Angelus in *conf. 23. ubi probat quod licet iuribus nulla sit attributa potestas in beneficialibus, valet tamen Statutum Florentinum, quo cavetur, ut nulla gratia apostolica, seu litera ad beneficia exequantur, nisi habita prius licentia a Senatu, ne scandala, & dissentiones oriantur in perniciem, & exitium Reipublica, siquae contra publicam utilitatem ad quod plurimos Doctores coniecimus infra hac 1. parte cap. 4. a num. 38.* e nel *num. 13.* arreca l' autorità di Capece dicendo: *Capicius dec. 131. num. 6. & 7. idem quod Angelus repetit allegans Abbatem contrariū tenentem, quem quidem procedere posse, cum nulla iusta causa, & publica ad id subsit, nec praesumatur; hoc sequitur etiam Azebedus in leg. 14. & 25. tit. 3. lib. 1. recopil. sub num. 46. Id ipsum Antonius Thesaurus dec. 131. n. 3. & 7. ubi sentit talia statuta, & edita fieri posse pro bono publico ad evitanda scandala, & rixas quando oriri timentur, affirmat Petrus Antonius de Petra in tract. de potest. Princip. cap. 6. num. 9.* E nel *num. 16.* allega l' autorità di Palazzo Rubeo con questa forma: *Palatius Rubeus vir doctissimus in tractatu seu libello de Beneficiis vacantibus in curia per totum maxime §. 4. 5. 6. 7. & 8. quibus quidem amplissime & abunde comprobat multis rationibus, & fundamentis validissimis licite posse Regem retinere literas a Sede Apostolica impetratas iusta, & legitima causa existente ex iis, quae à jure approbatae sunt (quas latius prosequitur) ut in executione earundem supersedeatur donec mediante supplicatione Summus Pontifex de veritate precum melius informatus de remedio provideat, & interim secunda jussio expectanda; non tamen prima exequenda in damnum Regni, aut Regis, aut publicae utilitatis.* Apporta poi nel *n. 18.* l' autorità del Covarruvias da noi già allegata, apportandone le medesime parole, che trascrive Salgado. E dopo aver citato moltissimi Autori, anche de' nostrati nel *num. 27.* apporta l' autorità di Castello di Bovadilla in *polit. l. 2. cap. 18. n. 206.* (vuol dirsi 208.) *ubi ita ait num. 103,* (vuol dire caso 103.) e dopo averne apportate alcune parole, colle quali asserisce il Bovadilla l' uso lecito della retention delle Bolle Apostoliche, riferisce l' avvertenza del medesimo Bovadilla concepita con queste parole: „ Lo qual quando convenga hazerse ha de ser como se haze con summo respecto, y veneracion de la Santa Sede Apostolica por las dichas causas, y con el zelo cristianissimo de nuestros

Re-

„ Reyes, y sus consejeros *pura suplicar dello a Su Santidad*, como
 „ Caveza y Rector de la Iglesia, para que informado de la verdad
 „ y congruencia, provea, y mande lo que a la salud y bien univer-
 „ sal de la Republica espiritual, y temporal convenga, *y cessando*
 „ *las dichas causas* luego le buelven, y restitugen las dichas Bullas
 „ con facilidad a sus duennos paraque **LIBREMENTE USEN**
 „ **DELLAS.**

Infiniti altri Autori cita il Salgado in quel capo 2. pria della sezone prima, i quali tutti collimano allo stesso scopo, cioè di provare, che possan ritenersi le Bolle Appostoliche, qualora giusta causa v' inter venga; ma tutti asseriscono, dover si fare con sommo rispetto della Santa Sede, e soprassedere fintanto, che supplicatane Sua Santità faccia altra provvisione, e qui è conveniente arrecare le parole del medesimo Salgado nella fine del *num. 76.* e nel *77.* e seguenti, *Abduc & ipse* (così egli scrive Henriquez *in Glossa ejusdem §. 1.* cioè in *3. tom. summae tractat. de Pontificis clave lib. 2. cap. 16.*, *multa notabilia ponit in comprobationem eorum omnium qua dicit in ejus contextu, quorum aliqua speciali adnotatione digna repetam, dicit igitur ibidem lit. a) in hęc cap. 12. §. 1. & tunc Judex incurrit excommunicationem infra cap. 21. §. 2. Nam vox pretextus includet dolum, puta dum pars, aut Judex. ut malitiose contra jura differat litem, & causam effugii curavit iterum, atque iterum habere recursum ad Regia Tribunalia, & opponit titulum simulatum de prohibenda vi, accipitque in quendam fictum pretextum, & colorem, quando constat nullam subesse vim.*

Queste dottrine, ed autorità dal Salgado riferite, ed approvate chiaramente additano, che il diritto del Regio Placito consiste nell'impedire la pubblicazione, e l'esecuzione delle lettere Appostoliche; ed insieme che la potestà laica non pretende metter mano ad infrangere, o ad annullare ciocche la potestà Ecclesiastica nelle cose a se spettanti ha determinato, e che tale sia l'uso, e la pratica così de' Regni di Spagna, come d'altri Regni, e Stati, de' quali parimente fa menzione il Salgado.

Ma mirabilmente questa verità divisa lo stesso Salgado in tutto quasi il capo 3. e specialmente nel principio, dove scrive così (1)
 „ Non existimet aliquis quidquam apud Regia Hispaniarum Prato-

(1) *Salgad. de supplicat. ad Sanctissimum par. 1. cap. 3. a n. 1.*

„ ria in hisce rebus , & negotiis ecclesiasticis fieri , quod vel mi-
 „ nimum derogat Summi Pontificis potestati , vel purissimas ejus
 „ aures offendat : absit enim hoc à Catholicis Hispaniarum
 „ Principibus , qui Sanctæ Romanæ Ecclesiæ , ejusque summi , &
 „ totius Christiani Orbis Pontificis Sacrosancta Decreta , & man-
 „ data maximo conatu pro ipsorum pietate , & in Deum Religione
 „ colunt exequuntur , & venerantur . E prosiegue à scrivere come
 „ sue proprie le parole del Covarruvias da noi sopra trascritte , ci-
 „ tando il luogo medesimo da noi citato . Ma nel numero 5. aggiu-
 „ gne : „ Reges etenim nostri hoc tantum sine , & animo literas sic
 „ Reipublicæ præjudiciales Apostolicas detineant , cum alias omni
 „ conatu , & obedientia certant Summi Ecclesiæ Præsulis cunctas
 „ omnestolerabiles literas exequi , & ad id suum auxilium liben-
 „ tissime præstant , ut ipsimet Reges profitentur , atque testantur .
 „ *in l. 14. tit. 3. lib. 1. recopil. in fine.* e ne rapporta le parole : riferisce
 „ parimente la legge 25. del medesimo tit. 3. del medesimo libro , le
 „ cui parole perche sono assai notabili , e molto contribuiscono al
 „ nostro intento convien qui rapportare: sono adunque le seguenti:
 „ Se nos ha dado muchas quèrelas de los agravios , que cada die
 „ reciben en estos nuestros Reynos de provisiones , que se despachan
 „ en Corte de Roma , en derogacion de las preeminencias dellos ,
 „ y de la costumbre immemorial , supplicandonos por el remedio . Y
 „ porque nuestra intenzion , y voluntades como siempre ha sido , y
 „ sera que los mandamientos de Su Sanctidad , y Sancta Sede Apo-
 „ stolica , sus Ministros seàn obedenzidos , y cumplidos con toda la re-
 „ verencia y acatamiento devido , y assi lo tenemos encargado : y por
 „ esta encargamos , mandamos a los Arçobispos , y Obispos , y a todos
 „ los Capildos , Abades , y Piores y Archiprestes destos nuestros Rey-
 „ nos , y a sus Juezes , y Oficiales , que assi lo hagan , y que todas
 „ las Letras Apostolicas , que venieren de Roma en lo que fueren ju-
 „ stos y razonables , y se podieren buenamente tolerar las obedescan
 „ y cumplir en todo y por todos y hagan obedecer sin poner en ello
 „ impedimiento , ny dilacion alguna , porque nos terniamos por de-
 „ servidos de lo contrario , y mandaremos proceder con todo rigor
 „ contra los inobedientes , &c.

Con questo rispetto , e con tal riserba parlano le leggi de' Regni di
 Spagna al proposito della retenzion delle Bolle Apostoliche , an-
 che pria di publicarsi , e d'eseguirsi : e l'Avversario è così ardito ,

che non vuole si porti questo rispetto ad una Bolla d'un Pontefice sì Santo , e sì benemerito della Casa Austriaca , quale fù Santo Pio V. anche dopo pubblicata, ed eseguita dopo lo spazio di cento sessantaquattro anni , volendo che sia dichiarata nulla , ed insufficiente dal Supremo Senato di Sua Maestà Cesarea Cattolica in questo Regno, senza che ne pur se ne faccia motto alla Santa Sede Apostolica? Prosegue poi il Salgado nello stesso luogo ad esagerare la pietà della nazione Spagnuola , ed il zelo de' Rè delle Spagne in offervare ciocche s'appartenga alla riverenza , ed obbedienza dovuta a' decreti de' Pontefici arrecandone molti testimonj presi da varj Istorici . Altre dottrine del medesimo Salgado , così scrive in detto *capo 3.* come in altri luoghi del detto trattato *de supplicatione ad Sanctissimum* potremmo noi ponderare per maggiormente chiarire il punto , che stiam dividendo : ma le addotte sono a sufficienza, e perciò ce ne asteniamo; siccome parimente lasciam di addurre altre sue autorità nel trattato *de Protectione Regia* per essere state addotte , divise , ed esaminate in altra scrittura insieme coll'autorità del celebre , e rinomato Cevallos .

Non possiam però dispensarci dall'addurre un'altra sua dottrina con gran fondamento dichiarata , e confermata nel *cap. 8.* del medesimo trattato *de supplicatione ad Sanctissimum* , dove ne' numeri , che si segnano nel margine scrive così : (1) ,, Secundo ex eadem
 ,, doctrina infertur, ad propositum, de quo agimur ut cum ad cogni-
 ,, tionem surreptionis requiratur jurisdictio, & causæ cognitio, cum
 ,, agatur de literis annullandis, & irritandis & absolute privandi im-
 ,, petrantem jure suo quæsito ex literis, & provisione Apostolica,
 ,, absurdum foret dicere, nec tentare posse Senatium ipsum supre-
 ,, mum Regium fundare retentionem Bullarum super simplici sur-
 ,, reptione quando alias omnino ex executione cessat qualitas damni
 ,, publici, aut publicæ utilitatis Regni aut Regis, ac inde turba-
 ,, tio status publici, quod quidem in simplici, & non ita qualifica-
 ,, ta surreptione literarum penitus cessat, sed immo tunc jam agi-
 ,, tur de jure, & justitia earundem, quod est penitus spirituale, cum
 ,, agatur de tituli validitate, aut nullitate, an rite, & recte fuerit
 ,, expeditus, & impetratus, quo casu, nec principaliter, nec
 etiam

(1) *Salgado de supplicatione ad Sanctissimum par. 1. cap. 8. num. 24. & 25.*

„ etiam incidenter potest tractari in Senatu Regio, & temporali omni-
 „ no incapace, prout explicant distinguentes quaestionem facti rei
 „ spiritualis a quaestione juris magna illa Doctorum caterua, pra-
 „ sertim Regnicolarum, de qua in *de regia protectione par. 1. cap. 1.*
 „ à num. 217. ultra quos videndi erant Cynus in *l. Arethusa n. 6.*
 „ ff. *de statu hominum* Bart. in *l. Titia num. 8. ff. soluto matrimonio,*
 „ ubi etiam abunde Petrus Barboza a num. 21. & 24. Bald. in *con-*
 „ sil. 175. in fin. lib. 3., & per plura exempla declarat Albarus Vela-
 „ scus in *consul. 159. n. 12. t. 2.* latissime etiam Fontanella in *commen-*
 „ tariis de pactis nuptial. tom. 1. claus. 4. glos. 13. par. 2. a num. 27.
 „ cum multis sequentibus. Bene etiam Cardoso in *praxi judicium*
 „ verbo *causa n. 8.* ubi plures allegat ibidem Doctores.

Non notabili altresì le sue avvertenze contenute ne i num. 42. 43. e
 44. del capo citato (1) dove scrive così : „Itaque in quantum ipse
 „ (parla di Antonino Diana) simpliciter de surreptione literarum
 „ Apostolicarum loquitur, ut ad Judicem Ecclesiasticum pertineat
 „ cognitio, sic generaliter loquentem admittimus, ita ut simplex
 „ surreptio, & falsitas literarum non sit causa per se sola sufficiens
 „ ad fundandam retentionem in Senatu, prout & nos quoque pro-
 „ bavimus ex multorum relatione supra a num. 24. cum multis se-
 „ quentibus. Attamen quando surreptio involvitur, & imbibita est
 „ in praesudicio Regis aut Regni, atque damno publico (cui ob-
 „ viare officium proprium est Regis ex plene scriptis supra cap. 1. &
 „ 2. & per septem capita praecedentia) sequitur quod de ea inciden-
 „ ter ad violentiam, de qua cognoscit Senatus principaliter possit
 „ agi, & deduci, **NON AD EFFECTUM DECLARANDI**
 „ **ALIQUID SUPER EA, NEC SUPER ESSENTIA VALO-**
 „ **RE, AUT JURE LITERARUM,** sed ad effectum apertius de-
 „ tegendi involuntatem Pontificis concedentis, atque inde ob damni
 „ publici principalem causam, interim detinendi literas, & sup-
 „ plicandi **SANCTISSIMUM,** ut noviter de inconvenientis, damno
 „ publico, & scandalo ex earum executione oriundis instructus,
 „ quid senserit iterum rescribat, sicque Diana ad terminos hos re-
 „ solutos in hoc capite potest reducere, & declarare.

Ma perche il corifeo di questa materia vien riputato oggi comune-
 mente il dotto Canonista Bernardo Zegero Van-Espen, fa d'uopo

L I 2

trat-

(1) *Idem ibidem num. 42. 43. & 44.*

trattenerci in addurre , ed esaminare i Principj sù quali egli fonda il diritto del Placito Regio; da' quali senza dubbio si deduce , che tutta la forza del Regio Placito è, in impedire la pubblicazione , ed accettazione delle leggi Ecclesiastiche , o pure in farne rivocar la pubblicazione , quando sia di fresco fatta , come noi, apportando le sue dottrine, e trascrivendo le sue parole, chiarissimamente additeremo .

Egli adunque il Van-Espen tutto il suo trattato del Regio Placito l'intitola : *de publicatione legum*, per così additare, che il fondamento del diritto del Regio Placito. sia la pubblicazione della legge impedita : poiche questa non pubblicata non ha forza di obbligare . E che sia così , basta riflettere al suo intento da lui spiegato nella prefazione preposta a questo trattato . Nel §. che comincia *adversus hanc* della detta prefazione , scrive così : (1) ,, *Præsentem de hoc jure Placiti tractatum conscribendum existimavi*,
 ,, *eumque pro majori claritate , & elucidatione in quinque partes*
 ,, *distribuendum , in quarum prima generaliter de publicatione legum*
 ,, *Ecclesiasticarum tractandum credidi , pluribusque adstruere*
 ,, *conatus sum, nullam legem Ecclesiasticam etiam Pontificiam Belgas*
 ,, *obstringere , nisi ritu consueto per singulos Diœceses servato*
 ,, *ordine Hierarchico per suos respective Episcopos , & Pastores*
 ,, *fuerit proposita iis , quos concernit , neque solam publicationem*
 ,, *Romæ more solito factam sufficere , ut Belyas aliosque remotissimi*
 ,, *populos , legibus , seu decretis hisce constingat . E nel §.*
 ,, *ulterius ostendo : (scrive così) : Ulterius ostendo unicum hujus*
 ,, *juris Placiti scopum esse præcavere , ne ex præcipiti Bullarum ,*
 ,, *seu decretorum è Curia Romana emanantium publicatione , aut*
 ,, *executione Respublica in varia incommoda incidat , sive præcavere ,*
 ,, *ne per hujusmodi publicationem temporalis Reipublicæ*
 ,, *tranquillitas , aut pax turbetur , & ordo publicæ disciplinæ in-*
 ,, *vertatur .*

Comincia poi il suo trattato , e nella parte prima , dove tratta della pubblicazione della legge (2) tutto s'impiega a provare , che la legge non pubblicata non ha forza d'obbligare . Dimostra altresì qual

(1) *Bernardus Zegerus Van-Espen in tract. de promulgati o-*
ne legum Ecclesiast. in præfat.

(2) *Van-Espen ibidem par. I. cap. I.*

pubblicazione sia necessaria ne i §. 2. 3., e 4. de' capo primo. **E** nel capo 2. si sforza provare doverfi promulgare per le Provincie , ancor le leggi Ecclesiastiche . Nel §. poi quinto del capo 3. rispondendo agli argomenti del P. Arrigo Pirringh, che sostiene l'opinione d'essere bastevole la promulgazione delle leggi , e decreti Pontificj fatta in Roma , nè richiedersi la pubblicazione nelle Provincie , nel verso che comincia *nimis* scrive così . „ *Nimis enim notum est, has regulas tametsi in Cancellaria Romana publicatas, in aliis provinciis tamquam regulas seu leges non reputari, priusquam in Provinciis fuerint publicatae, aut SALTEM LONGO USU RECEPTÆ* : Noti l'Avversario queste parole , **AUT SALTEM LONGO USU RECEPTÆ**. E nel verso *scitur quoque* (scrive così). *Scitur quoque nonnullas illarum esse passim, ubique receptas non vi publicationis in Cancellaria Romana, sed quia ob suam æquitatem, vel publica auctoritate, VEL LONGO USU TAMQUAM LEGES REGNI SUNT PUBLICATAE, ET RECEPTÆ, ADEOUT NON TAMQUAM LEGES A CANCELLARIA ROMANA PENDENTES, SED UT LEGES REGNI SPECTENTUR*. E nel verso *similiter* (scrive così) : *Similiter tametsi hæc regulæ per singulos Pontifices de novo publicentur, additis nonnunquam nonnullis novis clausulis, vel etiam regulis, nulla ad has publicationes in Provinciis extra Curiam Romanam fit reflexio, aut additionum ulla habetur ratio, priusquam publica auctoritate expressè, vel saltem tacite LONGO USU sint probatae, & admittæ*. „ Così risponde il Van-Espen all'obbjezioni del Pirringh prese dall'uso di pubblicar le regole della Cancellaria in Roma.

Nella parte poi seconda dove tratta espressamente del Placito Regio richiesto per la pubblicazione, ed esecuzione delle lettere Apostoliche (1) nel §. 2. del c. 1. dopo aver apportata la dottrina del Covarruvias (2) con le parole da noi sopra trascritte nel verso, che comincia *de hoc* (scrive così) : *De hoc Placiti usu testantur passim Regni illius (cioè della Spagna) Pragmatici, atque inter alios Hieronymus Cevallos de usu retinendi Bullas Pontificias in Senatu Regio quo ad usque ibidem examinatae fuerint, agit in suo opere commun.*

(2) *Van-Espen ibidem par. 2. cap. 1. §. 2.*

(3) *Covarruvias cap. 35. practic. quæst. n. 4.*

„ Nun. contra commun. asseritque in Prologo *tom. 5. num. 160.* quod:
 „ Senatores Regii non teneantur rationes retentionis Bullarum ex-
 „ ponere Pontifici, nisi Summus Pontifex ipsemet petat. „ Questo
 „ però, che dice il Cevallos citato dal Van-Espen sembra essere op-
 „ posto alla dottrina degli altri Autori, e di lui medesimo, che al-
 „ trove con gli altri insegna, che trattenendosi le Bolle Appostoli-
 „ che, frattanto debba farsene relazione al Sommo Pontefice, e
 „ supplicarlo per la rivocazione di quelle: le parole degli Autori le
 „ abbiamo poco anzi rapportate, e quelle del Cevallos in altra scrit-
 „ tura, e con altra occasione si sono trascritte. Anzi lo stesso Van-
 „ Espen nel capo seguente nel §. 1. sembra riprovare quest'asser-
 „ zione del Cevallos in quel luogo, poiche nel verso *tandem* appor-
 „ ta la dottrina del Covarruvias da noi sopra anche trascritta, che
 „ chiaramente richiede la supplica al Sommo Pontefice, qualora
 „ le di lui lettere sian trattenute; nè questa dottrina vien da lui ri-
 „ provata, anzi presso che espressamente approvata: Ecco le pa-
 „ role del Van-Espen: (1) „ Tandem pluribus (parla del Covarru-
 „ vias) in hujus juris assertionem productis fundatissimis argumen-
 „ tis, præveniens eorum maledicentiam, qui hoc jus Regium in
 „ invidiam vocabant, quasi per hanc detentionem Bullarum Ponti-
 „ ficis auctoritati detraheretur, rursus admonet eum dumtaxat in
 „ finem eam Bullarum detentionem fieri, ut maximus Christi Vi-
 „ carius interim certior fiat quot, & quantis afficiantur incommo-
 „ dis, & gravaminibus (sono parole del Covarruvias da lui riferite)
 „ Respublicæ istæ propter multa, quæ ab ipso falsis precibus, & sug-
 „ gessionibus impetrantur, quæ minime Sanctissimus Pontifex fo-
 „ ret concessurus, si per sinceram, justamque narrationem, certò
 „ sciret, quid spiritali ecclesiastico, & temporali hujus Regni,
 „ & Principatus recto regimini sit conducibilis. „ Avvertasi, che
 „ in questo capo il Van-Espen tratta *ex professo* dello scopo del Re-
 „ gio Placito.

Adduce poi nel medesimo §. altri Autori, e primieramente France-
 „ sco Salgado con queste parole. „ Et Franciscus Salgado in tracta-
 „ tu de supplicatione ad Sanctissimum *cap. 8. num. 11. par. 1.* expres-
 „ se monet recursum ad Senatum Regium pro retentione Bullarum
 „ institui non posse, nisi occurrat utilitas publica, qua impediatur
 „ tur-

(1) *Van-Espen. ibidem cap. 2. §. 1.*

„ turbatio Reipublicæ spiritualis ecclesiasticæ , aut temporalis , quo
 „ unico fundamento , ait , hæc retentionis cognitio , & facultas de-
 „ fertur Principi supremo , & Ecclesiæ , & Regni protectori .

Ma qui fa d'uopo arrecare le parole del medesimo Salgado del detto
 luogo al *num.10.* , che fanno molto al caso , di cui si tratta , e fo-
 „ no le seguenti „ Firmiter tenendum est , & nervose defenden-
 „ dum , simplicem surreptionem cæterarum Apostolicarum , nulla-
 „ tenus esse fundamentum habile , ad earundem retentionem in Se-
 „ natu discernendam , nec etiam disponendam , nisi concurrat , aut
 „ inde inferatur damnum publicæ utilitatis , & aliqua ex causis re-
 „ latis superius *cap.3. & seqq.*

Prosiegue poi il Van-Espen , e di nuovo cita il Salgado con queste
 parole „ Et *cap.13.num.13.* asserit , idem Salgado , quod omnes
 „ casus , in quibus dari potest Bullarum retentio in Senatu uni tan-
 „ tum rationi nitantur , & unico fundamento justificentur , nem-
 „ pe præjudicio Reipublicæ , ac damno publicæ utilitatis , quodque
 „ ad hunc dumtaxat finem tendat , ob illumque fuerit salubre hoc
 „ remedium introductum , quod latius deducit *cap.3. ubi num.28.* di-
 „ cit eam praxim hoc uno fundamento ab omnibus Doctoribus ju-
 „ stificari „ e conchiudendo quel §. scrive così , Eundem hujus pra-
 „ xeos scopum paucis expressit Hubertus Loyens in *tract. de Curia*
 „ *Brabantia* , notans , quod nullæ Bullæ Pontificiæ mandentur exe-
 „ cutioni , sine permissu Regis , aut cognitione eorum , qui supremæ
 „ Jurisdictioni præsent , quorum partes sunt eas inspicere , atque
 „ cognoscere , an nihil contineant , aut admistum habeant , quod
 „ Rempublicam lædere possit , in quo uno , ait , omnis placiti usus
 „ consistit .

In oltre nella quinta parte del detto trattato , dove tratta *de usu pla-*
citi Regii super Bullis Dogmaticis al *cap.3.* , in cui esamina l'oppi-
 nion di Francesco Zipeo sopra quest'uso del Regio Placito nel §-
 terzo rispondendo a quel , che il Zipeo diceva , scrive così ,
 „ Constat enim Placitum Regium in hoc unum tendere , ut præ-
 „ caventur publica incommoda , quæ ex præcipiti Bullarum , aut
 „ rescriptorum Curia Romanæ publicatione , executione , aut ad-
 „ missione in Rempublicam redundare possent , quemadmodum in
 „ præcedentibus fufius ostensum est . Porro indubitatum est rescri-
 „ pta privatis data , eaque beneficiaria , rarius in publica commoda
 „ posse impingere ; eo quod nõnisi inter privatos res agatur , & si quid
 fur-

„ furreptum fuerit nonnisi præjudicium privatorum concernet, im-
 „ mo si quæ in iis sordes se immisceant , hæ non soleant tam facile
 „ publicum inficere ; eo quod inter privatos hæreant , quando-
 „ quidem similia rescripta publicari , & in populo divulgari , aut
 „ ut regula actionum proponi non consueverint . Ad hæc simi-
 „ lia rescripta , & provisiones beneficiariæ eodem pene semper sty-
 „ lo, atque iisdem sub clausulis consueta sunt in Curia Romana ex-
 „ pediri . Quapropter ubi semel similes formulæ fuerunt examina-
 „ tæ , & per Principum edicta , necnon consuetam praxim per Ar-
 „ resta Conciliorum firmatam rescripta beneficiaria quoad clausu-
 „ las in iis occurrentes modificationem suam acceperunt , sine ma-
 „ gnis incommodis , aut notabili Reipublicæ , seu Ecclesiæ , seu
 „ civilis turbationis periculo eximi possent ab hoc Placiti usu . Et
 „ quidem in Gallia tametsi summo cum rigore super omnibus re-
 „ scriptis , & mandatis Curia Romanæ usus Placiti servetur eum-
 „ que in finem plura continuo emanent Regia edicta , tamen re-
 „ scripta beneficiaria per privatos in consueta forma obtenta, Placi-
 „ to Regio declarantur exempta . Id probat in primis solemne Par-
 „ lamenti Parisiensis Arrestum die 15. Maji 1647., in quo postquam
 „ Curia inhibuerat omnibus Archiepiscopis, Episcopis, &c. recipere,
 „ jubere publicari , aut exequi decreta , aliave rescripta Inquisi-
 „ tionis Romanæ , quemadmodum , & omnes alias Bullas , & Bre-
 „ via sine Placito Regio obtento in supremo Regis Auditorio, hanc
 „ subjungit exceptionem , ita tamen ut provisiones beneficiariæ ,
 „ & expeditiones ordinariæ concernentes causas privatorum , quæ
 „ in Curia Romana obtinentur conformiter ad ordinationes Regni
 „ & leges status sub dicta prohibitionem non comprehendantur : così
 il Van-Espen .

Dalle cui dottrine non vi è chi non vegga dedursi, che tutta l'effica-
 cia del Placito Regio consiste in impedir la pubblicazion delle let-
 tere Appostoliche, e così trattenerne l'obligazione, non già perche
 abbia la forza d'annullare, o irritare le provvvisioni, o le Bolle in se
 stesse , come più chiaramente ancora lo dice il Salgado ne' luoghi
 da noi citati, e sue parole trascritte; in oltre si vede, che questo gran
 difensore del Regio Placito ben consente, che in alcune provvvisio-
 ni Appostoliche, quando non vi sia danno del pubblico non vi si ri-
 cerchi il Regio Placito , anzi che sia tutto impegnato a provare ,
 che l'unico scopo di questo Placito Regio in impedir la pubblica-

zione delle lettere Appostoliche sia l'ovviare alla perturbazione pubblica, ed al nocumento del ben comune.

Ma pria di lasciare il Van-Espen fa d'uopo avvertire ciocchè egli scrive nel medesimo §. nel verso *Immo*, dove asserisce, che ancor nella Fiandra i Rescritti Beneficiarj si ammettevano, e ricevevan senza Placito Regio pria degli editti degli anni 1485. e 1497. con queste parole „ *Immo admodum verisimile est, etiam in Belgio rescripta beneficiaria sine Placito Regio fuisse admessa, & recepta ante edicta de annis 1485. e 1497. postquam scilicet Principes advertissent circa provisiones beneficiorum plurima irrepisse, que non tantum in præjudicium privatorum, sed etiam in summum Reipublicæ, & Ecclesiarum præjudicium vergebant.* „
 „ Prosegue poi a provare questa sua asserzione coll'esame di quegli Editti: Sicchè in quelle Provincie non era così esteso l'uso del Placito Regio, che non si ricevevano Bolle anche beneficiarie spedite dalla Corte Romana pria dell'anno 1485. Da ciò si conferma ciocchè da noi sopra si è detto, che negli antichi tempi molte Bolle de' Pontefici si eseguivano anche nel Regno di Napoli senza il Placito Regio (quantunque dovea darsi) per la benigna, e pia condiscendenza de' Rè, che suppliva le veci di quello. Ed in fatti nell'Indice dell'Archivio della Giurisdizione non vediamo registrato Placito Regio per altre Bolle, che per le Chiese, che si conferivano a' Vescovi, o pure benefizj, e Badie, che ad altri Ecclesiastici si concedevano pria de' mentovati tempi. Ed il primo comando di richedere il Regio Placito coll'estensione, con cui oggi ragionevolmente si pratica, si legge a *car. 42.* come dato da Federico Rè di Napoli a' 3. Luglio 1500. E nelle nostre Prammatiche, come sopra abbiam notato, ritrovasi Prammatica di Ferdinando I. Rè di Napoli, che è la prima, che abbiam potuto riscontrare, che sembra aver maggior distesa, promulgata nell'anno 1473. a' 24. Aprile, la quale però, come ivi notammo, è troppo generale, e non parla specialmente delle provvisioni, e lettere Appostoliche. Da ciò vogliamo inferire, che negli anni 1448., in cui fù spedita da Niccolò V. la Bolla dell'incorporazione de' beni della Chiesa S. Corona-Spina al Monistero di S. Martino, non era così esteso l'uso del Placito Regio, così condiscendendo i Serenissimi Rè, che vi bisognasse per la detta unione, ed incorporazione.

Ma comunque sia, al nostro scopo questo poco rilieva, bastando

M m

aver

aver dimostrato colle dottrine de' più rigorosi regalisti, che il Placito Regio non toglie la forma della legge fatta dal Sommo Pontefice o delle sue Bolle; ma che solamente ne impedisce la pubblicazione, la quale come requisito necessario per indurre l'obbligo de' sudditi, impedita, le Bolle, e lettere Appostoliche son ritenute dall'esercitar il loro vigore. Ma se elleno siano pubblicate, ed eseguite senza contradizione, o contrasto, o del Regio Senato, o del Comune, e per lungo tratto di tempo siano state in questo vigore, non ponno essere annullate, ed irritate, se non dallo stesso Sommo Pontefice, a cui debba ricorrersi per la rivo-
cazione, se giusta causa l'appoggi, che era il nostro principal assunto; ed in fatti il Van-Espen chiaramente asserisce, come sopra abbi-
am riferito, che le regole della Cancelleria almeno alcune abbiano vigore nelle Provincie Belgiche per essere state coll'antico uso ricevute, ed accettate.

Ed in vero se le Bolle delle unioni, e delle incorporazioni de' beni di una Chiesa all'altra si dovessero porre in contrasto per la mancanza dell'*Exequatur* Regio si avrebbe a porre sopra la Città, e Regno di Napoli, poiche di molte non vi è vestigio, che siavi intervenuto il Regio Placito, per cui dimostrare, al dir dell'Avversario, vi bisognerebbe autentico documento del Registro della Regia Cancelleria, e questo certamente non si potrà giammai dimostrare. Così avrebbe da mettersi in litigio la Badia di S. Antonio di Vienna, volgarmente detta di S. Antonio Abate, fondata già dalla Regina Giovanna I. nel 1370, o a quel torno coll'autorità del Sommo Pontefice Gregorio XI., come oltre all'Engenio da noi sopra riferito, lo attesta Gio: Antonio Summonte nella sua Istoria ben due volte (1). E benchè l'Avversario dica non costar di questa fondazione fatta dalla Regina Giovanna I. della detta Chiesa coll'Ospedale di S. Antonio di Vienna, egli lo dice per suo proprio capriccio, e perchè così conviene alle sue pretese, ma gli Autori istorici di Napoli non ne dubitano. Sia però com'egli voglia, qui non si tratta dell'Assenso richiesto per l'alienazione del Juspadronato Regio, ma del Regio *Exequatur*, affin di eseguirsi qualunque Bolla, che nella Corte Romana

(1) *Summont. Istor. di Nap. to. 2. lib. 3. fol. 449. e 459. edit. Nap. 1675.*

mana si spedisca. Quella Chiesa adunque di S. Antonio da chiesetta fabbricata, si ritrova ridotta in Badia, ed oggi posseduta dal nostro Eminentissimo Signor Cardinal Arcivescovo Francesco Pignatelli per sola Bolla del Sommo Pontefice, che incorpora i beni di quell'antico Monistero, e ne commuta le opere, senza che apparisca Regio *Exequatur*.

Così parimente dovrebbe contrastarsi la Badia di S. Clemente nella Provincia d'Abruzzo, vicino il decorso del fiume detto Pescara, la quale fu pria Monistero de' Padri Benedettini fondato dall'Imperador Ludovico II., arricchito di moltissimi feudi, e preso sotto la sua tuizione, o dir vogliamo protezione, e poi ridotto in Badia, o Commenda secolare per sola Bolla de' Sommi Pontefici, senza che se ne possa dimostrare Regio *Exequatur*, o Regio Placito: quest' esempio di unione, o commutazione l'ha apportato altresì il dottissimo Avvocato de' Padri di S. Martino nella sua Scrittura, ma l'Avversario a *foglio 175.* se ne sbriga con dire, che se riguarda la fondazione di quello rapportata dall'Ughellio (cita nel margine *lit. a. in fine tom. 6.*) si ravviserà, che tal Monistero non fu giammai sotto la Giurisdizione Reale, ma il fondatore graziosamente volle sottoporlo immediatamente alla Giurisdizione Pontificia. Noi qui non contrastiamo coll'Avversario se sia vero, o no, ciocchè egli assenta, come rapportato dall'Ughellio; poichè qui non si tratta dell'assenso richiesto per far mutazione in un Padronato Regio; ma solamente dell'*Exequatur* Regio richiesto nella pubblicazione di qualunque Rescritto, o Bolla Pontificia, che del primo abbiam già diffusamente trattato. Con tutto ciò noi non sappiamo, che voglia dirsi l'Avversario con quella parola *Giurisdizion Reale*: se egli voglia intendere giurisdizione sopra le persone ecclesiastiche di quel Monistero, va certamente lungi dal verò; poichè la giurisdizione sopra le persone ecclesiastiche, e sopra le cose sacre, e disciplina de' luoghi sacri non han mai preteso gl'Imperadori Cattolici, se non se per delegazione, e concessione Apostolica averla. Se egli intende per giurisdizione la protezione Regia, o Regio Padronato, egli prende abbaglio in dir, che lo riferisca l'Ughellio. Questi certamente nel *tomo 6.* nella *colonna 840.* dell'edizione di Roma del 1659. asserisce, che questa Badia, fu insignita, ed adornata di privilegj Imperiali, e Regj, ed illustrata con diplomi Pontificj, e soggettata immedia-

M m a

tamente

tamente alla Sede Romana, come insigne Monistero, e Badia; ma egli parimente nel fine *Tomo 6. col. 1310.* rapporta il Diploma di Ludovico II. del 877. per la fondazione del detto Monistero, in cui apparisce, che Ludovico II. prese il detto Monistero sotto la sua protezione per quelle parole, che ivi si leggono, „ Cunctis „ Igitur tam presentibus, quam & futuris cognitum sit supra taxatum Cœnobium, habitatoresque ipsius cum universis, &c. Castellis, „ rebus, & vassallis ipsius sub Nostri, &c. continua tuitione a nobis „ jamdudum etiam recepimus. In tantum, ut omne ipsius tamquam peculiarissima Domna, &c. pro amore superno quoad usque „ spiramus exequi modis omnibus decrevimus, post nostrum vero „ ex hac vita discessum illi soli ejusdem venerabilis loci tutelam committimus, &c. cujus honorificentiam nostri studio constat exercitus. Quapropter cunctos qui nobis in Imperio pro tempore „ successuri sunt Imperatores, Reges, Duces, ac Principes quoque, „ &c. supradictorum, ac Judices per ipsam trinam, & unam „ Majestatem distinctè obtestamur, & terribiliter adjuramus, ut „ prænominatum Sacratissimum Colenda Trinitatis, &c. Pium juxta hujus nostri præcepti tenorem ratum, ac stabilizant, ut semel „ ordinavimus esse permittant; nullam violentiam, diminutionem, „ vel subtractionem, seu invasionem, vel molestiam, neque etiam „ quamlibet functionem eidem venerabili loco, rebus, seu vassallis ejusdem quocumque in tempore inferre præsumant. Et si forte reclamaverint, ad quamcumque eorum querela pervenerit, „ pro Dei summi amore cunctam illis justitiam adimplere non differant „ parole charissime a dimostrare la protezione, che di quel Monistero prende l'Imperadore, e volea, che ne prendessero i suoi successori: è da avvertirsi ancora, che in detto Diploma Imperiale stanno esenti i beni donati al medesimo da qualsivoglia molestia, ripetizion di beni, anche per pubblica autorità di sì fatta maniera „ Quod (son parole del Diploma) nec prædicti Viri Religiosi, nec ipsorum vassalli nobis in aliquo alio teneantur, nisi „ quod prænominati Sacri Cœnobii, &c. Religiosi tres quotidie pro nobis missas, & omnibus nocturnis, &c.

Nella *colonna* poi 1311. si riferisce la Bolla di Leone IX. , in cui il Pontefice restituisce al Monistero suddetto i diritti, che gli spettavano sopra i beni conceduti, e proibisce a chi che sia di qualsivoglia condizione Imperadore, Re, Duca, &c. di prendere, di trar-

re

re violare, o perturbare i beni della medesima Chiesa sotto pena di scomunica espressa con tenor troppo terribile, e nella *colonna* 1312. rapportasi il Diploma di Ruggiero Rè di Sicilia Duca di Puglia, e Principe di Capua, in cui il Rè restituisce il Monistero suddetto nella sua antica forma, volendo che gli siano restituiti i beni da altri involati, i quali nel medesimo Diploma si annumerano; ed altri da lui gli si donano. In questo Diploma medesimo il Rè espressamente riceve il Monistero sotto la sua Regia protezione, con queste parole, „ Nos Divino tactu admoniti pristina
 „ libertate donare decernimus, & ab omni infestatione, & mole-
 „ stis quietum, & liberum sub nostrae manus Regia Protectione,
 „ successorumque nostrorum servavimus: ne de cetero quorum-
 „ libet temeritati in bona ejus, seu possessiones quatenus liceat de-
 „ servire (forse deservire), E nella *colonna* 1313. si rapporta Diplo-
 ma di Alessandro III., in cui il Pontefice dopo aver riferito i pri-
 vilegj a quello conceduti da' suoi predecessori Leone, Callisto,
 ed Adriano, ed enumerati i poderi ch' il medesimo Monistero
 possedea per concessione de' Rè, e de' Principi, soggiugne così „
 „ Interdicimus insuper ut nullus Episcopus ibi Synodum celebret;
 „ Chrisma, Oikum Sanctum, consecrationes Altarium, seu Ba-
 „ silicarum, ordinationes Monachorum, seu Clericorum, qui ad
 „ Sacros Ordines fuerint promovendi a quocumque malueritis su-
 „ scipiatis Episcopo „ E dopo avere strettamente proibito, che niu-
 no abbia l'ardire d'involare, o molestare le possessioni, e robe
 del Monistero, soggiugne: *Salva in omnibus Apostolicae Sedis*
Auctoritate: con queste parole il Pontefice Alessandro III. con-
 cede al detto Monistero l'esenzione dalla Giurisdizione Vescovile,
 e lo soggetta solo alla Sede Apostolica.

Di ugual tenore è l'altro Diploma, che ivi *col.* 1316. si rapporta di
 Celestino III., che parimente lo esime da ogni giurisdizione di
 Vescovo, e lo dichiara sottoposto solo alla Romana Chiesa, e di
 nuovo tal privilegio concede: *Ut soli Romanae Ecclesiae subditum*
ab omnium Ecclesiarum, seu personarum jugo liberum habeatur:
 Son parole del Diploma: E Clemente IV. parimente con altra sua
 Bolla data in Viterbo conferma le libertà, ed immunità conce-
 dute da' suoi predecessori al medesimo Monistero, come si vede
 nel medesimo luogo; & *col.* 1320. Or noi non sappiamo discerne-
 re, in quali de' suddetti Diplomi si scorga, che l'Imperador Lu-
 dovi-

dovico abbia voluto graziosamente ; come dice l'Avversario sottoporlo immediatamente alla Giurisdizion Pontificia . Ne' Diplomi di Ludovico , e Ruggiero si legge , che l'Imperadore , ed il Re si riservano la protezione di quel Monistero , e niente dicono di soggezione alla Santa Sede Appostolica . Le Bolle de' Sommi Pontefici non escludono la protezion Regia ; ma solamente esimono il Monistero dalla Giurisdizione de' Vescovi , e lo soggettano immediatamente alla Sede Appostolica . Ma l'Avversario per la passione della propria causa facilmente ha creduto aver ritrovato ne' libri ciò che cercava , ed a ciò , che gli dispiaceva , non ha badato . Così nel luogo dell'Ulghellio ha veduto la soggezione graziosa fatta dal Fondatore alla Sede Appostolica , e negli altri libri da noi mentovati , non ha veduto che il Monistero , e Spedale di S. Antonio di Vienna si tenga per certo , che sia stato fondato dalla Regina Giovanna I. ; del resto l'Imperador Ludovico , ed il Rè Ruggiero si servono di parole più espressive per la protezion di quel Monistero , che non si serve la Regina Giovanna I. nella donazion , che fa alla detta Chiesa di S. Corona Spina , e suo Spedale . Ma comunque sia non s'accorge l'Avversario , ch'egli a se stesso contraddice : poiche nel medesimo suo scritto altrove stabilisce , che qualora sia fondata una Chiesa , o Monistero per Regia pietà , o munificenza , tanto basti per acquistarvi il diritto del Padronato .

Or proseguendo nostro discorso diciamo , che se una tal mancanza di Regio *Exequatur* dovesse bastare per annullare , ed irritare le incorporazioni , ed unioni fatte da' Sommi Pontefici , soggiacerebbono ad una somigliante sciagura molte altre Chiese del Regno di Napoli , alle quali da' Sommi Pontefici sono state fatte l'unioni , ed incorporazioni di beni ad altri luoghi pii spettanti . E per tralasciar gli altri la stessa disgrazia a doppio titolo dovrebbe tollerare il Monistero di S. Martino , al quale per Bolla di Martino V. a' 8. Luglio 1420. furono uniti i beni del Monistero di S. Giovanni della Porta del Paradiso di Goglionisi parimente de' PP. Certosini , fondato , e dotato pria da Agnese Duchessa di Durazzo , e Contessa di Gravina nell'anno 1340. ed ampliato poi , e dotato di maggiori rendite da Giovanna parimente Duchessa di Durazzo , e Contessa di Gravina sorella di Margarita Regina di Napoli nell'anno 1362. come dal suo privilegio di dotazione , e fondazione comparisce ,

in cui conferma, ed emolga il privilegio già enunciato di fondazione fatta da Agnese , senza che ne appaja Regio *Exequatur*. Anzi sarebbe altresì vessato il Monistero dell'Ordine de' Frati Minori eretto nel medesimo luogo per Bolla del Pontefice Eugenio IV. a' 24. di Febbraro 1444. dismembrando il Monistero di San Giovanni della Porta del Paradiso della medesima Terra dal Monistero di San Martino , e sottraendo il Monistero di San Martino al peso , a cui soggiaceva per lo Diploma di Martino Quinto di sostenere , ed alimentare un Cappellano , che ivi celebrasse i Divini Ufici , ed attribuendo a detti Frati Minori la Casa, o Monistero suddetto col suo orto, ed altre cose a quello appartenenti ; riserbando però tutte le altre rendite al medesimo Monistero di S. Martino , come dalla sua Bolla diretta all' Arcivescovo di Napoli chiaramente costa , poiche per questa seconda unione, dismembrazione , ed erezione del detto Monistero de' Frati Minori , nemmeno può apparir Placito , o *Exequatur* Regio . Da questi esempli può argomentare l'Avversario , che sconvolgimento sarebbe nel Regno, e Città di Napoli, se avesse luogo la sua proposizione , che per lo mancamento del Regio *Exequatur* abbiano a rimanere nulle , ed invalide le Bolle de' Sommi Pontefici , che han fatto l'unione , o l'incorporazione de' beni pria spettanti ad altri luoghi pii . Ma la pietà de' Serenissimi Rè passati non ha permesso , che questi luoghi , a cui si è fatta l'incorporazione, o unione di altre Chiese , e loro beni fossero stati molestati , ed inquietati : ed il nostro Augustissimo Monarca benignamente si compiace , che non si muova loro litigio alcuno, e che non siano inquietati a dimostrare le lettere del Regio Placito per si fatte unioni . Or siccome in tante Chiese si compiace il nostro Augustissimo Padrone, che posseggano i beni delle Chiese unite , benchè non dimostrino , nè possano dimostrare il Regio Placito sopra le unioni fatte da' Sommi Pontefici , così speriamo senza dubbio , che la sua pietà abbia a compiacersi, che i Padri di San Martino abbiano a proseguire il possedimento de' beni della Chiesa , e Spedale di Santa Corona-Spina uniti , ed incorporati al loro Monistero da' Sommi Pontefici Niccolò V. e S. Pio V. con l'esecuzione delle Opere imposte in permuta dello Spedale dal medesimo Santo Pontefice Pio V. quantunque essi non ne possano esibire l' *Exequatur* ottenuto, come per ragioni chiarissime già divisate presumer si dee.

E mag-

E maggiore sconcerto ancora apportarebbe la sua massima per quel che riguarda l'esecuzione de' decreti concernenti la disciplina del Concilio di Trento; di cui certamente non appare Regio *Exequatur*, come può ben comprendersi da ciò che stà scritto nell' Indice dell' Archivio della Regia Giurisdizione del Regno di Napoli, in cui non solamente non si vede concesso il Regio *Exequatur* per la pubblicazione, ed esecuzione de' decreti suddetti, ma vi si leggono le opposizioni fatte dal Regio Collaterale, e specialmente l'annotazioni fatte dal Reggente Villano in risposta alla lettera di Sua Maestà Cattolica, che ne comandava l'esecuzione, come dal detto Archivio appare, e l'Avversario lo confessa nel suo scritto.

Egli è vero, che il Re Filippo II. con sua lettera de' 17. Luglio 1564 ordina, che nel Regno di Napoli si pubblicino, ed osservino, ed eseguano i decreti del Concilio di Trento, (1) si registra altresì in detto Indice all'istesso foglio altra lettera di S.M. scritta apparte sotto lo stesso giorno al Duca d'Alcalà, in cui l'ammonisce, che quantunque egli avesse ordinato la pubblicazione, ed esecuzione de' decreti del Concilio Tridentino: vuol nondimeno, che per questo non si deroghi a quel che tocca la sua preminenza, ed autorità Reale, e nelle cose, che possono apportar pregiudizio a' jus padronati Regj, ed *Exequatur* delle Bolle, che vengono da Roma: ordinandogli altre sì, che non faccia sapere, che tenga tal ordine di Sua Maestà. Si veggono ancora nel medesimo Indice altri riscontri, per li quali costa l'accettazione, ed esecuzione de' decreti del Concilio di Trento, eccettone alcuni, che parimente si notano dal Reggente Villani nella consulta fatta a Sua Maestà Cattolica, poiche alla pagina 236. si nota lettera di Sua Maestà scritta al Vicerè Conte di Miranda a' 15. Novembre 1586. in cui il Re ordina, che si vegga bene, e che si attenda al rimedio degl' inconvenienti, che dal Nunzio di Sua Santità gli erano stati rappresentati per l'inosservanza de' decreti del Concilio di Trento in manierachè Sua Santità abbia intera soddisfazione dell' osservanza (come la Maestà Sua desidera, che l'abbia in tutte le parti, e particolarmente nel Regno) di quello, che ha disposto, ed ordinato il Concilio, ed altri riscontri più chiari se ne hanno nel medesimo

In?

(1) *Indice dell' Archivio della Regia Giurisdizione 235.*

Indice a fogli 75. e 76. fù ancora in questa Città pubblicato il Concilio di Trento nel Sinodo Diocesano tenuto in Napoli da Alfonso Carrafa perpetuo Amministratore della Chiesa di Napoli nell'anno 1565. come si legge negli atti di quel Sinodo stampati in Napoli insieme co' Sinodi di Mario Carrafa Arcivescovo di Napoli l'anno 1568. nelle pag. 34. 35. 36. e 40. Egli è vero tutto ciò; ma nello stesso Indice si legge, a carte 235. che nella relazione fatta dal Collateral Consiglio al Vicerè Duca d' Alcalà a' 31. Agosto 1568. circa la Bolla *in Cena Domini*, ch'è nel tomo quarto, si dice, che essendosi domandato gli anni passati il Regio *Exequatur* al Concilio di Trento, esso Vicerè, e Collaterale non lo vollero concedere ad oggetto, che avendolo fatto riconoscere, vi si trovavano molti capi, che pregiudicavano alla Giurisdizion Reale, de' quali se ne diede particolarmente avviso a S.M.; e nella medesima pagina si nota Relazione del Reggente Francesco Antonio Villano, fatta per ordine del Vicerè Duca d'Alcalà d'alcuni capi del Concilio Tridentino, che pregiudicano alla Real Giurisdizione, ed altra relazione dello stesso Reggente per altri capi del medesimo Concilio pregiudiziali alla giurisdizion Reale: e nella pagina 236. si leggono i capi dati da Fra Vincenzo Giustiniani Generale dell'Ordine de' Predicatori, poi Cardinale, e dal Cardinale Alessandrino dati a Sua Maestà Cattolica, ne' quali si dovevano, che non erano osservati nel Regno di Napoli, e Sicilia, e nello Stato di Milano. Sicche in tutto quell'Indice non appare veltigio, che siasi dato mai il Regio *Exequatur* al Concilio di Trento, anzi come avvertivamo vi si ravvisano riscontri contrarij.

Or ciò supposto, ecco l'argomento, che noi proponiamo alla grande intelligenza dell'Avversario. Egli è certo, che il Sagro Concilio di Trento anche in quanto a i decreti della disciplina ecclesiastica (toltine quei pochi già osservati come pregiudiziali alla Real Giurisdizione nel nostro Regno) si osserva, si pratica, e per costumanza è accettato, come da i riscontri, che si ravvisano nel detto Indice da noi già mentovati, e notati, chiaramente apparisce. Ed egli è certo altresì come abbiám dimostrato, che questo Regio *Exequatur* anche in quanto a i capi, che si praticano non s'è mai conceduto. Or se avesse luogo l'intrappresa dell'Avversario potrebbesi ben da taluno, anzi da chicche sia intrapprendere, che non debbansi osservare i capi, e i decreti del Concilio Tridentino,

quantunque praticati , e seguiti , ed accettati , perche manca il Regio *Execuatur* , il quale secondo l'idea dell'Avversario è requisito necessario , perche le leggi ecclesiastiche abbiano la lor forma. Ci dica l'Avversario , che risponderebbe egli a chi cotanto ardisse ? Certamente direbbe , che essendo stati quei decreti publicati nella Città di Napoli , e nel Regno , e per tanti anni eseguiti , e praticati , non sarebbe or più tempo di rivocarli in dubbio , e contrastarne il vigore: in che seguirebbe l'autorità così del Van-Espenne i luoghi citati , come di Pietro di Marca (1) che approva per lecite, e valide le dispense fatte dalla Santa Sede Apostolica, qualora sian di quelle, che per lungo uso siano state eseguite, e praticate, anche ne' Regni di Francia, e per conseguenza tacitamente accettate. E questo appunto noi rispondiamo all'Avversario . La Bolla del Santo Pontefice Pio V. si è pubblicata, si è eseguita, sono già cento sessantaquattro anni senza contraddizione, o opposizione , o de' Regj Ministri , o del Pubblico; non è pertanto , che le si possa muover lite, e rivocarli in dubbio il di lei valore per la mancanza del Regio *Execuatur*. Se a quella si fosse contraddetto, ed opposto da' Regj Ministri , o dal Comune, siccome si fè l'opposizione ad alcuni capi del Concilio di Trento , e per conseguenza non si fosse eseguita , e praticata , siccome quei capi non si praticarono, ed osservarono , senza dubbio la detta Bolla non potrebbe allegarsi a favor de' Padri di S. Martino.

Ma che ! troppo tardi ci siamo avvisati di esserci affatigati in danno ; poiche non solamente vi è il tacito , e presunto Regio *Execuatur* alla menzionata Bolla di S. Pio V. ma vi è l'espresso chiaro, ed indubitato . Non corrughi la fronte l'Avversario a questa proposizione , mercecchè noi celo addimostreremo con dimostrazion matematica . Questa Bolla fù fatta come appendice della transazione ammessa dal medesimo S. Pontefice Pio V. trà per li quindemj da' PP. di S. Martino alla S. Sede non pagati , e per l'opera dello Spedale non posta in esecuzione , su delle quali cose era stata mossa lite dal Vescovo di Saona Nunzio ; e Collettore Apostolico in questo Regno , e dopo molti litigj , e trapazzi sofferti da' medesimi Padri , finalmente furono ammessi alla transazione collo sborzo di molte migliaja , come dalla Bolla del medesimo S. Pontefi-

(1) *Vide Petrum Marca in concordia, Sacerdotii , & Imperii lib. 3. cap. 15.*

tesice Pio V. che comincia *Exigit immensa benignitas* pubblicata a' 20. Febbraro nell'anno dell'Incarnazione del Signore 1565., che secondo altro calcolo farebbe l'anno 1566. manifestamente appare. Ciò supposto, ecco la chiarezza del nostro proposito. I Nunzj, e Collettori della Sede Apostolica in questo Regno (siccome altresì ne' Regni di Spagna secondo l'attestato del Covarruvias da noi sopra riferito) non esercitano atto alcuno della giurisdizione a nome della Santa Sede, se pria non ottengano dal Regio Collateral Consiglio il Regio *Exequatur*, come dall'Indice dell'Archivio della Regia Giurisdizione ad evidenza costa; sicche quando il Nunzio Fiesco ebbe da cominciare la sua carica in questo Regno certamente ottenne dal Regio Collaterale l'*Exequatur*, dopo aver presentate le sue lettere commissionali, o credenziali, le quali si esaminano in quel Supremo Senato. Ed in queste lettere si contiene la commissione di esigere, e riscuotere ciocche alla Santa Sede appartengasi. Quando adunque il detto Nunzio cominciò a proceder contro a' detti Padri di S. Martino per la cagione suddetta, procedè certamente col debito requisito del Regio *Exequatur*, e tutti gli atti che egli fece, furono legittimi, e leciti, e niente pregiudiziali alla Real Giurisdizione, perche dipendean dalla facoltà ch'egli avea già placitata, ed esecutoriata nel Regio Collaterale, e per conseguenza la transazione suddetta non fù manchevole del Regio *Exequatur*. Oltre di che il detto Nunzio per quel che riguardava l'inosservanza dell'opere ingiunte, non procedè certamente, nè potea procedere come Collettore: come tale procedè per li quindemj non soddisfatti alla Santa Sede, che egli come Collettore Apostolico potea ben pretendere, e domandarne il conto. Ma per quel che riguarda l'opere non eseguite dovette procedere come commessario del Tribunale della Fabbrica, e procedendo come tale, procedea senza dubbio col debito requisito del Regio *Exequatur*: essendo pur chiaro che in quei tempi, e fino all'età nostra si è sempre mantenuto in questo Regno il detto Tribunale della Fabbrica, erettovi colle Bolle de' Sommi Pontefici, ottenutone il Regio *Exequatur*. I decreti per tanto, o le transazioni, o convenzioni fatte da questo Tribunale, non ponno rivocarsi in dubbio, o portarsi in lite, perche sian manchevoli dal Regio *Exequatur*: da che procedono da quella podestà, e da quella facoltà, che è stata già placitata dal Regio Colla-

terale . E se è così, la transazione allor fatta non può essere o annullata , o irritata , perche fatta dalla Santa Sede ; essendo stata fatta in conseguenza de i decreti del Commessario del Tribunal della Fabbrica . E della stessa natura dee considerarsi la Bolla dell' unione , e commutazione ; come quella che da' medesimi decreti della fabbrica dipendea . E tanto basti sù di questo quarto §. aver d. senza che c' imbarazziamo a rispondere più diffusamente all' Avversario per quel ch' egli oppone alla presunzione del Regio *Exequatur* dal dottissimo Difensor de' PP. di San Martino ponderata e bastevolmente provata : tanto più, che ci sembra aver abbastanza provato, e dimostrato, o che non manchi il Regio *Exequatur* alla detta Bolla, o che quantunque mancasse, la mancanza niente può contribuire a farla dichiarare nulla , ed invalida , essendo stata eseguita , per lo corso d'anni centosessantaquattro .

Restan per tanto poste in chiaro le sode ragioni, che assistono al Monistero di S. Martino , perchè non sia turbato dal possedimento de' beni di cui si contende , incorporatigli da' Sommi Pontefici Nicolò V. , e Pio V. , e perche sia liberato dall'istanza del Regio Fisco ; essendosi ad evidenza provato che la Chiesa , e Spedale di Santa Corona-Spina , o non fù mai padronato , o se fù , fù padronato Ecclesiastico , tra perchè fù sottomesso in perpetuo al Monistero di S. Martino , ed al Priore di quello *pro tempore* commessane la cura ; condition certamente bastevole a costituire il padronato ecclesiastico , secondola certa , ed indubitata , non men che comune opinione de' Dottori , e giusta la disposizione della Decretale del Pontefice Onorio III. rammentato nel *cap. dilectus 34. de prebendis* da noi altresì ponderata con rapportarne le parole giusta la lettera , che ne registra Emanuello Gonzalez , che la trascrive intera : e perche fù annesso , e dotato con altri benefizj Ecclesiastici conceduti dal Pontefice Gregorio XI. alla Regina Giovanna per assegnarli alla Chiesa suddetta , e suo Spedale , come ella fe' , ed ebbe questa pia Regina tanta pietà nel suo animo , che volle donare alla Chiesa , e Spedale suddetto le robe , ch'ella possedea per solo riguardo della gratitudine dovuta a Dio , ed in soddisfacimento delle sue colpe , e volle spogliarle d'ogni qualità feudale , per così farle divenire affatto sagre , e sottoposte all' amministrazione Ecclesiastica , da che secondo le dottrine di tutti i nostri Dottori , quando i beni regj , o non hanno , o perdono la
natura ;

natura de' feudi donati alle Chiese divengono *Sancti Sanctorum*, e restan commessi all'amministrazione del Sommo Preside della Chiesa, il Sommo Pontefice.

E benchè dir si volesse, che lo Spedale non fosse più in piedi, il che non è vero, esistendo la principal sua parte, ch'è la Chiesa di S. Corona-Spina, e per l'altra esistendo nel suo equivalente, cioè nelle opere dal Santo Pontefice Pio V. commutate, perchè è unito ad altro luogo pio, qual è il Monistero di S. Martino, i beni suddetti ancorchè fossero feudali, pur dovrebbero giudicarsi passati in dominio del medesimo Monistero, a cui si è fatta l'unione, siccome l'abbiam chiaramente dimostrato colle autorità de' nostri massimi Dottori Andrea d'Isfernia, e Matteo d'Afflitto, stante l'unione fattane dal Sommo Pontefice: unione tale che non può a patto alcuno dichiararsi, o nulla, o manchevole ancor riguardando la Bolla del Sommo Pontefice Pio V., che aggiugne all'unione, la commutazion delle opere: o si consideri la podestà del Pontefice; in cui tutto il Cattolichesimo riconosce una tal autorità: o si consideri la causa, per cui fù fatta, che certamente non può essere, nè più giusta, nè più sufficiente, o il consenso de' Rè successori, che non solamente con tacito, ma con espresso consenso l'approvarono. Ed il Regio Placito su di cui tanto s'appoggia l'Avversario, e fa tanto romore, o si dee per indubitato presumere; o giudicar si dee, che per altra causa, attenta la condizion di que'tempi, in cui fù fatta la Bolla del Santo Pontefice Pio V. si condiscese a farla eseguire, e praticare senza replica alcuna della Suprema Podestà Regia; siccome si è continuato a praticare per lo spazio d'anni centosessantaquattro: tempo certamente bastevole ad indurre un *Exequatur* almen tacito, il quale, avendo data l'apertura alla forza della Bolla suddetta, non può ora sentirsi, se non che come cosa stranissima, che voglia si far dichiarare irrita, e nulla per la mancanza dell'espresso Regio Placito, da che la legge Ecclesiastica ammessa dal Comune colla condiscendenza della Suprema Podestà secolare, non può poi rivocarsi, se non da quel medesimo Superiore, e Pontefice, che diede e l'essere, e la forma.

Ma quanto queste ragioni non fossero da se bastevoli a dimostrar la giustizia certa, ed indubitata che appoggia, e fiancheggia la causa de' Padri di S. Martino, come in fatti lo sono: Chi potrebbe

be

be mettere in dubbio , che almeno abbiano tanta probabilità , e tanta fermezza , che diano tutto il luogo all'equità solita a praticarsi in casi consimili da' Supremi Tribunali , e Prefetti Pretorj , oltre a i motivi di pietà , che in questa causa rilucono . E come nò ? Potrà mai fingersi da chi che sia , che voglia il nostro Augustissimo insieme , e piissimo Imperadore far decadere dal possesso de' beni suddetti il Monistero di S. Martino , per cui se non la chiara giustizia , certamente l'equità ben fondata milita , e combatte ? E potresti credere , che quel cuore magnanimo , che ha tratto una col sangue da' suoi Progenitori la generosa , e magnifica pietà inverso de' luoghi pii , e religiosi , voglia dopo il corso di trecento , o poco meno anni togliere ad un Monistero d'una Religione così cospicua , così venerata e dagli Imperadori , e da' Rè fin dalle prime sue cune , qual è la Certosina , i beni che la condiscendenza de' Rè predecessori , e la podestà de' Pontefici hanno al medesimo conceduto , e donato . Ah che dobbiamo aver altro concetto dell'animo generosissimo d'un Monarca così potente , così saggio , e così pio . No , che non permetterà egli , che per un sì fatto togliimento abbia da restar oscurata la fama , ed il nome di que' Venerabili Padri . Anzi dee stimarsi con sicurezza , ch'abbia egli ad impegnare l'Imperial sua destra per sottrargli alle dicerie del volgo , che troppo credulo gli divulga usurpatori , iniqui detentori delle robe altrui , e poco men che manifesti ladroni . Permetterà egli il nostro Serenissimo Padrone , che abbia a mettersi in discredito la venerata memoria del Santo Pontefice Pio V. con diroccare una Bolla da lui fatta con tanta maturezza , con tanto senno , e con tanta cognizion di cause dopo il corso di cento sessantaquattr'anni : di quel Pontefice diciamo , la cui memoria è venerata dalla Chiesa ; il cui cuore fu sempre pieno di tenerezza , e di amore inverso dell'Augustissima Casa d'Austria ; le cui orazioni impetrarono dal Sommo Iddio a favor della medesima gran Casa la disfatta dell'armata navale Ottomana : siccome la sua lingua fu la prima a palesarla in Roma nel punto medesimo ch'erasi ottenuta la vittoria ? Certamente che no . Non lo permetterà la pietà del nostro Padrone , non lo permetterà la venerazione dovuta alla Religion Certosina , non lo permetterà il rispetto che deesi alla memoria di un sì tanto Pontefice qual fu egli il S. Pontefice Pio V.

E che

E che mai potrebbe spingerlo? forse il riguardo de' poveri che dovrebbero aver ricetto nello Spedale, per cui altri fa mostra di aver tanto zelo? E non basta a toglier questo riguardo la gran moltitudine de' poveri, che son soccorsi da i Padri di S. Martino con tutta soprabbondanza di limosine, e con tanta paterna carità? Che sì, che sì, che la pietà dovuta a tanta gran moltitudine di poveri dee superare qualunque riguardo, che aver si potrebbe per dodici poveri solamente. Ma che diciamo i poveri! Questi sono quelli ch'esclamano all'Imperial Maestà del nostro Augustissimo Padrone, che non voglia loro togliere questo pan cotidiano, che non voglia privargli di questo soccorso così pronto, e lor così necessario. Ah Signore, dicono essi, come volete toglierci il nostro ricovero, il nostro sussidio, il nostro alimento? Se ci togliete il sovvenimento, che noi tutto di abbiamo da' Padri di S. Martino mercè la regal munificenza, sulle di cui rendite s'appoggia il nostro soccorso, a chi ricorreremo, dove n'andrem ramminghi, da cui somiglianti provvedimenti ricever potremo? Ah non permettete Invitto Monarca, che siamo spogliati di quegli emolumenti, de' quali i poveri della vostra Città, e del vostro Regno, che sono i vostri figli, hanno per tante centinaia di anni senza interruzione veruno goduto: dateci Supremo Principe, dateci i nostri Padri, mantenete ci il nostro alimento, impegnatevi a sostenere il nostro unico, e rilevante sussidio nelle nostre maggiori miserie. Che se degl'infermi vi cale, a questi non mancano ora case da porger rimedj alle loro malattie; e noi altresì infermi siamo: infermi per la mancanza del vitto, che ci debilita; infermi per le altre nostre indisposizioni, che cagionevoli, ed inetti alla fatica ci rendono; ma non già capaci di esser ricevuti ne' molti Spedali, che per gl'infermi si sostengono. Ed a tanti motivi di pietà, a tanti riguardi di venerazioni, a tante voci di miserabili ch'esclamano, e gridano pietà, e mercè, potrà resistere la tenerezza del cuor quantunque generoso del nostro Augustissimo Imperadore, ed Invittissimo Rè? Certamente che no. Certamente s'arrenderà a tanti motivi, e farà trionfare nel tempo medesimo la giustizia, la pietà, e la carità del suo magnanimo petto.

